

Nuova



GIURISPRUDENZA

ligure

RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno XXVII n. 2 Maggio/Agosto 2025

15,50

Poste Italiane, Spediz. in A.p. 45% - Art. 2 Comma 20/B - Legge 662/96 - Direz. Commerciale Genova - Tassa Pagata/Taxe Perçue - Contiene I.R. - n. 2/anno XXVII €



RICORDO

di Pasquale Costanzo e di Guido Alpa

DIRITTO CIVILE

Corte di Cassazione, 16 dicembre 2024, n. 32682
Revocazione per ingratitudine della donazione

Corte di Cassazione, 21 ottobre 2024, n. 27171
Responsabilità genitoriale e decadenza

Guido Alpa
La nozione di "principio generale del diritto"

DIRITTO DEL LAVORO

Corrado Marvasi e Valeria Torchio
Le dimissioni per fatti concludenti

DIRITTO AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE REGIONALE

Corte dei Conti, sez. giur. regionale per la Liguria,
26 maggio 2025

L'inammissibilità per tardività della citazione introduttiva deve essere eccepita dal convenuto interessato nella comparsa di risposta

DIRITTO TRIBUTARIO

Massimario

DIRITTO PENALE

Simone Parisi
L'omicidio preterintenzionale

DEONTOLOGIA FORENSE

Fabio De Santis
La potenziale rilevanza disciplinare dell'inadempimento all'incarico istituzionale forense

VILLA SERENA

LA TUA SALUTE, LA NOSTRA PRIORITÀ

ALCUNE SPECIALITÀ

Ortopedia
e Traumatologia

Medicina e
Chirurgia generale

Ginecologia
e Urologia

Oncologia
e Senologia

Chirurgia plastica,
estetica e ricostruttiva

Gastroenterologia

Centralità della persona, umanizzazione delle cure e approccio medico multidisciplinare sono alla base dei **percorsi completi di prevenzione, diagnosi e cura** di **Villa Serena**, struttura polispecialistica che fa parte di GVM Care & Research, il Gruppo Ospedaliero Italiano.

Villa Serena eroga **prestazioni in ricovero, day hospital e ambulatoriali**.

Dispone di **innovative sale operatorie**, una nuova **Terapia Intensiva** e tecnologie all'avanguardia come **TC 512 Slices**, Ecocardiografia e Mammografia 3D.

È convenzionata con Fondi Sanitari Integrativi, Casse Mutua e Assicurazioni Sanitarie.



Villa Serena
Piazza G. Leopardi 18, Genova

☎ **010 3535111**
www.villaserenage.it



GVM
CARE & RESEARCH



Casa di Cura Privata
dal 1919

NUOVA GIURISPRUDENZA LIGURE

Rivista quadrimestrale di giurisprudenza

del Distretto della Corte d'Appello di Genova, fondata nel 1999

Comitato Scientifico

†Guido Alpa, †Camillo Belfiore, Sergio Maria Carbone, Luigi Cocchi, Paolo Comanducci, †Pasquale Costanzo, Andrea D'Angelo, Gisella De Simone, Antonino Dimundo, Riccardo Ferrante, Andrea Fusaro, Antonio Lovisolo, †Michele Marchesiello, Corrado Marvasi, Vito Piergiovanni, †Paolo Pisa, Annamaria Peccioli, Adriano Sansa, Stefano Savi, Alessandro Vaccaro

Comitato di Direzione

Ugo Carassale, Pierluigi Chiassoni, Guido Colella, Luciano Di Noto, Giuseppe Donato, †Sergio Faiella, Gilda Ferrando, Mauro Ferrando, Carlo Iavicoli, Emanuele Lamberti, Riccardo Maoli, †Roberto Negro, Carlo Rossello, Ivano Vigliotti, Alvaro Vigotti

Responsabile della redazione

Alessandro Barca

alessandrobarca@alessandrobarca.it

COORDINATORI

Sezione di diritto civile

Francesca Bardi (F.BARD.), Elena Bassoli (E.B.), Alexander Beecroft (A.BEE.), Cesare Bruzzone (C.BRU.), Anna Maria Calcagno (AN.CCG.), Francesca Calvari (F.CA.), Antonio Cimino (A.C.), Rosario D'Arrigo (R.D'AR.), Francesco Dimundo (F.DM.), Paolo Donadoni, Michela Ferraris (M.F.), Antonio Fontana (A.FONT.), Serafina Funaro (SE.F.), Patrizia Monferri (P.MO.), Alberto Princiotta, Gian Maria Tavella (G.M.T.), Marco Tiby (M.TY.), Stefano Andrea Vignolo (ST.VGN.)

Sezione di diritto del lavoro

Corrado Marvasi, Stefano Torchio (ST.TO.)

Sezione di diritto amministrativo e di diritto costituzionale regionale

†Pasquale Costanzo, Lara Trucco

Sezione di diritto tributario

Antonio Lovisolo

Sezione di diritto penale

Roberta Barbanera (R.BA.), Raffaele Caruso (R.C.), Graziella Delfino (G.D.), Carola Flick (C.FLK.), Emanuele Olcese (E.O.), Elisabetta Pagano (EL.PAG.), Andrea Sciello (A.SC.)

Sezione di deontologia forense

Fabio De Santis, Elisabetta Ratti

COLLABORATORI

Sezione di diritto civile

Flavia Abbondanza (FL.A.), Federica Adorni (FAD.), Arianna Baldelli, Stefano Baldissin (S.BL.), Cecilia Barisone, Giulia Bastia Giulio Bertora, Marzio Bini (MA.BN.), Antonio Bisignani, Lavinia Botto, Martina Bregante, Elisa Brigandi (EL.BR.), Chiara Caccavale (C.CCV.), Carlo Alberto Calcagno, Alessandra Caldini, Claudia Campanale (C.C.), Sonia Canata (SO.C.), Chiara Canepa (CH.CNP.), Matteo Caniglia Cogliolo (M.C.C.), Alessandro Castino, Ivano Cavanna, Valentina Cavanna (V.CAV.), Emiliano Cerisoli (E.CER.), Antonio Maria Corzino (A.M.C.), Michela Cucich (M.CH.), Elena Curletto (EL.C.), Pierpaolo Curri (P.P.CU.), Francesca Dagnino (FDA.), Michele Dassio, Annamaria De Luca (A.DL.), Andrea De Sario (A.D.S.), Raffaella Demaria (R.D.), Matteo Demetri (M.DEM.), Attilio Fagiani, Chiara Fatta (C.F.), Gabriele Fazzeri (GA.FZR.), Daniele Ferrari (D.F.), Damiano Fiorato, Francesca Florino, Cesare Fossati, Stella Frascà (ST.FR.), Michele Frigerio (ML.FR.), Francesco Gaeta (F.G.), Barbara Gambaro (BA.GMB.), Francesco Ghisiglieri (F.GHI.), Chiara Gianelli (C.GIA.), Barbara Grasso, Simone In-

corvaia, Andrea La Mattina (A.LA.M.), Andrea Lanza (A.L.), Elena Lanzi, Claudio Laporini, Anita Liporace (A.LI.), Fiammetta Malagoli (F.MLG.), Francesca Maoli, Valentina Massara (V.M.), Andrea Maura (A.MAU.), Federica Marchese (FED.MH.), Cristina Marras, Chiara Medinelli (C.MED.), Francesco Simone Melandri (F.S.M.), Jenny Meloni (J.MLN.), Tommaso Minna, Federico Montaldo (F.M.), Anna Maria Occasione (A.M.OC.), Silvia Olcese (SI.OL.), Annalisa Olivieri (A.O.), Francesca Orfanelli (F.O.), Francesca Paderno, Simone Parisi, Elena Parodi (E.PA.), Carlo Pasero (C.PA.), Clizia Pastorino (CLI.P.), Francesco Peloso (FP.), Giuseppe Piccardo (GIUP.), Stefania Polidorou (STE.POL.), Federico Repetti (FRPT.), Raffaella Romoli (R.RO.), Guia Rovegno (GUR.), Anna Ruberto, Alessandro Saccomani (A.SAC.), Arianna Sambito, Francesca Scamuzzi (FR.SCA.), Giorgia Scuras, Michele Sivardo (M.SIV.), Laura Sommazzi, Paolo Tarnassi, Maurizio Temesio, Federica Testini, Fabio Toriello, Serena Torri (S.T.), Andrea Trucchi, Elisabetta Varni (E.VAR.), Andrea Vené, Michela Verdesio (M.VE.), Jenny Verduci (J.V.), Camilla Vicini, Valeria Vignolo (V.VGN.), Giacomo Viotti, Andrea Vistosi (A.VST.), Matilde Vita (M.V.), Fabio Zanoli (FA.ZA.), Filippo Andrea Zorzi (FA.Z.)

Sezione di diritto del lavoro

Marco Bruno (MA.BR.), Pier Franco Raffaelli (P.RA.), Valeria Torchio (VA.TO.)

Sezione di diritto amministrativo e di diritto costituzionale regionale:

Francesca Bailo, Giovanni Botto (G.BO.), Michele Francaviglia, Armando Giuffrida (A.G.), Sara Scazzola (S.SC.), Matteo Timo (M.T.), Lara Trucco (L.T.)

Sezione di diritto tributario

Federico Bertocchi, Chiara Caccavale, Andrea Giolo, Fabio Graziano, Francesco Peloso, Alessandra Piccardo

Sezione di diritto penale

Luca Barontini, Cristina Brigneti (CR.BR.), Francesco Brignola (FR.BR.), Francesca Bruzzone (FR.BRZ.), Martina Caputo (M.CAP.), Riccardo Castagnasso (R.C.), Giovanna Ceresa Gastaldo, Maria Cersosimo, Michele Ciravegna (M.CIR.), Martina Duina, Luca Aldo Forlani, Cecilia Gentile, Ciro Grillo (C.G.), Ignazio Grisafi, Stefania Ligas (S.LIG.), Nicoletta Lisi (NIC.LI.), Francesca Maberino (F.MA.), Lisa Martinelli, Maria Montemagno (M.MG.), Michele Montemagno, Ruggero Navarra, Federico Oneto, Fiorenza Oriana, Paola Pepe (P.PE.), Paolo Pittaluga (PA.PITT.), Gabriele Pontepriano, Luigi Sannino (L.SN.), Valter Semino, Cristina Senes (CR.SEN.), Lorenza Turlizzi (L.TUR.), Alessandro Torri (A.T.), Ilaria Torri, Chantal Torrigino (CH.T.)

Sezione di deontologia forense

Roberta Caprioli, Maria Grazia Gandolfo

Direttore responsabile: Fabrizio Deferrari

Redazione e Amministrazione: c/o Tribunale di Genova

Stampa e diffusione: Janua Srls

Via Ippolito d'Aste 3/10 · 16121 Genova

Tel 010 5956111/21/22 · Fax 010 0986823

www.deferrarieditore.it · info@deferrarieditore.it

Grafica: Elena Menichini

In copertina: Giovanni Andrea De Ferrari (Genova 1598? - ivi 1669), "La Giustizia", Genova, Palazzo di Giustizia

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 24 del 22 luglio 1999

Indice

Ricordo di Pasquale Costanzo. **3**
Annamaria Poggi

Ricordo di Guido Alpa. **4**
Eugenio Tagliasacchi

Sezione di diritto civile

Sentenze, Ordinanze e Decreti

Corte d'Appello di Genova, 3 giugno 2025 **5**

Corte di Cassazione, 16 dicembre 2024, n. 32682 **6**

Corte di Cassazione, sez. I civ., 21 ottobre 2024, n. 27171 **10**

Tribunale di Savona, 24 gennaio 2025 **12**

Tribunale di Savona, sez. unica civile, 4 giugno 2025 **15**

Tribunale di Genova, sez. VII civ., 23 dicembre 2024 **18**

Tribunale di Genova, sez. VII civ., 22 maggio 2025 **19**

Massimario di diritto civile **29**

Documenti

La nozione di “principio generale del diritto” nella Relazione introduttiva del convegno linceo del 1991 a cura di Angelo Falzea.

Guido Alpa **33**

Il sindacato del giudice sull'attività amministrativa algoritmica tra etica benthamiana e “black box”: il futuro ha un cuore antico?

Eugenio Tagliasacchi **36**

Sezione di diritto del lavoro

Massimario **39**

Documenti

Le dimissioni per fatti concludenti.

Corrado Marvasi, Valeria Torchio **41**

Sezione di diritto amministrativo e costituzionale regionale

Sentenze, Ordinanze e Decreti

Corte dei Conti, sez. giur. regionale per la Liguria, 26 maggio 2025 **45**

Corte dei conti, sez. giur. per la Liguria, sent. 23 gennaio 2025 **46**

Massimario **52**

Documenti

Elezioni sotto attacco: il caso della Romania e la fragilità procedurale delle democrazie digitali.

Lara Trucco **53**

Sezione di diritto tributario

Massimario **57**

Sezione di diritto penale

Sentenze, Ordinanze e Decreti

Tribunale di Genova in composizione collegiale, collegio I, sez. II, 11 aprile 2025 **63**

Tribunale di Genova in composizione monocratica, 15 novembre 2024 **71**

Documenti

Omicidio preterintenzionale: tra colpevolezza e versari in re illicita.

Simone Parisi **67**

Sezione di deontologia forense

Sentenze, Ordinanze e Decreti

Consiglio Nazionale Forense, 7 maggio 2024 **80**

Consiglio Nazionale Forense, 13 maggio 2024 **81**

Cass., sez. un., 3 maggio 2025, n. 11464 **83**

Documenti

La potenziale rilevanza disciplinare dell'inadempimento all'incarico istituzionale forense.

Fabio De Santis **87**

Ricordo di Pasquale Costanzo*

Poche parole per ricordare oggi, in Rapallo, un vostro illustre concittadino, alla presenza anche della moglie Tiziana, del figlio Luca e della sua prima allieva, la nostra collega Lara Trucco.

Elisabetta Catelani, Giovanna Razzano ed io che oggi presenziamo a questo Convegno lo abbiamo incrociato in momenti diversi della nostra vita e della nostra carriera e per noi è stato un collega carissimo, affidabile, generoso cui ci ha legato nel tempo un affetto sincero e che oggi ci manca molto. Personalmente l'ho incontrato forse nel momento più importante della mia carriera accademica, quando vinsi il concorso da professore associato e fui destinata a Genova.

Lino mi accolse con semplicità e calore, sempre attento alla mia situazione (avevo due bimbe piccole a Torino).

In quei cinque anni facemmo tante cose insieme: convegni, ricerche, seminari, ma soprattutto discutevamo dei nostri lavori, di quello che succedeva nella politica italiana, dei giovani che si affacciavano alla ricerca a Genova (tra cui Lara, che proprio allora entrò nel dottorato genovese).

Quando tornai a Torino lui fu molto dispiaciuto perché gli venne a mancare una "spalla" e anch'io lo ero.

Ho sempre detto che tornai a Torino solo per la famiglia, altrimenti sarei rimasta a Genova. Ma la vita chiede sempre scelte.

Ma non ci siamo mai persi, siamo sempre rimasti in contatto e quando per una felice coincidenza venimmo entrambi estratti nella Commissione nazionale di abilitazione fu una festa per entrambi: potevamo tornare a lavorare insieme ancora per qualche tempo.

Lino Costanzo è stato un autorevole costituzionalista, quello che noi usiamo definire un "maestro".

Lo è stato poiché ha fatto dell'Università la sua missione, nel senso autentico di questo termine.

Non ha esercitato la professione nella convinzione che per costruire qualcosa di autentico all'interno dell'Università occorreva dedicarsi a tempo pieno.

In alcuni anni teneva 5 corsi (la legge ci obbliga a 2...) pur di non far morire gli insegnamenti, con una fatica che stentavo a comprendere: da Imperia a Genova, a Savona. È stato per me negli anni di comune lavoro genovese un grande esempio anche in quello.

È stato un maestro perché ha iniziato una scuola: cercava i talenti che si laureavano con lui per incoraggiarli alla ricerca e seguirli passo-passo.

Dal dottorato di Tecniche della legislazione sono passati molti colleghi che oggi insegnano in diverse Università italiane e che negli anni di corso lo trovavano sempre presente e disponibile a discutere, a fare progetti di ricerca, a scrivere articoli e saggi. Quel dottorato poi fu chiuso dal Ministero perché, a causa di una legge sopravvenuta, non raggiungeva il numero necessario di iscritti. Ricordo ancora la sua amarezza in quel frangente, nel non poter proseguire quell'opera di formazione che tanta soddisfazione gli arrecava.

È stato un maestro perché è stato un innovatore negli studi costituzionalistici: a lui si devono i primi scritti sull'importanza delle tecnologie per il diritto costituzionale.

La sua voce Internet è uno dei suoi primi scritti sul tema (*Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet, InterLex*, 26.06.97) rimangono fonte di ispirazione per coloro che si interessano di questa branca degli studi.

Ha aperto un nuovo settore di studi, cosa che capita a ben pochi tra di noi.

Infine, Lino era un uomo buono, dal tratto gentile. La prima volta che lo vidi pensai che era un uomo di altri tempi.

Anche nella circostanza dolorosa di non poterlo più incontrare (almeno in questa vita terrena) continuo ad essere grata per aver potuto condividere con lui anni intensi di lavoro e di amicizia.

Annamaria Poggi
Professore ordinario di Diritto costituzionale
e pubblico, Università di Torino

* Si tratta di un ricordo del Prof. Pasquale Costanzo pronunciato in occasione del convegno tenutosi a Rapallo il 17 maggio 2025, sul tema: "Chi decide sulla vita?".

Ricordo di Guido Alpa

Guido Alpa e l'“Ikigai”: la profondità e il valore del Giurista e dell'Uomo*

Il legame con Guido, nel mio caso, non era soltanto di tipo “accademico” ma nasceva dalla sfera familiare, della quale lo consideravo sostanzialmente parte; si può dire, in sintesi, che Guido mi ha visto nascere e ha sempre fatto parte della mia vita. Per questo motivo, ho ricordi con lui fin da quando ero bambino e poi, ovviamente, appena mi sono iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova, il nostro rapporto si è rafforzato moltissimo, benché lui fosse già a Roma da molto tempo, ed è poi proseguito intensificandosi negli anni.

Ho avuto, insomma, la fortuna di averlo sempre accanto e ho anche avuto l'onore di presentare due suoi libri (“*Diritto civile italiano due secoli di storia*” e “*Solidarietà un principio normativo*”) e di scrivere più volte insieme a lui su riviste e volumi.

Molti, moltissimi ricordi personali, dunque. Ed è proprio dai ricordi personali che vorrei prendere spunto per menzionare alcuni elementi della sterminata opera di Guido, in qualche modo connessi ai suoi studi concernenti la responsabilità civile, che costituisce il tema di questa sessione dell'odierno Convegno, con la precisazione che vorrei evocare taluni episodi che, a mio avviso, consentono di mettere in luce aspetti che dimostrano la complessità e la profondità della sua personalità non solo di giurista ma anche di uomo, nel tentativo di mettere in relazione questi due inscindibili profili.

Il primo episodio riguarda la sua visione di un'applicazione italiana della teoria della *Drittwirkung*, della quale mi parlò a lungo mentre eravamo in una chiesa di Londra dove l'avevo accompagnato in occasione di un viaggio tra Londra e Oxford: per me, giovane magistrato di nuova nomina, un'autentica maieutica. Guido era infatti convinto della necessità dell'applicazione diretta dei principi costituzionali ai rapporti tra privati e, all'epoca (era il 2019), scriveva il libro sulla solidarietà, ma aveva già in mente quello sulla identità personale.

Tengo a sottolineare questo punto perché mi pare che sia particolarmente rappresentativo della prospettiva etica nel pensiero di Guido, ossia delle sue ferme convinzioni circa la necessità che i rapporti tra i privati siano ispirati a criteri di equità e, d'altronde, credo che in questo senso sia evidente l'influenza del pensiero del suo Maestro, Stefano Rodotà.

Ritengo, infatti, che Guido attribuisse al giurista un ruolo generale per l'appunto etico e, in questa logica, si spiegano le pagine in cui ha stigmatizzato con stupore e dispiacere il silenzio della dottrina civilistica a fronte dell'adozione delle leggi razziali e della limitazione della capacità giuridica per i cittadini ebrei. Questo, tuttavia, con grande equilibrio e senza eccessi perché, ad esempio, si espresse in senso critico sull'utilizzo estremo delle clausole generali come *rationes decidendi*, in occasione della nota sentenza della Corte di Cassazione del 2021 sull'applicazione - in sostanza - dell'istituto della *Verwirkung* con riferimento alla rinuncia al pagamento dei canoni di locazione.

Il secondo episodio risale al 2015 - all'epoca io studiavo per il concorso in magistratura ordinaria - quando venne pubblicata la sentenza delle Sezioni Unite sul “*danno da morte propria*” che richiamava un precedente delle stesse Sezioni Unite del 1925 e, allora, con Guido decidemmo di cercare il volume del Foro Italiano di quell'anno per trovare questa risalente pronuncia.

Le commentammo entrambe a lungo e apprezzammo, in particolare, il riferimento filosofico alla “Lettera a Meneceo” di Epicuro. Fu l'occasione per conoscere un aspetto ulteriore della personalità di Guido, un aspetto più intimo. Lui, infatti, a prescindere dalle sue idee sulla Fede, aveva una profonda curiosità per la prospettiva metafisica, intesa nel senso etimologico del termine, come ciò che sta oltre la realtà che si può percepire.

Questo punto, dunque, mi permette di sottolineare quella sua estrema curiosità e il suo sincero entusiasmo per tutto ciò che trovava interessante, intellettualmente stimolante e che di solito lo portava a riflettere su tematiche di portata più generale.

In definitiva, il diritto, per Guido, non era affatto solo una questione di interpretazione delle disposizioni positive, ma era anche - e forse soprattutto - una questione di cultura e, al tempo stesso, la sua cultura andava ben oltre il diritto. A chi lo conosceva bene è nota, per esempio, la sua affinità elettiva con Virginia Woolf di cui conservava una foto e a chi gli chiedeva se fosse una sua parente rispondeva di sì. Vengono in mente, allora, le parole di Piero Calamandrei secondo cui “*chi sa soltanto il diritto non sa nemmeno il diritto*” e Guido certamente corrispondeva in pieno al modello di giurista che aveva in mente Calamandrei.

Sotto il profilo del metodo, anche nel settore della responsabilità civile, ha sempre avuto un attento sguardo comparatistico ed era interessato, in particolare alla “*tort law*”, del resto, non è un caso che fosse l'unico italiano tra i membri della British Academy e che, ancora oggi all'Università di Oxford esista la “Alpa Scholarship” per favorire gli scambi con La Sapienza.

A mio avviso è interessante, peraltro, che utilizzasse il metodo comparatistico in ottica diacronica, dialogando con naturalezza con gli autori del passato, con una particolare attenzione rivolta anzitutto ai modelli che hanno ispirato il nostro sistema, ossia quello francese e quello tedesco, mettendo peraltro in evidenza un singolare strabismo del sistema italiano, in cui nelle aule universitarie già veniva insegnato un diritto civile di derivazione dogmatica tedesca, laddove, per contro, nei tribunali veniva applicato il codice civile del 1865, direttamente ispirato al Code Civil di Napoleone. Rispetto alla responsabilità civile e in particolare per quanto riguarda la struttura dell'illecito, per esempio, questo dialogo ideale è stato con Grozio, Domat, Pothier, Barbeyrac.

Infine, voglio ricordare che negli ultimi tempi Guido si era interessato ai sistemi di intelligenza artificiale e si era interrogato, in alcuni interventi recenti, sulla questione dei danni cagionati da robot e dall'uso di sistemi di i.a., forse, per certi versi, un ritorno alle origini e ai suoi studi sulla responsabilità del produttore.

Quest'ultimo aspetto mi consente di sottolineare, dunque, un ulteriore importante profilo della vasta personalità di Guido. Non era mai autoreferenziale ed era sempre pronto a mettersi in discussione e ciò gli ha permesso di continuare a guardare alle novità e alle nuove sfide con autentico spirito critico e senza alcun senso di superiorità, che nel suo caso sarebbe anche stato comprensibile.

Senso dell'etica, curiosità intellettuale, spirito critico senza superbia; c'è un concetto giapponese che mi viene in mente per riassumere la vita e le opere di Guido, “*IKIGAI*”, ossia “equilibrio”, “compiutezza”, che ben esprime la sintesi tra il suo valore scientifico e quello umano.

Eugenio Tagliasacchi
Consigliere di Stato

* Testo della relazione al Convegno “Guido Alpa Maestro e Avvocato – Profilo di un giurista eclettico senza confini” svoltosi a Roma, Università La Sapienza 4 – 5 giugno 2025.

Sezione di diritto civile

Sentenze, Ordinanze e Decreti

Corte d'Appello di Genova, 3 giugno 2025 - Pres. Bruno - Rel. Pelosi.

COMUNIONE e condominio - condominio parziale - natura - attribuzioni - limiti.

(Artt. 1129, comma 7, 1131 e 1138 c.c.)

Il condominio parziale non è un ente di gestione autonomo, dotato di una propria legittimazione processuale separata da quella dell'intero condominio, ma è una parte di una collettività condominiale che raccoglie solo alcuni proprietari di singole unità immobiliari, ai quali spetta la gestione, con esclusione degli altri condomini, di determinati beni o servizi limitati soltanto ad essi. L'unico soggetto legittimato a rappresentare processualmente il condominio parziale è l'amministratore dell'intero condominio, ai sensi dell'art. 1131 c.c., norma indicata come inderogabile ai sensi dell'art. 1138 c.c., salva, eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati (Cass. 15794/02; Cass. 1959/01; Cass. 651/00).

Ne discende che è illegittima anche la decisione di dotarsi un c/c autonomo e distaccato da quello condominiale, alla luce del disposto dell'art. 1129, co. 7 c.c., norma anch'essa inderogabile.

L'assemblea dei proprietari dei box, laddove non si limitati a decidere sulla gestione dei beni comuni di cui questi sono unici comproprietari (sul potere dei soli componenti del condominio parziale di occuparsi della manutenzione dei beni che lo compongono, si veda Cass. 791/20), ma intenda spingersi fino alla creazione di un ente di gestione distinto dal condominio, con poteri sostanzialmente coincidenti con questo, fuoriesce dalle sue attribuzioni, con conseguente nullità della delibera.

(Nel caso di specie l'assemblea dei proprietari dei box non si è limitata a dare atto di tale realtà, ma ha inteso costituire un autonomo ente di gestione, concorrente ed autonomo rispetto al condominio generale, dotato di proprio amministratore, c/c e CF, con una delibera volta a realizzare una scissione dal condominio maggiore, di cui, però, non sussistono i presupposti di legge).

Motivi.

(...*Omissis*...) la Comunione autorimessa Piano fondi di via R. ha sostenuto:

di essere condomini dello stabile di Via R. (...*Omissis*...);
che tale edificio era composto da appartamenti e da 7 box (alcuni dei quali di proprietà degli attori);
che l'assemblea dei condomini, in data 8 febbraio 2020, aveva respinto, all'unanimità, la richiesta dei convenuti di scindere la parte autorimessa da quella residenziale;
che l'assemblea dei soli proprietari dei box, con la delibera del 15 dicembre 2020, aveva deciso, a maggioranza (con il voto dei 4 condomini convenuti), tra le altre cose, la costituzione della Comunione box e la nomina dell'arch. Pizzorno quale amministratore di detta Comunione, con incarico di dotarsi di autonomo codice fiscale e conto corrente;
che gli attori avevano impugnato tale delibera promuovendo un procedimento di mediazione;
che, nelle more, in data 31 marzo 2021, la assemblea dei proprietari dei box aveva ratificato la precedente delibera;
che la delibera del marzo 2021 era nulla, poiché assunta da

un organo deliberativo assembleare privo di qualsiasi potere, in rappresentanza di un soggetto inesistente e privo di qualsiasi legittimazione, dovendo ogni decisione essere rimessa alla decisione dell'assemblea totalitaria del condominio;
Gli attori hanno, quindi, chiesto di dichiarare nulla, inesistente e/o inefficace o in subordine annullare la delibera in questione.

I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere le domande proposte.

La causa, istruita in via documentale, è stata decisa con la sentenza n. 2690/23, che ha così statuito in dispositivo: “*dichiara la nullità della deliberazione assunta in data 31/03/2021 dall'assemblea della comunione autorimessa piano fondi di via R.; dichiara tenuti e conseguentemente condanna in solido i convenuti a rimborsare agli attori (...*Omissis*...) le spese di lite che liquida in € 6356,00 per compensi ed € 606,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15% iva e cpa nella misura e con le modalità di legge*”.

1. Il Giudizio di primo grado.

Il Tribunale ha sostenuto che, nella specie, ricorreva un'ipotesi di condominio parziale, privo di una propria autonomia perfetta, distinta e separata da quella avente ad oggetto l'intero fabbricato. Il condominio parziale, in quanto privo di autonomia legittimazione, in alcun modo, poteva sostituirsi al condominio dell'intero edificio. Ai sensi dell'art. 61 disp. att c.c., lo scioglimento del condominio può essere deliberato con la maggioranza prescritta dal II comma dell'art 1136 cc o essere disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio di cui si chiede la separazione. Nella specie, tali condizioni non ricorrevano.

La delibera dell'assemblea dei proprietari dei box era, quindi, nulla, in quanto priva degli elementi costitutivi essenziali ed assunta dall'assemblea dei proprietari dei box in difetto assoluto di attribuzioni.

2. Il giudizio di appello.

(...*Omissis*...) la Comunione autorimessa Piano fondi Via R. hanno impugnato la sentenza in questione ed hanno chiesto, in riforma del provvedimento impugnato, di respingere la domanda formulata dalle controparti.

(...*Omissis*...) si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Disposta l'interruzione del giudizio, a seguito del decesso di X, i suoi eredi si sono costituiti in giudizio ed hanno concluso conformemente agli altri appellati.

La causa è stata trattenuta in decisione in data 28 maggio 2025.

3. Il motivo di appello.

Con un unico motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza in esame nella parte in cui aveva dichiarato nulla la delibera del marzo 2021, evidenziando che essa aveva solo confermato la formale costituzione di una cd. “Comunione Box”, con la riconosciuta attribuzione alla stessa di un codice fiscale e senza nulla togliere al cd. “condominio mag-

giore o delle case ed al cui interno la Comunione fisicamente si colloca. La prima delibera costitutiva della Comunione medesima, risalente al 15 dicembre 2021, non era mai stata impugnata ed era divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione della successiva delibera Comunione Box del marzo 2021, senza l'impugnazione della prima delibera costitutiva del dicembre 2020. Inoltre, il richiamo operato dal Primo Giudice all'art. 61 disp. att. c.c. in tema di scioglimento del condominio ed alla Sentenza Cass. Civ. SS.UU. n.°9839/2021 erano inconferenti.

4. L'illegittimità della delibera assunta.

Il motivo di appello, anche a considerarlo ammissibile, è, comunque, infondato.

Questi i fatti di causa.

Con delibera 15 dicembre 2020 (prod. 2 di parte appellata), l'assemblea dei soli proprietari dei box deliberò, con il solo voto dei condomini appellanti, la "costituzione della comunione Autorimessa del piano fondi del civico 338 di Via R" e la nomina di un amministratore, al quale fu conferito l'incarico di richiedere e ottenere un autonomo codice fiscale, indipendente dal condominio incorporante e di aprire un autonomo c/c.

Con delibera del 31 marzo 2021 (prod. 6 di parte appellata), la medesima assemblea, dopo che gli appellati aveva instaurato procedimento di mediazione in relazione alla precedente delibera, sempre con il voto favorevole dei soli appellanti, ratificò quanto statuito in data 15 dicembre 2020.

Non risulta contestato che l'edificio di Via R. è costituito da un piano sottostrada ove si trovano 7 box e da piani superiori ove si trovano diversi appartamenti e che esso si caratterizza per una coesistenza delle unità abitative nella struttura di un edificio, con la divisione delle u.i. in piani orizzontali. Vi è, quindi, un unico corpo di fabbrica, che ingloba sia box che appartamenti. Peraltro, non è in contestazione che, nella specie, vi siano beni e servizi ed impianti destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma dei soli box e, quindi, che ricorra, nella specie, un condominio parziale.

L'assemblea dei proprietari dei box non si è limitata a dare atto di tale realtà, ma ha inteso costituire un autonomo ente di gestione, concorrente ed autonomo rispetto al condominio generale, dotato di proprio amministratore, c/c e CF, con una delibera volta a realizzare una scissione dal condominio maggiore, di cui, però, non sussistono i presupposti di legge.

Diversamente, essendo unico l'edificio, vi è spazio per un unico ente di gestione, che non può che essere quello del condominio generale.

Infatti, il condominio parziale non è un ente di gestione autonomo, dotato di una propria legittimazione processuale separata da quella dell'intero condominio, ma è una parte di una collettività condominiale che raccoglie solo alcuni proprietari di singole unità immobiliari, ai quali spetta la gestione, con esclusione degli altri condomini, di determinati beni o servizi limitati soltanto ad essi. L'unico soggetto legittimato a rappresentare processualmente il condominio parziale è l'amministratore dell'intero condominio, ai sensi dell'art. 1131 c.c., norma indicata come inderogabile ai sensi dell'art. 1138 c.c., salva, eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati (Cass. 15794/02; Cass. 1959/01; Cass. 651/00).

Inoltre, è illegittima anche la decisione di dotarsi un c/c autonomo e distaccato da quello condominiale, alla luce del disposto dell'art. 1129, co. 7 c.c., norma anch'essa inderogabile.

Da quanto precede, discende che l'assemblea dei proprietari dei box, laddove non si è limitata a decidere sulla gestione dei

beni comuni di cui questi sono unici comproprietari (sul potere dei soli componenti del condominio parziale di occuparsi della manutenzione dei beni che lo compongono, si veda Cass. 791/20), ma ha inteso spingersi fino alla creazione di un ente di gestione distinto dal condominio, con poteri sostanzialmente coincidenti con questo, è fuoriuscita dalle sue attribuzioni, con conseguente nullità della delibera in questione.

Non rileva, poi, che la delibera in esame ratifica quanto già statuito nel dicembre 2020. Infatti, anche quest'ultima delibera è nulla e non idonea a produrre alcun effetto, per cui la nullità può essere rilevata d'ufficio.

5. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore indeterminato, complessità bassa, parametri medi per le fasi introduttive e di studio, minimi per le altre fasi). Viene liquidato un unico importo, stante l'identità processuale delle parti, incrementato ex art. 4 DM 55/14 (parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, minimi per le fasi restanti).

"In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo). (Cass. 10367/24).

Nella specie, ricorre la seconda ipotesi, per cui aumento e diminuzione si bilanciano.

Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., in difetto di precedenti della Suprema Corte volte ad esaminare gli effetti di una simile delibera.

P.Q.M.

Respinge l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza 2690 del 3 novembre 2023 del Tribunale di Genova; Condanna gli appellanti a rifondere agli appellati le spese di lite, che liquida in 6.734,00 euro per compensi per ciascuna parte processuale plurisoggettiva costituita con un proprio avvocato, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater dpr 115/02.

(... Omissis...)

Corte di Cassazione, 16 dicembre 2024, n. 32682 - Pres. Di Virgilio - Rel. Criscuolo - A.A. moglie (Avv. Figone) c. B.B. marito (Avv. ti Moroni e Canepa).

(Conferma la sentenza della Corte d'Appello di Genova 20 giugno 2022, n. 717)

DONAZIONE - beni mobili - liberalità d'uso - prova specifica - necessità.

(Artt. 770, 769, 801 ed 807 c.c.)

DONAZIONE - revocabilità - ingratitudine - criteri - convivenza di fatto equiparata alla convivenza derivante dal matrimonio.

(Artt. 770, 769, 801 ed 807 c.c.)

Per configurare la donazione di beni mobili come liberalità d'uso, è necessaria una prova specifica delle condizioni economiche del donante e del rapporto tra tali condizioni e l'elargizione liberale, nonché della natura e valenza economica dei servizi resi dal donatario. L'assenza di tali elementi probatori esclude la possibilità di considerare i beni oggetto di liberalità d'uso. (1)

L'ingiuria grave, richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima e di irrispettosità della dignità del donante, contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntarne l'atteggiamento. I doveri di solidarietà reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilità e da una minore vincolatività non escludono che una condotta irriguardosa possa compromettere il decoro del convivente. (2)

(...Omissis...)

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

1. B.B., precisando di avere intrapreso una lunga relazione sentimentale, sfociata nella convivenza, con A.A. a far data dall'aprile del 2008, deduceva che in data 17 marzo 2016 aveva donato alla stessa un appartamento, da lui in precedenza acquistato, e che era stato adibito a casa comune.

Tuttavia, a distanza di pochi giorni dalla donazione, aveva appreso che la A.A. aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, al quale era affettivamente legata da tempo, e che era stato quindi invitato ad allontanarsi dall'appartamento, aggiungendo che dopo la sua fuoriuscita dalla casa, la nuova relazione era divenuta di dominio pubblico, in quanto la coppia aveva iniziato a frequentarsi anche all'interno del bene donato.

Tanto premesso, ha chiesto pronunziarsi la revocazione per ingratitudine della donazione immobiliare.

Nella resistenza della A.A., il Tribunale di Imperia ha rigettato la domanda ed avverso tale sentenza il B.B. ha proposto appello, cui ha resistito la convenuta.

La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 717 del 20 giugno 2022, ha accolto il gravame, e per l'effetto ha revocato la donazione immobiliare, dichiarando che i beni costituenti l'arredo dell'appartamento erano di proprietà dell'appellante e che dovevano essergli restituiti.

Nell'affrontare il primo motivo di appello, che contestava l'esclusione dell'ingiuria grave nella condotta della convenuta, la sentenza impugnata, richiamata la nozione presupposto della fattispecie di cui all'art. 801 c.c., riteneva che la complessiva valutazione della condotta della A.A. deponesse per la realizzazione di un'ingratitudine esteriorizzata tale da ferire la dignità del donante.

In particolare, doveva reputarsi pacifico che la coppia B.B. - A.A. era in crisi da tempo e che la seconda aveva ancor prima della donazione intrapreso una relazione clandestina con un altro uomo; emergeva altresì che il B.B. si era allontanato

dall'abitazione a distanza di pochi giorni dalla donazione e che dopo circa un mese il nuovo compagno della A.A. era stato visto nell'immobile.

La situazione di crisi della coppia, l'aver taciuto l'esistenza della relazione e l'intento di porre fine al vecchio legame, dimostravano come la condotta della convenuta fosse premeditata al fine di conseguire la liberalità, senza però avere nutrito alcun sentimento di riconoscenza. In tal senso deponeva il fatto che la convenuta si era in precedenza recata dal notaio che aveva poi stipulato la donazione, al fine di informarsi circa la possibilità di poter liberamente rivendere il bene donato, atteggiamento questo che deponeva per la preordinata volontà di porre termine alla relazione con il B.B.

Sebbene, per l'assenza di un vincolo matrimoniale, non sussistesse un rigido dovere di fedeltà, la A.A. avrebbe dovuto previamente mettere al corrente il compagno della volontà di porre fine alla relazione, volontà che è stata però manifestata appena due giorni dopo la donazione, con una condotta che denota la mancanza di rispetto della dignità del donante.

A poco rilevava che non fosse stato formalmente cacciato di casa ma solo invitato a prendersi il tempo che voleva per trovare una diversa sistemazione, ma era comunque una condotta che faceva seguito alla comunicazione della volontà di cessazione della relazione.

La circostanza che la casa fosse stata ab origine acquistata per ospitare un progetto di vita condiviso faceva poi sì che la presenza nell'appartamento del nuovo compagno della A.A., dopo appena un mese dall'interruzione della relazione, costituisse un'offesa al decoro del donante.

Se, come sembrava sostenere la convenuta, la relazione non era consolidata e seria, allora non si giustificerebbe la pretesa di configurare la donazione quale atto di assolvimento di un dovere morale, e ciò anche alla luce del mutato costume sociale che non consente di ritenere che a seguito di una consapevole relazione intrapresa da una donna adulta debba ravvisarsi a carico del compagno un dovere di riconoscenza.

A.A. ciò infine andava aggiunto che la convenuta a distanza di poco tempo si era fatta fotografare da una rivista a diffusione nazionale con il nuovo compagno, rilasciando dichiarazioni di dubbio gusto circa il maggiore appagamento tratto dal nuovo rapporto.

Una volta quindi ravvisata l'ingiuria grave, anche il secondo motivo di appello era accolto, e ciò in quanto emergeva la prova che il B.B. avesse acquistato con denaro proprio tutto il mobilio presente nella casa.

Però, una volta esclusa la configurazione di una donazione di modico valore ex art. 783 c.c., la tesi sostenuta dalla convenuta circa il fatto che i beni fossero stati oggetto di una liberalità d'uso ex art. 770 c.c. non era stata adeguatamente dimostrata, in quanto non risultavano provati la posizione economica del B.B., il rapporto tra tale posizione e la pretesa elargizione liberale, le condizioni sociali dell'attore nonché la natura e la valenza economica dei servizi resi dalla convenuta con riferimento al valore dei beni oggetto di liberalità.

Peraltro, i doveri di natura morale e sociale scaturenti anche dal rapporto di convivenza risultavano essere stati assolti dal B.B., il quale aveva intestato alla ex compagna un conto corrente alimentato con denaro del solo appellante.

2. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, affidato a quattro motivi, A.A.

L'intimato resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza.

3. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità del controricorso sollevata dalla difesa della A.A. nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza, atteso che la notifica dello stesso è avvenuta in data 6 ottobre 2022, palesandosi quindi tempestivo il successivo deposito in data 24 ottobre 2022 (non trovando quindi conforto l'assunto della ricorrente secondo cui il controricorso sarebbe stato invece notificato in data 29 settembre 2022).

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 801 ed 807 c.c., nonché dell'art. 1, co. 36, della legge n. 76/2016 e dell'art. 769 c.c.

La ricorrente sostiene che ai sensi della legge n. 76/2016 la convivenza presuppone che entrambe le persone siano libere da precedenti vincoli matrimoniali, così che, poiché il B.B. era ancora coniugato, nella specie si era in presenza di un vincolo di carattere meramente preparatorio.

Si lamenta che nella fattispecie l'ingiuria grave sia stata ravvisata nella sola instaurazione di una nuova relazione da parte della A.A., trascurandosi che invece nella fattispecie tra le due parti in causa vi era una mera coabitazione.

Inoltre, la sentenza ha ritenuto che la donazione non si configurasse quale atto doveroso, trascurandosi che la stessa si poneva come una sorta di compenso per il fatto che la coabitazione si fosse protratta sebbene il B.B. non si fosse mai liberato dal precedente vincolo matrimoniale.

L'assenza di una valida convivenza non consente, quindi, di attribuire il valore di ingiuria grave alla relazione della ricorrente, il che inficia l'intero impianto argomentativo della decisione gravata.

Il motivo è evidentemente privo di fondamento.

In primo luogo va evidenziato che, essendo cessata la relazione di fatto tra le parti nel marzo del 2016, a distanza di pochi giorni dalla donazione, risulta inapplicabile *ratione temporis* la disciplina di cui alla legge n. 76/2016, di tal che, ai fini di valutare la stabilità della relazione paraconiugale esistente tra le parti non appare possibile prendere a riferimento i criteri e i principi dettati dalla norma sopravvenuta, occorrendo invece guardare alla sola situazione di fatto quale delineatasi nel corso della pluriennale relazione intervenuta tra le parti. La stabilità della convivenza, attuata non già per assicurare la mera coabitazione, ma in vista del consolidarsi di una stabile relazione affettiva e sentimentale, costituisce un apprezzamento di fatto operato dal giudice di appello con motivazione logica e coerente, e peraltro supportato anche dalla stessa prospettazione difensiva della ricorrente che, non negando la convivenza ed il sentimento di affetto che univa le parti, nella parte introduttiva del ricorso si limita ad addebitare all'ex compagno la scelta di non liberarsi dal precedente vincolo coniugale, senza però negare che, nonostante tale circostanza, la relazione fosse continuata in maniera stabile e fino alla data cui risale l'atto di donazione.

L'accertamento del rapporto di convivenza di fatto intervenuto tra le parti costituisce, quindi, una valutazione operata dal giudice di merito con motivazione logica e coerente, e la stessa, sebbene non corredata dai doveri ed obblighi tipici del vincolo matrimoniale, pone in ogni caso degli obblighi morali e sociali, la cui violazione, ove intervenuta con modalità tali da ledere gravemente la dignità del compagno, ben può configurare l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c.

I doveri di solidarietà reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilità e da una minore vincolatività, si impongono e soprattutto non

escludono che la condotta del convivente possa risultare compromissoria della dignità morale del convivente.

In questo senso, ed in relazione ai rapporti tra coniugi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento.

Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario (Cass., n. 20722/2018; Cass., n. 7487/2011).

È stata, quindi, ravvisata l'ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito (così Cass. n. 22013/2016; Cass. n. 14093/2008, che ha fatto leva sulle modalità oggettivamente irrilevanti nei confronti del coniuge della relazione extraconiugale intrattenuta dal donatario, sfociata nell'abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli; Cass. n. 2003/1987). Rapportando tali principi alla fattispecie in esame, ancorché l'assenza di un vincolo matrimoniale attenui il dovere di fedeltà tra conviventi, ed anche a voler reputare lecita la condotta del convivente che decida di intraprendere una nuova relazione, la liceità di tale condotta non esime però dal dovere compiere una valutazione complessiva del comportamento tenuto onde apprezzare le modalità con le quali tale nuova relazione sia stata poi portata alla luce, considerando altresì anche le ulteriori condotte dalle quali possa ricavarci un contegno irrilevante nei confronti del donante, in avversione al sentimento di rispetto che deve invece connotare i rapporti tra donante e donatario.

La Corte d'Appello ha riformato la decisione di primo grado, imputando al Tribunale l'errore di avere valutato in maniera parcellizzata la condotta della convenuta, e procedendo correttamente ad una valutazione unitaria della sua condotta, onde verificarne l'idoneità a pregiudicare la dignità dell'attore.

Non si è quindi soffermata sulla sola liceità o meno della relazione successivamente intrapresa dalla convenuta, ma al fine di riscontrare una condotta successiva alla donazione idonea a concretare la grave ingiuria richiesta dall'art. 801 c.c., ha valorizzato la relazione intrapresa, sottolineando come la lesione della dignità del donante scaturiva dal fatto che la stessa, sebbene anteriore alla donazione, gli era stata taciuta e, sebbene il motivo della donazione fosse quello di assicurare la A.A. circa la solidità del rapporto affettivo che avrebbe accomunato le parti, che a distanza di pochi giorni la A.A. (che aveva nella sostanza sollecitato la donazione, pur avendo già instaurato la relazione con un terzo) aveva troncato il rapporto di convivenza, invitando in pratica il B.B. a trovare una nuova abitazione, salvo poi, a distanza di poco più di un mese rendere manifesta la nuova relazione, coabitando con il nuovo compagno proprio in quella casa, che nell'intento originario del controricorrente era destinata ad essere l'ambiente nel quale coltivare il progetto di vita comune dei conviventi.

Non è quindi la nuova relazione in sé ad essere stata reputata offensiva della dignità del B.B., ma le modalità con le quali la stessa è stata resa palese, sebbene già intrapresa in epoca ante-

riore alla donazione, ed essendo stata poi esternata con modalità evidentemente irrilevanti nei confronti dell'ex compagno.

Né può sostenersi, come pur trapela dalla lettura del ricorso, che le condotte della A.A. possano essere giustificate dal fatto che il B.B. non abbia mai reciso il pregresso vincolo matrimoniale, in quanto, come sottolineato dalla Corte distrettuale, il progetto di vita comune intrapreso tra le parti era frutto, dal lato della ricorrente, di una scelta operata da un soggetto adulto che consapevolmente aveva inteso instaurare una convivenza con l'attore, accettando quindi la condizione di quest'ultimo, non potendo quindi essere così legittimata una condotta obiettivamente irrilevante, a maggior ragione una volta che la convivenza era stata beneficiata con la donazione oggetto di causa.

5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c. per essere la sentenza munita di una motivazione ampiamente al di sotto del limite costituzionalmente accettabile, con travisamento delle prove e violazione dell'art. 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo è del pari infondato.

Va sicuramente escluso che la sentenza sia affetta da nullità ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., in quanto le ampie ed argomentate considerazioni sviluppate dal giudice di appello, corroborate dal richiamo al contenuto delle fonti di prova raccolte, escludono che la sentenza sia stata redatta in violazione del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014).

Del pari deve escludersi che ricorra il vizio di travisamento della prova, atteso che le censure mosse non denunciano anomalie suscettibili di dar vita a tale vizio, come delineato da ultimo da Cass. S.U. n. 5792/2024, atteso che si denuncia non già una svista concernente il fatto probatorio in sé, quanto piuttosto la verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio.

La sentenza impugnata, nell'esercizio di prudente apprezzamento delle prove, ha ritenuto che pur sussistendo un contrasto tra alcune delle deposizioni testimoniali, fosse possibile individuare una serie di elementi di carattere pacifico, e nel compiere tale valutazione ha esercitato il potere di prudente apprezzamento della prova, nei limiti che la legge riserva in esclusiva al giudice di merito, pervenendo ad una conclusione che non è suscettibile di essere attinta in sede di legittimità. Ancorché la ricorrente a pag. 17 sostenga che non è suo intento opporre una diversa valutazione delle prove, la complessiva lettura della critica depono proprio per tale obiettivo.

Né assumono rilevanza quali fatti decisivi di cui sarebbe stata omessa la disamina, la circostanza che il B.B. non avesse reciso il precedente vincolo matrimoniale, trattandosi di elemento che è stato adeguatamente valutato ed apprezzato dalla Corte d'Appello che lo ha ritenuto privo di rilievo ai fini della decisione. Così come del pari è priva di decisività la circostanza che l'appartamento donato fosse stato in precedenza oggetto di un legato, essendo tale pregressa manifestazione di volontà superata dall'intervenuta donazione.

La critica appare, quindi, inammissibile nella parte in cui sollecita una rivisitazione del tenore delle deposizioni testimoniali, contrapponendo alla ricostruzione in fatto del giudice di merito, quella personale della parte.

6. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 770 e 2727 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che i mobili e gli elementi di arredo acquistati dal B.B. e presenti nell'immobile donato

fossero di proprietà dell'acquirente e non interessati da una donazione d'uso ex art. 770 c.c.

Si lamenta che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, era stata offerta la prova delle elevate condizioni economiche del B.B. così che deve reputarsi che i beni de quibus abbiano costituito l'oggetto di liberalità d'uso.

Anche tale motivo è nella sostanza inammissibile in quanto sollecita un apprezzamento delle emergenze istruttorie in contrasto con quanto opinato, in maniera adeguata e coerente, dal giudice di merito, che ha escluso che fosse stata offerta la prova del ricorrere delle condizioni di cui all'art. 770 c.c.

In tal senso rileva anche la circostanza che, allorché gli acquisti vennero effettuati, ed essendo chiaramente funzionali al miglioramento delle condizioni di fruibilità dell'immobile, quest'ultimo era ancora di proprietà esclusiva del B.B. (formale acquirente dei beni stessi) che a sua volta viveva in quella casa.

La sola destinazione degli arredi all'abitazione non è quindi indicativa del fatto che si trattasse di donazioni effettuate in favore della convivente, né effettivamente la ricorrente si è premurata anche in ricorso di indicare (una volta assolti i doveri morali di assistenza scaturenti dalla convivenza con l'intestazione di un contratto di conto corrente alimentato dal solo B.B.), quale particolare occasione avesse determinato l'intento liberale o quali servizi resi, come prevede la lettera della legge, le donazioni de quibus intendessero compensare.

7. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'Appello condannato la A.A. al rimborso delle spese del doppio grado.

Lo stesso è però inammissibile, in quanto si limita a riferire che la soluzione de qua stridrebbe con il principio dell'effettiva soccombenza, soccombenza che peraltro effettivamente ricorre, ma senza che a tale apodittica affermazione sia accompagnata alcuna parte argomentativa.

8. Il ricorso è pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.

9. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte

-rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

-ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

(1-2) Nota esplicativa.

Il donante agiva in giudizio, chiedendo la revocazione per ingratitudine della donazione a favore dell'ex convivente, adducendo

che, pochi giorni dopo il rogito, era stato invitato ad allontanarsi dalla casa donata, destinata ad un progetto di vita comune, e aveva scoperto che quest'ultima intratteneva, da lungo tempo, una relazione sentimentale con un altro uomo con cui, dopo appena un mese, era andata a convivere, nello stesso appartamento, rendendo di dominio pubblico la sua frequentazione, anche con dichiarazioni di dubbio gusto rilasciate alla stampa.

La donataria si difendeva, argomentando che il donante era coniugato e, dunque, non solo il suo rapporto con lui non poteva qualificarsi come convivenza more uxorio, ma la donazione rappresentava una sorta di compenso, per il fatto che il partner non si fosse mai liberato dal precedente vincolo matrimoniale.

La Cassazione, richiamandosi ad orientamento consolidato, nei rapporti tra coniugi, conferma la sentenza con cui la Corte d'Appello, ribaltando l'esito del primo grado di giudizio, aveva accolto il gravame, ritenendo che la condotta della donataria integrasse causa di ingiuria grave per il donante.

L'ingiuria grave, richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima e di irrispettosità della dignità del donante, contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntarne l'atteggiamento: non fa alcuna differenza, se l'offesa intervenga nell'ambito di un rapporto coniugale o di una convivenza.

In tale ultimo caso, infatti, ancorché l'assenza di vincolo matrimoniale faccia degradare il dovere di fedeltà da obbligo giuridico a obbligo morale e renda lecita la condotta del partner che intrattenga una relazione clandestina, l'assenza di anti-giuridicità della condotta non esime il giudice dal dovere di compiere una valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal donatario, al fine di apprezzare se, da esso, possa ricavarci un contegno irraguardoso, in avversione al sentimento di rispetto che dovrebbe presiedere i rapporti col donante.

Nello specifico l'ingratitudine è stata ravvisata non tanto nel fatto del tradimento, posto che in assenza del vincolo coniugale, non c'è norma che imponga l'obbligo di fedeltà, quanto piuttosto, in considerazione delle tempistiche e delle modalità con cui si era appalesato.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 21 ottobre 2024, n. 27171 - Pres. Giusti - Rel. Tricomi.

(Cassa con rinvio, Corte d'Appello di Genova, 12 maggio 2023)

FAMIGLIA - potestà dei genitori (ora responsabilità genitoriale) - decadenza - conseguenze - sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sull'affidamento del minore - esclusione - fondamento.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno in toto l'interesse al ricorso per cassazione nel distinto procedimento avente ad oggetto l'affidamento del minore, attesa la molteplicità delle ragioni e delle misure che possono connotare il provvedimento decadenziale, l'astratta revocabilità dello stesso e la non assoluta incompatibilità della decadenza con una regolamentazione del diritto di frequentazione e/o incontro del figlio da parte del genitore dichiarato decaduto.

(Cfr. anche: Cass., n. 24708/2024)

(... *Omissis*...)

Fatti di causa.

1. La Corte di appello di Genova, con decreto in data 7 giugno 2023, ha respinto il reclamo proposto da Gu.Ma. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Imperia il 18 gennaio 2021, con cui era stato disposto l'affidamento al Comune di S, di El. nata il (*Omissis*), figlia minore della reclamante e di De.Ma., e la sua collocazione presso l'abitazione paterna.

Segnatamente, la Corte di appello ha motivato la decisione sul rilievo che la consulenza tecnica eseguita nel corso del procedimento di reclamo aveva confermato che la migliore collocazione della minore era presso il padre e che non era ipotizzabile un qualsiasi regime di frequentazione con la madre, atteso che questa non aveva intrapreso un percorso per la sua valutazione psichiatrica, né di sostegno terapeutico e continuava a mantenere un atteggiamento oppositivo. Ha, inoltre, rammentato che, nelle more del giudizio, il Tribunale per i minorenni di Genova, con decreto in data 10 gennaio 2023, aveva dichiarato Gu.Ma. decaduta dalla responsabilità genitoriale.

Gu.Ma. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., con undici mezzi illustrati da memoria, chiedendo la cassazione del decreto.

De.Ma. è rimasto intimato.

Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.

La Procura Generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, come anticipato con memoria scritta. La difesa della ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione.

2. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

I) Il primo motivo deduce l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 111 Costituzione, richiamando le pronuncia Cass., SS. UU., n. 22423 del 2023 e Cass., SS. UU., n. 2953 del 1953, con le quali è stato affermato che un provvedimento, anche se emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisivo quando pronuncia o comunque incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, ivi comprese dunque le decisioni scaturenti dalle procedure ex artt. 330,331,333,336 e 337 c.c.

II) il secondo motivo denuncia la nullità del decreto per difetto assoluto di motivazione.

A parere della ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesse di indicare le motivazioni di diritto che sostengono il medesimo, limitandosi ad un mero e sintetico dispositivo di poche righe che rimanda interamente all'elaborato prodotto in sede di CTU, peraltro - a suo dire - imposta e svolta ultra petitum, al di fuori di ogni procedura e fase processuale, previsione, richiesta o accettazione di parte, del necessario consenso alle procedure.

Secondo la ricorrente, sarebbero del tutto assenti una narrazione processuale e una argomentazione logico-giuridica basata sulle risultanze istruttorie e la disamina degli elementi presi in esame per la determinazione della statuizione.

III) il terzo motivo denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che la ricorrente così delinea: l'omessa rilevazione della preesistenza di fatti di rilievo penalistico e relative procedure e indagini penali a carico dello stesso attore, moltiplicatesi nelle more della procedura; il mancato svolgimento della udienza presidenziale preliminare di comparizione e ascolto delle parti nella causa civile, prima della individuazione e assegnazione al giudice idoneo, per valutare anzitutto la procedibilità stessa del ricorso e il corretto inquadramento

del caso; l'ingiustificata assenza del PM, malgrado le ripetute segnalazioni e relative istanze volte a rilevare le numerose, continue e anche gravi condotte anti-giuridiche messe in atto da De.Ma. a pretesto dei diritti di visita sulla minore.

IV) il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sull' equo processo e diritto di difesa ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

A parere della ricorrente, il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull'esito di una perizia, oggetto di contestazione sin dall'inizio da parte di Gu.Ma., le cui conclusioni ritiene siano contraddittorie.

V) il quinto motivo denuncia la violazione e omessa o falsa applicazione delle norme in materia di affidamento e collocazione del minore e della legge n. 54/2006. La ricorrente, dopo avere riportato ampiamente la giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio della bigenitorialità ed affido esclusivo, si duole che la Corte di appello abbia omesso di motivare ed argomentare la propria ordinanza sulla base di accertamenti fattuali e di verificare qualità e sussistenza dei rapporti e delle funzioni genitoriali.

VI) il sesto motivo denuncia il mancato ascolto diretto in sede di reclamo della minore e delle parti e la violazione degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013; art. 12 Convenzione di New York e art. 6 Convenzione di Strasburgo.

VII) il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 8-24 CEDU, 32 Cost. con riferimento ai provvedimenti adottati nei riguardi della minore.

VIII) l'ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 14-47 CEDU, dell'art. 111 Costituzione e dei principi di isonomia e giusto processo.

La ricorrente si duole che il Tribunale per i Minorenni di Genova, alla cui decisione fa riferimento la Corte d'Appello, abbia fondato il proprio convincimento in via esclusiva sulle relazioni e dichiarazioni non verificate di soggetti terzi incaricati e su una valutazione di presunta "oppositività e sfiducia" nei confronti dei programmi dagli assistenti sociali. Lamenta, inoltre, la sproporzione della misura a fronte del documento che la medesima produce in capo alla madre ed alla figlia.

IX) il nono motivo denuncia la violazione delle norme costituzionali in materia di diritti personalissimi e inderogabili, di tutela della salute e di libero consenso (artt. 30 e ss., art. 32 Cost.), deducendo l'illegittimità dell'imposizione di percorsi psicologici o sanitari, di "sostegno alla genitorialità" perché lesivi della libertà e dei diritti fondamentali.

X) il decimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 1989 e della legge n. 54/2006, deducendo che non si è tenuto conto dell'interesse della minore e non si è proceduto al suo ascolto.

XI) l'undicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Istanbul e delle norme interne e internazionali in materia di tutela della donna e delle minori vittime di violenza

3. Il ricorso è ammissibile perché il decreto impugnato ha un contenuto decisorio e definitivo rebus sic stantibus, come la ricorrente ha sostenuto con condivisibili argomentazioni, impropriamente veicolate nella forma di un motivo di ricorso, il primo.

Invero, in materia di provvedimenti *de potestate* ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso quello del Tribunale ordinario o per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111,

comma 7, Cost., avendo, al pari del decreto reclamato, carattere definitivo, sia pure nella forma del giudicato allo stato degli atti, e valenza decisoria, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente (Cass., Sez. un., n. 22048/2023; Cass., Sez. un., n. 32359/2018; Cass., n. 14761/2023; Cass., n. 9691/2022).

4. Il primo motivo, così dovendo essere qualificato il secondo motivo alla luce delle considerazioni prima esposte, è fondato e va accolto.

4.1. Il vizio di omessa o apparente motivazione di un provvedimento decisorio sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass., n. 395/2021, in motivazione; Cass., n. 23684/2020; Cass., n. 20042/2020); ciò si verifica anche quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., n. 6758/2022; Cass., n. 13977/2019). La motivazione è meramente apparente anche quando "non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame." (Cass., n. 27112/2018) perché la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass., n. 2397/2021) e le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito.

In altri termini, al fine di non incorrere nella motivazione apparente, equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il giudice del merito deve compiere ed illustrare due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento enunciando in modo esaustivo l'iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata: un'attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa, ed una di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonché l'idoneità, o meno, dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio (cfr. Cass., n. 9577/2013) e ciò, nel caso in esame, non è avvenuto.

4.2. La Corte territoriale si è limitata a motivare la propria sintetica decisione condividendo, mediante rinvio per relationem, l'esito della CTU espletata in sede di reclamo, senza tuttavia riportarne il contenuto, prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dalla reclamante - dei quali non si dà alcuna contezza, così come non si dà contezza specifica

dei motivi di reclamo -, tanto da adottare una motivazione del tutto astratta, siccome priva di ogni intelligibile aggancio con la fattispecie portata alla sua cognizione. Inoltre, non ha illustrato i fatti reputati decisivi, atti a rendere percepibile il fondamento della statuizione e il ragionamento seguito per adottare la misura della collocazione esclusiva della minore presso il padre con esclusione della frequentazione materna. In particolare, la Corte di merito non ha dato contezza dei concreti e specifici fatti ascritti alla ricorrente e/o dei comportamenti patologici e pregiudizievoli per la minore dalla stessa realizzati, ma ha riferito esclusivamente del suo atteggiamento oppositivo, del rifiuto del sostegno terapeutico e la mancata sottoposizione a valutazione psichiatrica, senza illustrare le ragioni che ne avevano indotto l'esigenza e il nesso causale con le misure in concreto adottate all'esito del giudizio; ugualmente, non risulta illustrato, né preso in diretto esame sotto alcun profilo il superiore interesse della minore nel suo concreto e specifico atteggiarsi nell'ambito di una relazione familiare altamente conflittuale.

4.3. Inoltre, ed anche ciò rende palese la mera apparenza della motivazione, non sono state indicate le ragioni che hanno condotto alla declaratoria ex art. 330 c.c. di decadenza dalla responsabilità genitoriale di Gu.Ma., come brevemente riferito dalla Corte di merito, non è stato esplicitato il contenuto del relativo provvedimento e non è stata illustrata l'incidenza del provvedimento decadenziale rispetto all'oggetto del presente giudizio, ove questo fosse stato l'intento della Corte ligure.

4.4. La responsabilità genitoriale è funzionale all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità; quindi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass., n. 24708/2024).

La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio; di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia.

Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (primo comma); quindi, ove ricorrano gravi motivi, il giudice può ordinare anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (secondo comma).

È, tuttavia, prevista la possibilità della reintegrazione nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art.332 c.c., sempre che siano cessate le ragioni di "grave pregiudizio" per cui era stata pronunciata la decadenza e non sussista nemmeno il "pericolo di pregiudizio" per il minore, di guisa che non è astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una possibile regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore esclusivamente nel superiore interesse di quest'ultimo, con le opportune cautele e nei limiti che il giudice, se del caso, riterrà motivatamente di stabilire in relazione al caso concreto.

Ne consegue che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. non fa venir meno in toto l'interesse al ricorso per cassazione nel distinto procedimento, come il presente, che verta sulla disciplina dell'affidamento

del minore, attesa la pluralità delle concrete ragioni per cui può essere stato adottato il provvedimento decadenziale, la molteplicità delle misure in cui esso può esplicarsi ex art.330, primo e secondo comma, c.c., oltre che l'astratta revocabilità dello stesso ex art.332 c.c., con la precisazione che il provvedimento che regolamenti il diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore, che va motivatamente adottato esclusivamente nel superiore interesse del minore, deve anche essere compatibile con lo specifico provvedimento decadenziale.

5. Restano assorbiti tutti gli altri motivi perché la decisione assorbente esclude la possibilità di provvedere sulle altre questioni.

6. Il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa per il riesame alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà, nella deliberazione del gravame, ai principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; (... Omissis...)

Tribunale di Savona, 24 gennaio 2025, n. 62 - Giudice Unico Serra.

FAMIGLIA - figli minori - mantenimento - spese straordinarie (mediche e scolastiche) - nozione - mancato pagamento - opposizione a precetto - compensazione tra spese di mantenimento e spese condominiali - ammissibilità.

(Art. 337 ter c.c. e art. 615 c.p.c.)

In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state espressamente previste e poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole.

Costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale.

(Conf.: Cass., ord., n. 3835/2021; Cass., ord., n. 7169/2024)

Il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell'art. 156 c.c., avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale (e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento), non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 c.c., non opera la compensazione legale (Sulla base di tale principio il Tribunale ha accolto, parzialmente, la domanda del padre debitore per spese di mantenimento arretrate a favore del figlio studente fuori sede, ritenendo possibile la compensazione tra dette spese e quelle condominiali versate).

(Conf.: Cass, n. 6519/1996)

(...Omissis...)

Motivi della decisione.

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, B ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dalla ex moglie C unitamente al verbale di separazione omologato.

In particolare, egli ha esposto che:

Con decreto del 9.10.2020 il Tribunale di Savona aveva omologato il verbale della separazione personale intercorsa con la di lui coniuge, che aveva previsto: un contributo a suo carico per il mantenimento del figlio pari a 500 euro mensili oltre rivalutazione; un contributo a suo carico del pagamento delle spese extra mutua e scolastiche universitarie del figlio nella misura del 75%; un contributo al mantenimento della moglie di euro 150 mensili, indipendentemente dal suo stato occupazionale;

Del tutto inaspettatamente, con l'atto di precetto impugnato, la moglie gli aveva intimato il pagamento di complessivi 13.892,37 euro di cui: 3.000,00 a titolo di mancato versamento del contributo al mantenimento della coniuge e 10.454,63 a titolo di mancato versamento del 75% delle spese scolastiche universitarie del figlio, oltre ad euro 437,74 per spese legali legate all'iniziativa giudiziaria.

Tale precetto doveva ritenersi nullo in quanto non fondato su valido titolo esecutivo con riferimento alle spese straordinarie scolastiche del figlio. Infatti, il verbale di separazione non poteva essere considerato tale con riguardo alle statuizioni di natura economica non quantificabili, anche solo attraverso mera operazione matematica, dallo stesso atto;

D'altro lato, non era esistente il credito vantato dalla signora C per il proprio mantenimento, perché le somme non corrisposte a tale titolo si erano estinte per compensazione con le spese di gestione ordinaria che il sig. B aveva pagato nei confronti del Condominio X ove era sita la casa familiare di sua proprietà ed assegnata alla moglie, di spettanza dell'occupante e pari ad euro 2.997,15.

Tanto premesso, B ha chiesto sospendere l'efficacia esecutiva del precetto e nel merito accertare la nullità dell'atto e dichiarare che C non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.

Si è costituita C, che alle avverse argomentazioni ha replicato che:

Rispetto alle più varie ed ampie spese straordinarie non pagate dall'ex coniuge, con l'atto di precetto ella si era limitata a richiedere in pagamento solo le spese scolastiche anticipate per il figlio, considerato che, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, in relazione a tali esborsi, di natura prevedibile, il decreto di omologa costituisce valido titolo esecutivo; Quanto invece alla compensazione tra l'assegno per il proprio mantenimento e le spese condominiali, la controparte si era

limitata ad allegare versamenti in favore del Condominio ma non aveva provato il titolo a sostegno del pagamento. Pertanto, non era provato che il marito avesse provveduto a pagare le spese ordinarie di sua spettanza.

La convenuta ha concluso per il rigetto dell'opposizione avversaria.

Tentata senza esito la conciliazione della vertenza, senza necessità di istruttoria la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 17.1.2025 e in tale sede trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.

L'opposizione è solo in parte fondata e può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono. C, con l'atto di precetto impugnato, ha intimato al coniuge il pagamento di due crediti di diversa natura (spese straordinarie per il figlio minore e spese di mantenimento previsto nei suoi confronti), sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa del verbale di separazione tra coniugi.

Relativamente al primo, innanzitutto, occorre considerare che l'opponente non contesta: - che le spese per acquisto dei libri di testo e materiale scolastico, per canone di locazione dell'immobile in Città X e per tasse universitarie, tutte debitamente documentate, siano state anticipate per intero da C nell'interesse del figlio minore; - che egli non ha provveduto al relativo pagamento; - che egli abbia manifestato il proprio consenso a consentire al figlio Y di frequentare l'Università a Z, con conseguente esigenza di sostenere gli esborsi propri di uno studente fuori sede.

L'opponente si è invece limitato ad eccepire che il verbale di separazione consensuale tra coniugi, omologato con decreto, non costituirebbe valido titolo esecutivo con riguardo a tali esborsi, in quanto aventi natura straordinaria e non quantificabili ex ante.

L'argomentazione non viene condivisa.

Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, "in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole" (Cass., sez. 1, ord., n. 3835 del 15/02/2021). Nel solco del medesimo indirizzo, ancora di recente la Cassazione ha ribadito che "in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali

né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno" (Cass., sez. 1, ord., n. 7169 del 18/03/2024).

Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie occorre rilevare che il verbale di separazione contemplava espressamente tra le spese "straordinarie", che il genitore si obbligava a sostenere pro quota nella misura del 75%, le spese scolastiche universitarie del figlio, già esemplificate espressamente "in libri, corredo di inizio anno, tasse, affitto comprensivo di utenze, trasporti".

Dunque, già all'epoca della separazione, tenuto conto delle effettive esigenze di vita del figlio, e considerando espressamente l'eventualità che egli si recasse fuori sede per studiare all'università, il padre si obbligava a partecipare nella misura del 75% a tali esborsi.

È evidente che tali spese fossero pertanto state previste e messe in conto dai genitori fin dal momento della separazione e che fossero ragionevolmente prevedibili e quantificabili, sulla base di conoscenze di comune esperienza.

Del resto, si ribadisce, risulta che l'opponente fosse a conoscenza della scelta del figlio di frequentare l'università a Z, scelta rispetto alla quale non si è mai opposto, salvo limitarsi a non rimborsare alla moglie gli esborsi anticipati.

In relazione a tale credito, il precetto è pertanto legittimo. Occorre però considerare che, solo nelle more del giudizio, il sig. B sta provvedendo a pagare gli arretrati maturati per il titolo specificato, mediante bonifici mensili dell'importo di euro 1.000,00 ciascuno per i mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, e di euro 2.000,00 per il mese di agosto 2024, per un totale di 8.000,00 euro.

Ne discende che C conserva il diritto ad agire in via esecutiva, per la residua somma di euro 2.454,63, in relazione alla quale il precetto deve essere confermato.

2. Quanto al contributo al mantenimento della moglie, ella ha intimato a tale titolo il pagamento di euro 3.000,00 (pari ad euro 150,00 mensili nei periodi in cui ella non aveva attività lavorativa e alla metà durante i periodi di occupazione) pacificamente non versato da agosto 2022 alla data del precetto.

L'opponente ha lamentato l'inesistenza di tale credito, in quanto estinto per compensazione con le spese condominiali di spettanza della signora C che egli aveva provveduto ad anticipare integralmente.

La convenuta non ha contestato in linea di principio la possibile compensabilità tra i due crediti che, del resto, è riconosciuta anche da risalente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, rimasta insuperata, secondo cui "il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 cod. civ., non opera la compensazione legale" (Cass. 6519/1996).

C neanche ha smentito di aver omesso il pagamento delle spese condominiali negli anni 2022 (con residuo debito del 2021) e del 2023.

Ella ha, invece, contestato che il coniuge avesse dimostrato di aver provveduto ad anticipare le spese effettivamente afferenti alla gestione ordinaria, e pertanto pacificamente ricadenti sulla occupante dell'immobile, alla quale è stata assegnata la casa familiare di proprietà del marito.

Sennonché, B ha dimostrato in via documentale, mediante la produzione dei verbali di assemblea ove è stato approvato il consuntivo relativo alla gestione ordinaria degli anni 2021, 2022, 2023 (doc. 10), che le spese di pertinenza dell'immobile di sua proprietà erano esattamente pari ad euro 959,32 per l'anno 2021, ad euro 1.030,14 per l'anno 2022 e 1.115,49 per l'anno 2023. Inoltre, nelle tabelle di suddivisione tra condomini, trovano espressa menzione i versamenti effettuati dai singoli nel corso di ciascun anno. Con riferimento all'unità abitativa indicata come C, risultano pagati per il periodo di riferimento, anteriore al precetto, 2.997,15 euro, che corrispondono esattamente all'ammontare dei bonifici documentati ed eseguiti dal sig. B, nei confronti del condominio (per 1967,01 a luglio 2022 e per 565,14 euro e 465 euro a luglio 2023 - doc. 3).

Ne consegue che, in concreto, il contributo al mantenimento previsto in favore di C risulta sostanzialmente e quasi per intero compensato con i crediti che il sig. B vantava nei suoi confronti, per aver anticipato spese condominiali ordinarie dalla medesima dovute.

Sotto tale profilo, pertanto, il precetto deve essere annullato con riferimento alla somma di euro 2.997,15 euro, residuando un credito di euro 2,85.

Conclusivamente, tenuto conto dei crediti parzialmente compensati, nonché dei versamenti nelle more effettuati da B a titolo di spese straordinarie, il precetto deve essere confermato per la minor somma capitale di euro 2.457,48.

La convenuta ha inoltre diritto ad ottenere il rimborso delle spese di precetto, per complessivi euro 437,74 considerato che: - il pagamento era stato correttamente intimato per un importo pari ad euro 10.457,48, - il credito si è notevolmente ridotto solo a fronte dei versamenti effettuati nel corso del processo; - il credito dedotto in compensazione non produce una variazione nello scaglione di riferimento relativo al calcolo delle spese del precetto, correttamente quantificate in base ai parametri ministeriali.

Invece, relativamente alle spese processuali, deve essere applicato l'art. 92 c.p.c., in quanto: - da una parte, la signora C è stata costretta a preannunciare l'azione esecutiva al fine di ottenere il rimborso delle spese anticipate per il figlio Y, costituenti la parte preponderante del credito; - dall'altra parte, l'opposizione è stata accolta con riferimento alla compensazione dedotta tra il credito di mantenimento della moglie e le spese condominiali. Al riguardo, si ritiene infatti che l'intimante avesse non solo la possibilità (mediante semplice richiesta all'amministratore) ma anche il dovere di verificare, anteriormente al precetto, le spese effettivamente accumulate nei confronti del condominio a titolo di gestione ordinaria, rapportate ai versamenti effettuati dall'ex marito, non essendo peraltro contestato che tra i coniugi fosse intercorso un accordo di compensazione in tal senso.

Pertanto, si ritiene di compensare tra le parti le spese processuali nella misura di $\frac{1}{2}$, e di porre a carico di parte opponente la rimanente metà. Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi di riferimento, ridotti del 25% per le fasi di esame ed introduttiva, e del 50% per le fasi istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

In parziale accoglimento dell'opposizione e tenuto conto dei versamenti nelle more effettuati da B, annulla il precetto opposto limitatamente alla somma di euro 10.997,15, confermandolo per la restante parte; (...omissis...)

Tribunale di Savona, 4 giugno 2025, n. 352 - Pres. Canaparo - Rel. Passalalpi.

FAMIGLIA - inadempimento grave dei doveri genitoriali - affidamento esclusivo rafforzato - atti pregiudizievoli per il minore - ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale - gravi inadempimenti economiche - sanzioni - ammonimento.

(Artt. 315-bis e 473-bis 39 c.p.c.)

A seguito di una condotta del genitore incurante del regime delle visite e delle possibili sofferenze che rischia di infliggere alla figlia nei lunghi periodi in cui non la frequenta né la contatta telefonicamente, va disposto l'affido esclusivo rafforzato alla madre, la quale potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza.

Il padre, nel caso di affidamento super esclusivo rafforzato, mantiene il diritto - dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione della minore, con facoltà di ricorrere al giudice qualora ritenga che vengano assunte decisioni pregiudizievoli al di lei interesse.

Va ammonito, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c. lett. a), il genitore inadempiente rispetto alle condizioni di separazione, sia sul piano economico, in relazione al mancato versamento del mantenimento, sia sul piano della gestione della figlia minore, al fine di far cessare le condotte disfunzionali e pregiudizievoli per la minore e a prestare la più fattiva collaborazione, affinché la figlia possa crescere in un ambiente equilibrato e sereno, con solidi riferimenti affettivi.

Le sanzioni di cui all'articolo 473-bis 39, possono essere accompagnate dalla previsione di un intervento diretto a supportare il padre nel recupero delle proprie competenze genitoriali e, quindi, anche nel recupero del pieno esercizio della responsabilità genitoriale.

(...Omissis...)

Ragioni in fatto ed in diritto.

Viene in decisione il ricorso con cui E ha chiesto, relativamente al regime di affido, visita e mantenimento della figlia G, nata in data (...) dalla relazione *more uxorio* con G, la modifica dei provvedimenti in vigore (decreto del 26.9.2019) e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. La ricorrente ha dedotto che:

- da agosto 2023 l'ex compagno ha omesso di partecipare al mantenimento della figlia e che ogni tentativo di recuperare i contributi non versati è ad oggi risultato vano;
- l'ex compagno non ha una regolare frequentazione con la figlia, ma contatti soltanto sporadici.

Il resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito, ragione per cui ne è stata dichiarata la contumacia.

La causa è stata istruita documentalmente e mediante relazioni dei Servizi Sociali e della Guardia di Finanza territorialmente competenti, finché all'udienza del 23.5.2025 è stata rimessa in decisione al Collegio.

Ciò posto, il Collegio osserva, innanzitutto, che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Savona Prot. n. 43868 del

13.5.2025 e Prot. n. 48724 del 26.5.2025 emerge come il resistente, reiteratamente convocato, non abbia presenziato agli incontri conoscitivi all'uopo fissati.

L'uomo, dunque, è rimasto contumace nel presente giudizio e si è sottratto alle indagini conoscitive dei Servizi Sociali incaricati.

I Servizi Sociali hanno dato atto che l'ambiente di vita di G è adeguato, che la ragazza è circondata da una rete familiare (materna) di supporto ed è ben inserita nel gruppo dei pari, che l'andamento scolastico della minore è positivo e che la frequentazione padre-figlia ormai da tempo è irregolare e meramente saltuaria.

I Servizi Sociali hanno poi precisato che *"rispetto al rapporto con il papà, la minore ha espresso ... il desiderio di trascorrere più tempo con il papà, ad esempio a fine settimana alternati, prevedendo, in un primo momento, il rientro presso la casa materna ma non escludendo la futura possibilità di pernottare presso la casa paterna"*.

I Servizi Sociali hanno anche rappresentato che G avrebbe riferito *"di aver visitato a seguito della separazione del Sig. G dalla compagna J sia il nuovo appartamento del papà (dove risulta essere presente una cameretta interamente dedicata a lei) che di quest'ultima"*.

Nella relazione del Comune di Savona non vi è alcuna evidenza della sussistenza di una situazione di disagio in capo alla minore G la quale sembra crescere in modo equilibrato e sereno, malgrado il rapporto col padre sia certamente instabile.

Ora, l'art. 473bis.39 c.p.c., invocato da parte ricorrente, prevede espressamente che *"il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore"* qualora ricorrano *"gravi inadempimenti, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale"*.

La disposizione citata prevede, altresì, che al ricorrere dei medesimi presupposti il giudice *"può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell'art. 614bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore"*.

Al precipuo fine di tutelare la minore G, il Collegio, anche nell'esercizio dei propri poteri officiosi, ritiene per prima cosa di intervenire a modificare il decreto del 26.9.2019, prevedendo in luogo dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, l'affido esclusivo rafforzato della minore G alla madre la quale, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza.

Resta fermo che il resistente avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione di G e potrà ricorrere al giudice quando riterrà che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al di lei interesse.

I motivi per cui, a giudizio del Collegio, si impone una modifica del regime di affido vigente, con una limitazione in capo al padre, sono tutti riconducibili alle condotte abbandoniche del G ed inadempienti del G rispetto al decreto del 26.9.2019. Ed invero il resistente:

•appare incurante del vigente regime delle visite e delle possibili sofferenze che rischia di infliggere alla figlia nei lunghi periodi in cui né la frequenta né la contatta almeno telefonicamente. Nel tempo, l'uomo non ha esitato a trasferirsi in località distanti dalla figlia, malgrado le conseguenti difficoltà nel dare continuità agli incontri stabiliti. Quando si è trasferito ad Altare, ha comunque intrattenuto con la figlia una frequentazione meramente saltuaria. La relazione dei Servizi Sociali è datata 12.5.2025 ed in essa si dà atto che: *“G racconta di aver incontrato il papà alla fine del mese di febbraio ove avrebbero trascorso insieme il momento del pranzo. Ella aggiunge di comunicare con lui tramite l'applicazione di messaggistica Whatsapp e di aver ricevuto gli ultimi messaggi in data 8 aprile 2025, ovvero nell'occasione del suo dodicesimo compleanno e*

- *di non sapere se lo avrebbe visto in occasione delle festività di Pasqua”*. Anche la ricorrente, in occasione dell'udienza del 6.3.2025, ha spiegato: *“G ha visto il padre domenica scorsa e non la vedeva dal 26.12.2024 e ancora prima l'aveva vista al 27.9.2024. Lui ogni tanto manda messaggi alla bambina con foto ricordo. La bambina gli risponde. Non la chiama. Talvolta la bambina chiede perché il padre non la chiama”*. Ancora: *“lui dice che è in difficoltà e non riesce a fare avanti e indietro da Altare”*;
- appare incapace di comprendere i reali bisogni della figlia. Come riferito ai Servizi Sociali, G vorrebbe avere col padre una frequentazione più stabile e più ampia, mentre il genitore resta assente anche per diversi mesi;
- appare inadeguato a partecipare alle decisioni che riguardano la minore, in quanto non ne comprende a pieno i bisogni ed in quanto non ne conosce a pieno le aspirazioni, non solo a causa della scarsa frequentazione, ma anche dell'assenza di adeguata comunicazione con la E;
- sembra esprimere un certo disinteresse per la figlia, anche sotto il profilo economico, non partecipando da tempo al suo mantenimento né ordinario né straordinario;
- sembra incapace di comunicare con la E e di confrontarsi con lei, nell'interesse della figlia G.

Va precisato che allo stato non si ravvisano ragioni che sconsigliano l'affido esclusivo rafforzato alla madre la quale, per parte sua, risulta pienamente idonea e non ha sin qui manifestato alcuna tendenza escludente. Anzi, la Sig.ra E, nell'interesse della figlia, ha tollerato un regime di frequentazione assolutamente irregolare.

Le statuizioni che precedono vanno accompagnate con la previsione di un intervento diretto a supportare il padre nel recupero delle proprie competenze genitoriali e, quindi, anche nel recupero del pieno esercizio della responsabilità genitoriale.

In particolare, va prevista l'attivazione in favore di G da parte dei Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di superare i profili di inidoneità meglio indicati nei punti che precedono.

Come noto, non può imporsi al G di sottoporsi al percorso indicato. Tuttavia, il suo rifiuto di frequentare il previsto percorso di sostegno alla genitorialità, tanto più a fronte dei profili di inidoneità genitoriale sopra evidenziati, ben potrà essere valutato in eventuali successivi giudizi in funzione dell'adozione di provvedimenti maggiormente incisivi.

Il Collegio ritiene poi che vada senz'altro confermata la collocazione di G presso la madre che costituisce il suo unico riferimento stabile.

Quanto alle visite padre-figlia, il Collegio ritiene che, tenuto conto dell'età della minore, ormai dodicenne, dato atto che

allo stato, malgrado l'irregolarità e l'incostanza della frequentazione col genitore, la ragazza

non risulta sofferente, considerato che la ricorrente non ha fino ad oggi mostrato tendenze escludenti e ritenuto che una calendarizzazione rigida o per il tramite dei Servizi Sociali potrebbe comportare un allontanamento definitivo del G che già manifesta inequivocabili condotte abbandoniche, il Collegio ritiene che sia opportuno prevedere che padre e figlia possano incontrarsi liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e previo accordo del resistente con la Sig.ra E.

D'altra parte, questo padre, se è certamente carente rispetto ai compiti di cura ed accudimento ed incurante dei bisogni materiali della figlia, pare nel contempo pervaso da un affetto sincero nei confronti di G come dimostra il fatto che le abbia allestito una cameretta nella sua nuova abitazione. Sicché il rapporto padre-figlia va preservato e possibilmente reso più stabile e funzionale per il tramite del percorso alla genitorialità già disposto.

Veniamo alla questione economica.

La ricorrente è occupata con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, con una retribuzione mensile pari a circa 800,00 euro.

Dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2023 risulta un reddito complessivo pari a 12.854,00 euro lordi (al netto delle imposte 12.217,00 euro). Dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2022 risulta un reddito complessivo pari a 11189,00 euro lordi (al netto delle imposte 10.759,00 euro). Dalla dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2021 risulta un reddito complessivo pari a 26.816,00 euro lordi (al netto delle imposte 21.347,00 euro). All'udienza del 6.3.2025, la ricorrente ha dichiarato di percepire anche l'assegno unico per 260,00 euro ed un contributo per il mantenimento del figlio Andrea, nato da una precedente unione e non economicamente autosufficiente, svolgendo lavori meramente occasionali, paria 350,00 euro.

La donna, nella medesima occasione, ha anche affermato di essere gravata da una rata di mutuo a tasso variabile pari a circa 600,00 euro per l'acquisto della casa dove vive insieme ai suoi due figli; il mutuo in questione scadrà nel 2042.

La E non dispone di titoli né investimenti, è priva di provviste bancarie e non ha altre proprietà immobiliari ad eccezione della casa di abitazione.

Quanto riferito dalla ricorrente ha trovato puntuale conferma negli estratti conto depositati in atti.

Per quanto riguarda il resistente, egli risulta titolare dell'impresa individuale “G”, attiva dal X, esercente Y.

Dagli accertamenti esperiti per il tramite della Guardia di Finanza è emerso che il Mod. Unico dell'anno 2022 indica un reddito complessivo di 18.494,00 euro. Il Mod. Unico dell'anno 2023 indica un reddito complessivo di 42.302,00 euro.

Dagli accertamenti esperiti è inoltre emerso che il G risulta aver prestato, nel contempo, anche lavoro subordinato alle dipendenze di:

- MAS Security & Investigation S. Coop., nell'anno 2022, per complessivi 1644,01 euro;
- Investigazioni e Sicurezza Srl, nell'anno 2023, per complessivi 460,94 euro e nell'anno 2024 per complessivi 315,06 euro;
- Il Faggio Coop., nell'anno 2024, per complessivi 4511,39 euro.

Dagli accertamenti esperiti è infine emerso che il G non ha proprietà immobiliari, non ha titoli né investimenti e dispone di provviste bancarie modeste.

Nel complesso, ciò che emerge è che il G ha capacità ed iniziativa per collocarsi nel mercato del lavoro e procurarsi risorse da destinare al proprio mantenimento.

Egli dovrà utilizzare tale sua propensione anche per procurarsi risorse da destinare al mantenimento della figlia G, collocata presso la madre che, malgrado gli sforzi profusi, si trova in condizioni economiche senz'altro precarie.

Nel decreto di questo Tribunale del 26.9.2019, sull'accordo delle parti era stato posto a carico del G per il mantenimento della figlia un contributo di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, a fronte di un regime delle visite che prevedeva che la figlia trascorresse col padre almeno due fine settimana al mese. All'epoca G aveva 6 anni.

Di fatto gli incontri padre-figlia si sono rivelati decisamente più sporadici.

Oggi G ha xx anni.

Ed allora, anche tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e del fatto che il G non ha mai corrisposto nulla per le spese straordinarie sostenute dalla E per la figlia G, il Collegio ritiene di porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia pari a 400,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di E entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come di seguito previste.

Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le "spese ordinarie", anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una "spesa ordinaria". Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle "spese straordinarie". Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali "spese ordinarie". Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle "spese ordinarie" ed altre volte qualificate come "spese straordinarie", si deve ritenere che rientrino tra le prime le c.d. "cure ordinarie", come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi "spesa ordinaria". Diversamente dovranno essere qualificate come "straordinarie" le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come "spesa straordinaria", od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.

Il Collegio, infine, attribuisce l'assegno unico per la figlia G integralmente alla ricorrente.

Così modificate le condizioni vigenti, il Collegio ribadisce

che il G si è dimostrato inadempiente rispetto alle condizioni di cui al decreto del 26.9.2019 sia sul piano economico sia sul piano della gestione della figlia minore. Sul punto si è ampiamente motivato.

Egli inoltre ha ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, proprio perché assente nella vita della figlia per lunghi periodi ed incapace di adeguato scambio comunicativo con la ex compagna che di fatto si è trovata da sola a dover gestire la minore, anche sotto il profilo economico.

Ed allora il Collegio ritiene che sia da accogliere anche la domanda della ricorrente diretta ad ottenere l'ammonimento dell'ex compagno ex art. 473bis.39 lett. a) c.p.c.

Il Sig. G va, dunque, ammonito a cessare le condotte indicate come disfunzionali e pregiudizievoli per la minore e a prestare la più fattiva collaborazione, affinché la figlia possa crescere in un ambiente equilibrato e sereno, con solidi riferimenti affettivi.

Il Collegio ritiene, invece, che allo stato non vi siano i presupposti per applicare la misura di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. lett.

b) non solo perché l'applicazione secondo il principio di proporzionalità delle misure di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. consiglia allo stato di dare applicazione soltanto alla misura di cui alla lett. a), ma anche perché gli interventi previsti da questo Tribunale in favore del G - e segnatamente il percorso di sostegno alla genitorialità da attivare in suo favore - sono funzionali proprio ad intervenire sulle sue condotte disfunzionali ed inadempienti, facendogli conseguire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità ad esso connesse. In altri termini, l'effettiva attuazione delle statuizioni di cui al presente provvedimento è affidata non già ad una misura quale le *astreintes* che esercitano certamente un condizionamento ma soltanto sotto il profilo economico, bensì ad un intervento più generale e complessivo sul G come persona e come genitore perché l'inadempimento economico è soltanto una delle manifestazioni delle condotte abbandoniche e disfunzionali dell'uomo che hanno riflessi anche in punto visite.

È evidente che qualora, malgrado gli interventi e percorsi indicati, il G dovesse continuare a tenere condotte disfunzionali ed inadempienti, si esporrà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.39 c.p.c. a misure più gravose.

Alla stregua delle statuizioni che precedono le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dispone l'affido esclusivo rafforzato della figlia minore G alla madre;

invita G a sottoporsi ad apposito percorso di sostegno alla genitorialità da attivare a cura dei Servizi Socio - Sanitari territorialmente competenti, con l'obiettivo di superare i profili di inidoneità genitoriale meglio specificati in parte motiva;

conferma la collocazione della figlia minore presso la madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé in incontri liberi, da concordare con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e purché non pregiudizievoli;

pone a carico di G un contributo per il mantenimento della figlia pari a 400,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di E entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 60% delle spese straordinarie come meglio individuate in parte motiva;

attribuisce l'assegno unico per la figlia G integralmente alla ricorrente E;

ammonisce *ex art. 473bis. 39 c.p.c. lett. a)* G a cessare le condotte indicate come disfunzionali e pregiudizievoli per la minore e a prestare la più fattiva collaborazione, anche sotto il profilo economico, affinché la figlia possa crescere in un ambiente equilibrato e sereno, con solidi riferimenti affettivi; rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda; (...*Omissis...*)

Tribunale di Genova, sez. VII civ., 23 dicembre 2024 - Pres. Braccialini - Rel. Tabacchi.

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - impresa sociale - presupposti soggettivi per l'apertura della procedura - natura della società insolvente - prevalente attività imprenditoriale - irrilevanza per il Tribunale della natura di Onlus - apertura della liquidazione giudiziale.

Anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 112/2017 art. 1, comma 2 e 4, la società cooperativa che, nell'esercizio dell'attività tipica, sia di fatto organizzata come un'impresa commerciale, può essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale invece che alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (nel merito, il Tribunale di Genova ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società cooperativa, e non della liquidazione coatta amministrativa, in quanto non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per essere considerata tale previsti dal art. 1, comma 1 del d.lgs 112/2017, comunque in ogni caso rilevanti esclusivamente a fini fiscali).

A.D.S.

(...*Omissis...*)

Sentenza avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di LDV - Società Cooperativa Sociale (...)

visto il ricorso con cui C Soc. Coop. Sociale Onlus ed altri hanno chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:

A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII avendo la società sede in provincia di Genova;

B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:

1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;

2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;

3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;

C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII ed essendo comparso alle numerose udienze di rinvio;

D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;

E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'iter che ha portato al

presente esito e che vedeva la società insolvente già al momento della iniziale domanda di apertura della liquidazione (risalente all'agosto del 2023): a fronte della richiesta di misure protettive e nel motivare la ragionevolezza dell'apertura di composizione negoziata pur in presenza di domande di liquidazione giudiziale, si era scritto che *"la Cooperativa istante si trova in una posizione eccentrica, stante che la stessa è in stato di insolvenza conclamata (situazione rispetto alla quale è sufficiente richiamare il contenuto delle memorie dei creditori ma anche il parere dell'esperto il quale più volte sottolinea - anche facendo intendere di avere in questo senso indirizzato la società - la necessità di una continuità indiretta con affitto di rami di azienda propedeutico ad una successiva cessione degli stessi, discontinuità cui conducono anche gli indici del test pratico). Tale gravissima situazione di crisi non è di per sé ostativo alla composizione: si concorda con quella parte della giurisprudenza, che ha ribadito che la composizione negoziata è percorribile anche dall'imprenditore che si trovi in stato di insolvenza purché questa sia reversibile. In sostanza la situazione appare connotata da un gravissimo ritardo nell'affrontare la crisi in una prospettiva "sistemica", il che ha determinato il presentarsi di plurimi fronti di criticità, uno per ciascuna delle molteplici attività/gestioni che fanno capo alla cooperativa, con dispersione delle - poche - energie e risorse nel tentativo di fronteggiare i problemi più impellenti"*, essendo pertanto indubbio che già oltre un anno fa l'imprenditore non avesse più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

Ultimo profilo da affrontare riguarda la natura di Cooperativa della società e, ancora di maggior rilievo, la natura di impresa sociale alla luce del disposto dell'art. 14 D.Lgs. 112/2017 che stabilisce *"In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni."*

Quanto alla natura di cooperativa, si è verificato con apposito interpello presso il Ministero delle Imprese che non vi siano precedenti dichiarazioni di apertura di liquidazione coatta amministrativa e - pur essendo pervenuto parere contrario alla apertura della liquidazione giudiziale - risulta pacificamente che tale parere, così come la natura di Onlus, rilevante solo a fini fiscali, non sia vincolante per il Tribunale, laddove lo stesso ritenga prevalente il carattere imprenditoriale della attività (cfr. Cass., n. 29245/2021).

Inoltre, il numero dei dipendenti quando l'attività era a pieno regime, la gestione di case di riposo, lo stesso approccio tenuto da Lanza del Vasto che ha proposto domanda di composizione negoziata prima e di concordato semplificato poi, con cifre debitoria assai significative, fanno propendere per l'esistenza di attività imprenditoriale secondo criteri di economicità (c.d. lucro oggettivo).

Diverso il profilo della impresa "sociale".

Non ignora il Tribunale, per averla citata anche il Ministero nel proprio parere, l'orientamento difforme rappresentato da Cass. 32992/2023, a mente della quale: *"A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017, che all'art. 1, comma 4, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla L. n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 112 cit., l'art. 14, comma 1, restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545 terdecies, primo comma, c.c."* pronuncia che dà rilievo - a differenza di quanto avvenuto nel 2021- alle norme del D.lgs. 112/17.

Richiamando il testo di tale decisione nella quale si pone una

accurata disamina delle tesi favorevoli e contrarie, nel caso che ci occupa, relativo alla Cooperativa LDV, pare al Tribunale che la situazione concreta debba far propendere per la non vincolatività e prevalenza della disciplina di cui all'art. 14 D.lgs. 112/17.

La Corte, nel effettuare una analisi della ratio della disciplina, per pervenire ad aderire alle tesi della dottrina più tutelanti nei confronti dell'impresa sociale, sottolinea " *le finalità d'interesse pubblico che giustificano l'assoggettamento esclusivo dell'impresa sociale alla liquidazione coatta amministrativa, consistenti, secondo la formula adottata dal D.Lgs. n. 112, art. 1, comma 1, e art. 2 nell'esercizio da parte della stessa, in via stabile e principale, di una o più attività d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con l'adozione di modalità di gestione responsabili e trasparenti e volte a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati*".

Se le ragioni di maggior tutela risiedono nei caratteri concretamente propri dell'impresa sociale, nella situazione all'esame del Tribunale - ove non si voglia ritenere che sia sufficiente un formalismo nominalistico- la società di cui si tratta è da tempo priva degli elementi che giustificerebbero la sua sottrazione alla procedura concorsuale giudiziale.

Innanzitutto non può non notarsi come, a fronte di una situazione di pesante crisi risalente almeno al periodo e agli esiti dell'epidemia di Covid 19, e pacificamente ammessa dalla società anche nel proprio atto di costituzione del settembre 2023, la società abbia intrapreso iniziative volte alla risoluzione di tale crisi solo nell'estate del 2023, quando la situazione era già pesantemente compromessa, tanto che era da tempo che vi erano difficoltà a pagare sia le retribuzioni che gli oneri contributivi degli - allora - oltre 400 dipendenti. All'epoca non si è peraltro ritenuto di avvalersi dello strumento liquidatorio amministrativo; né il Ministero competente, deputato alla vigilanza su Enti di tale rilievo sociale, pare avere intrapreso iniziativa alcuna, pur a fronte di minacciate risoluzioni delle convenzioni con gli enti pubblici, ad esempio nel delicato settore della gestione dei migranti, nonché di una indagine penale per reati fiscali che aveva portato al sequestro di risorse della società.

Per primi quindi gli organi societari non hanno ritenuto - quando questo sarebbe stato forse efficace - avvalersi della disciplina propria delle imprese sociali, optando, peraltro del tutto tardivamente per lo strumento della composizione negoziata e, a seguito del fallimento di tale strumento, (fallimento non dovuto alla scarsa disponibilità degli interlocutori ma alla incapacità della società di elaborare un piano di ristrutturazione degno di questo nome), insistendo per l'apertura di concordato semplificato, rigettato con il parere negativa di entrambe gli ausiliari e plurime opposizioni dei creditori. Allo stato, dopo una simile politica adottata consapevolmente dalla società, dell'impresa sociale nulla più residua: i dipendenti sono ormai ridotti a poche decine, l'azienda di maggior valore e di più significativa attività (la RSA di Sampierdarena) è stata ceduta, così come sono stati ceduti i rami di attività della RSA più piccole, gli asili, i centri di accoglienza dei migranti.

L'unico interesse da tutelare è ormai quello dei creditori (nella gran parte Erario e ex soci lavoratori) a fronte del quale è indispensabile ormai una azione il più rapida possibile, del tutto incompatibile anche temporalmente con una procedura amministrativa centralizzata.

In conclusione se - come scrive la corte nella sentenza citata - l'impresa sociale è quella che agisce: " *nell'esercizio da parte della stessa, in via stabile e principale, di una o più attività*

d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'adozione di modalità di gestione responsabili e trasparenti e volte a favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati", nel caso di LDV mancano innanzitutto le attività di interesse generale ma, anche, modalità di gestione trasparenti e collaborative nei confronti innanzitutto dei lavoratori.

P.Q.M.

visti gli artt. 2 e 121 CCII;

visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;

Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di LDV - Società Cooperativo Sociale (...);

Nomina giudice delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi.

(...*Omissis*...)

Tribunale di Genova, sez. VII civ., 22 maggio 2025 - Giudice Unico Braccialini.

OBBLIGAZIONI in genere - finanziamento con surroga del medio credito - riscossione mediante ruolo - ammissibilità - riscossione a mezzo esattore - notifica della cartella - necessità - obbligazione pro quota solidale solamente rispetto alla quota del socio inadempiente - sussiste - applicabilità delle disposizioni a favore del consumatore - esclusione.

OBBLIGAZIONI in genere - finanziamenti erogati in favore delle imprese - Fondo Pubblico di Garanzia - inadempimento - surroga del soggetto garante - ammissibilità - necessità di titolo giudiziale - esclusione - surroga ex lege - sussiste.

FIDEIUSSIONE - fideiussione omnibus - garanzie personali e finanziamenti agevolati - ammissibilità.

La riscossione mediante ruolo è espressamente autorizzata, per i finanziamenti in cui vi sia stata surroga del Mediocredito nelle ragioni della banca mutuante originaria, da disposizioni specifiche che estendono tale possibilità di recupero ai finanziamenti agevolati erogati in favore delle imprese (sul punto, Cass., Sez. III, n. 1005/2023 e Cass., Sez. III, n. 36513/2023: «...in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46»).

In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi. Una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo, è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Si deve, pertanto, desumere, la legittimità della procedura di riscossione che, nello speciale procedimento recuperatorio che quivi rileva, non prevede l'emissione di un ruolo, analogo a quello emesso per i tributi, ma la formazione di un titolo stragiudiziale fondato sulla dimostrazione della surroga di MCC nelle ragioni creditorie dell'originario mutuante insoddisfatto per effetto del riconoscimento degli importi "a perdita".

L'obbligazione "pro quota solidale" non comporta la possibilità di escutere per l'intero importo mutuato il singolo socio (non inadempiente), come nel "normale" regime della solidarietà passiva ma, piuttosto, riguarda l'obbligo di garanzia e copertura, da parte dei restanti soci, rispetto alla quota del socio-garante che sia risultato inadempiente.

L'invalidità delle clausole di deroga rispetto alle regole ordinarie, per tutta una serie di previsioni pattizie uniformemente adottate (a loro ovvio vantaggio) dalle imprese bancarie, deriva dal riconoscimento di una violazione del regime anticoncorrenziale ritenuta dalla Banca d'Italia nel suo noto provvedimento del maggio 2005 nella sua veste, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Questo genere di contestazione può essere sicuramente prospettato con piena efficacia nei rapporti di garanzia che ineriscono i consumatori o comunque l'assunzione di debiti per scopi estranei all'impresa ma non nelle vicende contrattuali nelle quali l'impegno di garanzia costituisce un fondamentale tassello per l'erogazione di finanziamenti all'attività imprenditoriale anche dall'angolo visuale e nell'interesse dei garanti (cfr. Ordinanza del 6.1.2025 resa nel procedimento espropriativo, RGE 474/2024 e Ordinanza di inibitoria Tribunale delle Imprese di Torino del 23.2.24, RGE 20564/2023).

In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo di attività produttive meritevoli - erogati in forma di concessione di garanzia dal Fondo Pubblico di Garanzia - il soggetto garante è legittimato, in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, a subentrare, ex art. 1203 c.c., nei diritti del creditore originario, potendo procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 46/1999, senza necessità di previo titolo giudiziale.

Si realizza, pertanto, una surrogazione ex lege del garante nella posizione del garantito, con la nascita, pertanto, di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese suddette, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale.

Il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempito, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, in base a disposizioni speciali suscettibili di prevalere sul principio generale di cui all'art. 21 D.Lgs. 46/1999, il quale richiede un titolo esecutivo giudiziale per i crediti privatistici.

In materia di finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia, le disposizioni del Decreto Ministeriale 20 giugno 2005 e del Decreto Ministeriale 23 settembre 2005 non precludono la possibilità per i soggetti finanziatori di acquisire garanzie personali, come la fideiussione o il contratto autonomo di garanzia. Invero, lo stesso divieto posto dall'art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 20 giugno 2005 riguarda espressamente le sole garanzie "reali, assicurative o bancarie", non estendendosi alle garanzie personali che, pertanto, restano ammissibili nell'ambito delle operazioni di finanziamento garantite dal Fondo.

F.BARD.

(...Omissis...)

1. Sintesi atto introduttivo dell'attore opponente.

Con atto di citazione del 4.6.2023 il sig. L. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso le cartelle esattoriali n. 048 2023

0001030103003 e n. 048 2023 0001030204003, a lui notificate in data 31.5.2023 dalla Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., rispettivamente per gli importi di euro 80.021,88 e 16.416,00.

L'opponente riferiva che in data 25.10.2017 il Banco BPM aveva concesso alla società T S.r.l., di cui egli era socio per la quota del 20,09%, un mutuo chirografario di 600.000,00 euro, garantito sino alla concorrenza dell'80% dell'importo mutuato in via capitale dal Mediocredito Centrale grazie al pagamento di un costo aggiuntivo di euro 4.800,00 destinato al Fondo di Garanzia che assisteva tale genere di finanziamenti.

In data 13.04.2018 l'esponente aveva sottoscritto una fideiussione omnibus "pro quota solidale" a garanzia delle obbligazioni assunte da T S.r.l. con BPM nella misura del 20,09% e pochi giorni dopo aveva ceduto la propria quota di partecipazione nella S.r.l. al Sig. I.

La società T S.r.l. era stata dichiarata fallita con sentenza resa dal Tribunale di Genova in data 13.10.2020 ed in data 05.03.2021 l'odierno opponente aveva ricevuto notifica del ricorso promosso dalla L. Servicing per conto della BPM ed il conseguente decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 01.02.2021, per il pagamento dell'importo di euro 120.540,00, avverso il quale aveva proposto opposizione (procedimento R.G. 3470/2021 incardinato presso la VI Sezione).

Successivamente, in data 22.09.2022, Mediocredito comunicava a mezzo raccomandata A/R di volersi surrogare nei diritti di Banco BPM, di essere creditore nei confronti dell'impresa fallita per un importo complessivo di euro 378.566,57 ed emetteva le cartelle esattoriali in oggi contestate dall'opponente per i motivi che seguono:

- 1) Difetto di potestà a procedere alla riscossione coattiva per: assenza di un titolo esecutivo. Il credito azionato non ha natura tributaria, ma nasce al contrario da un rapporto di diritto privato di tipo contrattuale. Nella fattispecie di riscossione di entrate di natura privatistica, infatti, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo, ma al contrario l'Ente è onerato dalla pre-costituzione del titolo e, successivamente all'acquisizione dello stesso, all'emanazione del ruolo e della cartella di pagamento, che assumerebbe nel caso di specie natura di precetto;
- 2) Divieto di acquisizione di un ulteriore garanzia fideiussoria sulla quota del finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 4.4 DM 23.09.2005;
- 3) Inerzia del Mediocredito nell'ambito della procedura concorsuale, nella quale la natura del privilegio vantato dal Fondo di Garanzia avrebbe avuto natura prevalente su ogni altro diritto di prelazione e tale diritto avrebbe potuto essere soddisfatto, perlomeno in parte, stante una massa attiva di euro 379.000,00 a favore del fallimento; conseguente decadenza dell'opposto ex art.1957 c.c.;
- 4) Risoluzione della fideiussione per "presupposizione", per esser venuto meno il presupposto essenziale, ovvero la concorrente garanzia del Mediocredito, in ragione della quale è stata sottoscritta;
- 5) Vizio dell'obbligo di firma assunto nei confronti di BPM, riguardo alla fideiussione omnibus pro quota solidale sottoscritta il 13.04.2018, che ripropone lo schema ABI in contrasto con la normativa antitrust;
- 6) Nullità della clausola n.6 della fideiussione secondo la quale: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore, fideiussore o qua-

lunque altro soggetto coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato", con lo scopo di adossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza ovvero dall'invalidità o inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa;

7) Inesattezza della somma richiesta, che dovrebbe essere di euro 79.068,67 (in misura del 20.9% del debito societario) e non di 96.432,00;

8) Esistenza di tre distinti titoli in favore di due differenti soggetti in relazione alla medesima ragione creditoria (decreto ingiuntivo emesso in favore di BPM ed opposto nel procedimento R.G. 3470/2021 e le due cartelle esattoriali, oggetto dell'odierna opposizione);

Per le ragioni sopra esposte, L chiedeva, previa sospensione a norma degli artt. 615 e 624 c.p.c. dell'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali, di dichiarare la nullità delle stesse riconoscendo la violazione dell'art. 21 d.lgs. 46/1999 ed il mancato rispetto dell'art. 4.4 DM 23.09.2015. Chiedeva inoltre di dichiarare la risoluzione per presupposizione (o per mancanza di causa o per vizio del consenso ovvero eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.) della fideiussione prestata; di dichiarare la nullità della fideiussione ed in particolare dell'art. 6 nonché la decadenza del Mediocredito dalla facoltà di agire nei confronti dell'opponente e di rigettare ogni opposta domanda.

2. Le difese di BDM-Mediocredito Centrale.

Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (di seguito MCC) si costituiva con comparsa del 6.5.2023 contestando i motivi oppositivi esposti dall'opponente e rilevando quanto segue.

Sull'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di valido titolo esecutivo, richiamava l'art. 1203 c.c. ai sensi del quale il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese per le somme da esso pagate ai loro creditori e per il recupero di tali somme si applica, come previsto dall'art. 9.5 D. Lgs. 123 del 31.03.1998, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del DPR 43 del 28.01.1988 come sostituita dall'art. 17 del D. Lgs. 46 del 26.02.1999

Tali crediti, sempre ai sensi dell'art. 9.5 D. Lgs. 123/1998, sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, fatta eccezione per le spese di giustizia ed i crediti preesistenti di terzi. Al recupero di tali crediti si provvede con iscrizione a ruolo, ex art. 67.2 DPR 43/1988, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni, tale per cui la riscossione tramite ruolo non rappresenta una scelta discrezionale del Gestore, ma la procedura obbligatoriamente prescritta dalla legge.

In tal senso si è pronunciata anche la recente giurisprudenza di merito (Sent. N. 2959/2019 del Tribunale di Foggia), secondo la quale "...a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento dell'istituto finanziatore da parte di Medio Credito, si realizza una surroga ex lege che consente immediatamente a Medio Credito Centrale di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale..."

Anche la Corte di Appello di Torino (Sent. 697/2022) conferma la legittimità della procedura di riscossione del credito del Fondo di Garanzia e ha riconosciuto la possibilità di riscuotere il credito MCC mediante riscossione esattoriale senza l'esigenza di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo.

È, dunque, pacifico che in caso di inadempimento si possa procedere al recupero del credito a mezzo del ruolo esattoriale e che non sia necessario in alcun caso dover procedere a pre-costituzione di idoneo titolo esecutivo, in quanto si è in presenza di una procedura speciale disciplinata espressamente da legge e riservata a particolari crediti aventi natura pubblica.

Sulla carenza di legittimazione passiva, la convenuta faceva constare che in conseguenza all'escussione della garanzia pubblica si determina la surrogazione legale del Fondo nella parte di credito liquidata all'istituto bancario e tale credito si sostituisce a quello del soggetto surrogato in forza di un titolo distinto, autonomo e fondato direttamente sulla legge.

Chiedeva, in via preliminare, di consentire la chiamata in causa di BANCO BPM ex art. 269.2 c.p.c. e di rigettare tutte le domande di parte opponente poiché infondate in fatto e diritto. In via riconvenzionale trasversale, di condannare il terzo chiamato in causa alla restituzione in favore di MCC delle spese in caso di soccombenza.

3. Le difese introduttive di Banco BPM.

Costituendosi in giudizio sulla chiamata della convenuta, Banco BPM per il tramite della sua mandataria G. chiedeva completa assoluzione da ogni pretesa svolta nei suoi confronti evidenziando che la fideiussione in contestazione risultava perfezionata in epoca successiva al deliberato ABI relativo alle intese bancarie anticoncorrenziali, perfezionato mediante una modulistica che non dimostrava la presenza di una pratica distorsiva concertata.

Evidenziava la rilevanza della comunicazione p.e.c. 2.4.20 di BPM a T. e garanti con cui la Banca aveva disposto la revoca dei fidi concessi e chiesto l'immediato rientro e pagamento del saldo a debito; come pure, la validità della clausola 7 di obbligo incondizionato di pagamento a prima richiesta, in cui si esaurisce anche l'obbligo previsto dall'art. 1957 c.c., come da copiosa giurisprudenza intervenuta sul punto.

Sottolineava conseguentemente il pieno rispetto della previsione di tale norma, in ragione della sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il Covid fino a tutto il 12.11.2020: posto che il successivo 19.12 BPM si era insinuata al passivo fallimentare e ciò le consentiva di non perdere il diritto ad essere garantita per l'inadempimento della Società finanziata.

Da ultimo, faceva notare che la transazione intervenuta con gli ex soci di T. non riguardava la porzione del mutuo assistita da garanzia BDM- MCC, ma la restante porzione scoperta del 20%; e che in tutti i precedenti contenziosi con le medesime parti, legati sempre al finanziamento del 2017, il Tribunale aveva sempre accolto le difese dell'esponente.

4. Svolgimento del processo.

Preliminarmente va dato atto che Agenzia Entrate Riscossione, pur ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio e si procede quindi nella sua dichiarata contumacia.

Disposta cautelativamente la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati, il procedimento si sviluppava in seguito in parallelo con gli altri contenziosi promossi dai restanti soci di T S.r.l. contro le cartelle esattoriali emesse da MCC nei loro riguardi per lo stesso debito fideiussorio, senza procedere a riunione per la parziale diversità dei soggetti chiamati in causa e la conseguente non sovrapposibilità delle difese sviluppate e degli incumbenti istruttori necessari.

Dopo appropriata trattazione scritta e orale delle tematiche in diritto concernenti la validità dell'impegno fideiussorio di

cui si discute, con provvedimento del 2.1.2025 si disponeva - quale unico mezzo di prova ritenuto ammissibile e rilevante - l'acquisizione di informative presso la curatela di T S.r.l. circa insinuazione e surroga di MCC nei crediti azionati in sede concorsuale dall'originaria mutuante. Le informazioni richieste pervenivano con nota accompagnatoria della Curatela in data 30.1.2025 (stato passivo T S.r.l.; relazioni ex art. 33 L. Fall.).

Senza ulteriore attività acquisitiva, la causa passava in decisione all'udienza del 13.5 u.s. sulle conclusioni riferite in epigrafe nelle forme di cui all'art. 281 quinquies c.p.c., con riserva di deposito del provvedimento conclusivo nel termine di legge.

5.1. Sintesi cronologica degli accadimenti rilevanti.

Per un migliore inquadramento delle vicende di causa è necessario anteporre la seguente scansione cronologica degli accadimenti rilevanti, ricavabile dai documenti sottoposti e dalle difese sviluppate dalle parti costituite:

- 25 ottobre 2017: Banco BPM concede alla società T S.r.l., di cui l'odierno attore era socio con una quota del 20,09%, un mutuo chirografario di 600.000,00 euro, garantito sino alla concorrenza dell'80% dell'importo mutuato in linea capitale - e perciò per euro 480.000 - dal Mediocredito Centrale secondo le regole proprie dei finanziamenti agevolativi per le medie imprese (Legge n. 662 del 1996);
- 13 aprile 2018: l'opponente e gli altri soci di T S.r.l. sottoscrivono una "fideiussione omnibus pro quota solidale" a garanzia delle obbligazioni assunte con BPM. L'articolato contrattuale sotto testualmente riprodotto prevedeva un impegno "pro quota solidale" sull'importo garantito di 600 mila euro così ripartito: 20,09% per i soci L e M; 16,67% per il socio FAB; 43,15% per il socio TAIPI;

(...*Omissis*...)

La quota a carico dell'opponente riguardava il 20,09% dell'impegno fideiussorio;

- 11 luglio 2019: ricorso per ingiunzione di Banco BPM che chiede al fideiussore le rate arretrate per il mutuo per un importo di 120.540 euro;
- 13 novembre 2019: Banco BPM comunica a T s.r.l. e ai suoi soci che in relazione ai mancati rientri e copertura degli sbilanci finanziari, andava a richiedere una serie di interventi economici dei soci che, se eseguiti, avrebbero consentito la riduzione della fideiussione da 600 mila a 135 mila euro;
- 2 aprile 2020: distinte comunicazioni di revoca degli affidamenti e di risoluzione del mutuo 3750477 garantito da MCC a seguito del mancato pagamento di 6 rate ed a fronte di un debito complessivo di T S.r.l., per capitale e accessori, di euro 466.121,77; quest'ultima comunicazione di DBT, inoltrata anche a MCC, preannuncia l'escussione della garanzia del Fondo;
- 19 ottobre 2020: la società T S.r.l. viene dichiarata fallita con sentenza n. 77 di questa VII Sezione del Tribunale;
- 19 dicembre 2020: insinuazione di BPM al passivo fallimentare per euro 723.495,92;
- 20.7.2021: ordinanza G.U. dr.ssa Cazzato nel procedimento cautelare r.g. 3569/21 che accoglie la richiesta del socio L di dichiarare la sproporzione tra il credito bancario e il valore delle ipoteche iscritte sul patrimonio immobiliare del debitore pignorato;
- 4-21 gennaio 2021: ingiunzione di pagamento richiesta da Banco BPM per l'importo di euro 250.273,95 (saldo c/c 7500), oltre ad euro 473.221,97 quale debito residuo del finanziamento chirografario n. 3750477, con successiva emissione di decreto monitorio n. 194 del 21 gennaio 2021 prov-

visoriamente esecutivo (quota a carico opponente: euro 120.540), notificato il 5 marzo 2021;

- 12 febbraio 2021: decreto di ammissione di Banco BPM al passivo del Fallimento T S.r.l. per euro 723.495,92, corrispondente all'intero saldo passivo del conto corrente aziendale e del debito non onorato relativo al mutuo ipotecario;
- 5 marzo 2021: l'odierno opponente riceve notifica del ricorso promosso dalla C.F. Liberty Servicing per conto della BPM ed il conseguente decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 01.02.2021, relativo al pagamento dell'importo di euro 120.540,00, avverso il quale lo stesso e gli altri soci propongono opposizione (procedimento R.G. 3470/2021 - VI Sezione);
- 20 ottobre 2021: MCC comunica all'originaria mutuante la deliberazione in suo favore della "perdita" di euro 378.566,57;
- 22 ottobre 2021: ordinanza G.U. dr.ssa Cazzato di rigetto sospensione della provvisoria esecuzione associata al decreto ingiuntivo emesso verso l'ex socio Alessi (procedimento r.g. 3569/21);
- 8 agosto 2022: ordinanza G.U. dr.ssa Romano rigetta richiesta sospensione del decreto ingiuntivo a carico ex soci;
- 22 settembre 2022: Mediocredito comunica a mezzo raccomandata A/R ai fideiussori e alla Curatela fallimentare (vedi informativa del dr. Macchi) di volersi surrogare nei diritti di Banco BPM e di essere creditore nei confronti dell'impresa fallita e dei fideiussori per un importo complessivo di euro 378.566,57;
- 2 dicembre 2022: emissione nei riguardi dell'opponente delle cartelle esattoriali n. 04820230001030103003 e n. 4820230001030204003, notificate a mezzo p.e.c in data 23.02.2023, su richiesta della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., rispettivamente per euro 16.416,00 e 80.021,88, per complessivi euro 96.432;
- 3 febbraio 2023: transazione intervenuta tra i 4 ex soci di T S.r.l. e BPM con pagamento a saldo e stralcio di 210 mila euro in totale;
- 5 aprile 2023: udienza di definizione del contenzioso oppositivo tra gli ex soci e la mutuante BPM per la quota di mutuo non coperta da MCC (20%);
- 6 giugno 2023: Opposizione a cartelle esattoriali notificate alla parte attrice
- 21 maggio 2024: con sentenza 1580 la G.U. dr.ssa Romano dà atto della cessata materia del contendere rispetto all'ingiunzione ottenuta da BPM verso gli ex soci garanti e respinge le domande azionate dal M. nei confronti del I.

5.2. Analisi dei rapporti economici rilevanti.

Per limitare l'indagine ai soli rapporti negoziali e processuali che qui rilevano, visto che dal finanziamento iniziale accordato da Banco BPM si sono originati diversi filoni contenziosi (monitori e concorsuali), il complessivo quadro ricostruttivo dei rapporti economici controversi deve prendere le mosse da un finanziamento da 600.000 euro che Banco BPM ha erogato a fine 2017 alla società T S.r.l., assistito da garanzia MCC per l'80% e per il quale la mutuante ha ottenuto impegno fideiussorio per la somma complessiva erogata alla Società dai soci dell'impresa sig.ri L, F, M e T; alla Società era accordata una linea di fido in conto corrente fino a 150 mila euro, sul quale in seguito si è determinato un apprezzabile scoperto superiore a 250 mila euro.

Rimaste insolte 6 rate del finanziamento nel 2019, la mutuante ha comunicato la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e intimato il rientro sul conto corrente - aprile 2020 -

ma è rimasta insoddisfatta rispetto alle sue spettanze a seguito del fallimento della società garantita, dichiarato il successivo 19 ottobre, nel cui passivo BPM si è prontamente insinuato nel dicembre 2020.

Oltre a queste iniziative coltivate nei confronti della debitrice originaria, la banca creditrice ha agito in sede monitoria nel gennaio 2021 per ottenere dai soci garanti la corresponsione delle rispettive quote parte di finanziamento non onorate e il ripianamento del debito del conto corrente, ottenendo ingiunzione di pagamento per la medesima cifra di euro

723.495,92, oggetto dell'insinuazione fallimentare: il decreto emesso al riguardo, provvisoriamente esecutivo, è stato opposto da tutti gli ex soci di T S.r.l.

In un secondo tempo, nel 2023, nel corso avanzato del giudizio oppositivo monitorio promosso dagli ex soci destinatari dell'ingiunzione, la mutuante ha negoziato con questi ultimi una transazione in forza della quale veniva definita con il pagamento di 210 mila euro (anche) la quota parte del mutuo non assistito da garanzia MCC.

L'altra serie di iniziative recuperatorie intraprese da BPM riguarda la garanzia BDM-MCC, la cui escussione viene preannunciata unitamente alla comunicazione di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (DBT) inoltrata ai soci garanti nell'aprile 2020 e dà luogo a deliberazione da parte di MCC di copertura della "perdita" della mutuante di euro 378.566,57, vale a dire per l'80% del saldo negativo del mutuo in esame (euro 473.221,97). Ad essa, segue comunicazione di surroga nei diritti di BPM per tale cifra corrisposta a BPM in data 22.9.2022, inoltrata sia agli ex soci che alla curatela di T S.r.l.: da tale surroga, le cartelle esattoriali oggetto delle odierne contestazioni.

Da notare quindi, in linea di fatto, che la mutuante originaria non è rimasta inerte di fronte all'inadempimento della Società finanziata, ma ha comunicato stragiudizialmente gli atti di risoluzione dei rapporti iniziali e l'intendimento di procedere a recupero per vie legali, venendo costretta poi all'insinuazione al passivo a causa dell'intervenuto fallimento di T.: insinuazione creditoria regolarmente ammessa al passivo per euro 723.495,92. Nello stesso tempo, a brevissima distanza dall'insinuazione fallimentare, BPM ha agito in monitorio contro i garanti per l'intero suo credito definendo transattivamente l'insoluto del conto corrente n. 7500 (euro 250.273,95) e la quota parte di finanziamento inadempito, non coperta da garanzia MCC (euro 473.221,97). A valere sulla porzione garantita dell'80% del mutuo, BPM ha ottenuto da MCC un ristoro di oltre 378 mila euro; importo, per il quale MCC si è surrogato al creditore originario, anche se la Curatela di T S.r.l. non ha ancora provveduto alla necessaria rivisitazione dello stato passivo con le opportune graduazioni derivanti dallo speciale regime dei finanziamenti agevolati, nell'evidente attesa di completare la fase liquidatoria della procedura per poterne saggiare la capienza per i creditori privilegiati.

È appena il caso di notare che la (non implausibile e futura) tacitazione parziale di MCC nell'ambito del fallimento T. S.r.l., una volta che sia perfezionata la surroga già comunicata alla Curatela, grazie al "superprivilegio" spettante ai finanziamenti agevolati, non determina alcuna conseguenza per l'odierno contenzioso: la procedente ha diritto di continuare l'azione esecutiva preannunciata con le cartelle emesse fino all'integrale soddisfazione delle spettanze oggetto della surroga. Se nelle more intervenissero dazioni (volontarie o forzate) da parte degli odierni oppositori, questi ultimi potranno a loro volta surrogarsi nella posizione creditoria di MCC che sarà riconosciuta nella sede fallimentare.

Concludendo per la parte che riguarda i profili contabili della

vicenda, il debito estinto con la transazione, in forza della quale BPM ha ricevuto dagli ex soci 210 mila euro, è quindi pari a $(473.221,97 - 378.566,57) + 250.273,95 = \text{euro } 344.929,35$; per cui esso non riguarda l'importo versato da MCC a BPM, oggetto della surroga nei confronti dei garanti fatta valere con le cartelle opposte.

6. Motivi della decisione:

Primo motivo oppositivo - paragrafo 4 citazione: assenza titolo fornito di efficacia esecutiva.

Nel primo motivo oppositivo si contesta, in riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 46 del 1999 relativo alla riscossione esattoriale, la futura possibilità per MCC di procedere ad espropriazione utilizzando le regole sulla riscossione mediante ruolo, senza previa formazione di un titolo esecutivo validato giudizialmente.

L'obiezione non convince, nella misura in cui la riscossione mediante ruolo è espressamente autorizzata, per i finanziamenti in cui vi sia stata surroga del Mediocredito nelle ragioni della banca mutuante originaria, da disposizioni specifiche che estendono tale possibilità di recupero ai finanziamenti agevolati erogati in favore delle imprese, come quello che rileva nella specie.

La questione, per brevità, è stata già da tempo sottoposta all'esame del giudice di legittimità sia per questo genere di finanziamenti, che per altre ipotesi di riscossione di entrate in favore di amministrazioni pubbliche o di soggetti operanti in una cornice pubblicistica e risulta espressamente decisa nella fondamentale pronuncia della III Sezione della Corte di Cassazione del 16.1.2023 n. 1005 (Pres. De Stefano, Est. Porreca) così massimata: *"In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a ricquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999"*.

Il relativo percorso argomentativo viene ripreso ed approfondito anche nella successiva decisione n. 36513 del 2023 della stessa Sezione, in cui la legittimità della riscossione esattoriale viene così spiegata nel paragrafo 1.2:

"Varrà premettere che:

a) il decreto legislativo n. 123/1998 riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della Banca del Mezzogiorno, ricade tra le agevolazioni oggetto del decreto legislativo richiamato;
b) l'art. 2, comma 4 del d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, prevede che «in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46»;

c) l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto «si provvede con l'iscrizione a

ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni»;

d) per effetto del richiamo all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, contenuto nell'art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005, n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempito, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo l'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma «facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge»;

e) l'art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito «si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni» e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.

1.3. Posto ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la «norma dell'art. 8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (Cass., 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto, in specie, che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/1/2019, n. 2664).

Con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, si è chiarito che «non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste» (Cass. n. 2664/2019, cit.). In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma dell'art. 9, infatti, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; cfr., Cass., sez. 1, 24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926).

Si è precisato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi; una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art. 8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005).

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che «l'art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015)», risultando richiamato solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai «rapporti di diritto privato»), e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate».

Da quanto sopra discende quindi la legittimità della procedura di riscossione che, nello speciale procedimento recuperatorio che qui rileva, non prevede l'emissione di un ruolo, analogo a quello emesso per i tributi, ma la formazione di un titolo stragiudiziale fondato sulla dimostrazione della surroga di MCC nelle ragioni creditorie dell'originario mutuante insoddisfatto per effetto del riconoscimento degli importi «a perdita».

La natura stragiudiziale del titolo comporta però, nell'opinione di questo giudice e diversamente da quanto opina MCC, che la mancata verifica giudiziale preventiva autorizza i debitori destinatari delle cartelle spiccate a contestare le ragioni sostanziali del credito in esse prospettato e quindi la validità ed esattezza dei dati economici ivi riferiti. Per tale ragione, si può procedere oltre nella disamina delle ragioni oppostive fatte valere dalla parte attrice.

Secondo motivo oppositivo - paragrafo 5 della citazione: esatta quantificazione del debito ed esclusione di parziale estinzione.

La seconda ragione oppositiva da esaminare e di cui dare conto riguarda l'esatta consistenza del debito dei garanti verso Mediocredito e, da tale angolo visuale, le ragioni di doglianza dei garanti sono perfettamente documentate e in certa parte anche fondate; al punto che non si comprende come MCC abbia potuto ottenere l'emissione di cartelle esattoriali per importi non corrispondenti alle somme riconosciute a Banco BPM.

A monte della censura contabile, l'opponente lamenta anche genericità e indeterminatezza delle cartelle ricevute; le quali però, attraverso il richiamo all'intervenuta surroga - ampiamente nota ai garanti - consentivano a questi ultimi di conoscere e contestare i contenuti economici della pretesa ADER, come puntualmente riscontrabile dalle odierne difese.

A valle, la discrasia aritmetica tra quanto richiesto e quanto dovuto viene plasticamente in luce nelle stesse difese processuali della convenuta. Basta infatti fare riferimento alla memoria depositata in 16.10.2024 da MCC per avvedersi immediatamente che i conti non tornano, nella misura in cui l'importo riconosciuto da Mediocredito alla mutuante originaria è pari a 378.566,67 euro, mentre la sommatoria delle cartelle spiccate verso i garanti appare decisamente superiore. Si ha motivo di credere che MCC abbia erroneamente confuso la somma garantita con fondi pubblici nella percentuale dell'80%, di cui all'originario mutuo del 25.10.2017, cioè 480 mila euro, con il debito per insoluto quale determinatosi alla data della DBT, per il quale la garanzia pubblica è stata escussa, e sulla base della garanzia iniziale (e non

della “perdita” indennizzata a BPM) abbia proceduto al riparto delle richieste restitutorie da inoltrare ai soci.

Si legge infatti nella memoria difensiva menzionata:

(...*Omissis*...)

Ne discende perciò che la perseguibilità dell’azione esecutiva preannunciata nelle cartelle emesse può riconoscersi esclusivamente nel minore importo di 76.054,03 (e non 96.432,00 euro), cioè il 20,09% di euro 378.566,57 (“perdita” ristorata da MCC in favore di BPM); somma capitale, a cui vanno aggiunti le spese di aggio e gli interessi nella misura portata nei titoli opposti, con decorrenza dalla data della surroga.

Quanto agli effetti estintivi dei pagamenti effettuati dall’opponente in favore di Banco BPM - questione che sarà ripresa nell’ottavo motivo oppositivo, l’assunto di avvenuta estinzione (parziale) del debito garantito in ragione dell’intervenuta transazione e pagamento a BPM non può trovare accoglimento alla luce di quanto argomentato circa l’esatto oggetto del debito sui cui è intervenuta la transazione: si vedano le scansioni cronologiche e le conclusioni esposte nel precedente paragrafo 5.

Terzo motivo oppositivo - paragrafo 6 citazione: divieto di acquisizione di ulteriore garanzia fideiussoria.

Il terzo motivo di contestazione riguarda l’invalidità dell’impegno fideiussorio in relazione all’articolo 4.4 del decreto ministeriale 23 settembre 2005, il quale - nella tesi dell’opponente - impedirebbe il rilascio di garanzie personali a fronte dei finanziamenti agevolati erogati alle imprese, in quanto per essi sarebbe già operante la garanzia del Mediocredito Centrale.

In effetti risulta pronunciata in termini un’ordinanza cautelare del Tribunale di Torino, del 30.6.2022 nella quale tale interpretazione del quadro normativo di riferimento viene condivisa. Si tratta però di ricostruzione interpretativa che confligge con l’opinione prevalente in giurisprudenza e, anche secondo lo scrivente, con il dato testuale della disposizione, che non esclude per nulla le garanzie di tipo personale, come la fideiussione o il contratto autonomo di garanzia. Opinione, che si ritrova riprodotta anche - da ultimo - nella giurisprudenza di legittimità, cui si rinvia, in quanto nell’ordinanza della III Sezione del 29.12.2023 n. 36513, Pres. De Stefano Est. Condello, l’esistenza di una limitazione oggettiva del tipo di garanzia richiedibile per i finanziamenti agevolati viene così perentoriamente smentita:

3. Con il terzo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione di norme di diritto» e, in particolare, violazione del divieto posto dal d.m. 20 giugno 2005 e dal d.m. 23 settembre 2005 di acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo.

Il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui esclude vi sia stata la violazione delle norme evocate in rubrica, per avere la fideiussione speciale da lui rilasciata natura personale, rimarcando che la richiesta di sottoscrizione di un atto fideiussorio risulta, al contrario, espressamente vietata dall’art. 3, comma 2, del d.m. 20 giugno 2005 (che recita: «Sulle operazioni finanziarie riferite a start up innovative... la garanzia del fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore a condizione che il soggetto finanziatore in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5»).

Il motivo è infondato.

La lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui all’art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 e del decreto del 23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull’idoneità della fonte normativa in esame ad incidere

su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell’atto fideiussorio, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.

Per le medesime ragioni, così precisamente vagliate nel provvedimento parzialmente riprodotto, si ritiene quindi di dover disattendere il motivo in esame.

Quarto motivo oppositivo - paragrafo 7 citazione: colpevole inerzia di MCC nel recupero del credito.

Come quarta ragione oppositiva, l’attore adduce la colpevole inerzia di MCC nel recupero del credito garantito, ma si tratta di motivo infondato, perché la convenuta: a) si è surrogata nelle tempestive iniziative recuperatorie della mutuante originari; b) indennizzata la “perdita” di BPM, ha insinuato la stessa nel passivo fallimentare con l’indicata surroga e contemporaneamente ha richiesto ai fideiussori di dare attuazione alla garanzia prestata, visto che il recupero coattivo dalla Società finanziata è reso improcedibile dalla procedura concorsuale ancora in corso: il dettaglio della tempistica recuperatoria, quale illustrato in precedente paragrafo, vale da eloquente smentita di questa doglianza dell’opponente.

Peraltro, a ben vedere, nel motivo oppositivo in esame è leggibile anche un addebito di comportamento illegittimo del Mediocredito Centrale che - in tesi dell’opponente - sarebbe responsabile di un’illecita iniziativa duplicatoria di pagamenti. In altri termini, le difese in questione lambiscono da vicino un’eccezione riconducibile alla nota figura giurisprudenziale della “exceptio doli”, esperibile del garante nei casi di escussione con dolo, malafede o abuso sulla base di prove pronte e liquide: è quindi opportuno trattarne in questo paragrafo.

Nel caso di specie in effetti non si comprende a tutta prima la ragione per cui Mediocredito, dopo aver per tempo e ritualmente prospettato la surroga nella posizione della mutuante originaria già insinuata al passivo fallimentare, non abbia poi operato ulteriori atti di impulso nella sede concorsuale per sollecitare il riconoscimento della particolare pozzività che deriva per tale surroga dalle disposizioni sui finanziamenti agevolati. Le quali, come è noto, prevedono una graduazione che viene immediatamente dopo le spese di giustizia, i crediti prededucibili e il privilegio dei dipendenti.

Considerati gli atti richiesti e pervenuti dal fallimento, si comprende tuttavia che non vi è l’urgenza di procedere immediatamente a tale riconoscimento, nella misura in cui la procedura fallimentare non pare al momento ancora capiente; ma lo scenario economico fallimentare potrebbe mutare sensibilmente nell’eventualità di positivo sbocco di un importante contenzioso recuperatorio attualmente in corso.

Fatto sta che, qualunque siano le sorti delle vicende fallimentari di T S.r.l., esse non rilevano nell’odierno giudizio oppositivo in termini economici e, tanto meno, ai sensi della giurisprudenza pretoria di cui si è detto poc’anzi. Infatti, non esiste in questo momento un controcredito opponibile a MCC quanto a risarcimento del danno liquido ed esigibile per la ritardata surrogazione privilegiata nel passivo fallimentare.

Lo stato dei rapporti creditorie è contrassegnato dal constatato inadempimento della debitrice principale, acclarato in sede fallimentare, per cui legittimamente Medio Credito Centrale può far valere in questa fase l’impegno di garanzia assunto dai fideiussori senza che ciò integri alcun abuso.

Una volta che MCC, avuta notizia di recuperi fallimentari tali da garantire il suo soddisfacimento totale o parziale, facesse valere la sua posizione pozziva rispetto agli altri crediti accertati nel Fallimento T S.r.l., sarebbe possibile per i fideiussori escussi

surrogarsi in tale posizione di vantaggio dopo il pagamento di quanto loro richiesto.

Addirittura, si può ritenere che, ove mai MCC omettesse del tutto di gestire tale indispensabile surroga, di sostituirsi ad essa negli adempimenti di cui all'articolo 115 Legge Fallimentare reclamando anche in separata sede i danni conseguenti.

Tutto ciò, comunque, rimane nel momento nel campo delle future ipotesi e prospettive perché, al momento, l'unica certezza che deriva dalla ricostruzione del quadro economico anteriormente proposta è che la Banca mutuante non è stata soddisfatta dalla debitrice principale; Mediocredito è intervenuto riconoscendo all'ex mutuante l'80% del debito insoluto e non ha ancora recuperato nulla dai garanti, mentre Banco BPM ha raggiunto con questi ultimi una transazione relativamente al 20% del debito accumulato da T S.r.l. per il mutuo, quota non coperta dalla garanzia pubblica.

Non si ravvisa quindi alcun profilo di abusività nell'iniziativa recuperatoria del Mediocredito, visto che né dagli ex soci, né dalla sede fallimentare, ha ottenuto al momento alcun ristoro dopo l'avvenuta escussione della garanzia da parte della Banca garantita.

Quinto motivo oppositivo - paragrafo 8 citazione: vizio genetico e presupposizione.

La quinta ragione oppositiva fa riferimento in realtà ad una pluralità di fattori invalidanti - nell'opinione dell'ex socio di T S.r.l. e garante - la fideiussione rilasciata nel 2018, in quanto sarebbe stata emessa dopo assicurazioni bancarie circa il fatto che essa si riferiva solo alla percentuale del finanziamento non coperta dall'intervento eventuale del Mediocredito Centrale, e quindi solo al 20% del mutuo erogato. A tale proposito sono state anche interposte deduzioni di prova che lo scrivente ha rigettato in quanto capitolate in termini di negativa rispetto alle evidenze risultanti dal documento contrattuale, il quale risulta di rara chiarezza nello stabilire l'oggetto dell'impegno fideiussorio: non limitato ad una sola frazione di un quinto del mutuo erogato, ma all'intero importo finanziato (600 mila euro).

Questo è infatti il tenore letterale dell'impegno di garanzia sottoscritto dagli ex soci dell'impresa fallita:

(...*Omissis*...)

Di fronte all'inequivoco e leggibilissimo disposto delle pattuizioni contrattuali, non è possibile ritenere che soggetti garanti, interessati alla gestione di una impresa di costruzioni di dimensioni davvero non minime, abbiano potuto rappresentarsi un regime contrattuale diverso da quello che testualmente figura nel chiaro articolato negoziale. Nel quale, per inciso, l'obbligazione "pro quota solidale" non comportava la possibilità di escutere per l'intero importo mutuato il singolo socio (non inadempiente), come nel "normale" regime della solidarietà passiva; ma, piuttosto, riguardava l'obbligo di garanzia e copertura, da parte dei restanti soci, rispetto alla quota del socio-garante che fosse risultato inadempiente.

Non si ravvisano quindi ragioni di invalidità genetica o motivi giustificanti la risoluzione del rapporto di garanzia perfezionato nel 2018: da qui, la ritenuta superfluità dei mezzi di prova orale richiesti, che qui si conferma.

Sesto motivo oppositivo - paragrafo 9 citazione: nullità per violazione normativa antitrust.

(...*Omissis*...)

Settimo motivo oppositivo (riflesso) - paragrafo 10 e 11 citazione: nullità deroga all'articolo 1957 c.c. e decadenza conseguente.

Ulteriore ragione di contestazione dell'obbligo di garanzia si sintetizza nell'esclusione pattizia della regola di cui all'art. 1957 c.c., regola codicistica stabilita a favore del garante e diretta ad evitare che quest'ultimo possa ritrovarsi obbligato senza termini di durata rispetto all'impegno fideiussorio, di fronte alla negligenza del soggetto garantito nel recupero del proprio credito nei confronti, in primo luogo, del suo debitore principale.

In questo caso l'invalidità delle clausole di deroga rispetto alle regole ordinarie, per tutta una serie di previsioni pattizie uniformemente adottate (a loro ovvio vantaggio) dalle imprese bancarie, deriverebbe dal riconoscimento, a suo tempo, di una violazione del regime

anticoncorrenziale ritenuta dalla Banca d'Italia nel suo noto provvedimento del maggio 2005 nella sua veste, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

La questione è particolarmente delicata perché, secondo chi scrive, questo genere di contestazione può essere sicuramente prospettato con piena efficacia nei rapporti di garanzia che ineriscono i consumatori o comunque l'assunzione di debiti per scopi estranei all'impresa; ma non nelle vicende contrattuali nelle quali l'impegno di garanzia costituisce un fondamentale tassello per l'erogazione di finanziamenti all'attività imprenditoriale anche dall'angolo visuale e nell'interesse dei garanti: che, nella specie, sono i soci quotisti della Srl garantita.

Il secondo problema che si pone è quello dell'invalidità di clausole di esonero dalle ordinarie regole civilistiche, all'interno di una ricostruzione di sistema circa intese anticoncorrenziali da parte del mondo bancario, che è stata rilevata e ritenuta nel 2005 ma che, ad avviso di giurisprudenza successiva, richiederebbe la dimostrazione che in oggi persista un "cartello bancario" che si giova di regole contrattuali così penalizzanti nei confronti dei garanti.

È noto che al riguardo esistono posizioni diversificate in giurisprudenza, la quale si divide tra decisioni che riconoscono senza incertezze la generale invalidità di clausole di tal fatta per la loro portata anticoncorrenziale; altre sentenze, che ammettono tale invalidità ma in quanto sia dimostrata (nella debita sede, cioè il Tribunale delle Imprese) la perdurante vigenza di intese anticoncorrenziali; e quanti provvedimenti, infine, i quali ammettono il superamento della problematica in esame in ragione della presenza di clausola (lecita) di operatività della garanzia a "prima richiesta".

Per dare un'idea dello spessore delle questioni di validità che riguardano l'impegno fideiussorio, sia consentito per brevità il richiamo all'ordinanza del 6.1.2025 resa dallo scrivente quale G.E. nel procedimento espropriativo ISEO/GOBBI, RGE 474/2024, nel quale provvedimento cautelare si è dato conto dell'approfondita analisi condotta al riguardo per l'intera materia fideiussoria dal Tribunale delle Imprese di Torino nell'ordinanza di inibitoria del 23.2.24 (RG Pres. Ratti, Est. Astuni, r.g. 20564/2023), cui si rinvia per più dettagliata analisi.

Peraltro, prima di intraprendere un percorso argomentativo - che nella specie riguarda principalmente la clausola 6 della fideiussione *omnibus* - decisamente arduo per stabilire la natura lecita o illecita di pattuizioni di deroga e la loro riferibilità a rapporti di garanzia di dubbia qualificazione, proprio in quanto è nota la problematica circa oggetto e attualità della

valutazione della Banca d'Italia ai rapporti di garanzia successivi al 2005, ci si deve preliminarmente interrogare se le clausole di esonero contestate dall'opponente abbiano avuto o meno effettiva applicazione nello specifico rapporto di garanzia per cui si procede.

Da tale angolo visuale, è bene premettere che nel caso in discussione non si contesta l'applicazione di clausole di "sopravvivenza

o reviviscenza”, ma l’unico profilo rilevante nello specifico è quello che va a toccare l’art. 1957 c.c. in termini di dispensa dagli adempimenti e dai termini di cui a tale disposizione, perché le altre deroghe pattizie di cui all’articolato contrattuale predisposto da BPM non hanno trovato concreta applicazione nel rapporto recuperatorio; ma, se anche se ne dovesse ritenere l’illiceità, essa non

travolgerebbe l’intero rapporto di garanzia, grazie all’automatica sostituzione del regime codicistico ordinario alle regole pattizie. Per quanto riguarda la disciplina dell’art. 1957 c.c., si ritiene decisivo il rinvio alla cronologia degli eventi che è stata illustrata in apposito paragrafo, a dimostrazione del fatto che la creditrice originaria (e, di conseguenza, la creditrice in surroga) non hanno sviluppato un percorso recuperatorio diverso dal normale iter giudiziale, agendo prima in sede monitoria e poi nella dimensione concorsuale per il soddisfacimento di tutte le spettanze.

Dal resoconto cronologico emerge l’estrema rilevanza delle due comunicazioni inoltrate il 2 Aprile 2020. La prima è la comunicazione da parte di Banco BPM alla debitrice T S.r.l. di recesso con effetto immediato dal contratto di conto corrente e da contratto di aperture di credito con invito al pagamento di euro 234.300,59. Con una seconda

comunicazione p.e.c indirizzata a T S.r.l. e a Mediocredito Centrale, Banco BPM invitava la mutuataria al pagamento delle rate insolte per euro 466.121,77 comunicando la risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 c.c. del contratto di finanziamento numero 375477 del 25 ottobre 2017: intimazione ribadita ai fideiussori con lettera raccomandata in pari data.

Se, pertanto, il 2 aprile 2020 costituisce il momento che scandisce la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni restitutorie per il mutuo erogato tre anni prima, ne discende che entro il semestre successivo dall’inoltro delle varie comunicazioni e intimazioni la mutuante - per rispettare il disposto dell’articolo 1957 c.c. - avrebbe dovuto agire giudizialmente per il recupero delle spettanze.

Tuttavia, le comunicazioni in questione sono intervenute in piena emergenza pandemica, la quale - come noto - ha determinato la sospensione dei termini per l’introduzione dei giudizi e procedimenti esecutivi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e poi ancora fino all’11 maggio 2020: ne discende che il termine semestrale considerato dalla norma civilistica andava a scadere il 12 novembre 2020. Senonché, il precedente 19 ottobre questa stessa VII sezione con la sentenza numero 27/2020 aveva dichiarato il fallimento di T S.r.l., obbligando pertanto i creditori a far valere in sede concorsuale l’accertamento dei rispettivi crediti: il che è puntualmente avvenuto nella specie, perché il Banco e la sua mandataria si sono insinuati al passivo fallimentare per l’importo complessivo di euro 723.495,92 - comprendente perciò le rate insolte del finanziamento del 2017 oltre allo sbilancio del conto corrente aziendale - in data 19 dicembre 2020, quindi nel pieno rispetto del termine semestrale che qui rileva. Da notare per inciso che il credito bancario nella sua integralità, e quindi anche per la porzione inerente al mutuo insoluto, è stato ammesso al passivo con decreto del giudice delegato del 12 febbraio 2021.

In concreto, pertanto, in riferimento alla regola codicistica in esame, non ricorre alcuna decadenza della Banca garantita, che ha per tempo azionato congrui strumenti recuperatori verso la debitrice principale, rimasti senza esito a causa del fallimento di T S.r.l.; con ovvio ribaltamento successivo delle positive iniziative della mutuante sulla posizione della creditrice in surroga.

Anche la questione della previsione di pagamento da parte del garante “a prima richiesta” - sulla quale i margini di incertezza sulla sua piena liceità sono molto inferiori in giurisprudenza -

risulta mal posta nella vicenda in esame. La garantita BPM ha seguito un percorso canonico e lineare rispetto al tentativo di recupero da finanziamento insoluto, agendo in primo luogo contro la Società mutuataria fin quando le è stato possibile, e cioè fino alla improcedibilità fallimentare. A quel punto, dopo l’insinuazione concorsuale, si è indirizzata verso i soci garanti, che hanno così fruito ampiamente del beneficio di escussione.

Ottavo motivo - paragrafo 12 citazione - indeterminazione e difetto di motivazione dei titoli riscossivi - esatta quantificazione del debito e sua parziale estinzione.

L’ottavo motivo di opposizione, di cui alle pagg. 22 e 24 della citazione introduttiva, riprende tematiche già trattate in un precedente paragrafo, cui si può quindi rinviare per brevità.

Infatti, la contestazione inerente l’indeterminatezza e difetto di motivazione delle cartelle contestate è già stata esaminata con riguardo al secondo motivo oppositivo e si è escluso che ricorra un tale genere di vizio in base al rinvio contenuto in cartella all’intervenuta surroga.

Per quanto riguarda invece la contestazione l’esatto debito del garante, si è vista la parziale fondatezza della doglianza e si provvede di seguito al corrispondente annullamento parziale per le cifre indicate in dispositivo.

Per concludere su questo specifico profilo, l’assunto di avvenuta estinzione del debito garantito in ragione dell’intervenuta transazione e pagamento a BPM non può trovare accoglimento alla luce di quanto argomentato circa l’esatto oggetto del debito sui cui è intervenuta la transazione: si vedano le conclusioni del precedente paragrafo 5.

Nono motivo - paragrafo 13 citazione : coesistenza indebita di tre titoli esecutivi

L’attore si duole infine per la compresenza di plurimi titoli esecutivi in favore di due soggetti distinti, ma tutti originati dalla medesima fonte obbligatoria.

Il motivo non è fondato in linea astratta e comunque risulta superato dagli accadimenti successivi.

In linea teorica, non è vietato al creditore insoddisfatto di portare ad esecuzione tutti i titoli di cui disponga fino al completo esaurimento dei suoi crediti.

Nello specifico, si noti poi che la prima iniziativa recuperatoria coltivata per tutte le sue spettanze dalla Banca finanziatrice si è scontrata con lo scoglio dell’insolvenza della società finanziata, per cui - insinuato l’intero credito nel passivo fallimentare di T S.r.l. - BPM ha poi rivolto le sue pretese verso i garanti, agendo in monitorio contro di essi e negoziando nel successivo giudizio oppositivo avanti la VI Sezione una transazione sul debito maturato sul conto corrente aziendale e per la residua porzione del 20% del mutuo, non coperta dalla garanzia pubblica.

Per la maggiore porzione dell’80% con garanzia MCC, quindi, i titoli in esecuzione sono solo le cartelle notificate ai garanti dal Mediocredito. Gli effetti del possibile ristoro di MCC con risorse distribuite dal Fallimento sono stati esaminati nei precedenti paragrafi.

7. Considerazioni conclusive - spese - dispositivo.

Da quanto sopra riferito, considerato e ritenuto, discende conclusivamente che l’opposizione alle cartelle esattoriali spiccate nei confronti dell’odierno attore può ritenersi fondata per la differenza tra quanto prospettato nei titoli (euro 96.432) ed il corretto ammontare della surroga, in proporzione rispetto alla partecipazione sociale, quale discendente dai precedenti rilievi e conteggi, mentre tutte le altre ragioni oppositive risultano infondate.

Va quindi rivista l'efficacia esecutiva dei titoli notificati al garante opponente limitatamente alle somme legittimamente spettanti a Mediocredito, in proporzione alle percentuali di riparto concordate, in relazione agli importi effettivamente da esso riconosciuti alla Banca garantita, con conseguente perseguibilità dell'azione esecutiva per tali perduranti crediti.

Per quanto ovvio, l'eventuale riconoscimento in sede concorsuale a Mediocredito degli importi insinuati nella procedura concorsuale T S.r.l. dalla mutuante originaria troverà la debita sistemazione contabile con le compensazioni o restituzioni del caso.

Le spese di lite in favore di MCC-BdM vanno allocate tenendo conto della reiezione di tutte le principali ragioni oppostive, con l'esclusione di quella relativa all'esatto importo da corrispondere a MCC per effetto dell'avvenuta escussione della garanzia sul finanziamento non onorato. Nel quadro di una complessiva soccombenza dell'attore, si deve però tenere presente l'accoglimento per un quinto dell'opposizione ed il fatto che l'iniziativa giudiziaria si rendeva necessaria per venire a capo degli erronei dati contabili posti a base delle cartelle notificate. Né si può trascurare il quadro di incertezza che regnava in giurisprudenza, nell'ultimo biennio, in relazione a tre fondamentali profili rilevanti in causa: a) possibilità di emissione di cartelle esattoriali per surroga stra-

giudiziale di MCC; b) rapporto con art. 4.4 DM 23.9.2005; c) validità delle fideiussioni omnibus in rapporto all'art. 1957 c.c.. Si tratta di profili controversi, come fatto palese dalle plurime note illustrative accordate al riguardo, che solo in corso di causa hanno trovato un assetto preciso nella giurisprudenza di legittimità con le decisioni citate in precedenza negli appositi paragrafi. Da qui, la necessità di compensare per la metà le spese di lite tra le parti costituite.

(...*Omissis*...)

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o richiesta disattesa, in parziale accoglimento del motivo oppositivo riguardante l'esatto debito prospettabile in sede esecutiva, annulla le cartelle esattoriali spiccate nei confronti dell'attore opponente sig. L. limitatamente all'importo di euro 20.377,97, dichiarando perseguibile l'azione esecutiva per la differenza di euro 76.054,03 con i medesimi interessi e oneri accessori considerati nelle cartelle esattoriali opposte a decorrere dalla data della surroga di Mediocredito Centrale nelle ragioni di Banco BPM.

(...*Omissis*...)

Massimario

Tribunale di Genova, sez. I civ., 20 maggio 2025, n. 1347 - Giudice Unico Bianchi.

ASSOCIAZIONI - Società Nazionale di Salvamento - regolamento - elezione dei componenti del consiglio direttivo - mancata partecipazione al voto delle sezioni locali - natura giuridica autonoma - regolamento contrario alle prescrizioni statutarie.

L'art. 7 del regolamento elettorale impugnato stabilisce: da un lato, che possono partecipare all'assemblea "i Rappresentanti degli Enti del terzo settore associati alla S.N.S." (comma 2, lett. b) e, dall'altro, che "Non sono considerati Enti del terzo settore le articolazioni territoriali della S.N.S., anche denominate "Sezioni", pure se autonomamente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (comma 3). Che ciò detto, va osservato che l'art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che "Gli associati sono le persone fisiche, le Associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017" (cioè il c.d. Terzo Settore) che presentino richiesta di adesione all'organo amministrativo; che l'art. 5 dello Statuto ribadisce il "carattere aperto" dell'associazione che "non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati"; che nessun dubbio può sussistere sul fatto che le "articolazioni territoriali" della S.N.S. (o "Sezioni") siano vere e proprie soggettività giuridiche autonome, e non già meri "organi" della S.N.S. nazionale; che ciò discende dallo stesso art. 1 comma 3 dello Statuto secondo il quale le "Sezioni SNS" sono qualificate espressamente come "enti autonomi sotto ogni aspetto [giuridico, amministrativo, fiscale].

Si deve desumere, pertanto, che l'impugnato art. 7 del regolamento - laddove impedisce ad enti autonomi corrispondenti alle "Sezioni" iscritte al "Terzo Settore" di essere ammesse come associate alla S.N.S. - costituisce evidentemente un contenuto di natura discriminatoria, contraria alle prescrizioni statutarie.

F.BARD.

Corte d'Appello di Genova, sez. II civ., 17 dicembre 2024 - Pres. Bruno - Rel. Peloso.

CIRCOLAZIONE stradale - incidente - prova diretta - prova indiretta - ragionamento induttivo - regola di esperienza - indizi precisi - indizi gravi - indizi concordanti.

(Artt. 2727 e 2729 c.c.)

CIRCOLAZIONE stradale - prova - prudente apprezzamento del Giudice - più probabile che non - id quod plerumque accidit .

(Art. 116 c.p.c.)

RESPONSABILITÀ civile - danno non patrimoniale - risarcimento - criteri di liquidazione - liquidazione in via equitativa - Tabelle del Tribunale di Milano.

(Art. 1226 c.c.)

RESPONSABILITÀ civile - personalizzazione della liquidazione del danno - interessi compensativi e indici della rivalutazione monetaria.

RESPONSABILITÀ civile - danno patrimoniale - perdita reddituale - onere della prova.

(Artt. 1226 e 2056 c.c. - art. 115 c.p.c.)

ASSICURAZIONE - "etilismo acuto" - clausola di esclusione di operatività della polizza.

Nell'ipotesi in cui il guidatore rimanga ignoto, si dovrà presumere, ex art. 2729, comma 3 c.c., che quando è provata la presenza a bordo del proprietario o di colui al quale il mezzo è affidato e la sua idoneità alla guida, quest'ultimo è il conducente del veicolo (cfr. Cass. 30723/2022), ma tale presunzione può essere superata attraverso una prova diretta o indiretta, attraverso la quale il Giudice può dedurre, in modo probabilistico e attraverso una valutazione complessiva degli indizi, quale versione dei fatti risulti più attendibile. In presenza di un ragionamento induttivo che si fonda su un dato di partenza noto e da cui si ricava il fatto ignoto, il Giudice può superare le presunzioni ovvero avvalersene, purché queste siano:

- gravi, nel senso che il fatto che si intende provare deve avere un grado di conferma elevato dal fatto già conosciuto e dimostrato, e deve trovare riscontro in elementi oggettivi; la gravità è, in altre parole, riferita al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto (Cass. 23154/2024); il Giudice, per affermare la correlazione tra il fatto ignoto e quello noto deve basare il ragionamento presuntivo o su leggi scientifiche (per cui un certo fatto implica sempre e comunque un altro fatto) oppure, quando non c'è una deduzione necessaria e assoluta, sull'id quod plerumque accidit e, quindi, sulle massime di comune esperienza;
- precise, nel senso che le presunzioni devono condurre ad una conclusione che riguarda specificamente il factum probandum, stabilendo una significativa connessione tra le due circostanze, quella nota e quella da provare.

Quanto al requisito della concordanza, esso richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Tuttavia, la pluralità di indizi è solo eventuale e la sua mancanza non impedisce il ricorso alla presunzione, in quanto esso deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. 17574/2009). La lettura dell'art. 2729 c.c. conferma che la norma non richiede che ci siano più presunzioni, ma semplicemente che, quando queste siano più di una, esse armonizzino e cospirino allo stesso risultato.

Nel processo civile, il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), anche quando si tratta di valutare le prove presuntive (art. 2729, comma 1, c.c.). La norma non precisa qual è lo standard probatorio minimo necessario e sufficiente per considerare vero un determinato enunciato. Al riguardo, la giurisprudenza ha fatto riferimento al criterio del "più probabile che non" (sul punto, si veda Cass. Sez. Un. 584/2008, secondo cui "ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti"). Più recentemente, si è sostenuto che tale criterio rileva solo nel campo

del nesso di causalità, mentre negli altri casi vale il criterio “dell’attendibilità” ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (Cass. 26304/2021 e Cass. 12386/2022). L’adesione all’una o all’altra tesi comporta, comunque, la medesima conclusione: entrambe le tesi comportano che, nel processo civile, la decisione finale non consiste nel verificare se esiste una sola versione favorevole e provata dei fatti di causa, ma consiste nella scelta, tra le diverse ipotesi in campo, di quella dotata di un grado di conferma probatoria relativamente maggiore. Ciò comporta che la condanna è possibile anche nell’ipotesi in cui vi siano alternative ragionevoli all’enunciato posto a fondamento della sentenza, ma queste si presentino, alla luce del materiale probatorio acquisito, come meno probabili (laddove la probabilità va intesa non in termini frequentistici e statistici, bensì come quella che ha un grado di conferma probatoria maggiore rispetto all’ipotesi contraria) di quella posta a fondamento della decisione. In questi termini, in materia di presunzioni, la giurisprudenza è solita ricordare che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’“*id quod plerumque accidit*” (Cass. 21403/2021).

Al fine di procedere al risarcimento unitario di tutti i pregiudizi non patrimoniali patiti, sia di natura morale che di natura biologica, secondo le indicazioni di Cass. Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11/11/2008, si deve procedere con una liquidazione necessariamente equitativa, stante l’impossibilità o estrema difficoltà di prova nel suo preciso ammontare. L’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c. c. deve garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Da questo punto di vista, il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano garantisce tale uniformità di trattamento, secondo quanto indicato dalla stessa Suprema Corte (cfr. Cass. 12470/2017; Cass. 9367/2016; Cass. 20895/2015; Cass. 16992/2015; Cass. 5243/2014; Cass. 7272/2012; Cass. 12408/2011). La liquidazione del danno deve essere fatta secondo le regole vigenti al momento della liquidazione e non secondo quelle previgenti al momento del fatto come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 19229/2022; Cass. 28990/2019; con riferimento specifico alle Tabelle di Milano, si vedano Cass. 33770/2019; Cass. 20381/2016; Cass. 21245/2016; Cass. 7272/2012).

In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l’attribuzione di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente; soltanto “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali”, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al Giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. 28988/2019); inoltre, “per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è, infatti, già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. Invece, è necessario allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura” (Cass. 5865/2021; in termini analoghi, si vedano Cass. 26118/2021; Cass. 407/2021; Cass. 25164/2020; Cass. 32787/2019; Cass. 24473/2020; Cass.

26304/2019, Cass. 2788/2019, Cass. 3722/2019; Cass. 26304/2019; Cass. 27482/2018; Cass. 23469/2018; Cass. 10912/2018; Cass. 21939/2017; Cass. 16788/2015; Cass. 17219/2014; Cass. 23778/2014). In sostanza, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, in considerazione delle sue attitudini, delle sue condizioni pregresse, delle sue attività. Le prime non sono rilevanti ai fini della personalizzazione, in quanto già comprese nell’invalidità permanente e nell’invalidità temporanea determinate dal CTU. Questa, infatti, esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Una volta attualizzato e, dunque, personalizzato l’importo dovuto, spetta altresì al creditore il risarcimento dell’ulteriore pregiudizio, rappresentato dalla perdita possibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, investirla e ricavarne un lucro finanziario. Quest’ultimo tipo di pregiudizio va liquidato in via equitativa, sotto forma di interessi (c.d. compensativi), dovuti in misura legale e liquidati d’ufficio (Cass. 4028/2017). La base di calcolo di tali interessi non è rappresentata dal credito rivalutato, ma da quello originario, cioè, espresso nella moneta dell’epoca in cui sorse l’obbligazione, rivalutato anno per anno secondo gli insegnamenti di Cass. Sez. Un. 1712/2095.

La prova del danno patrimoniale da perdita reddituale passa attraverso la dimostrazione di quelli che erano i guadagni precedenti l’illecito e di quelli successivi. Il danno è pari alla differenza, ove si dimostri che la flessione è da mettere in relazione causale con l’incidente. Non è possibile procedere ad una liquidazione equitativa quando la parte non abbia assolto all’onere della prova in ordine al quantum, fornendo gli elementi che sono nella sua disponibilità ai fini della determinazione il più precisa possibile del danno. Infatti, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 del c.c., è espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cd. equità giudiziale correttiva o integrativa che, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro, non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass. 20177/2022). Il principio è consolidato: si vedano, in questi termini, Cass. 8941/2022; Cass. 20889/2016; Cass. 6218/2016; Cass. 127/2016; Cass. 11968/2013; Cass. 27447/2011; Cass. 10607/2010; Cass. 17677/2009; Cass. 3794/2008; Cass. 15585/2007).

Il conducente del mezzo, pur in stato di ebbrezza – nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 Codice della Strada – ha diritto di usufruire della polizza infortuni, stipulata dal proprietario del mezzo o dal conducente abituale del mezzo, se è abilitato alla guida del mezzo e la polizza contiene una clausola di esclusione dell’operatività della polizza per “infortuni conseguenti a stato di etilismo acuto” e non per “infortuni conseguenti a stato di ebbrezza”. In difetto di definizione legislativa e contrattuale di “etilismo acuto”, concetto differente da quello di ebbrezza, tale clausola risulta inapplicabile per genericità dei suoi contenuti.

Tribunale di Genova, sez. I civ., 12 agosto 2023 - Giudice Unico Lippi.

CONTRATTO in genere, atto e negozio giuridico - contratti derivati - contratto di interest rate swap - causa del contratto - meritevolezza del contratto - enti pubblici - intermediario finanziario - oggetto del contratto - declaratoria di nullità dei contratti

La nullità dei contratti IRS (interest rate swap), se finalizzati alla gestione dell'indebitamento di un ente pubblico, stipulati tra questo e un intermediario finanziario, deriva dalla mancata rappresentazione degli elementi specifici da cui ricavare l'alea contrattuale, che deve essere calcolata sulla base di criteri conosciuti ed oggettivamente condivisi, o dalla inesistente o invalida manifestazione di volontà dell'ente locale (si veda, a riguardo, anche la Sentenza Trib. Genova, causa n. 2664/2021).

A.D.S.

Tribunale di Genova, sez. VII fall., ord. 13 maggio 2021 - Pres. Braccialini - Rel. Balba.

FALLIMENTO ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa - concordato non ancora omologato - principio del tempus regit actum - applicazione

FALLIMENTO ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - "Cram down" - superabilità del voto dissenziente espresso dall'Amministrazione finanziaria - configurabilità

Per il generale principio del tempus regit actum, la nuova normativa prevista dal d.l. 7 Ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla l. 27 Novembre 2020, entrata in vigore il 4 Dicembre 2020, si applica a tutte quelle procedure concordatarie non ancora omologate all'entrata in vigore della novella (nel caso di specie, il Tribunale di Genova ha ritenuto applicabile la nuova formulazione dell'art. 180, comma 4, Legge fallimentare, come modificato dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza).

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria esprima voto dissenziente all'omologazione della proposta di concordato preventivo, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito all'omologa, può procedere comunque all'omologazione, allorquando il voto negativo dell'Amministrazione risulti decisivo e nell'ipotesi in cui - stando alle risultanze della relazione del Commissario Giudiziale - la proposta concordataria risulti essere maggiormente conveniente dell'alternativa liquidatoria (nel caso di specie, il Tribunale di Genova ha omologato la proposta di concordato preventivo superando il voto dissenziente dell'Agenzia delle Entrate, rilevando come il voto espresso dall'Amministrazione fosse decisivo ai fini dell'omologa e come il Commissario Giudiziale abbia concluso per la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria).

A.D.S.

Tribunale di Genova, sez. VII civ., 20 ottobre 2023 - Pres. e Rel. Braccialini.

FALLIMENTO e altre procedure concorsuali - insinuazione al passivo - inadempimento del curatore - credito privilegiato e prededucibile - natura - domanda tardiva. (Artt. 101 e 111 bis, capo V, L. Fall.)

In tema di ammissione al passivo fallimentare, il credito prede-

ducibile fondato sul presunto inadempimento del curatore nell'esecuzione di un contratto post-fallimentare, è soggetto alla disciplina delle domande tardive di cui all'art. 101, commi 1 e 4, Legge Fallimentare, per effetto del rinvio operato dall'art. 111 bis Legge Fallimentare, non potendo la prededucibilità elidere i termini decadenziali previsti per l'insinuazione al passivo.

E.P.A.

Tribunale di Genova, sez. VI civ., 8 aprile 2025, n. 977.

MANDATO - mandato senza rappresentanza - rapporto di fornitura di energia elettrica - chiamata in causa del terzo - surroga - ammissibilità.

(Art. 1705 c.c.)

Nell'ambito di un rapporto trilaterale per la fornitura di energia elettrica, in cui si configurano, da un lato, un contratto di vendita tra il cliente finale e la società fornitrice, e, dall'altro, un contratto di trasporto stipulato tra un terzo e il venditore in nome e per conto del cliente medesimo, quest'ultimo non è legittimato a contestare le misurazioni effettuate ai fini della determinazione del corrispettivo, né i criteri di conguaglio adottati. Resta tuttavia salva, in qualità di mandante, la facoltà del cliente finale di tutelare i propri interessi nei confronti del soggetto terzo incaricato delle misurazioni, esercitando, mediante surroga, i diritti di credito nascenti dal mandato conferito al venditore.

MI.FR.

Tribunale Ordinario della Spezia, 28 novembre 2024 Pres. e Rel. Sebastiani.

NOME, cognome - minore - cambiamento del cognome - istanza di entrambi i genitori - necessità.

NOME, cognome - diritto della personalità - funzione pubblicistica - cambio del cognome - diritto soggettivo - esclusione - discrezionalità amministrativa - sussiste.

L'istanza volta ad ottenere il cambio di cognome di minore deve essere proposta al Prefetto, ex art. 89. D.P.R. 396/2000, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 54 del 13 marzo 2012. Siffatta istanza, nell'interesse di soggetto minore di età, deve essere proposta congiuntamente da entrambi i genitori, anche nel caso in cui uno dei due sia genitore affidatario in via super-esclusiva (Cfr. TAR Friuli - Venezia Giulia Sentenza n. 66/2024) e salvo il diverso caso in cui uno dei due sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. Più precisamente, la circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 21 maggio 2012, che fa seguito alla precedente circolare ministeriale n. 15 del 13 novembre 2008, ha chiarito che "l'istanza può essere presentata anche da uno solo dei due genitori, purché in fase istruttoria, venga acquisito dalla Prefettura competente il consenso dell'altro genitore. Resta ferma la validità dell'istanza presentata da uno solo dei due genitori nell'ipotesi di perdita di potestà genitoriale da parte dell'altro o se la domanda è motivata da peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore, e non ravvisabili nella mera conflittualità tra i genitori". In tali casi, il Prefetto disporrà la notifica dell'istanza all'altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 90 D.P.R. n. 396/2000.

La necessità di un espresso assenso di entrambi i genitori si giustifica con la delicatezza della scelta, che comporta innegabili ripercussioni sulla vita del minore, attenendo alla sua identificazione personale e alla sua vita di relazione. Infatti, il diritto al nome rientra nella categoria dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati

(art. 6 Cost.) e, in quanto tale è “(...) strumento identificativo della persona che (...) costituisce parte essenziale e irrinunciabile della personalità, quale primo e più immediato elemento dell’identità personale” (Corte Cost., sentenza n. 297/1996).

Poiché il nome e il cognome dell’individuo svolgono anche una funzione pubblicistica, connessa al principio di “stabilità dei segni identificativi e della corretta identificazione dei cittadini” (Cfr. Cons. Stato, Sez. I, Sent. n. 1094/2020) non è previsto nel nostro ordinamento un diritto soggettivo al cambio del cognome, dovendosi viceversa contemperare la meritevolezza di tutela dell’interesse del singolo che voglia mutare il proprio cognome con il pubblico interesse “alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale” (così Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 5021/2013). Proprio perché non sussiste un diritto soggettivo al cambio di cognome, il provvedimento prefettizio è sempre connotato da discrezionalità amministrativa (da intendersi “circoscritta all’individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell’interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch’esso meritevole di tutela dall’ordinamento” - così Cons. Stato n. 2320/2006, richiamato dalla Circolare Ministeriale n. 14/2012).

F.BARD.

Tribunale di Genova, sez. VII civ., ord. 22 aprile 2024 - Giudice Balba.

NOTAIO - conto corrente dedicato - esecuzione forzata - impignorabilità - esclusione - limiti.

In tema di esecuzione forzata, le somme depositate su un conto corrente dedicato intestato a un Notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 63, lett. c), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, non godono, di per sé, di un vincolo di impignorabilità, salvo sia dimostrata la loro destinazione specifica al soddisfacimento di tributi, oneri o gravami relativi ad atti di trasferimento immobiliare, conformemente all’incarico conferito da almeno una delle parti. In assenza di tali vincoli, dette somme restano nella piena disponibilità del professionista e, di conseguenza, assoggettabili ad azioni esecutive da parte dei creditori.

E.PA.

Tribunale di Imperia, 19 marzo 2025, n. 141.

PROCEDIMENTO civile - decreto ingiuntivo - opposizione - natura - conseguenze.

(Artt. 1218 e 2069 c.c.)

CONTRATTO in genere - cessione delle azioni volte alla realizzazione del credito - ammissibilità - trasferibilità delle azioni riferite ad altro contratto - esclusione.

(Art. 1406 e segg. c.c.)

L’opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale di attore ed è, quindi, gravato dell’onere della prova del credito azionato (cfr. ex multis, Cass. 6528/00; 26782/16, Cass., Sez. I, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Infatti, in virtù dei principi generali in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l’opposto deve fornire la prova dei fatti costi-

tativi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l’opponente ha l’onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (negoziale o legale) dell’obbligazione di pagamento che assume inadempita, totalmente o parzialmente; provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. Civ., SS.UU., 30/10/2001, n. 13533; conf.: Cass. Civ., 25/10/2007, n. 22361; Cass. Civ., 07/03/2006, n. 4867; Cass., 01/12/2003 n. 18315; Cass. Civ., 05/10/1999, n. 11629).

La cessione del contratto, di cui agli artt. 1406 e segg. c.c., opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso; in particolare, dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto e, cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all’essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché attiene alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. In tale ipotesi, invero, si verifica una sostituzione nella figura di “parte” di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite; sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l’unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto (Cfr.: Cass., Sez. III, 06/07/2018, n. 17727; in senso conforme cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, 10/02/2020, n. 3034).

MI.FR.

Tribunale di Genova, 3 gennaio 2025 - Giudice Unico Grasso.

RESPONSABILITÀ civile - minore - attività sportiva - rischio consentito - violazione delle regole - responsabilità della struttura - esclusione.

(Art. 2048 c.c.)

In tema di responsabilità civile, il principio del rischio consentito esclude la responsabilità risarcitoria per i danni subiti durante un’attività sportiva quando l’evento rientra nella normale alea del gioco e nella fisiologica violazione delle regole, accettata dai partecipanti. Tuttavia, l’esenzione di responsabilità non opera quando la condotta dell’autore, oltre a costituire una violazione delle regole, risulti priva di collegamento funzionale con la competizione e sia connotata da violenza e pericolosità sproporzionate rispetto al contesto, al livello della gara e alla qualità dei soggetti coinvolti. In tali ipotesi, l’azione esorbita dall’area del rischio consentito, integrando una colpevole indifferenza al rischio di ledere l’avversario, con conseguente responsabilità dell’autore dell’azione e, se minore, dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (sul punto, Cass. n. 11270/2018 e Cass. Ord. n. 4707/2023).

A.L.

Documenti

La nozione di “principio generale del diritto” nella Relazione introduttiva del convegno linceo del 1991 a cura di Angelo Falzea.

Guido Alpa

Già Ordinario di Diritto civile
Università di Roma, La Sapienza

1. La *Relazione introduttiva* (1) di Angelo Falzea al convegno su *I principi generali del diritto* organizzato a Roma dall'Accademia dei Lincei tra il 27 e il 29 maggio 1991 sembra segnare lo spartiacque tra il passato e il futuro: un passato nel quale i principi si erano accreditati, ma avevano dato adito a diverse, conflittuali, interpretazioni, divenendo strumento di teorie e metodi tra loro inconciliabili, e un futuro che, definita la natura e il ruolo dei principi tra le fonti dell'ordinamento, ne avrebbe tratto il maggior vantaggio assiomatico e tecnico. Predisponendo il testo della Relazione introduttiva Falzea non poteva immaginare il contenuto delle relazioni successive, che nei tre giorni di lavori si sarebbero divise il campo di osservazione, esaminando gli aspetti generali, gli aspetti storici, gli aspetti metanzionali e interni, nonché la metodologia. Nel preparare quelle pagine si sarebbe dunque dovuto riferire all'esperienza maturata fino a quel momento nel nostro Paese e negli ordinamenti più rilevanti, e avrebbe dovuto attingere alla sua formazione culturale, di teorico generale del diritto e di civilista dogmatico: un “orientamento metodico” (2) che aveva improntato il suo modello di studioso del sino alle opere della maturità e alla summa del suo pensiero affidata alla *Introduzione alle scienze giuridiche*, dimensione al tempo stesso spirituale, tecnica e prospettica rimasta ineguagliata nei decenni successivi (3).

2. La riflessione sui principi non è stata soltanto l'occasione di saggi e studi individuali; anzi, i principi hanno offerto occasioni di riflessione e dibattito tra scuole ed indirizzi, favorendo ripensamenti e messe a punto proprie di intere epoche (4).

Il convegno linceo si poneva a mezzo secolo di distanza dal convegno pisano sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista: in quel torno d'anni era crollato un mondo e se ne era ricostruito un altro, si erano avvicendate nuove forme di governo, nuove tavole di valori, nuove tematiche, ma, come usualmente accade nel mondo del diritto, all'insegna della discontinuità strettamente connessa alla continuità.

La discontinuità era connotata dalla vocazione democratica del nuovo mondo, dall'affermazione del principio di eguaglianza tra le classi sociali, del principio di solidarietà individuale, di gruppo, e dello Stato, dei principi di laicità e responsabilità, e soprattutto da un testo costituzionale ampio e tendenzialmente non modificabile e quindi affidato ad una nuova concezione del principio di legittimità, in cui campeggiavano i diritti fondamentali basati sul principio personalistico. Una tavola di valori completamente rinnovata, che attendeva la sua realizzazione da parte dei nuovi organi dello Stato e da parte dei “nuovi cittadini” (5).

La continuità era data dal radicamento della concezione positivista del diritto, dalla sconfitta del giusnaturalismo, dall'incorporazione della giurisprudenza nelle tecniche interpretative della legge, dalla struttura dogmatica dei concetti usati dai giuristi (6).

Ma i principi erano uno strumento adatto sia alle società occidentali, liberiste e garantiste, come aveva dimostrato il congresso di Amburgo di trent'anni prima, ad opera dei soci dell'Accademia internazionale di diritto comparato (7), sia alle società socialiste, come aveva dimostrato la coeva conferenza di Babelsberg, da cui era maturato il distacco dal diritto borghese (8). I principi conservavano un'alta carica ideologica, come ha dimostrato Ernst Fraenkel nel dipingere il “doppio stato” creato dai nazisti attraverso il ricorso ai principi e alle clausole generali in sostituzione di un nuovo ordine scritto che i tempi non potevano attendere (9).

3. Qual era il retaggio che i giuristi italiani avevano ricevuto dal passato? Una serie di questioni rimaste aperte fino a quel momento (10): la natura e il ruolo dei principi, la loro considerazione esplicita da parte del legislatore, la loro costruzione implicita da parte del giudice, i compiti assegnati all'uno e all'altro sulla base della tripartizione dei poteri, l'auto-integrazione o l'etero-integrazione del sistema giuridico (11), i metodi d'interpretazione, la scienza e la tecnica nella edificazione delle fonti del diritto (12) e così via.

Un lungo cammino, che ha accompagnato il giurista in due millenni di storia: dalle *regulae iuris* del cinquantesimo libro del Digesto (13) ai canoni degli scrittori medievali, alle costruzioni teoriche d'epoca rinascimentale, alle sentenze delle *Rotae* dei diversi Stati italiani (14), fino alla codificazione e alla supremazia della fonte legislativa su quella consuetudinaria e sulla *traditio* del diritto romano (15).

Ma anche una fervida elaborazione teorica contrassegnata da movimenti e concezioni del diritto antagoniste tra loro: basti pensare alla stagione esegetica della cultura francese (16), alla costruzione storicistica del diritto romano, (17) alla edificazione dogmatica di stampo germanico (18), alla rivoluzione del diritto libero e della sociologia del diritto, alla effimera stagione del socialismo giuridico, agli esperimenti del realismo giuridico americano e scandinavo, alla vittoria del giuspositivismo e ai rigurgiti del giusnaturalismo.

4. Un terreno arato, ricco di suggestioni, di problemi e di proposte operative. Falzea muove dalla considerazione che l'ordinamento giuridico è diventato più complesso, e che quindi la riflessione sui principi generali denuncia l'esigenza di trovare un filo conduttore tra fenomeni economici e sociali di nuovo conio e modelli organizzativi vetusti da innovare, tra «perdita di efficacia, nella coscienza e nella vita giuridica della società, delle regole di normazione ordinaria» e «cosciente presa, nel sentimento giuridico dei consociati, (...) di più generali regole del vivere civile» (19). La ragione dunque del convegno, della riflessione collettiva, in tutti gli aspetti culturalmente rilevanti, è data dalla necessità di individuare le basi della dimensione giuridica dell'epoca in cui il giurista si trova a vivere ed operare. Basi che, in quel momento, sono arricchite dall'esperienza transnazionale, che varca i confini domestici

e «va aprendosi verso le altre comunità». È sui principi comuni che si va costruendo l'unità giuridica europea. Risuonano qui le prospettive che i cultori del diritto comparato avevano dipinto negli anni precedenti: dalla "convergenza degli ordinamenti giuridici" disegnata da Basil Markesinis (20) al *common core* della Scuola di Cornell inventato da Rudolf Schlesinger (21).

I principi, per loro natura aperti e generali, si prestano a questo scopo: pur esponendosi a diverse letture, Falzea chiarisce subito la sua posizione. I principi devono essere ricondotti al *diritto positivo*. (22) Questa presa di posizione, tuttavia, non ne esclude la trattazione negli altri campi della scienza: anzi, essi sono necessari per la comprensione di natura e ruolo dei principi, sia la filosofia e la sociologia o la politica, sia, e soprattutto, la storia. Nel campo del diritto poi si debbono articolare la dimensione teorica e la dimensione dogmatica. In questa prospettiva, che è quella a lui più congeniale, i principi assolvono ad una duplice funzione, di *norma agendi e di regola di fattispecie*. I principi sono ricavati per induzione dalle regole ordinarie, sono posti dal legislatore alla base dell'ordinamento per indirizzare l'interprete, sono regole derivanti da ordinamenti esterni e incorporate in quello domestico.

Essendo i principi una categoria di regole, essi si distinguono dalle norme perché sono dotati di indeterminatezza, sia al momento dell'azione, sia al momento del risultato. E possono essere inespressi se ricavati dalle regole specifiche per via di induzione o espressi se posti dal legislatore in modo esplicito alla base dell'ordinamento.

Queste precisazioni, apparentemente solo definitorie, esprimono una netta scelta di campo: il giurista positivo dovrà ricavare all'interno dei principi espliciti uno spazio per gli standard valutativi e per le clausole generali, e distinguere i principi ricavati dalle norme ordinarie dai *principi supremi o primi* fissati dalla Costituzione a presiedere tutti gli altri ad essi sottostanti e con essi compatibili.

In poche battute Falzea (che non rivela le sue fonti ricorrendo alle note a pie' di pagina), si libera delle problematiche sollevate da Ronald Dworkin, (23) soprattutto con il libro su *I diritti presi sul serio*, pubblicato negli Stati Uniti nel 1977 e tradotto in italiano nel 1982, da cui si trae la distinzione tra regole e principi, tra principi e standard (24). Ma si libera anche della intensa coltre di problemi metagiuridici affrontati in modo mirabile da Josef Esser in quell'opera pionieristica su *Grundsatz und Norm* del 1955 che segnerà per sempre i ruoli dell'interprete (25).

Nella prospettiva scelta, ciò che gli interessa è distinguere i principi dalle norme ordinarie. Come si riconoscono i principi? Si tratta di norme che non hanno una attuazione diretta e concreta, eligono a tutela un interesse che richiede però uno strumento intermedio per ottenere soddisfacimento: essi sono il punto di avvio di un processo di progressiva determinazione sotto il profilo del dover-fare oltre che sotto il profilo del dover-essere. Essi esprimono valori che alcuni fossilizzano nella *natura delle cose* e altri vedono nelle norme sociali consuetudinarie che si trasformano in regole giuridiche.

Falzea individua nel *sensu del diritto* (26) il fattore che guida i giuristi nell'individuare i principi, nel coordinarli e nel seguirli, come è avvenuto per il diritto romano e nel common law, e nell'amministrare la giustizia.

L'*interesse* sotteso è la scriminante tra regola speciale (legata all'interesse particolare) e principio generale (legato all'interesse generale). Si tratta di due coppie relazionali che si collocano in una posizione simmetrica; quando manca la norma

generale occorre costruirla attraverso l'interpretazione. Si tratta di una integrazione cui si perviene tramite l'analogia. L'analogia non si muove nella sfera delle regole particolari o speciali, travalica nei principi.

Principio e norma sono accomunati da un medesimo genus, che opera in modo "amplificante" in quanto apre l'ingresso ad una "vasta sfera deontica" sovrastante le norme (27). L'integrazione, che opera colmando la lacuna, avviene attraverso un processo di integrazione che dal metadiritto introduce nell'ordinamento un valore che si trasforma in diritto positivo. Il riferimento è ai Commentatori e alle radici del diritto naturale che Falzea vede trasfigurato in una sorta di "solidarietà assiologica" dotata di coerenza logica tra le norme dell'ordinamento, venendo a formare un tessuto connettivo costituito per l'appunto dai principi comuni.

Da questi principi si distinguono i *principi fondamentali*, che presentano un alto grado di idealità assiologica, una forte idealità, un originario tratto ottativo, ponendosi come criterio di controllo della legittimità di norme speciali e principi comuni e ponendosi come criteri *direttivi* dell'interprete. I principi fondamentali costituiscono una sorta di Super-Io cosciente della società, mentre i principi comuni ne costituiscono il Super-Io inconscio.

In questi pochi passaggi, con frasi limpide e apparentemente asettiche, Falzea compie una crasi. Si è detto che il suo è un approccio giuspositivistico, come giuspositivistica è la concezione dei principi come regole di secondo grado, che si ottengono mediante un procedimento logico induttivo. Ma la sua cultura storica e filosofica non poteva ignorare il grande travaglio della scienza giuridica ottocentesca divisa tra precetti e valori, di cui parla Esser nella sua opera fondamentale (28). Né poteva accantonare la dimensione assiologica delle regole giuridiche, qui vista attraverso gli interessi che la società e quindi l'ordinamento intende proteggere a diversi livelli di genere e di specie. E neppure la permeabilità degli ordinamenti nazionali alle regole provenienti dall'esterno in quanto ad essi preordinati: regole internazionali pattizie o europee imposte. E soprattutto non poteva dimenticare le regole accettate universalmente, nelle dichiarazioni dei diritti, perché espressive delle "speranze umane".

Siamo dunque in presenza di una scelta di fondo che è sì giuspositivistica ma temperata dall'esperienza, dall'evoluzione politico-sociale dei rapporti umani, e quindi dai valori propugnati in una società nazionale e dalla società internazionale.

Pur riconoscendo il ruolo importante dell'interprete che mediante l'analogia colma le lacune dell'ordinamento, egli non fa cenno, perché non lo ritiene rilevante, al ruolo creativo della giurisprudenza, che è stato per contro uno dei sentieri più impervi ma anche più ricchi di frutti dell'insegnamento di François Gény e di Josef Esser; non si occupa delle regole dei codici civili, che pure in vario modo hanno rielaborato il rapporto tra principi e norme; né indugia sui profili storici attraverso i quali è venuta declinandosi la questione dei principi generali nei testi normativi e nelle correnti filosofiche. Dà tutto per presupposto - o comunque lascia questi campi agli altri studiosi che areranno l'ampia terra delle fonti del diritto - e si concentra sulle questioni di teoria generale e di dogmatica, dando all'interprete le direttive per poter intendere correttamente le norme, per poterle applicare "giustamente" e così facendo per poter assicurare ai consociati la certezza del diritto, o almeno il livello più alto attingibile di certezza del diritto. La storia, la comparazione, i rapporti internazionali arricchiscono il discorso, ma per il giurista positivo questi fattori, queste dimensioni, costituiscono un prius di cui tener

conto per capire il significato dei principi, ma non offrono al giurista - che deve trattare non il diritto come è, ma il diritto come deve essere - soluzioni certe e verificabili. È la matrice teorica e dogmatica ad offrire al giurista una base sicura per effettuare le sue operazioni.

Si crea così una maschera, che occulta, ma non cancella, una realtà multiforme, percorsa dalle ideologie dell'interprete, dal succedersi delle categorie di valori, dall'avvicinarsi di epoche storiche che segnano la vita delle comunità e al tempo stesso le garanzie dei "valori fondamentali dell'uomo".

Dicevo in apertura che la Relazione introduttiva al convegno linceo costituisce lo spartiacque tra il passato e il futuro nel pensiero dei civilisti. Si è ripartiti da quelle pagine per rimeditare la nozione e la funzione dei principi generali, come emerge dai numerosi convegni che si sono succeduti fino ad oggi. Tra di essi mi è caro ricordare il convegno organizzato dalla Sapienza nel 2014 in cui si sono indagati i profili storici (29), i profili privatistici (30), i profili pubblicistici (31), i profili del diritto europeo e del diritto internazionale (32). Ci si è anche allontanati dalla lezione giuspositivistica, apparsa troppo legata al pensiero formalista, per approdare ad una concezione che tiene conto del modo nel quale i principi sono applicati (33) e si è rimeditata la lezione di Del Vecchio (34). Quelle pagine però costituiscono un punto di approdo e, come è giusto che sia nel fluire della scienza giuridica, un solido punto di partenza per nuove speculazioni.

Note.

- (1) A. Falzea, *Relazione introduttiva*, Atti dei Convegni Lincei, 96, Convegno sul tema: I principi generali del diritto (Roma, 27-29 maggio 1991), Roma, 1992, pp. 11-29.
- (2) Come lo configura P. Grossi, *Angelo Falzea*, in *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, 2008.
- (3) A. Falzea, *Introduzione alle scienze giuridiche. Il concetto di diritto*, Milano, 2008.
- (4) Per una ricostruzione storico-comparatistica della vicenda dei principi e per una analisi della loro applicazione pratica, da parte dei giudici nazionali e dei giudici europei v. Alpa, *I principi generali*, III ed., Milano, 2023.
- (5) Sulle differenze epocali delle due dimensioni v. R. Lucifredi, *La nuova Costituzione italiana raffrontata con lo Statuto Albertino e vista nel primo triennio di sua applicazione. Con appendice di testi costituzionali*, Milano, 1952; Rebuffa, *Lo Statuto albertino*, Bologna, 2003.
- (6) AA.VV. *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, a cura di Macario e Miletto, Milano, 2006; E. del Prato, *Principi e metodo nell'esperienza giuridica. Saggi di diritto civile*, Milano, 2018.
- (7) V.R. Sacco, *Relazione lincea*, cit. p. 163; *Rapports généraux au VI Congrès int.dr.comp.*, Amburgo, 1962; A. Gambaro, *La dinamica dei principi: due esempi ed una ipotesi*, in *Riv.sc.giur.*, 2014, numero speciale, p. 209 ss.
- (8) Markovits, *Il diritto civile tra socialismo e ideologia borghese nella Repubblica democratica tedesca*, Napoli, 1978.
- (9) E. Fraenkel, *Il doppio Stato. Contributo alla teoria della dittatura*, trad.it., Torino, 1983; L. Nivarra, *Introduzione a Hedelmann, Fuga nelle clause generali. Una minaccia per il diritto e per lo stato*, trad.it., Pisa, 2022.
- (10) Come si era peritato di ricordare Rodotà, nella prolusione macerata del 1967 dal titolo *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*.
- (11) V.N. Bobbio, *Principi generali*, in *Novi.Dig.*, vol. XIII, Torino, 1968, p. 891 ss. e già *L'analoga nella logica del diritto*, Torino, 1938.
- (12) Queste ultime parole sono tratte naturalmente dalle opere insigni di Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, Paris, 1919; *Science et technique en droit privé positif*, Paris, 1923 e v. P. Grossi, *Ripensare Gény*, in *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano, 2008, p. 218 ss.; Costa, *L'interpretazione della legge: François Gény e la cultura giuridica italiana fra ottocento e novecento* in *Quad.Fiorentini*, n. XX, 1991, p. 367 ss.
- (13) Sulle quali v. Stein, *Regulae iuris: from Juristic Rules to Legal Maxims*, Edinburgh, 1966.
- (14) V. DECISIONES, *Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam* [circa A.D. 1550]... Venetiis, 1582, 4°; DECISIONES, *Sac. Rotae Romanae in re commercialis Post legem diei 1 junii 1824 ad annum 1842 chronologico ordine dispositae, additis argumentis, summariis, et indice locupletissimo.*, Romae, Typis A. Mugnoz, 1824, 4°, pp. 30.; *Manuale di giurisprudenza civile, e commerciale, ossia Repertorio di decisioni scelte della gran corte civile degli Abruzzi. Anno 1817, Tom. I-II; Anno 1818.* Aquila, Tipografia Rietelliana, 1818-1819, 8°, 2 vol. DECISIONI fiorentine varie 1792-1803]. 4°; DE COMMITIBUS, *Jacobus (1668-1738) Decisiones inclytae Rotae Senensis et Florentinae...* Tomus primus, pars prima [- secunda]. Lucae, L. Venturini, 1714, 4°, pp. [47], 1084.
- (15) V. gli Atti, cit. con le relazioni di Pugliese, Archi, Stein, Piano Mortari; G. Alpa, *I principi generali del diritto*, 3° ed., Milano, 2023.
- (16) Bonnesse, *L'école de l'exegese en droit civil: Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses methodes d'apres la profession de foi de ses plus illustres representants*, Paris, 1924.
- (17) Ad opera di Savigny sul quale v. A. De Marini, *Diritto romano e diritto privato. Letture da F.K.von Savigny per il corso di storia del diritto romano, 1994-1995*, Torino, 1995; Orestano, *Edificazione e conoscenza del 'giuridico' in Savigny - Tre motivi di riflessione*, in *Quad. fiorentini*, IX, 1980, p. 21 ss.; Brutti, *La sovranità del volere nel sistema di Savigny*, ivi, p. 265 ss.; Moscati, *Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione, 2001 e Bretone, Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari, 2004.
- (18) Su Windscheid v. Brutti, *Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, in *Riv.it.sc.giur.*, 2015, n. 6, p. 55 ss.
- (19) A. Falzea, *Relazione introduttiva*, cit., p. 11.
- (20) Markesinis, *The Gradual Convergence; Foreign Ideas, Foreign Influences, And English Law On The Eve Of The 21st Century*, Oxford, 1994.
- (21) Schlesinger, *The Common Core of Legal Systems. An Emerging Subject of Comparative Studies*, in *XXth Century Comparative and Conflicts Law. Legal Essay in honor of E. Yntema*, Leyden, 1961, p. 65 ss.
- (22) N. Bobbio, *Principi generali del diritto*, in *Nov.Dig.*, XIII, Utet, Torino, 1966; nello stesso senso v. gli studi sull'interpretazione sulle fonti di G. Tarello, R. Guastini, G.P. Parodi nel Trattato di dir.civ. e comm. Cicu-Messineo, Milano, dal 1980.
- (23) R. Dworkin, *L'impero del diritto*, Milano, 1989 e *Questioni di principio*, Milano, 1990.
- (24) Sull'attualità della distinzione, pur con tutti gli aspetti problematici che essa pone, v. AA.VV., *Principi e clausole generali nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico*, a cura di G. D'Amico, co-presentazione di Paolo Grossi, Milano, 2017.
- (25) Esser.
- (26) A. Falzea, *Relazione introduttiva*, cit., p.17.
- (27) A. Falzea, *Relazione introduttiva*, cit., p. 21.
- (28) Esser, *Grundsatz und Norm*, cit., prima parte e cap. XV della quarta parte.
- (29) A cura di Jannarelli, in *Riv.it.sc.giur.*, 2014, num. speciale, p. 33 ss.
- (30) A cura mia, op. cit., p.77 ss., di del Prato, ivi, p. 265 ss. e di Di Donna, ivi, p. 449 ss. e di Breccia, ivi, p.121 ss.; per il diritto del lavoro di G. Santoro-Passarelli, ivi, p. 335; per il diritto commerciale di Terranova, ivi, 355 ss.
- (31) A cura di Bartole, ivi, p.3 ss., Cerri, ivi, 193 ss., di Cerulli Irelli, ivi, p. 247, di D'Alberti, ivi, p. 279.
- (32) A cura di Cannizzaro, Rasi, Tosato.
- (33) B. Romano e altri, *Principi generali del diritto*, Torino, 2015; Alpa, *I principi generali*, cit.
- (34) Avitabile, a proposito della Prolusione al corso di Filosofia del diritto nella R. Università di Roma, letta il 13 dicembre 1920, in *Riv.it.sc.giur.* 2017, n. 8.

*Il sindacato del giudice sull'attività amministrativa algoritmica tra etica benthamiana e "black box": il futuro ha un cuore antico?**

Eugenio Tagliasacchi

Consigliere di Stato

Sommario: 1. Dilemmi etici classici tra soluzioni tradizionali e nuove prospettive. - 2. I limiti dell'Intelligenza Artificiale nell'elaborazione delle risposte concrete - 3. Il correttivo alle criticità del "machine learning": la c.d. legalità algoritmica - 4. Brevi considerazioni sul rapporto tra sindacato del giudice amministrativo e il fenomeno della "black box" - 5. Il possibile utilizzo futuro dell'I.A. nell'ambito della c.d. giustizia predittiva.

1. Dilemmi etici classici tra soluzioni tradizionali e nuove prospettive.

Nel corso "Justice" tenuto da Michael Sandel (1) all'Università di Harvard vengono presi in esame due noti dilemmi etici che dimostrano in via generale come le scelte morali del "man of the street" non siano mai il risultato della meccanica applicazione di principi astratti.

Per pervenire alla dimostrazione di questo assunto si utilizza il c.d. "trolley problem", ossia il dilemma che riguarda la situazione del passeggero a bordo di un vagone privo di freni che corre su un binario sul quale si trovano quattro operai: non vi è possibilità di frenare ma soltanto di azionare la leva del cambio per passare su un binario diverso ove si trova una persona sola.

A questo dilemma il *man of the street* risponde sostenendo che sia giusto azionare la leva e cambiare binario e, interrogato sulle ragioni di questa risposta, fa solitamente presente che è da reputarsi una scelta conforme a morale quella di sacrificare una persona per salvarne quattro. Si tratta, invero, di un principio fondamentale dell'etica utilitaristica benthamiana, protesa verso la realizzazione dell'utilità generale, intesa come la "massima felicità per il maggior numero di persone".

Tuttavia, la risposta del *man of the street*, come osserva Michael Sandel, muta radicalmente quando gli viene chiesto se - allora - sarebbe disposto a sacrificare il paziente sano nella sala d'aspetto dell'ospedale al fine di salvare i quattro malati che si trovano in corsia in attesa di un trapianto, pur nella certezza del buon esito dell'operazione. Anche in questo caso, teoricamente, verrebbe in rilievo la regola secondo cui si sacrifica una vita per salvarne quattro, ma, normalmente, in questo diverso contesto, si rifiuta l'applicazione del principio.

In altri termini, la scelta etica umana non si traduce mai nella meccanica applicazione di un principio astratto e, sottolineo, appunto, l'aggettivo *meccanico*.

Si tratta, in ultima analisi, del complesso problema del percorso che compie la mente umana per pervenire a una determinata decisione.

Non vi è, tuttavia, alcuna certezza circa l'attitudine della scelta algoritmica a escludere quei risultati che - pur essendo conformi all'applicazione del principio astratto - vengono, per certe ragioni, istintivamente rifiutati dall'uomo medio poiché, per esempio, contrari a quello che nel mondo anglo-

sassone viene definito "common sense", magari per motivi talora sfuggenti o, comunque, difficili da spiegare poiché evanescenti.

Per questa ragione, la scelta algoritmica si espone per sua natura al rischio della pedissequa applicazione della regola astratta e, quindi, nel nostro caso, è suscettibile di condurre al distopico sacrificio del paziente sano che - per sua sfortuna - si trovi nell'anzidetta sala d'attesa.

2. I limiti dell'Intelligenza Artificiale nell'elaborazione delle risposte concrete.

Invero, i rischi cui si è appena fatto cenno derivano da alcuni limiti e difetti che sono stati individuati nell'operatività concreta dell'Intelligenza Artificiale.

Sotto un primo profilo, si è infatti notato che l'I.A. difetta di una congrua analisi del contesto, con il conseguente pericolo di pervenire in concreto a soluzioni paradossali, come dimostrato dalla circostanza che la stessa ha oscurato, ritenendola pedopornografica, la celebre fotografia scattata l'8 giugno 1972 durante la guerra del Vietnam che ritrae la ragazzina vietnamita che fugge dalla nube di Napalm (2).

Sotto un secondo profilo, inoltre, viene in rilievo il delicato problema della c.d. "black box", ossia di quel fenomeno che riguarda le decisioni assunte sulla base del "machine learning" e del "deep learning" e che sono fondate sull'elaborazione complessa dei dati attraverso i vari strati delle reti neurali profonde.

Si tratta, insomma, di quelle scelte dell'intelligenza artificiale rispetto alle quali non si è in grado di ricostruire esattamente il percorso che è stato seguito dall'algoritmo, con il concreto rischio che si pervenga all'elaborazione di decisioni assurde e insensate, il fenomeno del c.d. "overfitting".

Il giurista deve pertanto farsi necessariamente carico di queste caratteristiche proprie dell'intelligenza artificiale "avanzata" e valutare le conseguenze che si potrebbero determinare nell'ambito del panorama giuridico, nella consapevolezza che la *black box* risulta di per sé incompatibile con la completa conoscenza del funzionamento dell'algoritmo e, quindi, con i principi di conoscibilità e di trasparenza.

A queste criticità si deve altresì aggiungere che i sistemi di intelligenza artificiale non si sottraggono al problema delle deviazioni cognitive, ovvero i c.d. *biases* (3), che caratterizzano, del resto, anche le determinazioni dell'uomo. Tale tema è stato oggetto di approfondimento da parte di molti Autori, che hanno analizzato il fenomeno sia nella prospettiva dei processi decisionali del pubblico amministratore (4) sia in ambito strettamente giurisdizionale (5).

In quest'ottica, sembra che l'introduzione di sistemi di I.A. fondati su banche dati umane non eliminerebbe di per sé il problema dei *biases*, anzi, probabilmente, lo amplificherebbe, determinando la cristallizzazione di tendenze già presenti nel sistema e trasformando queste ultime in macroscopiche distorsioni decisionali (6).

Cionondimeno, si deve tenere conto anche di un altro aspetto rilevante ai fini delle considerazioni che precedono. Oltre ai *biases*, le determinazioni umane, ivi incluse quelle del decisore pubblico e del giudice, scontano anche l'influenza del c.d. "rumore", suscettibile di essere definito come l'insieme di situazioni contingenti che possono incidere su una medesima risoluzione, in presenza dei medesimi presupposti.

Ebbene, a differenza delle deviazioni cognitive, i sistemi di intelligenza artificiale, ancorché rudimentali, paiono idonei a superare quantomeno il problema del rumore decisionale, atteso che essi non subiscono l'effetto distorsivo di tali circo-

* Lo scritto rielabora la relazione tenuta al convegno "La Giustizia moderna alla luce dei Regolamenti adottati dall'UE nel Decennio Digitale" tenutosi a Capri nei giorni 4 e 5 ottobre 2024.

stanze esterne e contingenti (7) eliminandone così l'impatto negativo sulle decisioni umane e - si potrebbe aggiungere - al contempo anche quello astrattamente positivo.

3. Il correttivo alle criticità del “*machine learning*”: la c.d. legalità algoritmica.

A fronte delle criticità sopra evidenziate, anche sulla scorta di alcuni provvedimenti adottati dall'Unione Europea (8), dottrina e giurisprudenza hanno individuato taluni principi alla base della c.d. “legalità algoritmica” (9), suscettibili di rappresentare un parametro di legittimità della decisione amministrativa automatizzata.

In quest'ambito risulta centrale il principio di non esclusività del risultato, affermato dal Consiglio di Stato in diverse pronunce (10) in cui viene estesa la procedura del *machine learning* anche all'attività amministrativa discrezionale, purché la determinazione finale sia sempre conoscibile e, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo (11).

In particolare, devono segnalarsi le tre note sentenze del Consiglio di Stato (n. 8472, n. 8473 e n. 8474 del 13 dicembre 2019), in cui si sottolinea la necessità di un esame definitivo del provvedimento informatico proposto dalla macchina da parte del funzionario persona fisica sia sotto il profilo della conformità ai parametri legali sia sotto quello della logicità e razionalità (12), anche alla luce del principio di responsabilità diretta del pubblico funzionario sancito dall'art. 28 della Costituzione, che non viene meno neppure nelle ipotesi di ricorso alla tecnologia nell'esercizio dell'attività amministrativa (13). In questo senso, il decisore pubblico è garante del rispetto del principio di non discriminazione della decisione algoritmica (14), atteso che i sistemi di I.A. devono sempre fondarsi su criteri che impediscano decisioni contraddittorie o discriminatorie (15), come del resto espressamente previsto anche dal Codice dei contratti pubblici (16).

In ragione delle considerazioni appena svolte, il risultato del procedimento automatizzato potrebbe al più assurgere a proposta di provvedimento, che dovrà comunque essere sottoposta a un intervento umano.

Pertanto, in quest'ottica, risulta determinante la garanzia della conoscibilità del funzionamento del *software* (17), ossia la trasposizione in termini giuridici del linguaggio della macchina (18), funzionale al successivo sindacato del giudice amministrativo (19) di cui si dirà nel prosieguo e che, tuttavia, non appare sempre tecnicamente possibile.

4. Brevi considerazioni sul rapporto tra sindacato del giudice amministrativo e il fenomeno della “*black box*”.

Ove i fenomeni sopra descritti della “*black box*” e dell’“*overfitting*” siano osservati nel contesto dell'attività discrezionale dell'amministrazione, occorre chiedersi come si debba adattare il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo su tali meccanismi decisionali, tenendo presente che - come già osservato - l'impossibilità di conoscere nella sua interezza il percorso logico posto a fondamento della “*black box*” non consente di assicurare integralmente il rispetto dei principi di conoscibilità e di trasparenza.

Ferma la considerazione che precede, mi pare che ove si volesse comunque consentire il ricorso a queste forme algoritmiche avanzate, per la successiva attuazione del sindacato giurisdizionale si delineerebbe l'alternativa tra il controllo secondo il modello “*macchina su macchina*” e quello secondo il modello “*uomo su macchina*”.

Nel primo caso, il sindacato giurisdizionale si risolverebbe sostanzialmente nella verifica del buon funzionamento del-

l'algoritmo, magari attraverso una verifica o una c.t.u., soluzione che - tuttavia - non supera gli inconvenienti della “*black box*” e dell’“*overfitting*”.

Per contro, il controllo “uomo su macchina” consentirebbe la verifica della ragionevolezza rapportata non già al meccanismo decisionale in sé, quanto, piuttosto, al risultato concreto, rendendo così possibile considerare illegittime poiché irragionevoli le scelte paradossali e contrarie al buon senso.

In conclusione, dunque, mi pare che anche per dominare il nuovo scenario sia preferibile conservare il riferimento alle categorie tradizionali del diritto amministrativo, come il sindacato di ragionevolezza sulla discrezionalità dell'azione amministrativa, che consentirà, per l'appunto, il governo dell'uomo sulla macchina e non il contrario, assicurando in tal modo anche il rispetto della c.d. “riserva di umanità” (20). Si potrebbe dire, dunque, parafrasando Carlo Levi, che “*il futuro ha un cuore antico*”.

Così inteso, il sindacato giurisdizionale sull'esito della procedura automatizzata, confluito poi nel provvedimento amministrativo, consta di una duplice fase: la prima concerne la correttezza delle attività che connotano il processo di automazione, a loro volta costituite non soltanto dalla costruzione dell'algoritmo ma anche dall'acquisizione, dalla validazione e dalla gestione dei dati, mentre la seconda afferisce alla legittimità del provvedimento adottato dal *software* in esecuzione delle prescrizioni algoritmiche (21).

Cionondimeno, in considerazione del costante sviluppo tecnologico, si porrà inevitabilmente un problema di adeguatezza del sindacato tradizionale del giudice sulla discrezionalità amministrativa in relazione alle mutevoli esigenze della società.

In altri termini, l'effetto della *black box* e del *machine learning*, secondo una tesi non unanimemente condivisa, potrebbe spingere il giudice amministrativo a un controllo sempre più penetrante sul contenuto del provvedimento fino a estendersi all'opportunità e al merito della decisione automatizzata, sindacato oggi consentito sul provvedimento “tradizionale” solo nei casi di giurisdizione estesa al merito espressamente previsti dalla legge.

Le medesime questioni appena esaminate si pongono anche avuto riguardo al possibile utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale proprio in ambito processuale.

5. Il possibile utilizzo futuro dell'I.A. nell'ambito della c.d. giustizia predittiva.

La sede naturale per lo sviluppo dell'I.A., secondo molti Autori, andrebbe individuata soprattutto nella c.d. giustizia predittiva, ovvero nel sistema che consente di prevedere le decisioni dell'organo giurisdizionale sulla scorta di precedenti simili o analoghi, contenuti in banche dati aggiornate costantemente e strutturate secondo criteri di razionalità (22).

Occorre qui precisare che l'apertura a siffatto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale non scalfisce la soggezione del giudice soltanto alla legge che caratterizza il nostro ordinamento, dovendo pertanto intendersi finora solo come ausilio all'attività del giudice nella ricerca di precedenti rilevanti per la decisione, al fine di garantirne il maggior grado di conoscenza possibile.

In questo senso, la giustizia predittiva potrebbe favorire l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione della legge e, per questa via, la coerenza delle decisioni (23), a beneficio, in definitiva, dell'unità del diritto oggettivo nazionale.

Una futura ipotesi di applicazione concreta della giustizia predittiva, secondo alcuni, potrebbe essere rappresentata dall'istituto della c.d. sentenza in forma semplificata, prevista dall'art.

74 c.p.a., che, ove la controversia sia di pronta soluzione, consente al giudice di redigere una motivazione consistente in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto decisivo ovvero nel richiamo a un precedente conforme.

Ferme le diverse ipotesi in cui può venire in rilievo la sentenza in forma semplificata, in quest'ambito i sistemi di I.A. potrebbero rappresentare un utile strumento, attesa la centralità che in questo tipo di pronunce assume il precedente giurisprudenziale. L'I.A., infatti, sarebbe capace di rinvenire con la velocità propria del *machine learning* il precedente o la norma suscettibili di trovare applicazione nel caso concreto, preservando la qualità del risultato.

Come le determinazioni amministrative automatizzate, anche la giustizia predittiva soggiace alla garanzia di non esclusività della decisione dell'I.A. In ambito strettamente processuale, detta garanzia è riconosciuta peraltro nel Preambolo della Carta etica europea sull'uso dell'Intelligenza artificiale, adottata nel 2018 dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), in cui viene affermato il principio del controllo da parte dell'operatore giudiziario, che deve esser posto nella condizione di rivedere e modificare la decisione automatizzata qualora ciò si renda necessario in relazione alle specificità del caso concreto: ancora una volta, quindi, viene in rilievo la c.d. riserva di umanità.

Oltre al rischio di un risultato meccanico non sottoposto al controllo umano, taluni ritengono che il carattere decisivo del precedente conforme nell'ambito delle sentenze in forma semplificata imponga una maggiore attenzione del giudice nella sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, sostenendo, di conseguenza, che tale attività non potrebbe essere svolta dai sistemi di I.A. Tale criticità può, tuttavia, essere superata agevolando la tecnologia nella ricerca del precedente attraverso il ricorso all'*abstract*, ossia affinando la qualità della base dei dati su cui agisce la macchina mediante l'individuazione degli elementi essenziali del fatto alla base di ogni decisione.

Come già rilevato da alcuni autori, attualmente, il problema più delicato non risiede tanto nel funzionamento dell'I.A. quanto nell'assenza di omogeneità formale degli atti processuali e delle sentenze che confluiscono nel sistema da cui la macchina deve estrapolare i dati.

A tale riguardo è stato proposto il ricorso alla c.d. *Blockchain*, ovvero a tecnologie a registro condiviso, che consentirebbero l'agevole estrapolazione di dati (i c.d. "*Green data*"), in modo tale da eliminare il disordine che caratterizza gli attuali "*Big data*", che certamente concorre a determinare l'aumento di *biases* nella procedura automatizzata, riducendo l'anzidetto effetto *black-box* e pervenendo, anche in questo caso, a escludere l'adozione di scelte irragionevoli che, per tornare all'esempio per certi versi distopico di Michael Sandel, potrebbero condurre a soluzioni estreme come quella del sacrificio del paziente sano nella sala d'attesa.

Note.

(1) Si veda anche M. Sandel, *Justice: what's the right thing to do?*, New York, 2010.

(2) La fotografia in questione, nota come "*Napalm girl*", è stata scattata da Huynh Cong "Nick" Ut alla bambina Kim Phúc l'8 giugno 1972 nel villaggio di Trang Bang.

(3) Sul punto si segnala D. Kahneman, *Pensieri lenti e veloci*, Milano, 2012; l'autore suddivide la mente umana in un sistema lento, basato sul pensiero complesso, e in un sistema veloce, che consente di assumere decisioni istintive, in cui i *biases* giocano un ruolo determinante, fornendo scorciatoie logiche basate sull'esperienza quotidiana del soggetto.

(4) G. Corso, M. De Benedetto, N. Ragone, *Diritto amministrativo effettivo, una introduzione*, Bologna, 2022, 201 ss., che, nel riprendere talune indicazioni delle scienze cognitive, sottolineano le potenzialità di un approccio che considera anche i *biases* che caratterizzano il decisore pubblico.

(5) J. Nieva-Fenoll, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino, 2019. L'autore evidenzia, in particolare, taluni istituti contemplati dal nostro ordinamento, che terrebbero in conto la rilevanza delle emozioni umane nell'ambito dei procedimenti giudiziari, quali ad esempio la ricusazione e l'astensione, istituti posti, cioè, a presidio dell'imparzialità del giudicante.

(6) G. Botto, *Giustizia predittiva e sentenza in forma semplificata: alcuni spunti per una (razionale) applicazione del sistema dell'intelligenza artificiale nel processo amministrativa*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2/2023, p. 504.

(7) D. Kahnman, O. Sibony, C.R. Sunstein, *Rumore*, Milano, 2021.

(8) Regolamento U.E. n. 679 del 2016 sulla protezione dei dati personali.

(9) In particolare, A. Simoncini, S. Suweis, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2019.

(10) La prima pronuncia che riconosce i vantaggi dell'I.A., alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, è Cons. Stato, 8 aprile 2019, n. 2270, che ne ammette l'utilizzo limitatamente all'ambito dell'attività vincolata.

(11) L. Carbone, *L'algoritmo e il suo giudice*, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(12) V. Neri, *Diritto amministrativo e intelligenza artificiale: un amore possibile*, in *Urbanistica e appalti*, 5/2021

(13) "*Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità, deve essere garantita la verifica a valle, in termini di logicità e di correttezza degli esiti. Ciò a garanzia dell'imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell'interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall'azione amministrativa affidata all'algoritmo*" (Cons. Stato, 13 dicembre 2019, n. 8472), nonché cfr. nuovamente V. Neri, *Diritto amministrativo e intelligenza artificiale: un amore possibile*, in *Urbanistica e appalti*, 5/2021.

(14) A. Simoncini *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal*, 1, 2019.

(15) V. Neri, *Diritto amministrativo e intelligenza artificiale: un amore possibile*, in *Urbanistica e appalti*, 5/2021.

(16) Art. 30, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici".

(17) Cons. Stato, 8 aprile 2019, n. 2270.

(18) V. Neri, *Diritto amministrativo e intelligenza artificiale: un amore possibile*, in *Urbanistica e appalti*, 5/2021.

(19) Così L. Carbone, *L'algoritmo e il suo giudice*, in *www.giustizia-amministrativa.it*: "*una volta conferita cittadinanza all'espressione algoritmica, le si fornisce un inquadramento giuridico perché il giudice possa adeguatamente "maneggiare" questa nuova situazione. E allora si afferma che la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi applicata (e talvolta anche sviluppata) da quest'ultima. Insomma, si tratta comunque di un atto amministrativo: informatico, ma pur sempre soggetto alle regole del diritto pubblico*".

(20) G. Gallone, *Riserva di umanità e funzioni amministrative. Indagine sui limiti dell'automazione tra procedimento e processo*, Padova, 2023.

(21) Cons. Stato, 8 aprile 2019, n. 2270.

(22) G. Botto, *Giustizia predittiva e sentenza in forma semplificata: alcuni spunti per una (razionale) applicazione del sistema dell'intelligenza artificiale nel processo amministrativa*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2/23, p. 513-514.

(23) Di questo tema e delle relative criticità si occupa C. Volpe, *Intelligenza artificiale e appalti pubblici tra capacità predittiva e discrezionalità amministrativa*, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

Sezione di diritto del lavoro

Massimario

Tribunale di Savona, sez. lav., 3 febbraio 2025, n. 25-Giudice Coccoli.

LAVORO - rapporto di lavoro - previdenza complementare - trattamento di fine rapporto.

(D.lgs. n. 252/2005)

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari, in modalità espressa o tacita.

Nell'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro che abbia accantonato il TFR conferito al Fondo di previdenza complementare, senza tuttavia versarlo, si pone il problema di individuare - nell'ambito del rapporto associativo tra lavoratore e Fondo, intermedio dal datore di lavoro (quale debitore delle quote tempo per tempo maturate) - quale sia il soggetto legittimato ad attivarsi per il credito in questione, anche alla luce della previsione dell'intervento dell'apposito Fondo di Garanzia dell'Inps, in caso di omissione contributiva del datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale, con diritto di surrogazione al lavoratore, a norma del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, commi 2 e 3.

Il lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione per le quote di TFR maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il TFR stesso.

VA.TO.

Tribunale di Genova, sez. lav., 14 marzo 2025, n. 338 - Giudice Scotto.

LAVORO - rapporto di lavoro - contratto di somministrazione - contratto a termine - recesso ante tempus - illegittimità - conseguenze.

(Art. 30 d.lgs. 81/2015, l. 64/1966)

La somministrazione di lavoro si basa su due contratti funzionalmente collegati: l'uno, commerciale, stipulato tra l'agenzia e l'utilizzatore e l'altro, di lavoro, tra l'agenzia e il lavoratore somministrato, e si caratterizza per la scissione tra la titolarità del rapporto di lavoro (che fa capo all'agenzia somministratrice) e l'effettiva utilizzazione del lavoratore che compete all'utilizzatore.

L'art 38 d. lgs. n. 81/2015, secondo cui in ipotesi di somministrazione irregolare il lavoratore può "chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo", deve essere interpretata ai sensi dell'art 12 preleggi e quindi secondo il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".

Si deve quindi intendere per "quest'ultimo", il soggetto da ultimo nominato, che non viene ribadito soltanto per evitare una ripetizione, e quindi nella specie l'utilizzatore.

L'inciso in questione ha una portata meramente processuale, essendo finalizzato ad escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario con il somministratore e a consentire così al lavoratore

di richiedere la costituzione del rapporto di lavoro evocando in giudizio il solo utilizzatore, senza coinvolgere necessariamente anche l'agenzia di somministrazione.

Nessuna norma prevede - quale sanzione per la irregolarità della somministrazione - la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato tra il somministratore e il lavoratore in contratto a tempo indeterminato e quindi la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il somministratore.

Le conseguenze di una somministrazione illegittima fanno capo al solo utilizzatore.

Nel contratto a tempo determinato il recesso anticipato è ammissibile soltanto in presenza di giusta causa.

La disciplina di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604 non si applica però, per espressa previsione della stessa, ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

In caso quindi di recesso ingiustificato ante tempus del datore di lavoro dal rapporto a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso sino alla prevista scadenza del contratto.

VA.TO.

Tribunale di Genova, sez. lav., 28 aprile 2025, n. 142-Giudice Parodi.

LAVORO - rapporto di lavoro - patto di stabilità - requisiti - validità - clausola penale.

(Art 1384 c.c.; art 36 Cost., art 1344 c.c.)

In tema del c.d. patto di stabilità o patto di durata minima garantita, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell'interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del minimo costituzionale di cui all'art. 36 Cost. che impone una immediata verifica della proporzionalità e sufficienza del trattamento economico riconosciuto al lavoratore.

Tali requisiti, costituzionalmente prescritti, possono ritenersi soddisfatti solo in presenza di una specifica controprestazione pattuita a favore del lavoratore.

Ne consegue che, un patto di stabilità è legittimo a condizione che sia adeguatamente remunerato.

Si ritiene in via equitativa che il corrispettivo possa ritenersi congruo se almeno raggiunge la soglia del 10% della retribuzione.

Una volta accertato che il corrispettivo è determinato o quantomeno determinabile, va verificato ai sensi dell'articolo 2125 c.c., che il compenso pattuito non sia meramente simbolico, manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno.

È nullo per frode alla legge ai sensi dell'art 1344 c.c., il patto di stabilità che, prevedendo una penale eccessivamente onerosa, incida in misura significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente.

(Nel caso di specie nel patto di stabilità era disciplinata la sola facoltà di recesso per il lavoratore, limitata peraltro alle sole ipotesi di forza maggiore. Mentre alcun limite era stato posto per il datore di lavoro che poteva recedere liberamente dal vincolo, in assenza di alcuna penale o preavviso. Inoltre, l'incremento percentuale rispetto alla retribuzione lorda pattuita a fronte del sacrificio richiesto al lavoratore si attestava intorno allo 2,3%, circa 74,80 euro lordi mensili. Da ultimo a fronte di una RAL di circa 35 mila euro era stata prevista una penale di oltre 70 mila euro. Il Giudice ha dichiarato quindi nullo il patto sottoscritto).

ST.TO.

Tribunale di Genova, sez. lav., 3 maggio 2025, n. 1106 - Giudice Scotto.

LAVORO - competenza - domanda cautelare - giudizio di merito - divieto di storno di clientela - patto di non concorrenza.

(Art. 669 quater cpc; art 2125 c.c.)

Ai fini della competenza all'adozione di un provvedimento di urgenza in presenza di una causa pendente per il merito ex art 669 quater c.p.c., è necessario che sussista un rapporto di inerenza attuale tra la domanda di provvedimento di urgenza e la lite in corso, nel senso che tale lite comprenda nel suo oggetto l'accertamento del diritto alla cui tutela tende, in via provvisoria, il provvedimento ex art. 700 c.p.c.

Il ricorso cautelare qualificato come "proposto in corso di causa" da un soggetto non ancora costituito nel giudizio di merito non ha alcuna rilevanza ai fini del giudizio di ammissibilità del ricorso stesso.

Qualora infatti il ricorso presenti tutti i requisiti richiesti dagli artt. 669 quater e 700 c.p.c. (ed in particolare sia stato proposto davanti ad un giudice competente, da un difensore regolarmente costituito per il procedimento cautelare e munito di specifica procura con specificazione delle conclusioni che saranno assunte nel giudizio di merito), resta comunque ammissibile anche se da riqualificarsi come proposto ante causam.

Il divieto di storno di clientela costituisce un patto ontologicamente diverso e autonomo rispetto al patto di non concorrenza e non rientra nel campo di applicazione dell'art. 2125 c.c., in quanto la non vieta lo svolgimento di una attività lavorativa dell'ex dipendente, che richiede conseguentemente la previsione di un corrispettivo.

VA.TO.

Tribunale di Genova, sez. lav., 19 maggio 2025, n. 529 - Giudice Grillo.

LAVORO - tutela reale - tutela obbligatoria - requisiti dimensionali - onere della prova - licenziamento - mancata preventiva contestazione.

(Art 18 l. 300/1970)

Spetta al datore di lavoro l'onere di dimostrare il "fatto impeditivo" delle dimensioni dell'impresa inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 st. lav.

Ai fini dell'applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 st. lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro

La disciplina rimediabile applicabile, nel caso in cui il recesso, per quanto motivato, non sia stato preceduto dalla contestazione disciplinare, è quella reintegratoria attenuata, dettata dal co. 4 dell'art. 18 cit. per le ipotesi d' "insussistenza del fatto" e non quella prevista dal successivo co. 6 per i vizi (meramente) formali/procedurali.

Non vi è ragione di escludere che già nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione del licenziamento o nel corso del giudizio il lavoratore eserciti l'opzione per l'indennità sostitutiva ex art. 18.

Nel caso di opzione anteriore alla pronuncia della sentenza, quest'ultima avrà ad oggetto, se il datore di lavoro sia soccombente, oltre che la posta risarcitoria (non la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, ma) la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva.

L'offerta del datore di lavoro di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, intervenuta nel corso di causa, non può in alcun modo incidere sul diritto di opzione del ricorrente stesso che, sussistendo i presupposti per la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 co. 4 cit., ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva stessa, per effetto dell'opzione "anticipata" e, quindi, della risoluzione del rapporto di lavoro.

VA.TO.

Tribunale di Imperia, sez. lav., 21 giugno 2025, n. 146 - Giudice Favalli

LAVORO - rapporto di lavoro - contratto a termine - giustificato motivo oggettivo - inapplicabilità.

(L. n. 604/1966)

La disciplina di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604 non si applica, per espressa previsione della stessa, ai rapporti di lavoro a tempo determinato: questo non esclude che, ricorrendo una giusta causa ascrivibile a comportamenti del lavoratore, il datore non possa recedere dal rapporto, in quanto in tale fattispecie trova pur sempre applicazione l'art. 2119 c.c., norma operante al di fuori della disciplina limitativa dei licenziamenti.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 603, art. 3, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli art. 1453 c.c. e segg.

ST.TO.

Tribunale di Savona, sez. lav., 24 giugno 2025, n. 241 - Giudice Coccoli.

LAVORO - rapporto di lavoro - rinuncia in corso di causa.

La modificazione in senso riduttivo della domanda, se non incide sostanzialmente sul diritto controverso, rientra tra i poteri del difensore e non necessita dell'accettazione della controparte né richiede di essere compiuta secondo forme speciali.

La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, costituisce espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 420 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, mediante esercizio di quella discrezionalità tecnica che compete al difensore nell'impostazione della lite che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato

VA.TO.

Documenti

Le dimissioni per fatti concludenti.

Corrado Marvasi

Avvocato

Valeria Torchio

Avvocato, Foro di Genova

Sommario: 1. *Premessa.* - 2. *Le prime criticità.* - 3. *La ratio del nuovo istituto.* - 4. *La precedente giurisprudenza.* - 5. *La prima sentenza in tema: Tribunale di Trento, sez. lav., 5 giugno 2025 n. 87, Giudice Flaim.* - 6. *Conclusioni.*

1. Premessa.

L'art. 19 della legge 203/2024, modificando l'articolo 26 mediante l'inserimento del nuovo comma 7-bis del decreto legislativo n. 151 del 2015 ha introdotto, in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, le c.d. dimissioni per fatti concludenti (1).

Il Collegato Lavoro, intervenendo su un tema dibattuto da anni, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova procedura che consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro, considerando il lavoratore dimissionario, nel caso in cui quest'ultimo risulti assente ingiustificato per un determinato periodo di tempo fissato dal CCNL applicato al rapporto o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore ai 15 giorni (di calendario); tutto ciò senza dover avviare la procedura di cui all'articolo 7 Statuto dei Lavoratori.

Nelle suddette ipotesi il datore di lavoro può infatti dare semplicemente comunicazione dell'assenza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro che ha la facoltà (e non l'obbligo) di effettuare gli opportuni accertamenti.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e senza avvio della procedura telematica, salvo l'opportunità per il lavoratore di dimostrare l'impossibilità di comunicare il motivo dell'assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Ordinariamente, le dimissioni (tranne quelle per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri di prole sotto i tre anni di età, dimissioni che vanno sempre convalidate dall'Ispettorato del Lavoro) devono avvenire attraverso procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro.

Nelle ipotesi di dimissioni per fatti concludenti, tale comunicazione, essendo effettuata dal datore di lavoro, viene sostituita dall'inoltro (preferibilmente via PEC) agli Uffici dell'Ispettorato del modello informativo fornito da INL che deve riportare tutti i dati a conoscenza del datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo all'anagrafica, ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza (2).

Il datore di lavoro, entro 5 giorni dall'invio della suddetta comunicazione all'INL, ha altresì l'obbligo di effettuare la comunicazione obbligatoria telematica al Centro per l'Impiego (UNILAV), sotto la voce: "dimissioni volontarie".

Come detto, l'effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri l'impossibilità, per

causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza con quindi onere in capo al lavoratore di provare di essere stato nell'impossibilità di avvisare il datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque di dimostrare di averlo correttamente avvertito (3).

Resta inteso che, se il lavoratore è in grado effettivamente di dare prova di ciò o nell'ipotesi in cui l'Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro e l'Ispettorato provvederà a comunicare l'inefficacia del recesso sia al datore che al lavoratore, che avrà diritto alla ricostituzione del rapporto (4).

Un punto rilevante della nuova disciplina è, infatti, il compito attribuito dalla legge agli Ispettorati territoriali, i quali possono avviare la verifica sulla veridicità della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, contattando il lavoratore al fine di accertare (entro il termine di 30 gg) se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.

È chiaro che, se il lavoratore (nel più classico degli esempi) non si fosse più recato al lavoro perché da tempo non veniva remunerato, il rapporto è da intendersi comunque risolto, ma lo stesso potrà sempre agire per recuperare gli importi dovuti.

2. Le prime criticità.

Sebbene sia forse troppo presto per comprendere realmente l'impatto sociale che questo istituto avrà, essendo trascorsi solo poco più di sei mesi dalla sua introduzione, si possono comunque evidenziare già alcune criticità.

È innegabile che fin da subito l'art. 19 abbia sollevato rilevanti perplessità e sia stato criticato sia sotto il profilo della tutela del lavoratore sia in relazione ai principi costituzionali.

Da più parti, infatti, è stato evidenziato come la presunzione legale di volontarietà dell'assenza dal lavoro possa portare ad una compressione del diritto di difesa del dipendente, che, in caso di impossibilità a comunicare le ragioni dell'assenza, finirà con il subire la risoluzione automatica del rapporto senza le garanzie procedurali previste per il licenziamento e, chiaramente, dovendo affrontare importanti esborsi economici per richiedere al giudice la ricostituzione del rapporto di lavoro.

I dubbi di sostanza rimangono: la norma potrebbe risultare lesiva dell'art. 41 Cost., in quanto attribuisce al datore di lavoro un potere di risoluzione del rapporto svincolato dalle tutele previste per il licenziamento.

Ancor più la mancanza di un contraddittorio preventivo pone interrogativi sulla compatibilità della norma con l'art. 24 Cost., in quanto il lavoratore potrebbe trovarsi nella condizione di dover provare l'inesistenza della sua volontà dimissionaria, a posteriori, con evidente inversione dell'onere probatorio.

L'istituto, oggettivamente, appare in contrasto con il principio civilistico dell'irrelevanza del silenzio e dell'inerzia, che presuppone che l'assenza di manifestazioni esplicite di volontà non possa determinare autonomamente l'efficacia di un atto giuridico, se non supportata da elementi ulteriori che consentano di ricostruire in modo univoco la volontà del lavoratore.

Del resto, neppure il principio della vincolatività del rapporto obbligatorio pare rispettato, perché le modifiche sostanziali del contratto dovrebbero essere frutto di una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile: pertanto, a breve, potrebbe essere sollevata formalmente una questione di legittimità costituzionale, specie nel caso in cui - non garantita un'effettiva possibilità di difesa al lavoratore - si concretizzi un uso abusivo e fraudolento di questo strumento da parte datoriale.

In sintesi, una certezza, potremmo dire, è stata raggiunta: si sente già la necessità di una modifica legislativa, a Gazzetta Ufficiale ancora calda.

Gli operatori di settore paiono augurarsi, come possibile soluzione, un potenziamento del ruolo dell'Ispettorato del Lavoro, attribuendogli il potere di emettere un "atto cogente" e non una mera comunicazione, avvertita come una semplice informativa priva di qualsiasi funzione di effettiva tutela, realizzabile garantendo un reale ed effettivo contraddittorio preventivo tra le parti, preservando le esigenze di celerità e certezza del datore di lavoro (scopo principe di questo istituto), ma evitando un danno immediato per il lavoratore perché si sarebbe maggiormente verificata l'effettiva volontà del lavoratore di non riprendere servizio.

3. La ratio del nuovo istituto.

Con alcune circolari l'INL, l'INPS e il Ministero del Lavoro hanno cercato di porre rimedio a un tale sbilanciamento in danno del prestatore (5).

È però innegabile che ad oggi ci si muova solo in superficie col dettare (misurate) indicazioni operative, come dimostra anche l'ultimo parere del MLPS formulato in risposta ad un quesito del CNO dei Consulenti del lavoro (6), laddove viene precisato che il limite legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, "opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l'espressione utilizzata dal legislatore per la quale il termine deve ritenersi, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva".

Quindi, sebbene l'articolo 19 non preveda espressamente l'inderogabilità del termine dei quindici giorni si ritiene che la norma non consenta "interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore" e che quindi il termine di 15 giorni individuato dalla legge è il termine legale minimo.

Il Ministero ha chiarito poi che, qualora l'Ispettorato territorialmente competente accerti l'insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo istituto, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito "per iniziativa del datore di lavoro" e quindi non automaticamente.

Se, invece, il lavoratore, dopo l'avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, "ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dimissivo, comunicati le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento".

In caso di dimissioni per giusta causa - prosegue il Dicastero - "la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale".

Nella sostanza, le dimissioni per fatti concludenti sono state presentate come lo strumento contro i "furbetti della Naspì" ossia lavoratori che, spesso anche in accordo con i datori di lavoro, non si presentano più sul luogo di lavoro, senza aver formalizzato le proprie dimissioni, ottenendo così un licenziamento per giustificato motivo soggettivo con il fine di assicurarsi il percepimento della NASPI a causa della "perdita involontaria" del posto di lavoro (7).

A ben vedere, la norma possiede una *ratio* multiforme.

Non solo è finalizzata ad evitare indebite elargizioni di denaro pubblico non potendo il lavoratore accedere alla Naspì non rientrando la fattispecie nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto come richiesto dall'art 3 del dlgs 22/2015, ma è anche volta ad un risparmio di spesa a favore del datore di lavoro (8).

Il datore di lavoro non è infatti tenuto al versamento del contributo (c.d. Ticket NASpI) dovuto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cfr. la circolare INPS n. 22 marzo 2013) in quanto, lo si ribadisce, tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.

Il datore di lavoro non è neppure tenuto, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore al versamento della retribuzione, dei relativi contributi e ha altresì diritto di trattenere dalle competenze di fine rapporto l'indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.

D'altro canto, la nuova procedura mira anche a garantire una maggior celerità e speditezza della cessazione del rapporto di lavoro. Difatti, le dimissioni per fatti concludenti sono una procedura alternativa rispetto al licenziamento che, seguendo il complesso *iter* previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, prevede la contestazione del fatto, la presentazione eventuale di giustificazioni da parte del lavoratore, il provvedimento di risoluzione del rapporto, l'eventuale impugnazione stragiudiziale e giudiziale. (9).

Spesso -dall'altro lato - abbiamo anche "i furbetti del mancato pagamento del salario dovuto", che semplicemente non pagano e non licenziano. Come reazione, i lavoratori poi non si presentano più al lavoro, lasciando il rapporto come "sospeso", mentre ne cercano un altro per poi magari rivolgersi all'ispettorato del Lavoro per presentare una richiesta di intervento, in quanto senza questo "supporto" l'INPS non riconoscerà le dimissioni per giusta causa, corredate degli elementi atte a giustificarla.

Nel tempo che il lavoratore non pagato comprenda tutti i passi che dovrebbe fare, sono già trascorsi i 15 giorni di calendario previsti perché poi il datore di lavoro possa ora "metterlo in dimissione" e per ottenere il pagamento del dovuto se -come spesso accade - la conciliazione monocratica andrà a vuoto, non rimarrà al dipendente non pagato che intraprendere il percorso giudiziale, senza neppure la copertura della NASPI.

Nel territorio Ligure, con particolare riferimento all'ambito genovese, la casistica comincia ad acquisire numeri tali (circa 127 comunicazioni al 30.06.2025) che, attraverso un monitoraggio a campione costante da parte dell'Ispettorato già fa emergere alcuni usi impropri dell'istituto: dimissioni per fatti concludenti di lavoratrice madre/lavoratore padre di bimbe/i sotto i tre anni di età (in contrasto, quindi, con l'art. 55 D.L.vo 151/2001) oppure l'utilizzo iniziale della procedura di garanzia prevista dall'articolo 7 St. Lav, conclusa però irrualmente (ossia con l'utilizzo dell'istituto delle dimissioni per fatti concludenti).

Si ritiene comunque che le disposizioni previste dai CCNL sulle assenze ingiustificate che legittimano il licenziamento non possano dar luogo alle dimissioni per fatti concludenti: il Ministero del Lavoro ha infatti chiarito che le eventuali clausole della contrattazione collettiva devono fare esplicito riferimento a questa nuova forma di cessazione del rapporto. Per altro il termine previsto per considerare legittima la risoluzione per comportamento concludente non può comunque

essere inferiore a quello stabilito dalla legge (almeno 15 giorni) in quanto, diversamente dal licenziamento dove è prevista una procedura di garanzia, le dimissioni implicite richiedono un periodo più lungo per evitare incertezze e contenziosi, e per accertare la volontà effettiva di interrompere il rapporto (10).

4. La precedente giurisprudenza.

La giurisprudenza di merito aveva nel tempo già offerto una possibile lettura, rispetto alla quale, nonostante l'obbligo della forma telematica delle dimissioni, il rapporto di lavoro si sarebbe potuto risolvere per volontà del lavoratore a fronte di una sua palese e univoca volontà di non proseguirlo (11).

Secondo l'interpretazione dei giudici di merito, l'accertamento del comportamento tenuto dal lavoratore doveva essere effettuato in modo rigoroso affinché si potesse esplicitamente far derivare la volontà del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro, eventualmente pure attraverso un comportamento che potrebbe anche essere meramente omissivo, concretizzandosi nell'inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, in quanto suscettibile di essere interpretato anche come espressione, per fatti concludenti, della volontà di recedere (12).

Con l'art. 19 del Collegato Lavoro, invece, si è preferito individuare gli elementi che configurerebbero le dimissioni volontarie per "fatti concludenti" nell'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o superiore a quindici giorni: in altri termini, dal comportamento del lavoratore tipizzato dalla legge, si dovrebbe desumere in modo oggettivo il vero e proprio abbandono del posto di lavoro.

A questo riguardo, va ricordato che la definizione delle condotte disciplinarmente rilevanti da parte della contrattazione collettiva non deriva da un obbligo imposto dalla legge, ma rappresenta l'espressione autonoma delle prerogative sindacali.

La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito da tempo che, in tema di licenziamento disciplinare, il Giudice non è vincolato alla tipizzazione contenuta nel CCNL applicato al rapporto per quanto attiene alle ipotesi di giusta causa (13). Al contrario, l'articolo 19 del Collegato Lavoro sembra contenere un rinvio diretto alle norme del contratto collettivo, attribuendo a quest'ultimo una funzione regolamentare. Ne consegue che, qualora il contratto collettivo accolga tale rinvio, il criterio individuato per qualificare le dimissioni (ossia il numero di giorni di assenza ingiustificata) assumerà carattere vincolante (14).

5. La prima sentenza in tema: Tribunale di Trento, sez. lav., 5 giugno 2025 n. 87, Giudice Flaim.

Le riflessioni sopra riportate, si ritrovano anche nella sentenza n. 87/2025 del Tribunale di Trento che si è pronunciata per la prima volta sull'argomento.

Nel caso di specie una società di servizi, a soli due giorni dall'entrata in vigore della norma (avvenuta il 12.01.2025) e senza attendere le prime indicazioni operative degli organi competenti (INL fornì le prime in data 22.01.2025) ha lasciato a casa una dipendente avviando con pec del 13 gennaio, al Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento, la procedura di dimissioni tacite a seguito dell'assenza ingiustificata della lavoratrice dal 7 all'11 gennaio e quindi, a dire dell'azienda, assenza che si era protratta oltre il termine previsto dal CCNL Terziario.

Per la difesa dell'azienda, era la data della comunicazione a fare fede, poiché inviata dopo l'entrata in vigore della nuova

normativa. La regola del *tempus regit actum*, alla luce di quanto sostenuto dalla società, riguarderebbe il momento in cui si compie l'atto giuridico, non la situazione preesistente su cui l'atto si basa. L'assenza ingiustificata protratta oltre i limiti previsti si inserirebbe legittimamente nel nuovo quadro normativo, poiché la condotta della lavoratrice era ancora in corso dopo il 12 gennaio 2025: di conseguenza, si poteva applicare correttamente la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, senza violare il divieto di retroattività.

La lavoratrice (che aveva comunque proceduto all'impugnativa del recesso deducendone l'oralità e la violazione della procedura disciplinare, dichiarando altresì la propria disponibilità al rientro in servizio) ha presentato ricorso chiedendo venisse accertata e dichiarata l'inefficacia di quello che, per lei, era un licenziamento illegittimo (15).

Il Tribunale del lavoro di Trento ha però riconosciuto illegittimo il licenziamento e ha condannato la società a reintegrare in servizio la lavoratrice e al pagamento di un indennizzo economico pari a cinque mensilità oltre ai contributi previdenziali e alle spese legali, contestando alla società l'errata applicazione della legge 203/2024.

Il Giudice *in primis* ha stabilito che solo le giornate di assenza ingiustificata successive all'entrata in vigore della norma potevano essere conteggiate per far scattare la presunzione di dimissioni implicite (secondo il principio *tempus regit actum* e l'art 11 delle Preleggi).

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento l'assenza ingiustificata è sanzionabile solo se supera i tre giorni. Posto che nel caso di specie, alla data della comunicazione era trascorso un solo giorno, non poteva essersi configurata la disciplina di cui al comma 7 bis (16).

Per quanto attiene all'individuazione del rimedio di cui la ricorrente avrebbe potuto disporre avverso la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, intervenuta successivamente alla comunicazione effettuata dalla società datrice al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, il Tribunale non ha potuto che rilevare che, una volta accertato che non si è perfezionata la fattispecie comportante le dimissioni *per facta concludentia*, non era configurabile alcuna valida presa d'atto, da parte della datrice, della volontà di dimettersi da parte della lavoratrice.

Quindi, secondo il Tribunale, contrariamente a quanto avrebbe sostenuto la società convenuta, la ricorrente non era legittimata a esercitare una c.d. "azione di annullamento delle dimissioni" in funzione della "ricostituzione del rapporto di lavoro", vista l'insussistenza di quelle dimissioni, atteso che non le aveva mai rassegnate.

In difetto delle dimissioni da parte della lavoratrice, rimaneva soltanto il fatto della cessazione del rapporto avvenuta per volontà della società datrice, vale a dire dell'estromissione della prestatrice dal suo posto di lavoro, rifiutando di accettare le prestazioni offerte da quest'ultima e concretizzando, quindi, la fattispecie di licenziamento giudicato inefficace, per violazione dell'obbligo di forma scritta e altresì illegittimo, per mancato rispetto del procedimento disciplinare.

6. Conclusioni.

Di fatto, considerando le possibili conseguenze derivanti da un'eventuale cessazione del rapporto di lavoro ritenuta illegittima, risulta evidente la necessità di un'estrema prudenza da parte dei datori di lavoro e degli operatori giuridici nell'applicazione di tale normativa. Ciò anche in ragione del fatto che l'Ispettorato del Lavoro ha la facoltà di accertare la veridicità delle comunicazioni effettuate.

Questa pronuncia, inoltre, potrebbe costituire un punto di riferimento giurisprudenziale rilevante per la gestione dei casi futuri in materia, anche perché, nel complesso, la regolamentazione delle dimissioni per fatti concludenti presenta ancora delle lacune. Nonostante i primi orientamenti interpretativi e applicativi abbiano tentato di fornire indicazioni utili per affrontare le situazioni più complesse, soprattutto nei casi di assenza prolungata del lavoratore, persistono numerose incertezze normative (17).

Note.

- (1) Legge 203/2024: All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
- (2) Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025. Con nota n. 3984 del 29 aprile 2025 ha aggiornato il modulo di comunicazione disponibile sul proprio sito internet nella sezione Servizi e modulistica per i datori di lavoro o loro delegati.
- (3) Dimissioni per fatti concludenti, l'impatto operativo, Musti - Notarianni, in *Guida al lavoro - NT+Lavoro*, n. 18, 07 maggio 2025.
- (4) Dimissioni per fatti concludenti, le precisazioni dell'Ispettorato del lavoro, Musti - Notarianni - *NT+Lavoro*, n.3 - 24 gennaio 2025.
- (5) INL n. 579/2025, INPS n. 639/2025 e MLPS n. 06/2025.
- (6) Parere Ministero del Lavoro del 10 aprile 2025 Protocollo n. 2504
- (7) Cassazione Civile sez. lav., 26 agosto 2020, n.17793, *Diritto delle Relazioni Industriali 2021*, 2, 515: «L'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è «l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore».
- (8) Messaggio Inps n. 639 del 19 febbraio 2025.
- (9) *Primi commenti al Collegato Lavoro-Documento di Ricerca*, FNC, Alessandro Ventura, 27.03.2025.
- (10) Faq. Ministero del Lavoro 24 giugno 2025.
- (11) Trib. Udine 31 gennaio 2022 n. 20, in Banca Dati De Jure; «Anche

a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26, d.lgs. 151/2015, che prescrive, per le dimissioni del lavoratore e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a pena di inefficacia, il rispetto di una formale procedura, devono ritenersi idonei a produrre l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro, pur in mancanza del rispetto della forma prescritta dal legislatore, i comportamenti delle parti atti a manifestare il disinteresse alla prosecuzione del rapporto e che, interpretati alla luce dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 Cod. Civ., generano un affidamento della controparte in ordine alla volontà di non dar seguito al rapporto».

- (12) *Primi commenti al Collegato Lavoro-Documento di Ricerca*, FNC, Alessandro Ventura, 27.03.2025.
- (13) Corte di Cassazione, Sez. lav., 5 luglio 2019, n. 18195, in Banca Dati De Jure; «Ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di licenziamento non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché non manchi comunque una valorizzazione degli elementi concreti della fattispecie, di natura oggettiva e soggettiva, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario. Così chiarendo che, in tema di licenziamento disciplinare, il giudice non è vincolato dalle ipotesi di giusta causa tipizzate dalla contrattazione collettiva, pur essendo tenuto a valutarle come uno dei parametri utili a riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.».
- (14) Sul punto l'INPS, con il mess. n. 639 del 19 febbraio 2025, ha ribadito che al ricorrere delle dimissioni per fatti concludenti, «il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. la circolare INPS n. 94/2015).
- (15) Nel caso di specie la lavoratrice era impiegata a tempo parziale presso una società cooperativa del settore terziario ed aveva ricevuto nel dicembre 2024 la comunicazione di cessazione dell'attività in smart working e il conseguente rientro in presenza dal 31 dicembre. Nonostante la ricorrente avesse richiesto un incontro per esporre le proprie esigenze familiari e organizzative, non aveva ricevuto riscontro e quindi dal 7 gennaio 2025 aveva interrotto la prestazione lavorativa.
- (16) Il Tribunale ha quindi sostenuto che il termine da considerare per la maturazione delle dimissioni è quello stabilito dal CCNL applicato per l'assenza ingiustificata a fini disciplinari, mentre il termine di 15 giorni previsto dalla legge si applicherebbe solo in via residuale. Come abbiamo visto però il MLPS con la Circolare n. 06/2025 ha stabilito che i 15 giorni sono il termine legale minimo.
- (17) Dimissioni per fatti concludenti, la prima sentenza di merito, Musti - Notarianni, in *Modulo 24 - Contenzioso Lavoro*, 18 giugno 2025.

Sezione di diritto amministrativo e costituzionale regionale

Sentenze, Ordinanze e Decreti

Corte dei Conti, sez. giur. regionale per la Liguria, 26 maggio 2025, n. 48 - Pres. Floreani - Rel. Grasso.

RESPONSABILITÀ amministrativa - finanziamenti pubblici - giurisdizione contabile nei confronti di soggetti privati.

GIUDIZIO di responsabilità amministrativa - invito a dedurre - termine per la citazione - irrilevanza dell'invito integrativo per i destinatari originari.

CITAZIONE introduttiva - tardività - inammissibilità - rilevabilità solo su eccezione di parte.

Per configurare la giurisdizione contabile in materia di responsabilità amministrativa è necessario e sufficiente che i soggetti privati, beneficiari di un finanziamento pubblico, abbiano fruito della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, frustrando lo scopo pubblicistico perseguito dall'Amministrazione.

Ai fini del computo del termine di 120 giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre per l'emanazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità amministrativa (art. 67, commi 5 e 6, codice giustizia contabile), la notificazione di un invito a dedurre integrativo a un ulteriore presunto corresponsabile non è idonea a traslare in avanti il suddetto termine con riferimento al destinatario dell'invito a dedurre originario.

L'inammissibilità per tardività della citazione introduttiva del giudizio di responsabilità amministrativa non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere ritualmente eccepita dal convenuto interessato nella comparsa di risposta (art. 90, comma 3, codice di giustizia contabile).

(...Omissis...)

Diritto

(...Omissis...)

2. Il denunciato difetto di giurisdizione è infondato sotto tutti i profili sviluppati. I finanziamenti per cui è giudizio sono stati previsti dal POR Liguria FESR (2007-2013) - Asse 1 "Innovazione e competitività" (delibere G.R. Liguria n. 1752 del 22.12.2008 e n.776 del 28.6.2013) e dal P.O.R. FESR 2007-2013 Azione 1.2.2 "Ricerca industriale e sviluppo sperimentale" (delibere G.R. Liguria n. 1472 del 10.12.2010 e n. 776 del 28.6.2013). Le relative agevolazioni, cofinanziate con fondi europei, sono state deliberate dalla F.I.L.S.E. S.p.A., Finanziaria ligure per lo sviluppo economico, soggetto della Regione Liguria. Sulla scorta di queste circostanze, risulta allora predicabile la giurisdizione di questa Corte anzitutto rispetto al soggetto cui direttamente viene riferito il danno (i.e.: F.I.L.S.E. S.p.A.), trattandosi di società in house a totale partecipazione pubblica ed a tale stregua soggetta alla giurisdizione contabile (ex pluribus, Cass., Sez. un., n. 26283/2013).

La giurisdizione di questa Corte deve essere affermata anche in relazione alla natura pubblica delle risorse impiegate per la concessione delle agevolazioni finanziarie in questione, risorse provenienti dal bilancio della Regione Liguria e cofinanziate dall'Unione europea (ex aliis, Cass., Sez. un., n. 26935/2013). Osserva il Collegio che il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato

o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass., Sez. un., 13245/2019) per cui, ai fini della giurisdizione contabile, è necessario e sufficiente che i soggetti privati, beneficiari del finanziamento pubblico, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (ex multis, Cass., Sez. un., n. 11/2020).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, sulla domanda svolta dalla Procura regionale, strutturata sulla distrazione dei fondi in questione, deve allora essere affermata la giurisdizione di questa Corte.

[...]

5. Sempre in via pregiudiziale il Collegio è tenuto a delibare l'eccezione di tardività della citazione svolta dalle difese dei convenuti X, Y e Z, cui hanno aderito in udienza le difese dei convenuti A, B, e C.

Rileva il Collegio che gli inviti a dedurre datati 15.6.2022 sono stati notificati nel periodo 16/30 giugno 2022 nei confronti di Y, Z e A, in proprio e quale rappresentante di B, X, in proprio e quale rappresentante di Y, e C. In data 25.10.2022, dopo la presentazione delle controdeduzioni da parte dei primi invitati, l'invito a dedurre datato 15.6.2022 (non integrato con i nuovi soggetti ritenuti responsabili) è stato notificato anche al commissario e al liquidatore della procedura di concordato preventivo di B. Con istanza datata 2.1.2023, la Procura regionale, ravvisando l'esigenza di un supplemento istruttorio e la necessità di notificare l'invito a dedurre anche alla D (risultata cessionaria dei rami d'impresa di B) ha chiesto la proroga di 180 giorni per il deposito dell'atto di citazione.

La proroga è stata autorizzata con ordinanza del 16.3.2023, n. 1, relativa ad A, personalmente e quale rappresentante legale di B; C; X, personalmente e quale rappresentante legale di Y; B, in persona del legale rappresentante p.t.; Y, in persona del legale rappresentante p.t.; Z, in persona del legale rappresentante. L'invito a dedurre integrativo datato 9.1.2023, con menzione del coinvolgimento della D, è stato notificato a quest'ultima società in data 10.1.2023 e alle altre parti tra il 10 e il 13 gennaio 2023.

Gli originari destinatari dell'invito a dedurre del 15.6.2022 eccepiscono la tardività della citazione in giudizio, assumendo che, maturati al successivo 5 settembre i termini per la presentazione delle deduzioni, la citazione avrebbe dovuto essere depositata, considerando la proroga di cui alla predetta ordinanza n. 1/2023, entro il 3.7.2023, per cui sarebbe tardivo il deposito effettuato in data 25.10.2023. A questa ricostruzione la Procura oppone la tempestività della citazione, ritenuto che, per effetto della notificazione in data 25.10.2022 dell'invito a dedurre anche nei confronti del commissario e del liquidatore della procedura di concordato preventivo, il termine legale per il deposito della citazione sarebbe decorso solo con l'8.4.2023, dal quale, computando la predetta proroga di 180 giorni, il termine finale del 5.11.2023, rispettato nel caso di specie.

Osserva il Collegio che, qualora "l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti", il termine legale per il deposito della citazione "decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo in-

vitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti” (art. 67, c. 6, c.g.c.). La disposizione codicistica codifica il principio pretorio posto dalle Sezioni riunite nel previgente sistema normativo, principio ritenuto “funzionale anche all’esercizio in un unico processo delle azioni di responsabilità nei confronti di tutti i soggetti ritenuti corresponsabili” (Sez. riun., n. 1/2005). Chiamata a chiarire la portata della suddetta disposizione codicistica, la giurisprudenza ha specificato che “la contestualità cui fa riferimento l’art. 67, sesto comma, c.g.c. non possa essere interpretata se non nel significato formale ed estrinseco reso palese dal sostantivo usato, vale a dire con riferimento al medesimo contesto documentale”, per cui “la pluralità di soggetti invitati deve risultare da un atto strutturalmente e formalmente unitario” (Sez. II, n. 113/2020). Applicando questi principi, deriva che la successiva notifica di un invito integrativo ad un ulteriore presunto corresponsabile non è idonea a traslare in avanti il termine legale per il deposito dell’atto di citazione (Sez. Calabria, n. 30/2024). Nel caso per cui è giudizio, come prima evidenziato, dopo la notificazione, nel periodo 16-30 giugno 2022, degli inviti a dedurre datati 15.6.2022, la Procura ha notificato, in data 25.10.2022, l’invito a dedurre datato 15.6.2022 (peraltro non integrato con i nuovi soggetti ritenuti responsabili) anche al commissario e al liquidatore del concordato preventivo. Il successivo 2.1.2023 ha chiesto la proroga di 180 giorni per il deposito dell’atto di citazione e notificato, nel periodo 10-13 gennaio 2023, un ulteriore invito integrativo (datato 9.1.2023) alla D e alle altre parti. Sulla scorta dei principi prima affermati, ritiene il Collegio che nel caso de quo difetti la contestualità dell’invito cui fa riferimento la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 67 c.g.c., imperniata, come posto in risalto, su un atto strutturalmente e formalmente unitario, caratteristiche non sussistenti nell’ipotesi di notificazione dell’invito originario ad ulteriori presunti responsabili, peraltro neppure individuati come tali nel corpo dell’atto notificato. Ne deriva che, rispetto agli originari invitati, le successive notificazioni degli inviti a dedurre non risultano idonee a procrastinare il termine finale per il deposito dell’atto di citazione, definitivamente spirato il 3.7.2023. La citazione deve quindi essere dichiarata inammissibile rispetto ai convenuti che hanno ritualmente proposto l’eccezione di tardività, e pertanto relativamente a X, Z e Y.

Restano di conseguenza assorbite l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia EU e l’eccezione di prescrizione formulate dai suddetti convenuti. L’eccezione di prescrizione, in ogni caso, è infondata in quanto, stante la frode posta in essere dai convenuti, il disvelamento del danno si è avuto solo con gli accertamenti della Guardia di Finanza di cui si è detto. Rispetto ai convenuti che hanno aderito alla predetta eccezione in udienza, deve invece farsi applicazione del principio per cui l’inammissibilità della citazione non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice e deve essere ritualmente eccepita dal convenuto interessato (Sez. riun., n. 1/2007). Relativamente ai convenuti A, B e C, che non hanno ritualmente sollevato l’eccezione in questione, la citazione deve pertanto essere ritenuta tempestiva. Relativamente alla D deve rilevarsi la tardività della citazione, depositata il 25.10.2023.

Invero, dalla notificazione (avvenuta il 10.1.2023) dell’invito a dedurre integrativo, computando il termine di 45 giorni per la presentazione di deduzioni e quello successivo di 120 giorni per il deposito della citazione, il termine finale per introdurre il giudizio è maturato il 24.6.2023, atteso che tale

società non è stata destinataria della proroga di cui all’ordinanza n. 1/2023. D tuttavia è rimasta contumace, ragion per cui anche nei suoi confronti la citazione deve essere considerata tempestiva per difetto di rituale eccezione di inammissibilità.

[.....]

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:

- dichiara inammissibile la citazione nei confronti di X, Y e Z;

- accerta la responsabilità amministrativa di A, C, B e D, in liquidazione, entrambe le società in persona di A, e, per l’effetto, li condanna in solido al risarcimento del danno, in favore di Fi.l.s.e, S.p.A., di euro 101.639,22, relativo al progetto Alfa;

- accerta la responsabilità amministrativa di A, B e D, in liquidazione, entrambe le società in persona di A, e, per l’effetto, li condanna in solido al risarcimento del danno, in favore di Fi.l.s.e, S.p.A., di euro 193.441,52, relativo al progetto Beta. Tutte le predette somme vanno rivalutate secondo gli indici Istat e maggiorate con gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Condanna A, C, D e B, in liquidazione, entrambe le società in persona di A, al pagamento delle spese del giudizio, in parti uguali tra loro, liquidate con nota a margine della presente sentenza.

Compensa le spese di lite rispetto ai convenuti X, Y e Z.

(... Omissis...)

Corte dei Conti, sez. giur. per la Liguria, 23 gennaio 2025, n. 5 - Pres. Floreani - Rel. Grasso.

PROCESSO CONTABILE - notifica a mezzo PEC - indirizzo tratto da registro pubblico - validità - contumacia.

(Art. 6, comma 4, c.g.c.)

DOMANDA INTRODUTTIVA - indeterminatezza - ammissibilità - sufficienza della specificazione del petitum e della causa petendi.

(Cass., sez. II, n. 1681/2015)

RAPPORTO DI SERVIZIO - rapporto di servizio con la PA - professionisti esterni - incarico conferito da società incaricata dalla PA - difetto di giurisdizione.

(Cass., SS.UU. n. 19891/2014; Cass., SS.UU., n. 11229/2014; Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 8/2022)

PRESCRIZIONE DEL DANNO INDIRETTO - decorrenza - pagamento effettuato - inizio del termine.

(Art. 2935 c.c.; Corte dei conti, SS.RR., n. 7/2000/QM; Corte dei conti, SS.RR., n. 14/2011/QM)

RUP - funzioni e responsabilità - incarico contra legem - nuovo progetto - violazione della normativa su poteri e competenze.

(Art. 10, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 7, l. 11 febbraio 1994, n. 109; art. 9 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; art. 7 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; - TAR Abruzzo, sez. I, 14/05/2015 n. 206)

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - colpa grave - dolo - domanda risarcitoria - poteri del giudice - principio del plus-minus.

(Cass., sez. II, n. 5153/2019)

GIUDICE CONTABILE - spese di lite - potere di compensazione - interpretazione costituzionalmente orientata - principio di uguaglianza.

(Art. 31, comma 3, c.g.c.; Corte cost., sent. n. 77/2018; Cass., sez. III, n. 3438/2016; Cass., sez. I, n. 13229/2011)

È valida la notificazione effettuata a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (Ini-PEC), per cui in caso di mancata costituzione, il convenuto è dichiarato contumace.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, è necessario che l'oggetto sia determinato in modo tale da porre il convenuto nelle condizioni di approntare una difesa adeguata. La nullità dell'atto introduttivo può essere dichiarata solo ove l'oggetto risulti assolutamente incerto. È dunque sufficiente che il petitum e la causa petendi siano enunciati in modo chiaro e specifico.

La domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un professionista investito di un incarico di consulenza da un ente pubblico spetta alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le volte in cui il consulente, per l'attività svolta, debba ritenersi inserito, in modo continuativo, seppur temporaneo, nell'apparato organizzativo della P.A. Tuttavia, ai fini dell'esistenza del rapporto di servizio rispetto al consulente è necessario che il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una data attività della pubblica amministrazione e pertanto svolga compiti di concreta gestione amministrativa.

Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui il danno è divenuto certo, concreto e attuale, coincidente con l'adozione del provvedimento che dispone il pagamento a favore del terzo.

Il RUP che autorizza un nuovo progetto definitivo in difformità dalle previsioni legislative e regolamentari senza informare il dirigente competente e in assenza di copertura finanziaria risponde a titolo di colpa grave.

La declaratoria di responsabilità a titolo di colpa grave non è preclusa dalla natura dolosa della contestazione formulata dalla Procura regionale nei confronti del RUP, in base al principio secondo cui spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda risarcitoria ed in applicazione della risalente regola "plus semper in se continet quod est minus"

L'approccio ermeneutico che valorizza il rapporto sostanziale tra dipendente e amministrazione relega in secondo piano il profilo meramente processuale del giudizio contabile e attenua la portata della tradizionale attribuzione al giudice contabile della competenza esclusiva in materia di spese di lite. Ne deriva, in applicazione del fondamentale canone di interpretazione costituzionalmente orientata, il potere del giudice contabile di disporre la compensazione delle spese, al pari degli altri giudici, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento e irragionevoli limitazioni della stessa funzione giurisdizionale.

L.T.

(...Omissis...)

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21519 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di: (...omissis...)

Ritenuto in fatto.

Con atto di citazione depositato il 29 maggio 2024, la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare al risarcimento del danno, meglio indicato nel prosieguo, in favore del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino - e spese di giudizio, in relazione alla risoluzione del contratto rep. 5442 del 23.12.2008, stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria, sede coordinata di Genova (Provveditorato) Imac S.p.A. Impresa Appalti costruzioni S.r.l. mandataria) Edill Contract S.r.l. Gestecos S.r.l. SO. IN. CI. S.r.l. Studio Latini S.r.l. - Ese Engineering S.r.l., per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova casa circondariale di Savona. Risulta dalla citazione in giudizio che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, redatto il progetto definitivo relativo alla costruzione di una nuova casa circondariale nella zona di Savona e indetto la gara per individuare ed i relativi lavori a predetta ATI. In data 23.12.2008 è stato stipulato il contratto di appalto (rep. n. 5442) ed il 28.07.2009 è avvenuta la consegna ufficiale dell'area di sedime all'ATI, che accettava la consegna con riserva, in riferimento alla presenza in loco di due elettrodotti, un gasdotto ed una folta area boschiva. Il 29.07.2009, il Responsabile unico del procedimento (RUP) ha ordinato l'inizio della progettazione esecutiva. In data 27.04.2010, il RUP ha invitato l'ATI a redigere un nuovo progetto definitivo dell'intero intervento. L'ATI ha presentato in data 23.03.2011 un nuovo progetto definitivo ed il progetto esecutivo relativo al primo lotto, con un aumento del costo dell'intervento a 84,6 milioni di euro rispetto ai 58 milioni iniziali. La verifica del nuovo progetto, affidata alla Società RINA Check, ha rilevato varie criticità (movimenti di terra, opere di sostegno, lievitazione dei costi, ecc.) - contestate formalmente che le delucidazioni fornite dall'ATI non hanno risolto. Pertanto, il RUP ha proposto al Provveditore la risoluzione del contratto per inadempimento che, previo parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) in data 24.10.2012, è stata disposta con D.P. n. 9427 del 22.11.2012. Instaurato un giudizio civile dall'ATI, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4728/2016, depositata il 07.03.2016, ha condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento di euro 1.883.466,82 a titolo risarcitorio (oltre alla rivalutazione monetaria da conteggiarsi dal 07.03.2016 e fino al passaggio in giudicato della vertenza, nonché agli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato fino al soddisfo), euro 1.372.2955,66 per attività di progettazione (oltre agli interessi come previsti dall'art. 133 d. lgs. 163/2006) ed euro 33.252,33 per spese di giudizio. Proposto appello da parte del soccombente Ministero, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4644/2017, depositata il 12.07.2017 ha rigettato l'impugnazione e condannato il Ministero al pagamento delle ulteriori spese di soccombenza. Con decreto provv. n. 91 del 26.03.2018, è stato disposto il pagamento di complessivi euro 4.145.112,06 (euro 3.843.922,02 alla mandataria Imac S.r.l. ed euro 301.190,04 per IVA), mediante emissione degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso n.1 e 2 del 09.04.2018 (validati dalla Ragioneria erariale), con successivo ripianamento del capitolo 7473 dello stato di previsione, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

La Procura regionale ha sviluppato diversi profili di censura rispetto alle condotte dei convenuti, articolandoli con riferimento a:

- a) Individuazione dell'area di "passeggi" per la realizzazione del nuovo carcere di Savona. (...*Omissis*...)
- b) Finanziamento dell'opera e primi due livelli di progettazione (...*Omissis*...)
- c) Sui gravissimi ed evidenti errori progettuali (...*Omissis*...)
- d) Sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) (...*Omissis*...)
- e) Sugli incarichi conferiti a Rina check S.r.l. e sui rapporti finali effettuati dalla medesima società (...*Omissis*...)
- f) Il danno indiretto (...*Omissis*...)
- g) Danno da disservizio (...*Omissis*...)

Considerato in Diritto.

In via pregiudiziale il Collegio deve verificare l'integrità del contraddittorio rispetto ai soggetti citati e con costituiti.

1. In via pregiudiziale il Collegio deve verificare l'integrità del contraddittorio rispetto ai soggetti citati e con costituiti.

Risulta dagli atti che l'atto introduttivo è stato notificato ai convenuti XXX a mezzo pec in data 5.6.2024, agli indirizzi, rispettivamente, XXX. In forza dell'art. 6, quarto comma, c.g.c., le notificazioni degli atti possono essere effettuate direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.

Ritenuto che i ricordati indirizzi elettronici risultano inseriti nell'elenco INIPEC del Ministero (già dello Sviluppo economico), il rapporto processuale in confronto di tali convenuti va considerato validamente instaurato, con la conseguente declaratoria di contumacia degli interessati.

2. Ancora in via pregiudiziale deve essere deliberata l'eccezione di nullità o inammissibilità dell'invito a fornire deduzioni o dell'atto di citazione per indeterminatezza (...*Omissis*...).

2.1. Secondo cassazione, ai fini della declaratoria di nullità, l'oggetto della domanda deve risultare assolutamente incerto, in relazione alla ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo l'oggetto della domanda, ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass., II, n.1681/2015). Orbene, con citazione la Procura regionale ha chiaramente e specificamente enunciato tanto il *petitum* quanto la *causa petendi*, attribuendo ai convenuti, ritenuti in rapporto di servizio con amministrazione, specifiche condotte etiologicamente idonee alla produzione, in concorso, del danno contestato. E, del resto, che i convenuti abbiano ben inteso il fondamento e la finalità della domanda risulta ad *abundantiam* dalla circostanza che hanno argomentato diffusamente, svolgendo specifiche difese (Sez. III, n. 72/2019).

3. Sempre in via pregiudiziale, deve essere vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dagli stessi convenuti XXX, i quali hanno dedotto di aver svolto la propria attività professionale nei riguardi, non già della pubblica amministrazione, quanto della sola Rina Check S.r.l., con la quale il Damonte ha sottoscritto apposita lettera di incarico, per lo svolgimento dell'incarico che la società a sua volta aveva avuto dal Ministero.

Per la Procura regionale i predetti convenuti sarebbero legati da un rapporto di servizio con l'amministrazione, posto che la loro attività si è inserita nell'iter procedimentale, condizionandone l'esito, proponendosi di valutare la legittimità delle varianti al progetto definitivo e la congruità economica del

costo delle opere geotecniche (...*Omissis*...).

L'eccezione di difetto di giurisdizione per carenza del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione è fondata. Il Collegio non ignora che la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un professionista investito di un incarico di consulenza da un ente pubblico spetta alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le volte in cui il consulente, per l'attività svolta, debba ritenersi inserito, in modo continuativo, seppur temporaneo, nell'apparato organizzativo della P.A. "(Cass. SS.UU. n. 19891/2014). Tuttavia, ai fini dell'esistenza del rapporto di servizio rispetto al consulente è necessario che il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una data attività della pubblica amministrazione (Cass., SS.UU. n. 11229/2014) e pertanto svolga compiti di concreta gestione amministrativa (v. Sez. Liguria, n. 8/2022). Nel caso di specie, tali elementi non sono integrati. Come risulta dalla nota del 15.7.2010, la società Rina Services S.p.A. era stata incaricata dal Provveditorato per attività di consulenza e supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento, con la precisazione che l'incarico riguardava tutte le attività a carattere tecnico-amministrativo che, di volta in volta, saranno espressamente richieste dal medesimo responsabile del procedimento. Tuttavia, per un verso, per lo svolgimento di siffatto incarico la società si è avvalsa anche di un professionista appositamente incaricato (cf. lettera di incarico in data 20.6.2011 a XXX). Per un altro verso, ancorché diviso dal lato della società incaricata l'incarico potrebbe astrattamente integrare un tipico rapporto di servizio con amministrazione, la citazione ha attinto non già alla società Rina incaricata, quanto alle singole persone fisiche che avevano sottoscritto varie relazioni prodotte dalla società medesima alla stregua di atti inerenti all'esecuzione dell'incarico, e dunque a soggetti che, sulla scorta di quanto prima osservato a proposito del rapporto di servizio, risultano privi di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria svolta. Alle considerazioni che precedono, segue pertanto l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione rispetto ai convenuti Damonte, Smaniotto e La Rosa con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione nella controversia che li riguarda.

4. Preliminarmente, il Collegio ritiene che l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno indiretto sia costituita di fondamento.

La questione dell'esordio del termine di prescrizione nel caso di danno indiretto ha fatto registrare nel tempo soluzioni oscillanti, non solo tra le due principali tesi, l'una favorevole ad ancorare il predetto esordio al momento di passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'amministrazione verso terzi, l'altra volta ad individuare l'inizio del decorso del termine al l'effettivo pagamento in favore del terzo danneggiato, ma anche soluzioni intermedie variamente articolate. Osserva il Collegio che, prima del pagamento, vi è solo una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non attualizzarsi (cfr. SS.RR., n. 7/2000/QM). Secondo la regola generale dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero da quando il danno è divenuto certo, concreto ed attuale, di guisa che il *dies a quo* emissione del titolo di pagamento di somme a favore del terzo danneggiato (SS.RR., n. 14/2011/QM). A tale stregua, considerato che con il decreto n. 91 del 26.03.2018 è stato disposto il pagamento degli importi liquidati dal giudice civile a favore della ATI, me-

dianche emissione degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso n.1 e 2 del 09.04.2018, ne consegue che al momento della notificazione, avvenuta nel mese di marzo 2023, fornire deduzioni, contenente apposita costituzione in mora, non era ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno indiretto fatto valere dalla Procura regionale.

5. Ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione nel merito.

(...*Omissis*...)

5.1. Ai fini dell'esame del merito appare indispensabile un'essenziale ricostruzione della complessa vicenda sottesa al presente giudizio.

(...*Omissis*...)

5.2. La Procura regionale ha svolto censure, in particolare, tanto rispetto all'individuazione dell'area Passeggi, quanto relativamente alla progettazione posta a base di gara.

(...*Omissis*...)

5.3. Come già posto in evidenza, con nota del 13.4.2010, impresa, adducendo problematiche di tipo idrogeologico e la nuova disposizione planoaltimetrica sia degli edifici che del *layout* esterno, ha rappresentato alla stazione appaltante la necessità di redigere un (nuovo) progetto definitivo dell'intero intervento (prot. arrivo 3112 del 20.4.2010).

La richiesta è stata prontamente riscontrata dal RUP XXX, che ha autorizzato la redazione del progetto definitivo dell'intero intervento, ivi compresa la viabilità di accesso (nota prot. 2953 del 27.4.2010). Nelle proprie deduzioni difensive il XXX giustifica la decisione adducendo la necessità di cercare un dialogo tra un progetto definitivo generale e il progetto esecutivo del I stralcio, interessato dalla traslazione della struttura per evitare le interferenze, e l'asserita previsione che non vi sarebbero state sostanziali variazioni.

Ritiene il Collegio che la suddetta decisione del RUP ing. XXX abbia avuto un ruolo decisivo nella serie causale che ha determinato l'ingente pregiudizio per cui è causa e, segnatamente, la componente di danno derivante dal rifacimento della progettazione definitiva, pregiudizio che, come da contestazione erariale, ammonta ad euro 847.067,30. Sulla base del nulla osta dell'ing. XXX, l'ATI ha infatti redatto un progetto nuovo, completamente diverso da quello posto a base di gara (cfr. sentenza Corte appello Roma, n. 4644/2017). L'assenso del RUP ing. XXX alla richiesta dell'impresa di redigere un nuovo progetto definitivo si è posto al di fuori della normativa di settore, senza peraltro presentare alcuna razionale giustificazione. L'ordinamento sezionale dei lavori pubblici contempla la nomina di un responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione (cfr. artt. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pro tempore vigenti). In generale, il responsabile del procedimento è dotato di poteri di impulso e di guida di tutte le fasi inerenti alla realizzazione di un intervento mediante contratto pubblico, ed è tenuto ad informare l'amministrazione aggiudicatrice di ogni anomalia concernente il contratto (cfr. TAR Abruzzo, I, n. 206/2015). In questo quadro, la legge stabiliva che il RUP è chiamato a fornire informazioni al dirigente competente in ordine, tra l'altro, alle fasi della progettazione (v. artt. 9 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 7 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, pro tempore vigenti). Nel caso di specie, il RUP XXX ha travalicato le proprie competenze e, autorizzando l'impresa alla redazione di un nuovo progetto definitivo, ha di fatto conferito un incarico di progettazione in violazione delle relative

norme ordinamentali, incluse quelle concernenti la competenza, la copertura finanziaria e i controlli. Non a caso, infatti, l'incarico di progettazione dell'opera *de qua* era avvenuto a cura del Provveditore (D.P. n. 169 del 13.9.2004) nella disponibilità della relativa provvista finanziaria (D.D. n. 1490/2004 di impegno delle somme occorrenti) inoltre, è avvenuto al di fuori di ogni logica, in quanto, come più sopra posto in evidenza, l'opera originariamente progettata ben avrebbe potuto essere realizzata, anche ricorrendo, al verificarsi dei relativi presupposti, alle varianti in corso d'opera. La decisione del tutto inutile del RUP ing. XXX di autorizzare l'ATI alla redazione di un nuovo progetto definitivo è stata del tutto scriteriata e assolutamente ingiustificata alla stregua della perizia, diligenza e prudenza che è lecito pretendere da qualsivoglia avveduto responsabile unico del procedimento. Sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, la successiva scansione procedimentale prevista dalla legge, infatti, contemplava solamente l'esame del progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario, ai fini della sua approvazione (art. 140 d.P.R. n. 554/1999), non certo l'affidamento di una nuova progettazione definitiva. Deve allora essere affermata la responsabilità, a titolo di colpa grave, del RUP ing. XXX per il danno indiretto concernente il rifacimento della progettazione definitiva, che è pari, in base alla contestazione erariale, ad euro 847.067,30.

Relativamente al risarcimento liquidato all'Impresa per mancato utile, la Procura regionale ha contestato al solo ing. XXX, nella predetta qualità di RUP e a titolo di dolo, l'importo di euro 1.184.686,75, convenendo, altresì, in via sussidiaria (per un maggiore importo in relazione al periodo preso in considerazione) il Provveditore ing. XXX. Come sopra rilevato, il contratto di appalto integrato stipulato in data 23.12.2008 (rep. 5442) è stato risolto in quanto il progetto esecutivo prodotto dalla ATI non è stato ritenuto meritevole di approvazione. Il relativo provvedimento è stato adottato dal Provveditore ing. XXX in data 22.11.2012, previo parere favorevole del CTA, 24.10.2012. Relativamente a XXX (quale Provveditore nella primavera del 2012 e non evocato dalla Procura per il danno in esame) considera il Collegio che la sua condotta, non inficiata da macroscopica negligenza anche in considerazione del parere reso dal CTA, assunto nell'adunanza del 24.10.2012. Relativamente a XXX (subentrato all'ing. XXX quale Provveditore nella primavera del 2012 e non evocato dalla Procura per il danno in esame) considera il Collegio che la sua condotta, non inficiata da macroscopica negligenza anche in considerazione del parere reso dal CTA, abbia offerto un contributo causale assai marginale nella produzione dell'evento dannoso in questione.

All'atto del suo insediamento, infatti, il procedimento per la risoluzione del contratto di appalto integrato era stato oramai essenzialmente delineato dall'azione del RUP ing. XXX e del Provveditore ing. XXX, ai quali la Procura ha contestato in danno a titolo di colpa grave (e in concorso) per il secondo di essi; in via solidale in concorso per il primo, con imputazione esclusiva quanto ad euro 1.184.686,75.

Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità, a titolo di colpa grave, dei convenuti XXX ed XXX per il danno correlato al mancato utile impresa in conseguenza della risoluzione del contratto, per importo contestato di euro 1.184.686,75. Al riguardo, il Collegio osserva, anzitutto, che la declaratoria di responsabilità a titolo di colpa grave non è preclusa dalla natura dolosa della contestazione formulata dalla Procura nei confronti del XXX, alla luce del principio secondo cui spetta al giudice interpretare e qualificare la do-

manda (cfr. Cass., II, n. 5153/2019) ed in applicazione della risalente regola *plus semper in se continet quod est minus*. (...*omissis*...)

5.4. A titolo di danno indiretto la Procura regionale ha contestato anche la somma, pari ad euro 889.349,58, liquidata per le componenti accessorie calcolate sulle singole poste di condanna civile e per le spese processuali, ponendola a carico, in via principale, di XXX e, in via sussidiaria, per colpa grave e per il solo importo di euro 56.844,28, pari alle spese processuali, dell'ing. XXX, per euro 28.422,14, pari al 50%, nonché dell'ing. XXX e XXX per il restante 50%, pari ad euro 9.474,05 ciascuno.

In disparte la considerazione che la predetta somma è il risultato di un cumulo non meglio precisato dal punto di vista dell'apporto causale ed oggettivo, appare al Collegio dirimemente il rilievo che la complessa fattispecie portata all'attenzione della Sezione ha visto, come già puntualmente evidenziato, il concorso di diversi soggetti, intervenuti, in momenti e fasi diverse, nel tortuoso iter, anche giudiziario, attraverso il quale si è snodata la vicenda, a partire dalla progettazione dell'opera pubblica, passando per i vari affidamenti e arrivando alle pronunce del giudice civile che hanno parzialmente riconosciuto il pregiudizio patrimoniale fatto valere dall'aggiudicatario in confronto dell'amministrazione. Di questi aspetti si è già dato conto nelle considerazioni che precedono. In aggiunta, non può non rilevarsi come il giudicato sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 4728/2016 si sia in buona parte formato in ragione dell'inadeguata difesa dell'amministrazione interessata (...*omissis*...).

6. Nella fattispecie, la Procura regionale ha contestato anche un danno da disservizio, correlato alla mancata realizzazione della nuova casa circondariale, quantificato in via equitativa nella misura del 10% delle somme inutilmente e complessivamente sostenute dall'Amministrazione (...*omissis*...), ripartita in parti uguali (...*omissis*...).

6.1. In relazione alla componente di danno in questione appare necessaria una sintetica ricostruzione delle vicende che hanno interessato il finanziamento della nuova casa circondariale di Savona (...*omissis*...).

7. L'esame delle dedotte questioni di rito e di merito dev'essere condotto in base alla gradazione formulata da parte convenuta, che è vincolante per il giudicante (art. 101 c.g.c.). Come rilevato dalla Corte di cassazione, l'ordine di trattazione delle questioni lascia tuttavia libero il giudice di scegliere, tra quelle comunque afferenti al merito, quella che ritiene più liquida (cfr., ex multis, Cass., VI-3, n. 30745/2019). Tanto precisato, il Collegio ritiene fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da disservizio. L'eccezione non è stata ritualmente formulata dai convenuti XXX. La difesa di quest'ultimo ha sollevato l'incidente di domanda. La citata XXX è rimasta contumace.

Il Collegio non ignora che secondo la disciplina codicistica (art. 2938 c.c.) la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio. Tuttavia, l'applicazione di questo principio non può non subire temperamenti nel caso in esame. In giurisprudenza è stato affermato che la conformazione sui generis della responsabilità amministrativa, caratterizzata dalla concorrente duplicità di elementi (risarcitori e affittivi) e il dato testuale contenuto nella legge n. 20 del 1994, che prevede il compimento della prescrizione in ogni caso in cinque anni, sarebbero indice di rilevanza d'ufficio della stessa (cfr. Sez. Sicilia, n. 191/2002). Indipendentemente da questa minoritaria posizione, il dato di fondo è

che i fatti sui quali si fonda l'eccezione di prescrizione sono stati allegati e provati dalle parti, con ciò realizzandosi uno dei presupposti per il suo scrutinio (Cass., L, n. 6760/2020). Questo rilievo deve essere coniugato con il carattere plurisoggettivo della fattispecie dannosa azionata nel giudizio, nella quale i condebitori (per alcuni profili avvinti, in base alla prospettazione dal vincolo della solidarietà) hanno, secondo la Procura regionale, concorso nella produzione dell'unitario fatto dannoso. Ancorché il giudizio non presenti connotati di inscindibilità in senso proprio, le posizioni dei citati, in quanto convergenti verso la produzione dell'unitario danno erariale, non risultano solo occasionalmente trattate e decise assieme, di guisa che, per ragioni di coerenza dell'ordinamento, è da escludere che la presente pronuncia possa essere diversa per i vari convenuti (arg. ex Cass., L, n. 22984/2020).

7.1. Ad avviso della Procura regionale il danno da disservizio avrebbe natura permanente, atteso che la condotta lesiva è unitaria ed è rappresentata dalla mancata realizzazione del carcere condotta protratta nel tempo che mantiene il bene danneggiato in condizioni di pregiudizio fino a quando non verrà costruito il nuovo carcere, le difese hanno argomentato che illecito è permanente allorché la condotta dannosa si rinnovi costantemente nel tempo, continuando a produrre gli effetti lesivi, evenienza che sarebbe esclusa nel caso di specie. Osserva il Collegio che nel giudizio viene in rilievo non già un danno permanente, quanto un illecito istantaneo ad effetti permanenti, atteso che perdurano nel tempo solo le conseguenze dell'illecito, ancorché sia cessata la condotta; laddove per l'illecito permanente è necessario che l'offesa sia correlata - sul piano eziologico - al permanere della condotta colpevole dell'agente. In altri termini, la permanenza deve essere valutata non con riferimento alla manifestazione esteriore del danno, ma al rapporto eziologico tra il comportamento contrarius dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa grave, e la lesione del bene tutelato (cfr. Cass., VI-2, n. 16001/2020). A tale stregua, l'esordio del termine prescrizione del contestato danno da disservizio va ancorato alla data di risoluzione del contratto di appalto integrato, ovvero nel novembre del 2012, allorché, venuto meno il contratto d'appalto, è parimenti spirata la possibilità di costruire il nuovo carcere di Savona. E da tale data è irrimediabilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione, entro il quale avrebbe dovuto essere fatta valere la responsabilità oggetto del giudizio, stata intrapresa con la costituzione in mora contenuta nell'invito a fornire deduzioni notificato nel marzo del 2023.

8. In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione nella controversia intentata in confronto dei convenuti XXX. Va parzialmente accolta la domanda relativa al danno indiretto in confronto dei convenuti XXX, accertata la responsabilità amministrativa e disposta la condanna: quanto al primo di essi al risarcimento del danno conseguente al rifacimento delle spese di progettazione da parte dell'ATI, per euro 847.067,30, nonché del danno conseguente al mancato utile della medesima ATI, per euro 947.749,55; quanto al secondo di essi, la condanna va contenuta con attribuzione del restante 20% del danno conseguente al mancato utile della medesima ATI, per l'importo di euro 236.937,20. Va rigettata per il resto la domanda relativa al danno indiretto.

9. In ordine alle spese di giudizio (...*omissis*...).

9.1. In relazione alla posizione dei convenuti nei cui confronti la domanda va rigettata, va osservato quanto segue.

L'art. 31, secondo comma, c.g.c. prevede che con la sentenza

che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave il giudice non possa disporre la compensazione delle spese del giudizio e che debba liquidare l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

La disposizione codifica norme già presenti dell'ordinamento, quali risultanti, in particolare, dal 10-*bis*, decimo comma, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, conv. con legge 2 dicembre 2005, n. 248, integrato 17, comma 30-*quinq*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. con legge 3 agosto 2009, n. 102, significative della volontà del legislatore di riservare esclusivamente alla sede del giudizio contabile l'attuazione del diritto al rimborso delle spese legali (cfr. Cass., IV, n. 19195/2013). Nella giurisprudenza, tuttavia, è stato affermato il principio opposto, e pertanto il diritto del soggetto prosciolto nel merito di ottenere il rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza di tutte le spese legali sostenute per la difesa nel giudizio davanti alla Corte dei conti, eventualmente anche in misura superiore a quella liquidata dal giudice contabile, con conseguente possibilità di adire il giudice ordinario in caso di rifiuto (Cass., II, n. 18046/2022; Cass., SS.UU., n. 31137/2024). La posizione da ultimo fatta propria dalla suprema Corte valorizza il rapporto sostanziale dipendente-amministrazione, relegando ai margini il rapporto processuale davanti la Corte dei conti e depotenziando la ratio legis sottesa alla previsione della (già ritenuta) competenza funzionale del solo giudice contabile nel governo delle spese di lite. A questo cambio di paradigma, a ben vedere, non può non seguire una lettura sistematica della predetta disposizione codicistica. In quest'ottica, si impone allora, alla stregua del fondamentale canone di interpretazione costituzionalmente orientata, la lettura che porta a ritenere sussistente il potere del giudice contabile di disporre la compensazione delle spese di lite, pena la violazione del principio di uguaglianza. Diversamente opinando, infatti, si porrebbe il giudice contabile in una ingiustificata, peggiore situazione rispetto agli altri giudici e si perverrebbe alla irrazionale limitazione dei suoi poteri giurisdizionali nel valutare tutti gli elementi soggettivi e oggettivi ai fini della decisione sulle spese (in termini: già Sez. Lombardia, n. 767/2009). Os-

serva al riguardo il Collegio che nella giurisprudenza di legittimità è ricorrente il principio per cui la condanna alle spese è rimessa al potere decisionale del giudice del merito e segue la regola per cui l'onere del processo va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass., III, n. 3438/2016; id., I, n. 13229/2011). Dal canto suo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha statuito come possibile la compensazione delle spese di lite anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre a quelle espressamente contemplate dall'art. 92 c.p.c.; pronuncia che deve trovare applicazione anche nel processo contabile (Sez. Lazio, n. 358/2019). Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che le spese di lite possano essere compensate anche rispetto ai convenuti per i quali non vi è condanna, in relazione alla complessità oggettiva e soggettiva della vicenda sottesa al giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:

dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla posizione dei convenuti XXX e indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario;

accerta la responsabilità amministrativa di XXX e lo condanna al risarcimento, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del danno indiretto per euro 847.067,30, conseguente al rifacimento della progettazione da parte della ATI, e per euro 947.749,55, conseguente al mancato utile della medesima ATI;

accerta la responsabilità amministrativa di XXX e lo condanna al risarcimento, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del danno indiretto per euro 236.937,20, conseguente al mancato utile della ATI;

rigetta per il resto la domanda relativa al danno indiretto siccome infondata;

Condanna XXX al pagamento delle spese del giudizio, in parti uguali tra loro, liquidate con nota a margine della presente sentenza.

(... *Omissis*...)

Massimario

TAR Liguria, sez. I, 20 gennaio 2025, n. 53 - Pres. Caruso - Rel. Bolognesi - Comune di Borghetto Santo Spirito (Avv. Orsi) c. Stabilimenti balneari.

CONCESSIONE - proroga del termine di efficacia - sopravvenuta carenza di interesse.

(L. n. 287/1990 art. 21-bis, l. n. 14/2023, d.l. n. 131/2024, direttiva 2006/123/CE, l. n. 104/2010 art. 35, comma 1)

In caso di nuovo provvedimento, adottato nel corso del giudizio, che dispone la proroga del termine d'efficacia dell'atto impugnato con il ricorso, non si configura una mera reiterazione del vizio dedotto con il ricorso giacché il nuovo provvedimento, anche se adottato sulla base di una normativa nazionale in ipotesi disapplicabile per contrasto con quella eurounitaria, deve comunque essere autonomamente impugnato, pena l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

S.S.

TAR Liguria, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 183 - Pres. Caruso - Rel. Felletti - Stabilimento balneare c. Comune di Zoagli (Avv. Cocchi).

CONCESSIONE - disapplicazione - differimento del termine - proroga automatica.

(Art. 1, c. 1, lett. a), d.l. n. 131/2024; art. 12 Dir. 2006/123/CE; 49 TFUE)

L'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori, dev'essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein. A tal riguardo, non può essere invocato un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l'obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027, sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto, sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all'incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative.

S.S.

TAR Liguria, sez. II, 26 giugno 2025, n. 745 - Pres. Morbelli - Est. Vitali - Tizio e Caio (Avv. Bosio) c. Comune di Ceriale (Avv. Bonifacino).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - processo amministrativo - ricorso collettivo - condizioni di ammissibilità.

(d.lgs. n. 104/2010, artt. 35 e 40; c.p.c. artt. 100 e 103; d.lgs. n. 104/2010, art. 39, comma 1)

Nel processo amministrativo il ricorso collettivo presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto è ammissibile se sussistono con-

giuntamente: l'identità delle situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. La prova della sussistenza dei requisiti positivi e dell'assenza di conflitto di interessi grava sui ricorrenti.

R.E.M.

TAR Liguria, sez. II, 13 giugno 2025, n. 686 - Pres. Morbelli - Est. Goso - Iliad Italia S.p.a. (Avv. Maltoni) c. Comune di Sanremo (Avv. Luppino e Nuvoloni).

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE - regolamentazione comunale - divieti localizzati.

(L. n. 22 febbraio 2021 n. 36, art. 8, comma 6; d.lgs. n. 259/2003, artt. 3, comma 1, lett. c), 4, 43, commi 1 e 2, 44; T.U.E., art. 4, D.M. Sviluppato Economico 4 novembre 2016)

In materia di installazione di impianti per telecomunicazioni, pur restando vietate le limitazioni generalizzate alla loro localizzazione sul territorio comunale, è legittimo il regolamento che, nel rispetto del principio di pianificazione urbanistica e della minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, individui divieti puntuali per aree sensibili, purché venga comunque garantita una localizzazione alternativa idonea ad assicurare la copertura di rete.

R.E.M.

TAR Liguria, sez. I, 12 febbraio 2025, n. 152 - Pres. Caruso - Rel. Bolognesi - Tizio e Caio c. Commissario Delegato per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei Comune di Savona e altri (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv. Castagnoli, Avv. Crovetto).

NOTIFICAZIONE del ricorso - costituzione delle parti intimamente - spese di giudizio.

(Artt. 26, 41 e 46 C.p.a.; art. 92, comma 1)

Il ricorrente, per tuziorismo, può notificare il ricorso anche a soggetti di cui non è certa la qualificabilità come controinteressati in senso proprio, anche in virtù del fatto che la complessità di alcune vicende processuali rende incerta l'esatta qualificazione della posizione processuale di taluni soggetti.

Il soggetto notificato, anche in ragione del fatto che non è destinatario di una vocatio in iudicium, ma solo di una vocatio iudicis o di una litis denunciatio, è libero di valutare se ha interesse a contraddire al ricorso (e in tal caso si costituirà in giudizio), oppure se non ha interesse ad opporsi (non costituendosi), senza che da ciò derivino a suo carico conseguenze negative. Ne consegue che chi si costituisce al solo fine di rappresentare di non aver interesse ad opporsi al ricorso, svolge un'attività ultronea ai fini del giudizio ed è, pertanto, ragionevole che le relative spese restino a suo carico.

S.S.

Documenti

Elezioni sotto attacco: il caso della Romania e la fragilità procedurale delle democrazie digitali.

Lara Trucco

Professore Ordinario, Università di Genova

“...j’ose espérer que des leçons ont pu être tirées pour le futur”
(Elena-Simina Tanasescu)

1. Il presente scritto prende spunto dalle elezioni presidenziali romene svoltesi tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025 per proporre alcune riflessioni su alcuni fattori critici a cui sono esposti i procedimenti elettorali nell’attuale ecosistema digitale mondiale. In particolare, si segnalano il crescente rischio di disinformazione e le influenze esercitate sulle infrastrutture cibernetiche, inclusi i sistemi di finanziamento, volte a condizionare e destabilizzare i sistemi democratici dall’“esterno”, agendo in profondità al loro “interno”.

In questa prospettiva, il caso rumeno si presenta anche come emblematico delle sfide che oggi investono la democrazia europea nella forma in cui essa si è storicamente strutturata. Evidenza che risalta ancor di più se confrontata con le parole di M. Trey Trainor, membro della Commissione Elettorale Federale statunitense, il quale, nel corso di una visita ufficiale in Romania nel maggio 2025, riferendosi al processo di elezione rumeno, aveva affermato che

«*En tant que membre de la commission électorale fédérale, j’ai observé des élections dans le monde entier et le système roumain apparaît comme un modèle de transparence, de sécurité et d’engagement civique (1)*».

Proprio con riferimento ad un modello presentatosi, almeno formalmente, come tra i più virtuosi, infatti, si è consumato il collasso di uno dei pilastri delle democrazie contemporanee: ossia quella tecnica di limitazione legale dell’esercizio del potere, in quanto garanzia di trasparenza, equità e prevedibilità dei processi decisionali che è l’architettura procedurale (Kelsen, Bobbio, Chiavenda...). Il fatto, poi, che a essere riguardata, nel caso di specie, sia stata proprio quella “procedura delle procedure” che è il voto, ha innescato una catena di conseguenze destabilizzanti: disorientamento dell’elettorato nella fase iniziale, crisi di governo in quella intermedia, proteste diffuse ben oltre il momento conclusivo ... con l’effetto ultimo di aver indebolito - se non addirittura compromesso - non solo la legittimazione del Capo dello Stato, ma le stesse fondamenta dell’assetto istituzionale democratico e sovrano.

2. Dal momento che i fatti sono noti, ci si limiterà qui a ripercorrerli per sommi capi.

Il primo turno delle elezioni presidenziali si è svolto il 24 novembre 2024, registrando, a sorpresa, la vittoria del candidato di estrema destra e filo-russo C lin Georgescu (22,94%), seguito da Elena Lasconi, di orientamento liberale-progressista. Il 26 novembre, l’Ufficio Elettorale Centrale ha ufficializzato i risultati. Due giorni dopo, il Consiglio Supremo di Difesa

del Paese (CSAT), presieduto dal Capo dello Stato, ha denunciato ingerenze straniere sulla base di rapporti forniti dai principali servizi di *intelligence* romeni. Il 4 dicembre tali rapporti sono stati desecretati ed il 6 dicembre, alla vigilia del ballottaggio previsto per l’8 dicembre, la Corte costituzionale rumena ha annullato l’intero primo turno di votazione (2).

A seguito delle dimissioni del Presidente Iohannis, il 12 febbraio 2025, è stato convalidato l’*interim* del Presidente del Senato, Ilie-Gavril Bolojan. Nel frattempo, un’indagine penale ha impedito a Georgescu di candidarsi alla nuova tornata elettorale, svoltasi il 4 maggio.

In questa, ha prevalso al primo turno George Simion di estrema destra (40,5%), seguito dal liberale pro-europeo Nicu or Dan (20,9%); epperò poi al ballottaggio del 18 maggio si è avuto un ribaltamento del risultato con la vittoria di Dan (53,6%). La sua elezione è stata nuovamente contestata, ma la Corte costituzionale ha questa volta confermato la legittimità del voto. Dan si è insediato il 26 maggio 2025 come nuovo Presidente della Romania.

3. La vicenda concerne dunque l’interferenza di uno Stato estero - secondo quanto emerso (3), la Russia - nei processi elettorali di un altro Stato - la Romania - realizzata attraverso l’impiego di tecnologie digitali.

La Costituzione della Romania stabilisce espressamente che Corte costituzionale rumena “*vegheaz la respectarea procedurii pentru alegerea Pre edintelui României i confirm rezultatele sufragiului*” [“vigila sul rispetto della procedura per l’elezione del Presidente della Romania e convalida i risultati della votazione”] (art. 146, lett. f), Cost.; art. 11, lett. b), della L. n. 47/1992).

La legge n. 370/2004, da parte sua, oltre a prevedere la competenza del giudice costituzionale in materia di convalida o invalidazione dei risultati definitivi delle elezioni, stabilisce che la stessa Corte è altresì competente a decidere sui ricorsi relativi alla registrazione o al rigetto della registrazione dei candidati o dei simboli elettorali, nonché sui reclami concernenti l’impedimento, per un partito politico o un candidato, a svolgere la campagna elettorale.

Pertanto, alla luce di tali previsioni normative, non appare affatto scontata la possibilità di un’attivazione d’ufficio da parte della Corte, potendosi ritenere, al contrario, necessario che l’iniziativa volta all’invalidazione debba essere promossa mediante un ricorso o un reclamo formale. Tuttavia, nel caso di specie, a quanto risulta, pur essendo stati presentati alcuni ricorsi, essa si è comunque attivata *ex officio*, affermando quindi un’interpretazione strettamente letterale delle disposizioni in materia.

4. Come in parte già anticipato, presosi atto della manipolazione del processo elettorale da parte di Stati terzi a favore di un determinato candidato - attraverso l’impiego di strumenti digitali utilizzati per condurre campagne di disinformazione (4) e per finanziare illecitamente la competizione elettorale (5) - il giudice costituzionale rumeno con la decisione n. 32 del 2024 ha annullato il primo turno dell’elezione presidenziale.

Secondo quanto affermato nella pronuncia, infatti, tali condotte hanno «distorto il carattere libero e corretto del voto

espresso dai cittadini, compromesso l'uguaglianza di opportunità tra i competitori elettorali, alterato la trasparenza e l'equità della campagna elettorale, e ignorato le disposizioni legali relative al finanziamento della stessa» in violazione dei principi fondamentali che presidiano le elezioni democratiche. Tuttavia, agli occhi dell'opinione pubblica rumena sono rimaste in larga parte nell'ombra le modalità concrete di impiego dell'intelligenza artificiale e dei *social media* (in particolare *TikTok*, *Facebook*, *Telegram*, *You Tube*, *Astfel*, *FameUP*); così come le caratteristiche e le implicazioni delle migliaia di attacchi cibernetici mirati a compromettere l'architettura digitale del voto (6). Ciò che è risultato e risulta tanto più problematico se si considera che tale architettura si basa su di una componente strategica dell'infrastruttura europea per la sicurezza, la trasparenza e l'affidabilità dei servizi pubblici digitali - la *European Blockchain Services Infrastructure* (EBSI) (7) - avendo questo legame contribuito ad amplificare la portata sistemica e mediatica della vicenda, conferendole una valenza a tutti gli effetti sovranazionale.

5. Sul piano processuale, certamente problematica è stata la natura sommaria del procedimento che ha condotto alla decisione finale della Corte costituzionale rumena, nonostante la rilevanza dei diritti fondamentali coinvolti, ancor prima della delicatezza degli interessi in gioco. Sommarietà resa possibile, in larga misura, dall'assenza di norme procedurali specifiche in materia e da un contesto connotato da una tempistica estremamente accelerata, che ha finito per compromettere le garanzie proprie del "giusto processo elettorale".

L'annullamento del primo turno di voto si è fondato, infatti (a quanto ci è dato sapere), pressoché esclusivamente sulla documentazione fornita dai servizi di sicurezza nazionale. Non sono state offerte adeguate garanzie quanto alla formazione della prova, essendo stati considerati come acquisiti elementi documentali e informativi che avrebbero presumibilmente dovuto essere sottoposti a verifica da parte dell'autorità giudiziaria ed al contraddittorio tra le parti. Le quali, a loro volta, non hanno avuto la possibilità né di partecipare a udienze pubbliche, né tantomeno di esercitare il proprio diritto di difesa esponendo le proprie ragioni.

Tutto ciò, com'è evidente, sollecita una riflessione critica sull'idoneità stessa delle Corti costituzionali a esercitare funzioni di giustizia elettorale in senso proprio, soprattutto in contesti ad alta intensità democratica come le procedure di elezione. Meritando, in particolare, di essere almeno richiamata l'opportunità, se non l'esigenza strutturale, di istituire autorità *ad hoc*, a composizione mista, messe nelle condizioni di garantire competenze giuridiche, politiche ed insieme propriamente tecniche (elettorali).

6. La delicatezza della vicenda è stata prontamente colta dal Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, con la richiesta alla Commissione di Venezia di presentare una relazione urgente in risposta al seguente quesito:

«*Under which conditions and under which legal standards can a constitutional court invalidate elections, drawing from the recent Romanian case?*».

Nell'*Urgent Report on the Cancellation of Election Results by Constitutional Courts*, pubblicato nel gennaio 2025 (8), la Commissione di Venezia si è attenuta rigorosamente al mandato ricevuto, evitando di entrare nel merito del caso romeno - il quale pertanto appare, a suo modo, una sorta di convitato di pietra del "parere" -, ma traendo comunque spunto dalle criticità che vi sono emerse per formulare, sotto il profilo giuridico, una serie di raccomandazioni relative alle condizioni ed ai requisiti formali che devono

essere soddisfatti affinché l'invalidazione del voto popolare possa considerarsi ammissibile.

La Commissione ha indicato così agli Stati membri le modalità per progettare sistemi di giustizia elettorale adeguati, in quanto in grado di garantire al contempo l'integrità delle procedure elettorali e la tutela della libertà di suffragio. In quest'ottica, l'attenzione si è concentrata, in particolare, sul ruolo e le competenze delle Corti costituzionali in materia, nonché sulle condizioni sostanziali e sulle garanzie procedurali necessarie nei giudizi che possono condurre all'annullamento dei risultati elettorali.

In particolare, dal documento emerge la consapevolezza del rischio, connesso a simili vicende, che le Corti costituzionali possano finire per esercitare un potere eccessivamente discrezionale, esponendosi così, anche sul piano mediatico, a pressioni e giudizi di natura politica. Dinamiche, queste, che possono compromettere la percezione di imparzialità delle loro decisioni, facendole apparire parziali se non addirittura arbitrarie, con effetti deleteri sul loro ruolo di garanti *super partes* e, più in generale, sulla tenuta stessa dell'architettura democratica (emblematiche, in tal senso, sono le critiche sollevate dall'attuale vicepresidente degli Stati Uniti nel corso della Conferenza sulla sicurezza svoltasi a Monaco nel febbraio 2025, proprio con riguardo alle elezioni presidenziali rumene).

7. È, pertanto, sulla base del suddetto quadro che nel *Report* viene chiarito che l'annullamento delle elezioni è legittimo in casi di estrema gravità - quale misura proporzionata e *extrema ratio* - quando interferenze comprovate ne abbiano alterato l'esito, dal momento che «*As a rule, the voters must trust that their vote is final*» (§18).

Quanto alla giurisdizione, poi, «*it would be suitable*» che le decisioni di annullamento fossero prese «*by the highest electoral body*», inclusa «*the central election authority of the country*» e che «*such decisions should be reviewable by the highest judicial body, the constitutional court or a specialised electoral court when such a judicial body exists*» (§21).

Inoltre, sul piano processuale andrebbe privilegiato il ricorso a strumenti di reclamo o impugnazione rispetto all'esercizio del potere di annullamento d'ufficio; e, comunque, là dove previsto, tale potere dovrebbe essere rigorosamente inquadrato da discipline normative d'impronta garantista. In particolare, ogni intervento in tal senso dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del principio di legalità e fondarsi su decisioni puntualmente motivate, sorrette da prove documentate e verificabili; e le parti interessate dovrebbero poter partecipare a udienze pubbliche e beneficiare di effettive garanzie processuali.

8. Il *Documento* stilato dalla Commissione di Venezia conferma e rafforza dunque il principio che vuole che quanto più ampia è la discrezionalità del "decisore giudiziale", tanto più imprescindibile debba essere la vigenza di solide garanzie procedurali poste dalla legge (va almeno accennata la diversa impostazione degli Stati Uniti, dove storicamente è invece il "decisore politico" a svolgere un ruolo preponderante nell'ambito del "processo elettorale" (9)).

Che poi il suddetto principio stenti talvolta a trovare concreta attuazione, o che venga variamente disatteso, è problema ben noto e ampiamente dibattuto in dottrina; nonché, fors'anche, a ben vedere, troppo spesso accettato con rassegnazione, come inevitabile corollario di quella celebre intuizione secondo cui la democrazia, pur con tutti i suoi difetti, resta il sistema meno imperfetto ideato dall'umanità per convivere.

La vicenda romena, tuttavia, rischia di costituire un punto di non ritorno rispetto alla soglia della (in)tollerabilità. In essa

emerge, infatti, con particolare evidenza, l'imputabilità del collasso dell'architettura procedurale democratica ad attori esterni ai confini statali apertamente ostili ai principi costituzionali a detrimento della sovranità nazionale. Tanto da portare la stessa Commissione di Venezia a evidenziare nel proprio Report che «L'interferenza esterna può risultare tanto o più dannosa di quella interna».

Resta peraltro da chiedersi *quid est* allorché l'interferenza "esterna" si annidi nel seno stesso degli organi decisori interni, arrecando pregiudizio, altresì, al principio di fedeltà alla Repubblica (volendosi evocare il noto principio consacrato dalla nostra Costituzione).

9. È significativo osservare come, già in vista delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2024, le istituzioni dell'Unione avessero manifestato una forte preoccupazione per il rischio di interferenze straniere, sottolineando la vulnerabilità dell'intero ciclo elettorale: dalla fase preparatoria e della campagna, fino al voto, allo scrutinio e alla verifica dei poteri (v. la tabella che segue) (10).

Rispetto alle raccomandazioni della Commissione di Venezia - orientate, come si è visto, conformemente al mandato ricevuto, alla valorizzazione delle garanzie di tutela "formale e legale" delle procedure - l'approccio dell'Unione europea è apparso e continua ad essere più pragmatico. Esso, infatti, si dispiega su molteplici piani "sostanziali e materiali" (spec. operativi ed infrastrutturali) - con l'obiettivo di assicurare l'autenticità e l'integrità delle procedure democratiche (così,

tra l'altro, da prevenire, ove possibile, l'intervento *ex post* degli organi giurisdizionali).

Già allora diversi rapporti dell'UE (11) avevano evidenziato come i processi elettorali fossero sempre più esposti a forme di minaccia ibrida, rese ancor più insidiose dalla diffusione dei social media e dall'evoluzione della stessa *e-democracy*, in quanto strumenti capaci di veicolare finanziamenti occulti (*Dark money*), manipolazioni informative (*Information operations*) e attacchi cibernetici (*Cyber operations*) a basso costo e ad alto rendimento, talora più efficaci delle tradizionali operazioni militari. Tra i profili più allarmanti era stata segnalata la crescente capacità di tali strumenti di incidere in modo sistemico tanto sul circuito democratico quanto su quello tecnocratico dell'Unione, generando effetti di delegittimazione e destabilizzazione, evidenti o silenziosi, ma comunque estesi e profondi. Inoltre, ad esempio dalle *Cybersecurity Good Practices* redatte dal *NIS Cooperation Group* (12), già si ricavava l'imprescindibilità, ai fini del rafforzamento dell'ingegneria democratica procedurale, di un investimento sul fattore umano, ponendo esplicitamente l'accento sulla dimensione cognitivo-competenziale (*cognitive warfare*) e lasciando trasparire, come presupposto implicito, anche un riferimento alla dimensione psicologica (*psychological warfare*).

Rilevando, in ultima analisi da tutto ciò l'importanza del compito ordinamentale non solo di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza cibernetica, ma anche quello di porre individui e gruppi nelle condizioni di (ri)conoscere e, per quanto possibile, difendersi in prima persona - così contribuendo, sia pure indirettamente, alla tutela dell'ampio circuito democratico - dalle minacce digitali.

 Cyberattacks Elettorali Fasi e tecniche di manipolazione digitale nell'<i>electoral cycle</i>*		
Fase	Information Operations	Cyber Operations
 1. Fase Preparatoria / campagna Elettorale	Fake news, deepfake, bot, dark advertising, SLAPP, intimidazioni digitali, doxing, flooding informativo, amplificazione selettiva, manipolazione di account dormienti, disinformazione strategica mirata/generalizzata, delegittimazione di individui e gruppi, minacce di azioni legali, sponsorizzazioni occulte finanziamenti a media e social	Malware, ransomware, wiperware, trojan phishing / spear phishing, SIM swapping, spoofing, MITM, SQL injection, brute-force, credential stuffing, keylogging, APT, remote access trojan, supply chain attack, identity theft, IP sharing, criptovalute, crowdfunding fittizi
 2. Fase di Voto	Fake news su sedi/orari, disinformazione su validità del voto, call center falsi, tTag "vota domani", manipolazione su affluenza e dati elettorali	DDoS/DoS su siti e sistemi, manomissione software/algoritmi/device di voto, fake app elettorali, MITM nei seggi, GPS spoofing, malware in sistemi di autenticazione, blackout
3. Fase di Conteggio / verifica	Pubblicazione risultati falsi, exit poll manipolati, narrative delegittimanti, contestazioni social, flooding social, teorie di brogli, falsi reclami online	SQL injection, ransomware su server, zero-day, MITM trasmissione dati, manipolazione log, firmware attack, audit trail tampering, attacchi a sistemi di pubblicazione
 4. Post-Elezione	Teorie complottiste e delegittimanti, campagne social di destabilizzazione, attivazione di troll e amplificatori, flooding informativo, destabilizzazione socio-politica, incitamento a proteste e sommosse	DDoS a infrastrutture critiche, DNS hijacking, botnet, attacchi a reti civili, cyber-attacchi a sistemi energetici/logistici, cognitive breach hacking

* Tabella esemplificativa dei dati riportati nei Report consultati

10. Siamo di fronte a una sfida di portata epocale: ripensare e proteggere dalle fondamenta l'ingegneria procedurale che sostiene la democrazia nell'orizzonte trasformativo globale dell'era digitale.

Per affrontare efficacemente questo cambiamento - in un contesto in cui disinformazione e cyberattacchi compromettono la legittimità dei processi democratici sia dall'interno che dall'esterno - è indispensabile un autentico cambio di paradigma, mossi dalla consapevolezza che opporsi alla cessione di porzioni di sovranità digitale significa rinunciare sin d'ora alla sovranità *tout court*.

L'Europa ha oggi l'opportunità e la responsabilità di affermare e difendere la propria sovranità tecnologica, tracciando una "terza via" democratica alternativa sia alle derive autoritarie, sia ai modelli individualistici oggi dominanti.

Si deve essere consapevoli che, nonostante il ritardo accumulato (13), il continente dispone di risorse strategiche decisive che attendono di essere valorizzate e integrate finalmente in una visione sistemica (basti pensare, ad esempio, al vasto potenziale ancora inespresso delle reti universitarie...). Inoltre, va considerato che le condizioni per intraprendere questo percorso appaiono oggi più favorevoli rispetto al passato, dato il contesto geopolitico internazionale in rapida e profonda trasformazione e, soprattutto, il fatto che le nuove generazioni native digitali, nel rinnovato ecosistema tecnologico, stanno sviluppando una crescente sensibilità critica e robusti anticorpi culturali.

Note.

(1) Così E.-S. Tanansescu, *Élection présidentielle en Roumanie: comprendre en cinq questions*, in <https://www.etudesparlementaires.fr/actualite/election-presidentielle-en-roumanie-comprendre-en-cinq-questions/>.

(2) Curtea Constituțională a României, dec. del 6 dicembre 2024, n. 32, in www.giurcost.org/casi_scelti/AlteCortistraniere/Dec.6-12-24_n.32.pdf.

(3) V. la nota del *Serviciul de informații externe* del 4 dicembre 2024, n. 1956, in www.presidency.ro/.

(4) V. la nota nel *Ministerul Afacerilor Interne* del 4 dicembre 2024, in www.presidency.ro/.

(5) V. la nota desecretata del Servizio di intelligence rumeno del 4 dicembre 2024 n. 791180, in www.presidency.ro/.

(6) V. la nota desecretata del Servizio di intelligence rumeno del 4 dicembre 2024 n. 791184, in www.presidency.ro/.

(7) V. il Rapporto del *Serviciul de telecomunicații speciale* del 29 novembre 2024, n. 611, in www.presidency.ro/.

(8) Trattasi, per la precisione, dell'*Urgent Report "On the cancellation of election results by Constitutional Courts"* del 18 marzo 2025 della *European Commission for Democracy through law* (Commissione di Venezia).

(9) Cfr., ad es., il fascicolo speciale curato da L. SPADACINI, *Enhancing effectiveness of democratic representation Constituencies and equality of the vote within different electoral systems and forms of government*, in https://giurcost.org/studi/speciale_1_2024.pdf, 2024.

(10) Cfr. PE, *Contrasto alle ingerenze straniere: la strategia del Parlamento per salvaguardare la democrazia europea Le potenze straniere usano la disinformazione e gli attacchi informatici per cercare di plasmare l'opinione pubblica dell'UE nel proprio interesse* dell'8 aprile 2024, in www.europarl.europa.eu.

(11) Cfr., ad es., lo studio dell'*Authority for European Political Parties and European Political* (appf), *Foreign Electoral Interference Affecting EU Democratic Processes* del novembre 2023, in www.appf.europa.eu.

(12) V. NIS Cooperation Group, *Compendium on Elections Cybersecurity and Resilience*, 2024, pp. 17 e ss.

(13) Cfr., al proposito, Polo Strategico nazionale, *PNRR: gli obiettivi del Digital Compass 2030*, 23 aprile 2024 e "Percorso per il decennio digitale": il piano dell'UE per realizzare un'Europa digitale entro il 2030", approvato dal Consiglio l'8 dicembre 2022.

Sezione di diritto tributario

Massimario

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, n. 198, 11 marzo 2025 - Pres. Cardino e Rel. Bolognesi.

ACCERTAMENTO – deposito - Registro delle Imprese - valore probatorio - presunzioni - onere della prova - elementi contabili.

In tema di accertamento tributario, la documentazione contabile priva del deposito formale presso in Registro delle Imprese, ancorché prodotta in giudizio, non assume valore probatorio idoneo a superare le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria. L'onere della prova resta in capo al contribuente, il quale non può invocare elementi contabili interni a fondamento della rideterminazione del reddito imponibile.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, 14 marzo 2025, n. 204 - Pres. Piombo e Rel. Bolognesi.

ACCERTAMENTO – imposte sul reddito - impresa familiare - titolare - collaboratori - dichiarazione dei redditi - rapporti interni.

Il reddito dell'impresa familiare va accertato solo nei confronti del titolare, unico obbligato a tenere le scritture contabili, mentre il reddito dei collaboratori, essendo da lavoro, va ragguagliato a quanto l'imprenditore stesso ha dichiarato di aver loro assegnato. Di conseguenza, la posizione degli altri familiari assume rilevanza solo nei rapporti interni e i maggiori redditi accertati, quindi, non possono essere imputati ai familiari collaboratori dell'imprenditore, anche qualora risultino titolari del diritto di partecipazione agli utili.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, 24 marzo 2025, n. 83 - Giudice monocratico Landolfi.

ACCERTAMENTO – accessi, ispezioni e verifiche - locali ad uso abitativo - autorizzazione del Procuratore della Repubblica - gravi indizi di violazione delle norme tributarie - mancata opposizione - collaborazione del contribuente - sanatoria dei vizi dell'autorizzazione.

L'illegittimità dell'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica all'accesso da parte degli agenti di polizia tributaria in un luogo adibito ad abitazione del contribuente è sanata dei suoi eventuali vizi laddove il contribuente stesso non si opponga all'attività degli agenti e anzi collabori con i medesimi favorendo le loro operazioni (Nel caso di specie, il provvedimento dell'Autorità giudiziaria viziato perché non riportante i gravi indizi di violazione delle norme tributarie è stato ritenuto sanato dal momento che il contribuente non ha manifestato opposizione all'attività ispettiva degli agenti di polizia tributaria (neanche in sede di PVC) e ha anzi collaborato con i medesimi, aprendo una cassaforte rinvenuta nella medesima abitazione e nella quale sono state rinvenute ingenti somme di denaro contante che hanno fondato la seguente attività accertativa dell'ente impositore).

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, 17 aprile 2025, n. 345 - Pres. Baldini e Rel. Scanu.

ACCERTAMENTO - società a ristretta base - maggior red-

dito della società - presunzione di distribuzione in capo ai soci - accertamento presso il socio di un maggior reddito - pretesa impositiva - carenza di prova - ulteriori elementi - necessità - onere della prova - Amministrazione finanziaria - incombenza.

È illegittimo l'accertamento emesso nei confronti del socio di una S.r.l. che sia stato fondato unicamente sulla "ristrettezza della base societaria" e con il quale gli sia stato imputato, per ciò solo, il maggior reddito accertato presso la società. Ed infatti, incombando il relativo onere in capo all'Ufficio, in assenza di ulteriori elementi probatori a supporto di tale pretesa (quali indagini bancarie, finanziarie, tenore di vita etc.), la sola "ristretta base societaria" non può esser qualificata quale idoneo mezzo di prova ai sensi dell'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. 546/92, non essendo sufficiente a far presumere l'avvenuta distribuzione e percezione da parte del ricorrente dei maggiori utili accertati in capo alla Società.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, 28 aprile 2025, n. 365 - Pres. Goso, Rel. Grasso.

ACCERTAMENTO – dichiarazione dei redditi - "scarto" - conseguenza - omessa dichiarazione - accertamento di tipo induttivo - legittimità.

Lo "scarto" della dichiarazione dei redditi, dipesa dall'erronea indicazione di un codice fiscale (nella specie, di un familiare a carico del dichiarante) configura la fattispecie di "omessa dichiarazione" legittimando quindi l'Ufficio a procedere all'accertamento dei relativi redditi non dichiarativa con un accertamento "induttivo" (essendo pertanto preciso onere del contribuente controllare l'avvenuta presentazione della propria dichiarazione attraverso il rilascio della "ricevuta di accettazione" da parte del sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate).

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 18 marzo 2025, n. 211 - Pres. Castaldi - Rel. Caridi.

CATASTO - procedura Docfa - classamento immobiliare - rendita catastale - immobile adibito a mercato all'ingrosso - destinazione del bene - attività commerciale.

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle sue caratteristiche oggettive, che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazione ordinaria", sicché il fine di lucro perseguito dal proprietario merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, senza arrestarsi all'attività che in un determinato bene viene svolta, potendo quest'ultimo costituire un criterio meramente complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento. (In particolare, il caso di specie riguardava un immobile adibito a mercato ortofrutticolo che, essendo destinato allo scambio di merci all'ingrosso, non poteva essere classificato nella categoria E - come invece aveva sostenuto l'ente proprietario nel modello Docfa presentato - che riguarda soltanto i beni sostanzialmente "extra commercium" e quindi improduttivi di reddito e non tassati, ma ri-

condotto alla categoria catastale D/8, nella quale rientrano gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni).

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova, 27 marzo 2025, n. 268 - Pres e Rel. Fugacci.

CATASTO - art. 2 del D.L. 16/93 e D.M. 701/94 - procedura DOCFA - nuova costruzione - variazioni edilizie - obbligo di motivazione - avviso di classamento.

Nel caso di attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura "DOCFA" (art. 2 del D.L. 16/93 e D.M. 701/94) che si instaura su iniziativa dei proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'Ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve essere adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita, in quanto la stima eseguita, che costituisce il fondamento dell'atto, in ragione della struttura fortemente partecipativa del procedimento, anche se non riprodotta o allegata, è conosciuta o comunque facilmente conoscibile per il contribuente, il quale, mediante il raffronto con i dati indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, 27 marzo 2025, n. 264 - Pres. Fugacci - Rel. Maresca.

CATASTO - procedura Docfa - variazione del classamento - motivazione dell'avviso di accertamento.

L'avviso di accertamento conseguente a variazione del classamento di un immobile con procedura Docfa da parte del contribuente deve ritenersi correttamente motivato anche tramite una semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e dall'indicazione della classe attribuita, dal momento che il contribuente, mediante il raffronto con la propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi di fronte al Giudice tributario.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, 28 marzo 2025, n. 254 - Pres. Cardino - Rel. Piombo.

CATASTO - classamento - caratteristiche strutturali - caratteristiche tipologiche - fine di lucro - attività sportiva - servizi sportivi - destinazione d'uso - idoneità strutturale - categoria.

In presenza di una finalità lucrativa, le palestre private devono essere ricondotte alla categoria D/6 perché la natura imprenditoriale dell'attività esercitata deve essere rapportata soltanto alle caratteristiche strutturali e tipologiche dell'immobile. Ciò che rileva è la circostanza che l'immobile sia adibito dal contribuente - anche attraverso l'interposizione di un terzo qualificato che ne abbia il godimento a titolo di locazione - allo svolgimento dell'attività sportiva, sempre che tale destinazione sia connaturata all'idoneità strutturale e funzionale dell'immobile stesso, laddove la percezione dei canoni di locazione da parte del contribuente non incide sulla onerosità o sulla gratuità delle prestazioni rese dal conduttore ai beneficiari dei servizi sportivi.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, 18 marzo 2025, n. 81 - Pres. e Rel. Caporuscio.

CONDONI E SANATORIE - definizione agevolata - comunicazione dell'agente della riscossione - ratei dovuti - proposizione del ricorso - inammissibilità.

È inammissibile il ricorso avverso la comunicazione dell'agente della Riscossione con cui quest'ultimo comunica al contribuente il numero e l'importo dei ratei dovuti, dal momento che si tratta di un atto che - diversamente da un avviso di accertamento o di una cartella - promana dall'istanza della parte contribuente, la quale dunque, avendo presentato richiesta di definire in maniera agevolata detti carichi pendenti, è carente di interesse ad agire.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, 24 marzo 2025, n. 231 - Pres. Canepa - Rel. Cunati.

DIRITTI CAMERALI - Camera di Commercio - d.p.r. 247/2004 - inattività impresa - domanda di cancellazione - ruolo.

In applicazione del d.p.r. 247/2004, la Camera di commercio, quale ente esponenziale degli interessi del sistema delle imprese, a fronte della prolungata inattività di un'impresa, deve invitare l'iscritta a presentare la domanda di cancellazione o, comunque, astenersi dall'emettere il ruolo.

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di La Spezia, 12 marzo 2025, n. 78 - Pres Laino - Rel. Ranaldi.

DOGANE - art. 109 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 - controllo a posteriori - seri dubbi - autorità estera - disapplicazione del beneficio - misure tariffarie - origine preferenziale - disconoscimento misure tariffarie.

L'art. 109 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, nel prevedere che il controllo a posteriori delle attestazioni di origine venga effettuato "per sondaggio o ogni qualvolta le autorità doganali degli Stati membri abbiano seri motivi di dubitare della loro autenticità", limita alla presenza dei "seri dubbi" la conseguenza, in caso di mancata o insufficiente risposta da parte dell'autorità estera, della disapplicazione del beneficio delle misure tariffarie preferenziali. Se la prova dell'origine preferenziale della merce presentata dal contribuente non è costituita da un certificato "Form A", bensì da fatture corredate dalla dichiarazione di un esportatore registrato REX, non ricorrono le condizioni per invocare la sussistenza di "seri dubbi", tali da comportare, a norma dell'art. 109 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015, il disconoscimento delle misure tariffarie preferenziali a causa dell'inerzia dell'autorità doganale estera, fatto di per sé neutro in assenza dei "seri dubbi" paventati ma non supportati da alcun ulteriore elemento indiziario.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, 13 marzo 2025, n. 238 - Pres. Baldini - Rel. Gibelli.

DOGANE - importazioni - rapporto OLAF - mancata allegazione all'avviso di accertamento - illegittimità.

In materia doganale, gli avvisi di accertamento che fondano la propria ricostruzione sui rapporti dell'OLAF devono essere corredate degli stessi, non potendo questi essere prodotti soltanto in giudizio, con ciò determinando una carenza probatoria all'origine (Nel caso di specie, tuttavia, l'avviso di accertamento è stato annullato soltanto in punto sanzioni e non in relazione ai dazi, i quali sono stati confermati alla luce di altre evidenze probatorie non contestati dalla parte contribuente).

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 27 marzo 2025, n. 252 - Pres. Canepa - Rel. Piombo.

DOGANE - importazione - sistema di preferenze generalizzate - attestazione di origine preferenziale - mancata risposta dell'autorità straniera - avviso di rettifica di accertamento - illegittimità.

È illegittimo l'avviso di rettifica di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane in relazione all'importazione di merci da un paese rientrante nel sistema di preferenze generalizzate ("SPG") previsto dalla normativa comunitaria soltanto a fronte dell'avviso agli importatori del 2008 della Commissione UE con il quale venivano informati gli importatori dei fondati sospetti circa la provenienza effettiva delle merci dal paese d'origine e della mancata risposta da parte delle autorità di detto paese in merito alla dichiarazione d'origine della merce importata, senza che venissero evidenziati altri elementi a suffragio dell'irregolarità delle certificazioni presentate.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, 28 marzo 2025, n. 95 - Pres. Caporuscio - Rel. Molino.

DOGANE - dazi all'importazione - mangimi per animali - presenza di glucosio - non rilevanza - assenza.

È illegittimo l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane mira a riprendere a tassazione i dazi all'importazione di mangimi per animali laddove le analisi chimiche sugli stessi prodotti non abbiano evidenziato l'assenza di amidi e glucosio - necessaria per poter inquadrare la merce in una differente voce doganale - ma la sua "non rilevanza", non essendo dunque incontrovertibile la sua assenza e non essendo previsto, a livello normativo, un minimo quantitativo delle due sostanze all'interno dei prodotti.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, 28 marzo 2025, n. 255 - Pres. Cardino - Rel. Piombo.

DOGANE - controllo a posteriori - seri motivi di dubbio - avviso agli importatori 2008/C 41/6 - revoca della preferenza tariffaria - irregolarità certificazione.

È fondamentale che, per procedere ad un controllo a posteriori, l'Agenzia delle Dogane nutra nei confronti delle dichiarazioni di origine, seri motivi di dubitare della loro autenticità, del carattere originario dei prodotti in questione. L'avviso agli importatori (2008/C 41/06), nel cui regime si sono svolte le importazioni, che non stabilisce che tutti i certificati di origine rilasciati sono falsi, ma che si limita ad invitare gli operatori unionali a prestare particolare "attenzione", al fine di adottare specifiche misure di prevenzione dei rischi di contestazione, sia tramite un'attenta selezione dei fornitori che attraverso apposite clausole contrattuali, non costituisce di per sé sufficiente sostegno ad un provvedimento di revoca della preferenza tariffaria, incombendo comunque all'Autorità Doganale l'onere di dare dimostrazione delle irregolarità delle certificazioni presentate. Pertanto, l'avviso agli importatori emesso dalla Commissione Europea (GU dell'Unione Europea C 41 del 15 febbraio 2008), poi revocato, anche se in epoca successiva alle importazioni in argomento non può di per sé solo, giustificare i seri motivi di dubbio previsti dall'art. 109 del Reg. UE n. 2447/2015.

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova, 27 marzo 2025, n. 262 - Pres. Fugacci - Rel. Maresca.

IMPOSTA DI REGISTRO - art. 1, tariffa allegata al DPR

26.4.1986 N. 131 - elencazione - carattere strumentale bene.

L'art. 1, tariffa allegata al DPR 26.4.1986 N. 131, non comprende un'elencazione esclusiva, in quanto il carattere pertinenziale di un bene rispetto ad un altro dipende dalla circostanza che la pertinenza sia destinata "a servizio o ornamento" del bene principale e tale pertinenzialità dipende da un fattore oggettivo (ovvero il carattere strumentale di un bene rispetto ad un altro) ed un fattore soggettivo (ovvero la volontà del titolare dei beni in questione di "asservire" l'uno all'altro.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, 14 marzo 2025, n. 203 - Pres. Piombo e Rel. Bolognesi.

IMU - base imponibile - valore area fabbricabile - valore venale in comune commercio - criteri di stima - valore di trasformazione.

La base imponibile dell'IMU per le aree fabbricabili è il "valore venale in comune commercio" e se è vero che per determinare tale valore è senz'altro possibile utilizzare diversi criteri di stima, tra cui può rientrare anche il valore di trasformazione, altrettanto è vero che tale metodo può essere ritenuto valido solo se consente di giungere alla determinazione di un valore che concretamente un operatore indipendente del mercato sarebbe disposto a riconoscere per l'acquisto di quel determinato bene.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, 18 marzo 2025, n. 215 - Pres. Castaldi - Rel. Caridi.

IMU - deliberazione Consiglio Comunale - aliquota - accordi locali - registrazione del contratto

La disposizione della deliberazione del Consiglio Comunale è illegittima per contrasto con l'art. 6 comma 4 della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente) nella parte in cui prevede che l'aliquota agevolata pari al 7,8% (da ridurre del 25% all'art. 1, comma 53 della L. 208/2015), riservata agli immobili concessi in locazione in base agli accordi locali, sia subordinata alla presentazione o spedizione al Comune di copia del contratto registrato entro 30 giorni dalla registrazione dello stesso.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 20 marzo 2025, n. 222 - Pres. e Rel. Cardino.

IMU - immobile adibito ad attività scolastica - modalità non commerciali - compenso simbolico.

Affinché un immobile adibito ad attività scolastica possa beneficiare dell'esenzione IMU prevista (in materia di ICI) all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 504/1992 occorre che l'attività sia svolta con modalità non commerciali, risultando dunque dirimente che l'attività scolastica in questione sia svolta a titolo gratuito o per un corrispettivo simbolico, per tale intendendosi quello caratterizzato da un ricavo irrilevante, marginale e del tutto residuale rispetto alla natura della prestazione, si da non poter essere posto in relazione con il servizio reso (Nel caso di specie, non è stata ritenuta di carattere simbolico la retta per la frequenza di una scuola paritaria, anche se la stessa era risultata di gran lunga inferiore - circa il 35-45% - al costo medio per studente calcolato dal M.I.U.R.).

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 24 marzo 2025, n. 230 - Pres. Canepa - Rel. Cunati.

IMU - immobile adibito a casa coniugale - separazione dei coniugi - assegnazione della casa familiare - possesso dell'immobile.

È illegittimo l'avviso di accertamento volto al recupero dell'IMU nei confronti del coniuge separato proprietario dell'immobile già adibito a casa familiare e assegnato all'altro coniuge in sede di separazione, non assumendo rilevanza la circostanza che detto immobile - qualificato come "abitazione principale" ai fini dell'esenzione dal tributo - sia stato attribuito non sulla base del provvedimento di omologa dell'accordo di separazione ma di un contratto di diritto privato o sulla base di soli fatti concludenti.

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Savona, 25 marzo 2025, n. 85 - g.u. Zerilli.

IMU - consumi - dimora stabile - stile di vita.

La palese esiguità dei consumi di gas - che può emergere dal confronto tra la spesa sostenuta in relazione all'immobile con i dati raccolti dall'ISTAT in ordine alle "spese per consumi in base all'ampiezza della famiglia" - dei consumi di energia elettrica e del conferimento dei rifiuti sono circostanze poco compatibili con la pretesa stabilità della dimora presso l'abitazione e non possono trovare giustificazione solo con il particolare "stile di vita" adottato dal contribuente.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 28 marzo 2025, n. 257 - Pres. Piompo - Rel. Bolognesi.

IMU - area portuale - concessione demaniale - svolgimento di attività economica - assoggettamento al tributo.

Gli immobili oggetto di concessione demaniale che formano area portuale, aperti o coperti, quando utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica e non un servizio pubblico obbligano i concessionari al versamento dell'IMU (Nel caso di specie, trattavasi di un'area portuale comprensiva di moli, banchine, magazzini, terminal, aree di manovra e di sosta, per la quale il contribuente, con procedura Docfa, aveva richiesto un cambio di categoria catastale - poi denegato - dalla categoria D8 alla categoria E1).

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 31 marzo 2025, n. 264 - Pres. Castaldi - Rel. Caridi.

IMU - immobili pertinenziali - atto di asservimento - autonoma iscrizione catastale - non debenza del tributo.

L'imposta municipale unica (IMU) non è dovuta per gli immobili pertinenziali rispetto all'immobile principale assoggettato al tributo a prescindere dalla sussistenza di un atto di asservimento dei primi rispetto al secondo e dall'autonoma iscrizione catastale, necessitando unicamente che dette pertinenze siano accatastate in una categoria tra quelle previste dalla normativa (C2, C6 e C7) e che sussista un riferimento all'immobile principale.

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Genova, 4 marzo 2025, n. 223 - Pres. Di Napoli e Rel. Morbelli.

IRES - scissione societaria - delegazione interna - compensazione impropria - bilancio.

In ipotesi di scissione societaria con delegazione interna del debito, rimasta confinata nei rapporti interni tra società scissa e beneficiaria, il venir meno del debito originario per effetto di compensazione impropria

non determina la carenza di causa giuridica, con conseguente impossibilità per la società beneficiaria di mantenerne l'iscrizione in bilancio

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 24 marzo 2025, n. 238 - Pres. Venturini - Rel. Bolognesi.

IRES - enti non commerciali - associazione sportiva dilettantistica - ente di carattere associativo - divieto di distribuzione degli utili - carenza dei relativi requisiti.

È legittima la ripresa a tassazione dell'Ires (nonché dell'Irap e dell'Iva) nei confronti di una supposta associazione sportiva dilettantistica che, in contrasto con il divieto di distribuzione degli utili e con il principio di democraticità della vita associativa, abbia agito quale centro sportivo privato nei confronti dei propri avventori - non qualificabili come "soci" dell'ASD - con la conseguenza che non possono trovare applicazione nei confronti della medesima le disposizioni agevolative di cui agli artt. 143 e ss. Tuir inerenti alla determinazione del reddito degli enti non commerciali.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, 10 febbraio 2025, n. 120 - Pres. Di Napoli - Rel. Morbelli.

IRPEF - agevolazione per i lavoratori "impatriati" - omessa comunicazione al datore di lavoro - omessa indicazione in dichiarazione - sussistenza dei requisiti - istanza di rimborso - silenzio rifiuto - spettanza dell'agevolazione.

Il diritto al rimborso delle imposte sul reddito versate dal contribuente in possesso dei requisiti per accedere al regime agevolativo per i cc.dd. "impatriati" spetta anche laddove il medesimo contribuente non abbia effettuato la comunicazione al datore di lavoro e non abbia indicato l'adesione all'opzione nella dichiarazione, dal momento che al fine di fruire dell'agevolazione - consistente in una riduzione del reddito imponibile - occorre valutare soltanto la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 18 marzo, 2025, n. 216 - Pres. e Rel. Castaldi.

IRPEF - redditi da lavoro dipendente - diritti patrimoniali rafforzati - "carried interest" - assenza di partecipazione al rischio di impresa.

In linea generale tutti i proventi cc.dd. "fuori busta" a favore di lavoratori dipendenti, anche se dirigenti aziendali, sono riconducibili ai cc.dd. "fringe benefits" e come tali riconducibili alla categoria del reddito da lavoro dipendente in ragione del principio di omnicomprensività di cui all'art. 51 TUIR, rivestendo invece la qualifica di reddito diverso di natura finanziaria o di reddito da capitale soltanto laddove al dipendente vengano attribuiti strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati (cc.dd. "carried interest") ove dagli stessi derivi una reale partecipazione al capitale di rischio dell'impresa.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, 31 marzo 2025, n. 261 - Pres. Castaldi e Rel. Caridi.

IRPEF - cedolare secca - art. 3 D.Lgs. n. 23 del 2011 - destinazione del bene - qualità locatore - qualità conduttore.

È necessario valorizzare il dato letterale dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale, ai fini dell'opzione per il beneficio della cedolare secca, considera unicamente l'oggettiva destinazione del bene (uso abi-

tativo) e la qualità soggettiva del locatore (privato e non impresa), a nulla rilevando le qualità soggettive del conduttore.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, 18 aprile 2025, n. 348 - Pres. Di Napoli - Rel. Penna.

IRPEF - credito di imposta - art. 4, c. 1, d.l. 457/1997 - imprese armatrici che esercitano un'attività produttiva di reddito - utilizzazione di navi iscritte nel "Registro internazionale" - compensazione - atto di recupero - soggetto non residente che invoca il beneficio - sussistenza di una stabile organizzazione in Italia - necessità - esclusione

Il riconoscimento ad un soggetto non residente in Italia ma residente nell'Unione Europea, del credito d'imposta IRPEF previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 457/1997, in relazione ai marittimi impiegati a bordo di una nave iscritta, dal soggetto unionale che la arma, nel Registro Internazionale Italiano, non è subordinata al fatto che il soggetto non residente possieda una stabile organizzazione in Italia: ciò in quanto l'art. 4 cit. non distingue tra soggetti residenti o non residenti, bensì individua i soggetti ammessi all'agevolazione in quelli che producono reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro navale Internazionale italiano, senza che occorra - in manifesto difetto di una espressa previsione normativa in tal senso - altro requisito, quale quello della stabile organizzazione in Italia e/o della tassazione in Italia del relativo reddito.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 19 marzo 2025, n. 219 - Pres. Castaldi - Rel. Chiti.

IVA - falsità delle fatture - operazioni fittizie - incongruenze temporali - prova.

Le incongruenze temporali tra la prestazioni di servizi e l'emissione della relativa fattura e la contestata onerosità sono meri elementi indiziari che non permettono di ritenere provata la falsità delle operazioni sottostanti alle fatture (Nel caso di specie, l'Ufficio aveva contestato la falsità di alcune fatture emesse da alcuni professionisti in relazione a servizi di consulenza sulla base della loro assunta anti-economicità e della circostanza che le stesse riguardavano prestazione risalenti a tre anni prima).

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, 24 marzo 2025, n. 239 - Pres. Venturini e Rel. Alassio.

IVA - visto di conformità - credito IVA esistente - sanzione formale - presupposti - azioni di controllo - base imponibile - versamento - pregiudizio erario.

In caso di utilizzo, in assenza di visto di conformità, di un credito IVA esistente, per configurare una sanzione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Inoltre, in caso di credito esistente, la mancata opposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta frodatoria, non arreca alcun pregiudizio per le casse erariali.

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Imperia, 27 marzo 2025, n. 39 - Pres e Rel. Longarini.

PROCESSO TRIBUTARIO - avviso di presa in carico - atti impugnabili - esclusione.

L'atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, non avendo capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali né involgendo lesioni agli aspetti processuali comportando limitazioni all'azione, non è atto automaticamente impugnabile.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia, 18 febbraio 2025, n. 13 - Pres. Bracco - Rel. Burlo.

REGISTRO - trasferimento di beni immobili - aree edificabili - piani urbanistici particolareggiati - mancato rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità - mancata realizzazione dell'edificazione - causa di forza maggiore.

L'Ufficio non può procedere al recupero dell'imposta di registro non corrisposta nella sua interezza grazie all'agevolazione per l'acquisto di aree edificabili rientranti in piani urbanistici particolareggiati laddove, a seguito dell'acquisto, l'edificazione non venga portata a termine a causa del mancato rilascio, da parte delle autorità competenti e nei termini previsti, della necessaria autorizzazione alla realizzazione del progetto urbanistico previsto dal piano urbanistico, costituendo tale ultima circostanza una causa di forza maggiore non imputabile al contribuente che rende inesigibile il comportamento richiesto dalla norma.

Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, 24 marzo 2025, n. 234 - Pres. Venturini e Rel. Alassio.

REGISTRO - autonomia negoziale - riqualificazione - interesse negoziale - onere probatorio - intento elusivo.

Il potere di riqualificazione del contratto da parte dell'Agenzia delle Entrate incontra stringenti limiti, non potendo in ogni caso e immotivatamente superare i limiti dell'autonomia negoziale, la quale liberamente sceglie uno specifico contratto per realizzare il proprio interesse negoziale. L'onere probatorio è interamente gravante sull'Amministrazione, la quale, altresì, deve fornire prova dell'intento elusivo dell'operazione realizzata. Il potere di riqualificazione si giustifica solo qualora sia anch'esso indirizzato nella stessa volontà delle parti, non potendo mai porsi in contrasto con essa, finendo con il vincolare i privati ad un contratto non voluto (nella specie, l'Ufficio aveva riqualificato ai fini dell'imposta di registro un contratto di comodato d'uso in un contratto di usufrutto).

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 25 marzo 2025, n. 242 - Pres. Castaldi - Rel. Chiti.

REGISTRO - contratto di donazione - condizione sospensiva - imposta di registro - misura fissa - art. 27 TUIR.

Il contratto di donazione di usufrutto sottoposto a condizione sospensiva "si praemioriar" tra il donante e il beneficiario/donatario deve essere assoggettato, in sede di registrazione, all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 27 del TUR.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 26 marzo 2025, n. 247 - Pres. Castaldi - Rel. Chiti.

REGISTRO - vendita immobiliare - rettifica del valore - superficie catastale - superficie commerciale - condizioni dell'immobile.

È illegittimo l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettifica il valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro sulla

sola base di un presunto maggior valore alla luce della superficie catastale dell'immobile e non della superficie commerciale, non tenendo conto neanche delle condizioni concrete in cui versa l'immobile (Nel caso di specie, le parti avevano correttamente determinato il prezzo della vendita sulla base della superficie commerciale dell'immobile e delle condizioni dello stesso, documentate attraverso una perizia tecnica, alla quale l'Ufficio non ha saputo contrapporre elementi differenti dallo scostamento dai valori OMI di riferimento e senza una comparazione con transazioni aventi ad oggetto immobili di altre caratteristiche).

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 31 marzo 2025, n. 259 - Pres. Castaldi - Rel. Caridi.

REGISTRO - vendita immobiliare - rettifica del valore - valori OMI - elementi gravi precisi e concordanti - necessarietà.

L'avviso di accertamento con cui viene rettificato il valore di vendita di un immobile non può basarsi soltanto sui valori di riferimento dell'OMI - che non costituiscono fonte tipica di prova del valore venale di un bene - senza che lo scostamento dagli stessi sia corredato da altri elementi gravi, precisi e concordanti.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, 23 aprile 2025, n. 358 - Pres. Goso - Rel. Parentini.

REGISTRO - ingiunzione di pagamento - rapporto - operazioni relative alla cartolarizzazione dei crediti - assoggettabilità ad IVA - conseguenza - principio di alternatività - imposta di registro - in misura proporzionale - esclusione.

Dal momento che le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, in quanto qualificabili quali operazioni di gestione e negoziazione di titoli, sono da considerarsi, ai fini IVA, quali prestazioni di servizi imponibili, l'imposta di registro pretesa in relazione ai decreti ingiuntivi afferenti il rapporto di cessione di tali crediti, stante il principio di alternatività tra i due tributi, sarà dovuta in misura fissa e non proporzionale.

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Imperia, 24 marzo 2025, n. 35 - Pres. e Rel. Bocchiardo.

SUCCESSIONI - art. 22 comma 3 D.lgs. 346/1990 - elusione - conto corrente - assegni.

L'art. 22 comma 3 D.lgs. 346/1990 deve ritenersi che contempli, come iniziativa asseritamente "elusiva", unicamente le movimentazioni di un conto avvenute, entro i quattro giorni prima dell'apertura della successione (ergo dal decesso del de cuius) tramite assegni, e non tramite qualunque altra movimentazione.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, 10 febbraio 2025, n. 9 - Pres. Piombo - Rel. Chiti.

SUCCESSIONI E DONAZIONI - donazione con riserva di usufrutto - nuda proprietà - usufrutto successivo - valore dell'usufrutto - età del donante.

L'atto di donazione di bene immobile con cui il donante si riserva l'usufrutto sullo stesso e lo destina, alla sua morte, a favore di un soggetto terzo (c.d. usufrutto successivo) rappresenta una duplice liberalità con

conseguente doppia rilevanza ai fini dell'imposta sulle donazioni. Ne consegue che sono soggetti a tassazione sia la donazione della nuda proprietà dal donante al donatario, sia la donazione dell'usufrutto dal donante al terzo usufruttuario successivo. (Nel caso di specie, inoltre, il valore dell'usufrutto su cui determinare il valore della nuda proprietà donata è stato calcolato avendo a mente l'età del primo donante e non, come sostenuto dal contribuente, l'età del secondo usufruttuario più giovane, stante che l'usufrutto aveva qui natura successiva e non congiunta).

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia, 24 marzo 2025, n. 35 - Pres. e Rel. Bocchiardo.

SUCCESSIONI E DONAZIONI - passività deducibili - limiti alla deducibilità - saldo dei conti correnti - movimentazioni con mezzi diversi da assegno - acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario.

L'art. 22 co. 3 del D. Lgs. 346/1990 va interpretato restrittivamente nel senso che non può trovare applicazione in relazione a mezzi di pagamento diversi da assegno, con la conseguenza che non assume rilievo il depauperamento del conto corrente del de cuius a seguito di bonifico bancario nei quattro giorni precedenti la morte del medesimo. Né assume rilevanza la circostanza secondo cui il bene acquistato sia escluso dalla formazione dell'attivo ereditario, giacché ciò non determina una vera e propria riduzione dell'attivo ma semplicemente viene modificato nella sua composizione. (Nel caso di specie, l'Ufficio aveva ripreso a tassazione l'importo di una somma che era stata utilizzata, nei quattro giorni precedenti al decesso, per l'acquisto tramite bonifico bancario di titoli di Stato).

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, 25 marzo 2025, n. 86 - Pres. Zerilli - Rel. Vipiana.

SUCCESSIONI E DONAZIONI - eredità giacente - curatela - obbligo di presentazione della dichiarazione di successione - assoggettamento all'imposta di successione - sussistenza.

Il curatore dell'eredità giacente, in quanto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ex art. 28 D. Lgs. 346/1990, rientra nel novero dei soggetti obbligati alla corresponsione dell'imposta di successione fino a quando l'eredità non sia accettata ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del medesimo decreto legislativo.

Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Savona, 25 marzo 2025, n. 87 - Pres. Zerilli - Rel. Vipiana.

RISCOSSIONE - bene strumentale - preavviso di fermo - violazione di legge - proprietà veicolo - ricevuta di acquisto - libretto di circolazione - beni ammortizzabili.

La qualifica di bene strumentale è provata e, quindi, il preavviso di fermo impugnato è annullabile per violazione di legge, se la società ricorrente, la quale esercita attività di vendita al dettaglio, prova che l'autoveicolo è l'unico mezzo di proprietà e che viene utilizzato dal legale rappresentante al fine effettuare le consegne a domicilio dei clienti, nonché incontrare rappresentanti e fornitori e se, tale utilizzo, trova riscontro nella ricevuta di acquisto dell'autoveicolo, nel libretto di circolazione del mezzo e nello stralcio del registro dei beni ammortizzabili della società ricorrente.

Sezione di diritto penale

Sentenze, Ordinanze e Decreti

Tribunale di Genova in composizione collegiale, collegio I, sez. II, 11 aprile 2025 - Pres. Blanc - Rel. Parentini.

COSTITUZIONE di parte civile - udienza preliminare - esclusione - dibattimento.

COSTITUZIONE di parte civile - enti e associazioni - costituzione ente precedente al reato - tutela dell'interesse leso come scopo dello statuto - corrispondenza tra interessi tutelati dall'ente e interessi offesi dal reato - perseguimento interesse in maniera concreta e continuativa - collegamento territoriale.

COSTITUZIONE di parte civile - causa petendi - petitum - effetti civili.

COSTITUZIONE di parte civile - reati di falso - richiesta risarcitoria - mancata incidenza dei singoli reati sulla sfera delle parti private - esclusione.

COSTITUZIONE di parte civile - associazioni di consumatori - legittimazione - interesse collettivo - esclusioni - criteri.

COSTITUZIONE di parte civile - associazioni sindacali - normativa antinfortunistica - legittimazione - automatismo

COSTITUZIONE di parte civile - impresa - danni economici - tratte alternative più lunghe - duplicazione risarcimento - esclusione.

COSTITUZIONE di parte civile - comitati - bene giuridico - legittimazione.

COSTITUZIONE di parte civile - ente territoriale - danno non patrimoniale - danno morale - danno all'immagine - legittimazione.

COSTITUZIONE di parte civile - pubblica amministrazione - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - danno all'immagine - legittimazione.

Deve ritenersi certamente consentito alle parti sottoporre al Giudice la (ri)valutazione di profili finalizzati all'esclusione delle parti civili costituite all'udienza preliminare, per le quali sia già formalizzata richiesta di esclusione in tale udienza.

Sono legittimati alla costituzione di parte civile non solo la persona offesa, ma anche altri soggetti che abbiano subito il danno dal reato [...] anche enti e associazioni [...]. L'ente deve essere costituito precedentemente al reato; lo statuto deve prevedere come scopo essenziale o prevalente, la tutela dell'interesse che si assume essere stato leso dal reato; la rappresentatività dell'ente va valutata in stretta e specifica aderenza ai reati presi in considerazione, ossia quando vi sia una ontologica corrispondenza tra gli interessi tutelati dall'ente, quali emergenti dallo statuto, e quelli offesi dal reato; infine, l'ente deve perseguire l'interesse in maniera concreta e continuativa e deve avere un collegamento territoriale con il luogo in cui si è verificata la lesione dell'interesse, requisito quest'ultimo che va contestualizzato e valutato caso per caso, posto che non può sconfinare nella pretesa che l'ente abbia "una capillare articolazione in qualunque realtà ove possano determinarsi situazioni di danno all'interesse rappresentato.

Si prevede che la parte attrice esponga i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le relative conclusioni. In sintesi, con il richiamo agli effetti civili, si impone l'applicazione dei noti criteri a cui fa riferimento la causa petendi ed il petitum cd. mediato.

L'offesa deve essere valutata in relazione allo specifico reato di cui si discute; pertanto, è indispensabile che la falsità abbia concretamente inciso sulla sfera di chi prospetta il danno. Anche quando si è affermata la possibilità di allegare danni "mediati" da reato, si è comunque affermato che il reato deve avere determinato uno stato tale di cose che senza di esso, il danno non si sarebbe verificato. Nel caso in esame i reati di falso vengono prospettati come reati presupposti degli altri reati, ossia delle frodi nelle pubbliche forniture, delle condizioni di pericolo delle infrastrutture e del crollo della galleria Bertè; tale rapporto, anche quando sussistente (in merito si ricorda che non tutti gli imputati di falso devono rispondere anche degli altri reati), non è sufficiente per sostenere un danno da quel reato, occorrendo verificare la relativa incidenza dei singoli reati sulla sfera delle parti private. [...] Ne consegue che tutte le parti civili non sono legittimate ad azione risarcitoria in relazione ai reati di falso, ad eccezione del Ministro delle Infrastrutture.

In tema di costituzione di parte civile nel processo penale da parte di associazioni di consumatori, la disciplina dettata dal D.lgs. n. 206/2005 non deroga ai principi consolidati della giurisprudenza penale. Il codice del consumo riconosce la legittimazione ad agire delle associazioni esclusivamente per la tutela di interessi collettivi, ma non attribuisce loro, in via automatica, la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale. Affinché un'associazione di consumatori possa validamente costituirsi parte civile, è necessario che: il reato per cui si procede leda un interesse giuridicamente rilevante "proprio" dell'associazione ed espressamente previsto dallo Statuto; sussista un collegamento territoriale tra l'illecito contestato e l'ambito operativo dell'associazione; l'associazione abbia svolto, anteriormente al fatto di reato, un'effettiva attività coerente con lo scopo statutario; l'oggetto statutario non sia formulato in termini generici, ma sia specificamente riferibile alla natura dei fatti per cui si procede. (Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso due associazioni di consumatori dalla costituzione di parte civile, ritenendo che gli obiettivi indicati nei rispettivi statuti fossero formulati in modo eccessivamente generico rispetto all'interesse tutelato nel procedimento specifico.)

In tema di costituzione di parte civile nel processo penale di associazioni sindacali, nei reati di omicidio o lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica la legittimazione è ritenuta in re ipsa. La Corte di cassazione a sezioni unite ha individuato la sua causa nella circostanza che i sindacati sono istituzionalmente indicati quale presidio a tutela dei lavoratori il cui riferimento normativo è da individuarsi nell'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori. Tale norma riconosce il diritto alla tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Pertanto, ove non fosse contestata alcuna violazione della normativa antinfortunistica la legittimazione a costituirsi parte civile non può essere automaticamente riconosciuta. (Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso due associazioni sindacali dalla costituzione di parte civile, ritenendo che i profili di danno lamentati non sono immediatamente

riconducibili ai reati in contestazione nel procedimento specifico.)

La causa petendi viene prospettata principalmente in relazione ai danni economici subiti dall'impresa in conseguenza "delle alterazioni e compromissioni della viabilità ligure", atteso che la ditta si avvale in maniera consistente e continuativa delle tratte autostradali liguri e, a seguito del relativo blocco, ha dovuto programmare tratte alternative più lunghe, con conseguenti aumenti dei costi. Il primo dato che viene in evidenza è la mancata correlazione immediata e diretta con i reati in contestazione sopra indicati; le limitazioni di traffico operate in conseguenza dei cantieri non sono di per sé conseguenza immediata dei reati in contestazione. Tale argomento è risolutivo per escludere la parte civile.

È legittimato a costituirsi parte civile il comitato costituito successivamente ai fatti di reato, qualora l'ente sia portatore di un interesse specifico e qualificato, leso dai reati oggetto del procedimento, e persegua statutariamente finalità coerenti con la tutela del bene giuridico pregiudicato dai fatti contestati, anche ove questi siano successivi a un evento disastroso da cui l'ente stesso ha tratto origine (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l'istanza di esclusione di un Comitato, costituitosi parte civile per reati relativi al crollo di un'infrastruttura, in quanto l'ente prevedeva statutariamente tra i propri scopi il perseguimento di interessi coincidenti con il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici).

È legittima la costituzione di parte civile da parte degli enti territoriali, in relazione ai reati verificatisi nel proprio ambito territoriale, qualora venga allegato un danno morale soggettivo o un danno all'immagine che incida su prerogative proprie dell'ente, autonomamente riconoscibili rispetto agli interessi della collettività indifferenziata, purché la relativa pretesa risarcitoria sia fondata su un'adeguata esposizione dei fatti e sulla sussistenza di un nesso eziologico tra i reati contestati e il danno subito (nel caso di specie, il Tribunale ha confermato la legittimazione dei Comuni liguri a costituirsi parte civile, riconoscendo sufficiente l'allegazione di un danno all'immagine e di un danno morale soggettivo strettamente legati ai reati contestati in relazione al crollo di un'infrastruttura autostradale ricadente nel rispettivo ambito territoriale).

È legittima la costituzione di parte civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei procedimenti relativi a reati incidenti su infrastrutture statali in concessione qualora l'ente allegghi, con sufficiente specificità, un danno patrimoniale derivante dagli oneri straordinari sostenuti per interventi di riqualificazione e un danno non patrimoniale da lesione dell'immagine e della reputazione, riconducibile alla violazione delle proprie attribuzioni istituzionali di vigilanza e controllo.

R.C., C.G. e L.TUR

(... Omissis ...)

Viste le richieste degli imputati di esclusione delle seguenti parti civili costituite all'udienza dell'8 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 80, 5° comma c.p.p.:

ASS., A. L., A. R., C. L., U. L., C.V. R., P. M., nonché l'esclusione delle parti civili già costituite in udienza preliminare, rispetto alle quali l'istanza di esclusione è stata rigettata dal GUP con ordinanza in data 7 marzo 2024 (MIT, Comuni di M., R., C. L., C. e G.);

rilevato che il PM si è rimesso in ordine alle relative istanze e non ha formulato alcuna istanza di esclusione;

sentiti i difensori degli imputati e delle parti civili all'udienza del 13 marzo 2025.

1. Premesse.

È stata legittimamente reiterata la costituzione di parte civile da parte delle sopra citate associazioni ed enti ai sensi dell'art.

80, 5° comma c.p.p., già escluse con ordinanza GUP in data 7/3/2024.

Le difese degli imputati hanno riproposto istanza di esclusione non solo nei confronti delle parti civili già escluse e ricostituite, ma anche nei confronti di quelle non escluse dal GUP, con ordinanza in data 7/3/2024 (Enti territoriali e MIT).

Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione delle difese delle parti civili, già costituite all'udienza preliminare (MIT, Comuni di G., M, R., C. L., e C.), quando alla non riproponibilità, in sede dibattimentale (sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di Primo grado) di motivate richieste di esclusione delle parti civili.

Al riguardo, a norma dell'art. 81 c.p.p., fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre d'ufficio l'esclusione delle parti civili quando accerti che non sussistano i requisiti per la loro costituzione.

Il 2° comma dell'art. 81 c.p.p. prevede che il Giudice possa procedere ai sensi del 1° comma anche quando la richiesta di esclusione sia già stata rigettata nell'udienza preliminare. Ne consegue che, ai fini di tale valutazione, deve ritenersi certamente consentito alle parti sottoporre al Giudice la (ri)valutazione di profili finalizzati all'esclusione delle parti civili costituite all'udienza preliminare, per le quali sia già formalizzata richiesta di esclusione in tale udienza.

È, infatti, necessario effettuare una lettura unitaria dell'art. 81 c.p.p. e dell'art. 80, 2° comma e 5° comma c.p.p.: *“se l'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione della stessa parte civile prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di merito (art. 80 co. 5 c.p.p.), costituzione che nessuno dubita possa essere attinta da nuova e tempestiva richiesta di esclusione dell'imputato, non è ragionevole ipotizzare l'esaurirsi o la perenzione del diritto dell'imputato di rinnovare la richiesta di esclusione della parte civile per il solo fatto che questa sia stata respinta da altro giudice in altra fase processuale, anch'essa antecedente al termine di decadenza ex art. 80, co. 4 c.p.p. E altresì di ipotizzare preclusa all'imputato la possibilità di eccepire (a sua volta specularmente) ex novo la pur già ammessa costituzione (rectius di contestare il progresso rigetto della invocata esclusione)”* (cfr. Cass. Sez. VI, nr. 37593 dell'11/06/2013).

La conferma di tale argomentazione si trae proprio dal richiamato potere del giudice di merito (GUP o giudice dibattimentale), previsto dall'art. 81 c.p.p., di escludere di ufficio la costituzione di parte civile in qualunque momento anteriore all'esaurirsi delle formalità di apertura del dibattimento.

Ne consegue che si possa ritenere interdotta alle difese degli imputati la possibilità di sollecitare tale potere *ad excludendum* del giudice dibattimentale anche mediante la proposizione di nuove formali richieste di esclusione delle parti civili, già proposte all'udienza preliminare e rigettate dal GUP.

In relazione agli ulteriori argomenti discussi dalle parti private, si premettono alcune considerazioni generali.

Sono legittimati alla costituzione di parte civile non solo la persona offesa, ma anche altri soggetti che abbiano subito il danno dal reato; secondo la nota evoluzione giurisprudenziale viene riconosciuta la legittimazione anche a enti e associazioni a costituirsi parte civile, purché abbiano subito un danno ad un "interesse proprio" che sia stato assunto nello a ragione della propria esistenza e azione; in mancanza di una lesione ad un interesse "proprio" è prevista dall'art. 91 c.p.p., la possibilità che l'ente esponenziale intervenga *ad adiuvando* la persona offesa, ai sensi dell'art. 91 c.p.p.

Sul punto la nota sentenza S.U. della Corte di Cassazione 24/04/2014 nr. 38343 ha affermato che *“è ammissibile la co-*

stituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria. assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente".

La successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha coerentemente evidenziato che le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantano un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito assunto nello statuto a ragione stessa della esistenza del sodalizio (Cass. Sez. III, 3 ottobre 2007, n. 38290; Cass. Sez. III, 21 ottobre 2004, n. 46746), afferendo detta lesione alla personalità stessa dell'ente. Si tratta questa di una lesione ulteriore e distinta rispetto a quella dei singoli associati. Tale valutazione deve essere calata nella caratterizzazione propria dell'ente, avuto riguardo allo sviluppo storico, all'attività concretamente svolta e al contesto storico in cui è nato ed ha operato.

In tale prospettiva sono stati individuati alcuni requisiti volti a definire l'ambito della legittimazione alla costituzione di parte civile: l'ente deve essere costituito precedentemente al reato; lo statuto deve prevedere come scopo essenziale o prevalente, la tutela dell'interesse che si assume essere stato leso dal reato; la rappresentatività dell'ente va valutata in stretta e specifica aderenza ai reati presi in considerazione, ossia quando vi sia una ontologica corrispondenza tra gli interessi tutelati dall'ente, quali emergenti dallo statuto, e quelli offesi dal reato (Cass. Sez. 5, n. 28157 del 3/2/2015, in tema di legittimazione esponenziale della Consob per gli interessi diffusi propri del mercato immobiliare, affidati ex lege alla sua tutela; Cass. Sez. 2, n. 3886 del 27/9/1995, riguardo alla SIAE quale ente pubblico preposto alla tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno; Cass. Sez. 5, n. 7015 del 17/11/2010; Cass. Sez. 3, n. 3872 del 22/10/2010 e n. 34220 del 24/6/2010, relative alle associazioni di protezione ambientale); infine, l'ente deve perseguire l'interesse in maniera concreta e continuativa e deve avere un collegamento territoriale con il luogo in cui si è verificata la lesione dell'interesse, requisito quest'ultimo che va contestualizzato e valutato caso per caso, posto che non può sconfinare nella pretesa che l'ente abbia "una capillare articolazione in qualunque realtà ove possano determinarsi situazioni di danno all'interesse rappresentato" (Cass. Sez. 3, n. 4562 del 05/10/2018).

Risolto in senso positivo l'esame circa la titolarità in capo all'ente esponenziale di una posizione giuridica tutelabile, in quanto direttamente lesa dal reato, occorre verificare la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati, in merito alla determinazione di causa *petendi* e di specifica individuazione del *petitum*, sotto il profilo della voce di danno lamentato, come conseguenza dei reati.

A riguardo si richiama la riforma - invocata nei rilievi difensivi - dell'art. 78 c.p.p., involgente i requisiti della costituzione, la quale ha previsto, alla lettera d) del primo comma, che l'atto contenga: "l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili".

La Corte di Cassazione (Cass. Sez. U. n. 38481 del 25/05/2023) ha dato rilevanza alla novella, confermando il fatto che il riferimento agli effetti civili non sia privo di conseguenze, ma abbia il preciso scopo di esigere dalla parte che

intende agire ex art. 185 c.p., nel processo penale, che l'atto introduttivo della domanda sia formulato secondo i canoni di cui all'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.

Con tale disposizione, si prevede che la parte attrice esponga i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le relative conclusioni. In sintesi, con il richiamo agli effetti civili, si impone l'applicazione dei noti criteri a cui fa riferimento la *causa petendi* ed il *petitum* cd. mediato.

Con il primo concetto vengono in rilievo i fatti storici posti a fondamento della domanda, le norme giuridiche che prevedono la fattispecie astratta, cui le particolari circostanze di causa possono essere ricondotte e, le conseguenze in diritto che discendono dalla realizzazione della fattispecie, coincidenti con la pretesa fatta valere in causa.

Con il secondo concetto, indicato nel termine "conclusioni", di cui all'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c., si ha riguardo al provvedimento che l'attore chiede al giudice di pronunciare. In tal senso si è voluto imporre l'utilizzo dei medesimi canoni di ammissibilità richiesti in sede civile.

Il testo della nuova disposizione, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte sopra richiamata, impone una applicazione restrittiva circa le modalità di esposizione della causa *petendi*, posta a fondamento della domanda e la conseguenziale individuazione, seppur non con riferimento alla qualificazione dello stesso, di quale sia il pregiudizio sofferto causalmente derivato dal reato, ricordando, sul punto, che i danni potranno essere invocati dalle persone offese dall'illecito (ovvero il titolare dello specifico interesse e bene giuridico considerato dalla singola fattispecie), nonché da quelle danneggiate (cioè coloro ai quali il reato ha cagionato direttamente un danno di indole civile, nozione, quindi, che riflette il profilo privatistico dell'illecito penale), potendosi anche configurare un pregiudizio indiretto o mediato ovvero quello che eziologicamente risulti riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo in quanto, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (cfr Cass. sez. 6, 17/03/2015, n. 1 1295).

Nel determinare le ragioni della domanda risarcitoria, gli enti costituiti panno riferimento a tutti i reati che vengono così raggruppati:

- la frode nelle pubbliche forniture art. 356, comma 2 e 355 c.p. in relazione all'occultamento di ispezioni a ponti e gallerie autostradali in violazione della normativa e con modalità inidonee e inefficaci, nonché in relazione alla presenza di barriere fonoassorbenti a rischio ribaltamento;
- la messa in pericolo della sicurezza nei trasporti ed il crollo colposo della galleria Bertè (artt. 432, 449 in relazione all'art. 434 c.p.);
- i falsi documentali e informatici, in relazione ai verbali attestanti le condizioni di sicurezza dei tratti autostradali.

In generale, gli enti hanno richiesto il risarcimento dal danno patrimoniale (ravvisato, soprattutto, in relazione al reato di cui all'art. 356 c.p. per la mancata destinazione, di parte del prezzo del pedaggio autostradale agli oneri manutentivi e all'incidenza economica, sul territorio e sui lavoratori, della mancata razionale programmazione degli interventi manutentivi), sia in relazione al danno non patrimoniale dell'ente, per l'aggressione alla personalità dell'ente tramite la lesione di un interesse proprio (quello alla sicurezza dell'infrastruttura). I danni, secondo la prospettazione dell'accusa privata, sono stati determinati non solo dai reati di pericolo e dalla frode nelle pubbliche forniture, ma anche dagli innumerevoli reati di falso, quali reati presupposto rispetto ai reati di frode

e ai pericoli che derivano alle infrastrutture: dall'omessa manutenzione.

In merito alla legittimazione alla richiesta risarcitoria connessa ai reati di falso, si osserva quanto segue.

I delitti contro la fede pubblica hanno natura plurioffensiva (Cass. SU 46982/2007) tutelando direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile.

La valutazione, quindi, va affrontata in concreto, fermo restando che anche quando ci si riferisce al danneggiato, e non alla persona offesa, occorre che venga prospettato una compromissione della sfera individuale quale conseguenza immediata e diretta del singolo illecito richiamato, sulla base del rapporto di causalità.

In questo senso le S.U. della Corte di Cassazione, nell'affermare la possibilità che i reati contro la fede pubblica possano avere natura plurioffensiva, hanno evidenziato che l'offesa deve essere valutata in relazione allo specifico reato di cui si discute; pertanto, è indispensabile che la falsità abbia concretamente inciso sulla sfera di chi prospetta il danno.

Anche quando si è affermata la possibilità di allegare danni "mediati" da reato, si è comunque affermato che il reato deve avere determinato uno stato tale di cose che senza di esso, il danno non si sarebbe verificato (Cass. Sez. VI, n. 11295/2015). Nel caso in esame i reati di falso vengono prospettati come reati presupposti degli altri reati, ossia delle frodi nelle pubbliche forniture, delle condizioni di pericolo delle infrastrutture e del crollo della galleria Bertè; tale rapporto, anche quando sussistente (in merito si ricorda che non tutti gli imputati di falso devono rispondere anche degli altri reati), non è sufficiente per sostenere un danno da quel reato, occorrendo verificare la relativa incidenza dei singoli reali sulla sfera delle parti private.

Si ritiene, quindi, che, fatta eccezione per il MIT, gli altri enti costituiti non esclusi con la presente ordinanza, non siano attinti direttamente dai reati di falso; detti reati, infatti, vanno a ledere un interesse che non è caratterizzante la singola comunità territoriale o il singolo ente, ma un interesse diffuso alla regolarità dei controlli che ineriscono alla corretta gestione della rete autostradale.

Ne consegue che tutte le parti civili - che per i motivi che seguono non sono escluse - non sono legittimate ad azione risarcitoria in relazione ai reati di falso, ad eccezione del Ministro delle Infrastrutture, come meglio chiarito nel prosieguo.

2. Le associazioni di consumatori.

Possono costituirsi autonomamente parte civile le associazioni di consumatori ex art. 137 D.lgs. nr. 206/2005 nell'elenco delle associazioni riconosciute a livello nazionale, in relazione agli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti essendo rappresentativi di interessi che hanno natura autonoma e distinta rispetto a quelli imputabili ai singoli soci. Nel caso specifico la legittimazione viene ricondotta ai diritti dei consumatori tutelati dall'art. 2 del medesimo decreto, tra cui rientrano il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali nonché il diritto alla erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

Le difese delle associazioni costituite hanno evidenziato che tale indicazione legislativa è necessaria e sufficiente per determinare l'oggetto sociale dell'ente, senza che sia necessario ulteriore specificazione nello statuto.

Orbene, tali argomenti omettono di considerare che la legittimazione ad agire riconosciuta alle associazioni consumatori dal menzionato decreto riguarda specifiche iniziative volte alla tutela degli interessi collettivi (art. 139) e non prevede una deroga a quanto elaborato dalla giurisprudenza in materia di legittimazione alla costituzione di parte civile nel processo penale, laddove l'ente lamenti che il reato abbia cagionato la lesione di un "proprio" interesse; occorre, in questo caso, che l'interesse che si assume leso sia appunto proprio dell'ente, tramite un espresso riconoscimento in Statuto - quale atto fondativo - e una continuativa e pregressa attività di perseguimento, determinandone così un rapporto di immedesimazione; ciò in considerazione dell'ampio spettro dei bisogni e degli interessi dei consumatori con conseguente rappresentatività dell'ente - laddove vi sia genericità - ad una indefinita moltitudine di posizioni soggettive.

Inoltre, occorre verificare che l'ente esponenziale sia caratterizzato da effettività, radicamento sul territorio e diffusione, in collegamento territoriale con il luogo che si assume essere stato commesso l'illecito con conseguente effetto pregiudizievole per l'ente e che lo stesso concretamente abbia svolto un'azione volta alla tutela del settore *ante factum* e che non si risolva nel semplice sostegno legale o di assistenza *post factum*.

- A.L.

A. è un'associazione dei consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 137 codice del consumo; la A.L. costituisce un'autonoma articolazione sul territorio regionale operativa dal 2000.

Tra gli obiettivi indicati nello Statuto vigente all'epoca dei fatti (delibera 19/4/2011 allegata all'atto di costituzione di parte civile), non vi è alcun richiamo specifico alla sicurezza della viabilità e delle infrastrutture, ma generiche indicazioni programmatiche (azione di stimolo verso le istituzioni nel rappresentare gli interessi dei consumatori, l'attuazione di diritti costituzionali di uguaglianza di dignità e opportunità per superare specifiche situazioni di marginalità sociale), l'indicazione dell'interesse ad una informazione trasparente e corretta e ad una certificazione in ordine alla qualità e sicurezza dei prodotti e servizi, l'interesse alla protezione dell'ambiente, alla tutela della salute e della salubrità dell'habitat, alla corretta gestione dei servizi socio sanitari pubblici e privati. Successivamente ai fatti di cui al presente procedimento (nel 2021), è stato inserito l'espresso riferimento alla tutela degli interessi dei consumatori anche in relazione alla sicurezza e viabilità delle infrastrutture di trasporto.

Va considerato che, qualora si ritenga univoco il riferimento statutario all'interesse ad una "corretta certificazione" e alla "qualità dei servizi" (punto 5 dello Statuto 2011), incidente sulla sicurezza del servizio della circolazione stradale, emerge comunque che l'azione associativa non è stata continuativa, essendo stata allegata un'unica iniziativa, rispondente all'interesse che si assume leso, cronologicamente distante nel tempo, nel 2005, quando A., insieme ad altre associazioni, fu firmataria di un protocollo d'intesa con ASPI, volta ad istituire una "consulta per la sicurezza" e la "qualità del servizio di autostrade". Le altre iniziative, seppur più recenti, riguardano interessi estranei a quelli tutelati nel presente procedimento, ossia aspetti consumeristici nella gestione delle controversie con Autostrade e sue controllate o nelle rivendicazioni tariffarie nel settore trasporti (con particolare riferimento ai traghetti) o, ancora, di assistenza stragiudiziale alle parti lese del naufragio Concordia.

Si ritiene, quindi, che A. vada esclusa per difetto di legittimazione.

- Ass. L.

È iscritta nell'elenco delle associazioni consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 codice del consumo.

ASS., nello Statuto approvato il 18/12/2023, individua una serie di intenti programmatici e interessi tra i quali, all'art. 3 lett. f), il riferimento alla tutela dei consumatori e degli "utenti dei servizi pubblici e privati" di diversi settori, con riferimento generico a quello della "mobilità". È poi intervenuto adeguamento statutario il 6/12/2019 in cui, all'art. 3 comma I lett. a), è stata inserita l'aggiunta "come ad esempio il trasporto pubblico, aereo, marittimo e ferroviario"; tale aggiornamento è successivo ai fatti in contestazione, eccezione fatta per il capo 5) relativo al crollo della Galleria Bertè.

Pertanto, l'associazione, tra la varietà degli interessi riferibili ai consumatori, indica in statuto quello riferibile agli utenti dei servizi della mobilità, nell'ambito dei quali vengono in evidenza, oltre a diverse tipologie di servizi, anche interessi diversi.

A fronte di tale genericità non sono stati documentati interventi mirati alla gestione delle infrastrutture autostradali e le allegazioni riguardano interventi riferibili ad aspetti consumeristici e tariffari, con prevalente riferimento al trasporto ferroviario e iniziative condivise con altre associazioni; per quanto riguarda la mobilità stradale vengono riferite due iniziative in relazione non tanto alla sicurezza, quanto agli aumenti tariffari praticati da Autostrade.

Anche ASS. deve, quindi, essere esclusa per difetto di legittimazione.

3. Le associazioni sindacali e le confederazioni di lavoratori autonomi.

Per le associazioni sindacali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi penali per commessi con violazione della normativa antinfortunistica; la legittimazione trova la sua causa nella circostanza che i sindacati sono istituzionalmente indicati quale presidio alla tutela dei lavoratori; il riferimento normativo è il diritto alla tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, previsto dall'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori ("I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica"), poi ripresa dalla disciplina nazionale e sovranazionale (Dir. CEE nr. 29 / 89 e D.Lvo. 81/2008 specificamente in materia di sicurezza sul lavoro).

Nei casi di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, la legittimazione è ritenuta in *re ipsa* per il potenziale pregiudizio - quanto meno sotto il profilo del danno non patrimoniale - delle finalità proprie dell'azione sindacale per la perdita di credibilità nella tutela delle condizioni di lavoro, della sicurezza dei luoghi di lavoro e della prevenzione delle malattie professionali (Cass., Sez. Un., 38343/2014). Ciò anche indipendentemente dal fatto che il singolo lavoratore, coinvolto nelle lesioni o omicidio colposo, sia iscritto all'associazione sindacale costituita.

In tali tipi di reati, la legittimazione prescinde dalla verifica dell'indicazione statutaria, proprio per il carattere istituzionale dell'organizzazione, dal suo fondamento costituzionale e dal "sistema di fatto" di relazioni industriali venutosi in attuazione delle disposizioni costituzionali (artt. 36, 39 e 40).

Pertanto, quando sia contestato un evento concausato dalla violazione di norme specificamente destinate alla tutela del-

l'integrità fisica del lavoratore e della salubrità dei luoghi di lavoro si configura una lesione della posizione soggettiva delle associazioni medesime, quanto meno sotto il profilo della frustrazione dello scopo di tutela del lavoratore e per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro (Cass., Sez. IV, 46154/2021).

Ciò chiarito, occorre considerare che nel procedimento non sono state contestate violazioni alla normativa antinfortunistica, né vengono in evidenza danni diretti ai lavoratori o, comunque, aspetti relativi al rapporto tra datore e lavoratore; vengono piuttosto in esame regole che attengono alla corretta custodia del bene da parte del concessionario, la violazione delle quali si è poi ripercossa su una moltitudine di utenti, tra i quali lavoratori autonomi e dipendenti.

Non si ritiene, quindi, che possa essere invocato il ruolo istituzionale del sindacato in materia di sicurezza lavorativa, riferita specificamente al luogo di lavoro nell'ambito del quale si articola il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore subordinato e al quale si riferisce alla normativa in materia di sicurezza del D.Lgs. 81 (cfr. Cass. Pen. Sez. IV nr. 32899/2021). Ne consegue che, nel caso in esame, la valutazione sulla legittimazione debba essere determinata sulla base degli ordinari criteri sopra menzionati, ossia che l'interesse che si assume violato dall'associazione abbia appunto una specifica indicazione statutaria e che sia stato oggetto di specifiche e concrete iniziative, legate al territorio.

- U. L.

La legittimazione dell'associazione sindacale, radicata sul territorio ligure, ampiamente esposto alle disfunzioni della circolazione autostradale, viene sostenuta sulla base della rilevanza istituzionale del sindacato generale nel sistema "lavoristico": in merito, si richiama quanto indicato in premessa circa la necessità che la legittimazione del sindacato, in assenza di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica, non possa essere dedotta dalla sua rilevanza istituzionale nell'ambito della contrattazione collettiva e quale presidio in materia di sicurezza del luogo di lavoro. Occorre, quindi, verificare, la sussistenza dei presupposti sopra indicati, validi per tutti gli enti esponenziali.

Nello Statuto vengono espressi una serie di intenti programmatici molto generici (la promozione dell'unità dei lavoratori sul luogo di lavoro, la promozione dell'integrazione sociale e civile contro ogni forma di discriminazione, a realizzazione di iniziative di solidarietà sociale, la promozione di iniziative volte a soddisfare i bisogni dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni di lavoro); non sono state inoltre allegate specifiche iniziative in relazione alla sicurezza delle infrastrutture autostradali e ai rischi a cui erano esposti, fuori dall'ambiente lavorativo, i lavoratori nei trasferimenti (così il progetto "sicurezza sulle strade" del 2016), non strettamente inerenti la specifica tematica della sicurezza delle infrastrutture autostradali.

Inoltre, la frustrazione reputazionale dell'ente e/o la sua lesione morale viene sostenuta sotto il profilo non dei danni diretti alla salute dei lavoratori, in senso generale per le conseguenze in termini occupazionali e di benessere lavorativo dei lavoratori del comparto (in particolare autotrasportatori) o di quelli che utilizzano abitualmente l'autostrada per motivi lavorativi. Tali incidenze negative non sono immediata e diretta conseguenza degli illeciti, ma derivano dalle criticità della viabilità ligure in un contesto già follemente compromesso dal crollo del Ponte Morandi.

Per detti motivi si ritiene che il sindacato difetti di legittimazione.

- C. L.

La C. L. ha riproposto la costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 83, 5° comma c.p.p., al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali (e anche patrimoniali) quale soggetto giuridico dotato di rappresentatività della piccola e media impresa, con particolare riferimento al territorio in cui furono commessi i reati; la parte civile rappresenta che i fatti contestati vadano a ledere gli interessi alla “*legalità, salute e sicurezza (anche stradale, quale luogo privilegiato dello svolgimento dell'attività imprenditoriale), nonché la regolarità della viabilità e dei trasporti*”.

L'atto costitutivo prevede una serie di obiettivi programmatici a sostegno della piccola e media impresa (generica rappresentanza con le istituzioni, accordi sindacali, preparazione e aggiornamento professionale, assistenza e consulenza agli imprenditori nei vari settori), senza menzionare specificamente quello relativo alla sicurezza.

Anche rispetto all'attività pregressa, destinata a definire il percorso storico e l'impegno specifico dell'ente, vengono in evidenza iniziative promosse in prevalenza dall'articolazione F (settore autotrasporti); dette iniziative richiamano aspetti estranei alla sicurezza delle infrastrutture stradali, evidenziando piuttosto problematiche relative all'inadeguatezza delle stesse infrastrutture - rispetto al traffico veicolare - oppure iniziative divulgative in materia di sicurezza veicolare. A tali osservazioni si aggiunge che, come già osservato per la U. L., i profili di danno lamentati non sono immediatamente riconducibili ai reati in contestazione, riguardando ricadute indirette sul benessere lavorativo e sull'attività imprenditoriale degli autotrasportatori e dei lavoratori autonomi che si servono dell'infrastruttura. Tali elementi sono risolutivi per escludere il C. L. per difetto di legittimazione.

4. Le altre parti civili escluse in udienza preliminare.

- A.R.

La società, già esclusa in sede di udienza preliminare dal GUP, ha reiterato la costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 83, 5° comma c.p.p.: la *causa petendi* viene prospettata principalmente in relazione ai danni economici subiti dall'impresa in conseguenza “*delle alterazioni e compromissioni della viabilità ligure*”, atteso che la ditta si avvale in maniera consistente e continuativa delle tratte autostradali liguri e, a seguito del relativo blocco, ha dovuto programmare tratte alternative più lunghe, con conseguenti aumenti dei costi, anche con riferimento a tratti autostradali diversi da quelli coinvolti nel crollo del Ponte Morandi.

Il primo dato che viene in evidenza è la mancata correlazione immediata e diretta con i reati in contestazione sopra indicati; le limitazioni di traffico operate in conseguenza dei cantieri non sono di per sé conseguenza immediata dei reati in contestazione. Tale argomento è risolutivo per escludere la parte civile.

Va altresì considerato che, dalla documentazione prodotta, emerge che l'azienda ha chiesto e percepito ristori in ragione dei mancati guadagni e maggiori costi e oneri sostenuti nel 2018 e 2019, “*in conseguenza del crollo del Ponte Morandi e dei conseguenti cantieri per la manutenzione della rete autostradale ligure*”, circostanza che espone con tutta evidenza ad una duplicazione del risarcimento in relazione alle citate annualità, coincidenti con quelle in contestazione nel presente procedimento. Segue pertanto l'esclusione di A. R.

- C. R.V. P. M.

Il Comitato è stato costituito il 14/11/2018 e la costituzione di parte civile è in relazione ai reati commessi successivamente.

Lo Statuto del Comitato include tra gli obiettivi statutari quello della tutela delle vittime di crolli, incuria, inondazioni ed eventi naturali ovvero disastri in mare, terra aria e simili che abbiano la loro origine o causa o trovino un legame in un comportamento dell'uomo, oltre ad avere come obiettivo la difesa della sicurezza della salute e dell'ambiente nonché la promozione di leggi che comportino l'adozione dei migliori strumenti tecnico scientifici conosciuti per evitare disastri e vittime; nello stesso preambolo viene specificato come l'obiettivo del Comitato sia quello della difesa della sicurezza, salute e ambiente, quali diritti inviolabili.

Le principali finalità del Comitato sono la tutela delle vittime dai crolli, incuria, eventi naturali e disastri causati da un comportamento umano e quella pregiudiziale della sicurezza, della salute e dell'ambiente.

Il Comitato, fin dalla sua costituzione, ha avviato una importante attività non solo con finalità commemorative, ma anche per diventare un importante interlocutore istituzionale nel settore della sicurezza delle infrastrutture; allo stesso è riferito il disegno di legge originariamente avente titolo “*norme a favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale*” eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali (gennaio 2021), recentemente approvata in via definitiva.

Orbene tale iniziativa, volta principalmente alla tutela delle vittime da incidente per *mala gestio* delle infrastrutture, è coerente con gli interessi e obiettivi statutari e può essere ricondotta al più ampio interesse della sicurezza stradale, perseguito dal Comitato, laddove la revisione di benefici economici a favore dei parenti delle vittime è diretto ad incoraggiare una corretta gestione delle infrastrutture per evitare situazioni di pericolo. Sono stati documentati ripetuti incontri - anche in epoca recente - con le principali istituzioni centrali e locali, a riscontro della continuità dell'attività di stimolo esplicata dal Comitato, nonché dell'autorevolezza e credibilità dello stesso maturata, quale portatore degli interessi sopra indicati.

L'iniziativa non può essere ritenuta irrilevante in quanto riferita ad un momento successivo, trattandosi evidentemente di un percorso iniziato tempo prima, per la preparazione del testo legislativo e per coltivare interlocuzioni con rappresentanti istituzionali.

Non può neppure essere sottovalutata la storia dell'ente, il suo legame con il territorio ligure e come gli accertamenti relativi ai fatti per cui si procede siano strettamente collegati a quelli relativi al crollo del Ponte Morandi: il Comitato, quale ente leso dal danno derivante dal (che ne ha determinato la ragione costitutiva per i famigliari delle vittime), è danneggiato dai reati di frode e di pericolo, oltre che dal crollo della Galleria Bertè, commessi successivamente alla sua costituzione, in quanto confermerebbero la persistente incuria delle infrastrutture, frustrando gli scopi del Comitato stesso.

Detti motivi consentono di prospettare una lesione di un interesse specifico e caratterizzante l'ente e, quindi, di affermare la legittimazione a costituirsi parte civile ad esclusione che per i reati di falso per i quali valgono le considerazioni espresse in premessa.

Segue, pertanto, il rigetto dell'istanza di esclusione del Comitato V. P. M. nei limiti sopra indicati.

5. Le parti civili costituite in udienza preliminare e non escluse dal GUP.

Comuni di M., R., C.L., C e G

Tutti gli enti territoriali si sono tempestivamente costituiti in

udienza preliminare nei confronti degli imputati e in relazione ai capi di imputazione ai medesimi ascritti “ad eccezione dei seguenti imputati n. 11 F. P. D., n. 14 G. M., n. 17 L. F. T., n. 24 A. I., n. 27 G. M., n. 39 A. S.) ai quali sono contestati reati aventi ad oggetto il tratto autostradale A-16 (cd. Autostrada Napoli - Canosa o Autostrada dei due Mari) e il canale Paolillo ubicato nel predetto tratto autostradale, al di mori, quindi, della zona di interesse territoriale del Comune, e ad eccezione dei seguenti capi di imputazione, per le medesime ragioni (capo 12 per M. C. e capi 13 e 14 per M. P. G.)”.

Il Collegio, peraltro, precisa come negli atti costituzione dei Comuni siano stati nominativamente indicati, in apposita griglia, tutti gli imputati nei confronti dei quali è stata effettuata la costituzione di parte civile. Tra loro, pur non menzionato nella parte motiva appena richiamata, ma in coerenza con la medesima, non compare l'imputato L. V. (n. 45), al quale sono contestati unicamente i reati di cui ai predetti capi 12, 13 e 14.

Anche nei confronti di L. V., dunque, gli Enti Territoriali Comunali non si sono costituiti parti civili.

Con ordinanza del 07.03.2024 il GUP ha respinto le richieste di esclusione delle citate parti civili.

Vanno preliminarmente affrontate alcune questioni processuali relative alla validità dell'atto di costituzione di alcuni Comuni.

Le difese hanno chiesto l'esclusione delle parti civili Comuni di C.L., C., M. e R., costituite all'udienza preliminare, perché i relativi atti di intervento non conterrebbero una dichiarazione di costituzione di parte civile produttiva di effetti giuridici.

Tale eccezione è infondata e deve essere respinta.

Dagli atti di costituzione di parte civile dei Comuni si evince che i Sindaci, quali legali rappresentanti pro-tempore dei rispettivi Comuni, sono rappresentati ai fini della costituzione di parte civile, dai rispettivi difensori in forza di procura conferita ai sensi degli artt. 100 e 122 c.p.p.

Proprio in forza di tale procura speciale, vi è stata una devoluzione dei poteri costitutivi di parte civile in capo ai procuratori speciali indicati negli atti che, quindi, recependo la volontà espressa dai Sindaci, hanno sottoscritto gli atti di costituzione di parte civile.

La volontà di costituzione di parte civile in nome e per conto dei Comuni da parte dei Sindaci è, dunque, manifestata dagli stessi procuratori speciali nominati ai sensi dell'art. 122 c.p.p. che hanno sottoscritto gli atti costitutivi che, come tali, sono produttivi di effetti giuridici.

Le difese hanno altresì chiesto l'esclusione del Comune di M. eccependo che la dichiarazione di costituzione di parte civile, non essendo stata sottoscritta dal sostituto processuale Avv. R. C., che ha materialmente depositato l'atto all'udienza del 18 gennaio 2024, non rispetterebbe i requisiti di cui all'art. 78, comma I bis c.p.p.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

L'art. 78, comma I bis c.p.p. stabilisce che “il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione”.

La ragione di tale previsione è stata, quindi, quella di velocizzare il procedimento penale, facilitando le modalità per la costituzione di parte civile.

Nel caso in esame, risulta che all'udienza preliminare del 18.01.2024, l'avv. C., quale sostituto processuale dell'Avv. D e a cui erano stati specificatamente conferiti i poteri di cui

all'art. 78, 1° comma bis c.p.p. con nomina a sostituto processuale datata 17.01.2024, abbia proceduto al deposito della costituzione di parte civile del Comune di M. sottoscritta dall'Avv. D.

Il dato rilevante ai fini della regolare costituzione della parte civile è l'effettiva esistenza di una valida delega al suo deposito, nel caso in esame certamente presente.

Risulta, infatti, che all'Avv. C. sia stato conferito in concreto il potere sia di sottoscrivere che depositare l'atto di costituzione di parte civile e la circostanza che in concreto poi sia stato esercitato il più ristretto potere relativo al solo deposito dell'atto di costituzione di parte civile e non anche quello della sottoscrizione dell'atto, certamente non inficia la regolarità dell'avvenuta costituzione.

Si osserva altresì che anche nella procura conferita ai sensi degli artt.

122 c.p.p. era espressamente prevista la facoltà di avvalersi di sostituti processuali al fine di depositare in udienza la costituzione di parte civile.

Ne consegue che il deposito in udienza della dichiarazione di costituzione di parte civile, ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e ritualmente delegata al sostituto processuale, deve ritenersi ammissibile non assumendo tale atto la natura di atto dispositivo del diritto conteso ma costituendo mera esplicitazione dello stesso mandato alle liti (cfr. (Cass. Sez. 6 n. 1228 del 2 1/1 1/2019).

La costituzione dei Comuni è stata giustificata sulla base di variegata tipologia di danni, patrimoniali e non patrimoniali, quali conseguenza di tutti i reati contestati agli imputati, “fatta eccezione per i soli reati di cui ai capi di imputazione 12, 13, 14 riguardanti fatti avvenuti al di fuori delle tratte autostradali comprese nel c.d. Tronco”.

In tale sede il giudicante, per quanto concerne tutti gli Enti Territoriali, ha concluso per la loro ammissione solo in relazione al danno all'immagine e al danno morale soggettivo (tale conclusione è coerente, come correttamente osservato dalla difesa del Comune di G., con l'impianto motivazionale dell'ordinanza che, dopo aver specificatamente escluso la legittimazione alla pretesa risarcitoria in relazione a diverse e varieguate tipologie di danni, per mancata allegazione di un nesso di derivazione causale diretto e immediato con i reati contestati, è giunto a “considerazioni diverse” per quanto riguarda “il danno all'immagine e il danno morale soggettivo” - cfr. p. 24 ordinanza).

Pertanto, la disamina delle rinnovate richieste di esclusione degli Enti Territoriali avanzate dalle difese degli imputati in questa sede viene circoscritta agli imputati e ai reati per i quali vi è stata la costituzione (reati commessi nell'ambito del tratto autostradale del territorio Ligure) ed alle voci di danno per i quali non è intervenuta l'esclusione da parte del GUP (danno all'immagine e danno soggettivo).

Quanto alla legittimazione attiva degli Enti Territoriali, si richiama quanto già affermato circa la necessità che venga prospettato di aver patito un danno effettivo, quale pregiudizio a prerogative proprie o comunque conferite all'Ente nell'ambito dell'ordinamento complessivo o dello statuto che ne definisce la competenza e il funzionamento, così configurandosi una specifica situazione giuridica riferibile all'Ente Territoriale, ovvero alla comunità rappresentata, autonoma e distinta sia dall'interesse dei singoli che la compongono sia dagli interessi “diffusi” della collettività in quanto tale. Anche nei confronti della persona giuridica, ed in genere dell'ente collettivo, si ritiene configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale quando il fatto lesivo incide su una situazione giuridica della

persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, come il diritto all'immagine, alla reputazione, al nome, all'identità.

La Cassazione, copiosa soprattutto in materia di reati ambientali e urbanistici, ha da tempo affermato che la legittimazione alla costituzione di patte civile dell'Ente Territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, purché tale tipologia di danno sia in concreto configurabile (Cass., Sez. 2, n. 13244 del 07/03/2014; Sez. 5, n. 1819 del 27/10/2016,) e che anche i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa (Cass. Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007; sez. I, Sentenza n. 23288 del 19/03/2014).

Ovviamente, adempiuto il prescritto onere di allegazione in ordine alle fattispecie costitutive dell'invocato diritto al risarcimento, il successivo riconoscimento del diritto al ristoro risarcitorio è sempre subordinato alla rigorosa dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, dell'effettiva esistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale, subito in concreto, derivante dall'illecito contestato (Sez. 5, n. 1819 del 27/10/2016).

Le difese sollecitano l'esclusione dei citati Comuni sotto diversi profili.

Quanto alla mancanza di legittimazione rispetto ai reati di falso, si richiamano le argomentazioni sopra riportate, ossia che gli illeciti non incidono direttamente su un interesse che caratterizza la singola comunità territoriale, ledendone la reputazione o determinandone una sofferenza in termini "moral" ma, piuttosto, un interesse diffuso alla corretta certificazione dei controlli, riferibile ad una moltitudine indifferenziata di utenti circolanti sulle autostrade.

6. Sulla omessa/insufficiente indicazione del *petitum* e della *causa petendi* in relazione al danno morale negli atti di costituzione dei Comuni di M., R., C. L. e C.

Le difese lamentano, quanto ai pregiudizi declinati in termini di danno morale, l'omessa indicazione, negli atti di costituzione dei Comuni di M., R., C. L. e C., delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili, secondo il dettame dell'art. 78 comma I lett. d) c.p.p., non essendo stata esplicita la tipologia di pregiudizio di danno morale asseritamente patito, né il nesso di derivazione causale (immediato e diretto) tra il citato danno e le condotte in contestazione.

Quanto al Comune di G., ritengono che il danno morale lamentato, pur allegato nel rispetto della normativa processuale vigente (in particolare definito quale "*pretium doloris patito dalla Comunità Territoriale a causa delle condotte per cui e processo*" ossia "*il forte disagio*" ingenerato "*nei cittadini del Comune di G., facendo sorgere in essi la paura per la propria incolumità nel percorrere il tratto autostradale anzidetto*") non possa essere ritenuto un "danno effettivo" alle prerogative proprie dell'Ente, e quindi al Comune in sé, quanto piuttosto un danno ipotetico agli abitanti della Città di G. Ciò escluderebbe la legittimazione iure proprio del Comune di G. per il danno morale lamentato.

I rilievi non sono fondati.

Negli atti di costituzione dei Comuni di M., R., C. L. e C., dopo la specifica allegazione del danno all'immagine lamentato dagli Enti Territoriali, viene asserito che "*Infine, è sicuramente configurabile anche un danno morale: nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio della risarcibilità del danno*

morale a favore di enti pubblici, nel senso che anche nei confronti di tali soggetti un fatto previsto dalla legge come reato può costituire titolo per il ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non, previsti dall'art. 185 c.p."

L'obbligazione *ex delicto* comprende sia il pregiudizio patrimoniale che quello non patrimoniale; e quest'ultimo va inteso nella sua accezione omnicomprensiva, potendo invocare l'attore, ex art. 2059 c.c., un danno a titolo di *pretium doloris*, di danno all'immagine, un danno esistenziale ed un danno biologico (questi ultimi due, certamente, non riferibili agli enti esponenziali).

La pretesa azionata, con riferimento al "danno morale", fa solo un generico richiamo ad esso, senza ulteriore specificazione del pregiudizio sofferto. Tenuto conto, tuttavia, del tenore complessivo dell'atto di costituzione dei Comuni, ed in specie della parte espositiva dei fatti, della loro qualificazione giuridica e della loro descritta ricaduta sulla sfera soggettiva dell'Ente Territoriale, la pretesa azionata con riferimento al danno morale - nelle voci del danno all'immagine e di quello morale soggettivo quali pregiudizi sofferti - risulta allegata, in ossequio all'attuale dettato normativo (art. 78 c.p.p.).

Anche il secondo rilievo non può essere condiviso.

Quanto agli Enti, infatti, il danno morale soggettivo allegato ben può essere il risultato di condotte costituenti reato che si sono riverberate sugli interessi delle comunità di riferimento dei singoli Comuni costituiti, arrecando un pregiudizio all'Ente Territoriale ne rappresenta e ne esprime istituzionalmente i valori (cfr. le già richiamate Cass. Sez. I, n. 4060 del 08/11/2007; Sez. I, Sentenza n. 23288 del 19/03/2014 quanto alla risarcibilità di danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, a favore degli enti pubblici esponenziali di essa). Per tali ragioni la costituzione degli Enti Territoriali in ordine al danno all'immagine e al danno soggettivo non può essere esclusa.

7. Sulla omessa/insufficiente indicazione dei reati in relazione al lamentato danno all'immagine di ciascun Ente Territoriale.

Le difese lamentano l'omessa indicazione, nei rispettivi atti di costituzione di parte civile, degli specifici reati commessi negli ambiti territoriali di ciascun Comune, sul rilievo che solo questi potrebbero essere causativi di un danno morale immediato e diretto dell'Ente Territoriale che ne chiede il ristoro.

In tale prospettiva, tutti gli Enti Territoriali non si sono costituiti nei confronti degli imputati e per le imputazioni aventi ad oggetto il tratto autostradale A-16, proprio perché "*al di fuori della zona di interesse territoriale del Comune*".

Tale distinzione risulta sufficiente a garantire in questa fase, deputata al vaglio della sussistenza dei presupposti formali dell'atto di costituzione e l'accertamento che i danni possano ritenersi conseguenza "immediata e diretta" dei falli di reato per cui si procede, una certa "vicinanza" tra il danno lamentato e l'evento potenzialmente produttivo di esso.

Ulteriori "perimetrazioni". con riferimento agli imputati e agli specifici luoghi dei commessi reati, potranno essere considerate in sede di valutazione della effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento, come detto, riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e della sua fondatezza.

Per tali ragioni la costituzione degli Enti Territoriali in ordine al danno all'immagine e al danno morale soggettivo non può essere esclusa nel senso richiesto dalle difese.

- Il MIT

Sono infondate anche le richieste di esclusione della costituzione di parte civile del MIT.

Il Ministero si è tempestivamente costituito in udienza preliminare nei confronti di tutti gli imputati e in relazione a tutti i capi d'imputazione.

Quanto alla legittimazione del MIT alla costituzione di parte civile, nell'atto costitutivo, nel ripercorrere le imputazioni, è indicato in modo espresso che il Ministero agisce nel suo ruolo di "concedente" ad Autostrade per l'Italia delle tratte autostradali su cui insistono i ponti, i viadotti, le gallerie e le barriere integrate fonoassorbenti inerenti ai reati contestati e quale Amministrazione dello Stato che ha, quale primaria finalità istitutiva, lo sviluppo delle reti infrastrutturali di interesse nazionale e delle opere pubbliche di competenza dello Stato. Quanto al *petitum*, il Ministero ha specificamente lamentato di avere subito:

- un danno patrimoniale, diretta conseguenza dei reati ascritti agli imputati e che sarebbe consistito nei maggiori oneri, derivati dagli interventi di riqualificazione delle infrastrutture date in concessione e sostenuti in conseguenza della "mancata, impropria o ritardata esecuzione degli interventi manutentivi necessari", nonché negli oneri derivati da "un'ideale programmazione degli interventi da eseguirsi", con protrazione dei lavori e slittamento dei termini per il loro completamento;

- un danno non patrimoniale che sarebbe consistito nel danno all'immagine e da lesione alla reputazione, subito dal MIT quale ente istituzionalmente deputato al mantenimento e allo sviluppo delle infrastrutture nazionali e derivato dalle condotte contestate nelle imputazioni che avrebbero "pesantemente compromesso l'immagine del Ministero".

Risulta, dunque, che l'atto costitutivo risponda ai requisiti richiesti sotto il profilo della *causa petendi* e del *petitum*.

Valutate, inoltre, le specifiche competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, operanti sulle infrastrutture ubicate su tutto il territorio nazionale, si ritiene la sua effettiva legittimazione alla costituzione di parte civile in relazione ai capi d'imputazione richiamati nell'atto costitutivo, sia sotto il profilo del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, nella forma di danno all'immagine e da lesione alla reputazione.

La costituzione di parte civile è legittima per il Ministero anche in relazione alle numerose fattispecie di falso contestate e attinenti a varie infrastrutture (gallerie, viadotti), stante la natura plurioffensiva di tali reati e la loro incidenza diretta sulle specifiche attribuzioni del Ministero tra cui anche quella di monitoraggio e controllo delle infrastrutture, su cui tali atti sono destinati ad incidere.

Ne consegue che non debba essere esclusa la costituzione di parte civile operata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'udienza preliminare del 18.01.2024.

P.Q.M.

Visti gli artt. 74 e ss. c.p.p. dichiara l'esclusione di tutte le parti civili ad eccezione di MIT, Comuni di M., R., C. L., G e C. R. V. P. M. (...*Omissis*...)

Tribunale di Genova in composizione monocratica, 15 novembre 2024, n. 4199 - Giudice Rizzo.

FAMIGLIA - separazione dei coniugi - affidamento esclusivo dei figli alla moglie - assegno di mantenimento - omesso versamento due mensilità - successiva

corresponsione integrale in un'unica soluzione - violazione degli obblighi di assistenza familiare - esclusione.

(Artt. 570, comma 2, n. 2 e 570 bis c.p.)

Nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Nella specie non è emerso - nemmeno dalle dichiarazioni della P.O. - che l'avvenuta corresponsione al 17/12/2018 delle mensilità dovute per i mesi di novembre e dicembre abbia potuto incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza richiesto dall'art. 570, comma 2, c.p., e che l'obbligato deve fornire, tenuto conto che l'intera somma è stata versata in una unica soluzione, ancor prima della fine dello stesso mese di dicembre (per la mensilità di dicembre il ritardo è di soli 7 giorni) e che tutti versamenti precedenti e successivi sono stati regolarmente corrisposti.

Si ritiene, inoltre, che non possa essere pronunciata sentenza di condanna neanche per il diverso reato di cui all'art. 570 bis c.p., trattandosi come detto di un mero ritardo, e minimo nel pagamento di due mensilità (per la mensilità di dicembre di 7 giorni).

L.TUR.

(...*Omissis*...)

Imputato

per il reato p. e p. dall'art. 570 comma 2, n. 2 (in esso assorbito il reato di cui all'art. 570 bis c.p.) del codice penale perché ometteva di corrispondere alla ex convivente La.Is. la somma mensile di Euro 250,00, posta a suo carico a titolo di contributo al mantenimento stabilito dal Tribunale Civile di Genova con provvedimento (n. Rg 1602/2018 del 16.04.2018), dovuta per il mantenimento dei figli minori: M. (n. 1'(...)), S.C. (n. il (...)) e D. (n. il (...)) facendo mancare ai figli minori i mezzi di sussistenza; in particolare, non corrispondeva alcuna somma nei mesi di novembre e dicembre 2018, successivamente, versava sporadici importi per un totale di 500,00; omettendo, altresì, di versare le spese straordinarie e mediche. Commesso in Genova dal mese di novembre 2018 in permanenza. Recidiva reiterata

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

A seguito di decreto di citazione regolarmente notificato Ba.An. è stato chiamato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 570 comma 2, c.p. (in esso assorbito il reato di cui all'art. 570 bis c.p.), perché ometteva di corrispondere alla ex convivente La.Is. la somma mensile di Euro 250,00 posta a suo carico dal Tribunale civile di Genova per il mantenimento dei figli, facendo mancare i mezzi di sussistenza, e omettendo di versare le spese straordinarie e mediche.

Ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, all'udienza del 17/4/2023 veniva sentita la P.O. La.Is. la quale precisava che le omissioni avrebbero riguardato effettivamente i soli mesi di novembre e dicembre 2018, saldati in unica soluzione nello stesso mese di dicembre 2018, e che, da allora, le altre mensilità sarebbero state pagate regolarmente.

Le parti concordavano, a chiusura del pregresso relativo alle spese straordinarie, il versamento della somma di Euro 1.000,00, determinata forfaitariamente dalla stessa P.O. che veniva corrisposta dall'imputato nella misura di Euro 700,00 all'udienza del 10/7/2023 ed i restanti Euro 300,00 all'udienza del 26/10/2023.

All'udienza del 26/10/2023 la P.O. ribadiva che i pagamenti proseguivano regolarmente.

A fronte di quanto sopra la difesa rinunciava all'escussione dei propri testi. Le parti precisavano le conclusioni, chiedendo l'assoluzione dell'imputato.

Il giudice dava lettura del dispositivo, riservando i motivi della decisione.

In fatto.

Dall'istruttoria dibattimentale, e in particolare dalle dichiarazioni della P.O., è emerso quanto segue.

La P.O. aveva convissuto con l'imputato dal 2006 al 2016 e dall'unione erano nati tre figli, tutt'oggi minorenni.

Successivamente la relazione sentimentale terminava e con Prov. del 12 aprile 2018, il Tribunale di Genova stabiliva l'affidamento esclusivo dei bambini alla madre, e poneva a carico di Ba.An. l'obbligo di versare alla stessa la somma di Euro 250,00 mensili, per il mantenimento dei tre figli, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie (cfr. decreto del Tribunale civile 12/4/2018 - prod. P.M. ud. del 17/4/2023).

In data 15/12/2018, la P.O. sporgeva querela lamentando il mancato versamento da parte dell'imputato dell'assegno di mantenimento per i mesi novembre e dicembre 2018.

Come sopra visto, la P.O., sentita in udienza, ha precisato che le due suddette mensilità di novembre e dicembre 2018 le erano state poi integralmente corrisposte, già nello stesso mese di dicembre 2018.

In particolare, risulta agli atti che il versamento della somma di Euro 500,00 (pari alle due mensilità dovute) è avvenuto il 17/12/2018 e, quindi, due giorni dopo la presentazione della querela, e a pochi giorni dallo scadere della data per la relativa corresponsione, fissata entro il 10 di ogni mese (v. ricevuta del vaglia postale del 17/12/2018 - prod. difesa ud. del 17.4.2023). Dal dicembre 2018, i versamenti delle mensilità erano sempre stati effettuati in maniera regolare, per tutti i successivi anni a venire sino ad oggi.

La P.O. riferiva che l'imputato non aveva invece in allora rimborsato il 50% delle spese straordinarie, ma ammetteva di non averle mai richieste e di non avere neppure quantificate e/o conservato le ricevute.

La P.O. ha solo in oggi indicato in Euro 1.000,00 l'importo per il rimborso delle spese straordinarie pregresse, dalla stessa forfettariamente quantificato, in assenza di ricevute, che sono state corrisposte dall'imputato (in due rate all'udienza del 10/7/2023 e del 23/10/2023).

Quanto alla frequentazione dei figli, riferiva che l'imputato aveva subito dei periodi di detenzione ma quando era libero, era abbastanza presente, non aveva visto i figli per un periodo perché era stato così stabilito dal Tribunale per i Minorenni. Vi era stato un procedimento per lesioni, che si era concluso a fronte di un risarcimento che le era stato corrisposto da parte dell'imputato.

In diritto.

I dati istruttori, come sopra riassunti, consentono di addivenire all'assoluzione dell'imputato, come concordemente richiesto dalle parti.

È emerso dall'istruttoria che le omissioni dei versamenti hanno riguardato sostanzialmente le sole mensilità di novembre e dicembre 2018, che sono state peraltro corrisposte integralmente, in unica soluzione, già il 17/12/2018, a pochi giorni dal termine fissato per il versamento (il giorno 10 di

ogni mese) e, quindi con un ritardo, effettivamente, minimo. Se è vero che lo stato di bisogno, quanto ai minori, può presumersi, è pur vero che non può non tenersi conto della maggiore o minore ampiezza del periodo di riferimento delle omissioni.

La Cassazione ha chiarito, ad esempio, che "nell'ipotesi di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto" (sez. II, 10/2/2017, n. 318-24050/17).

Nella specie non è emerso - nemmeno dalle dichiarazioni della P.O. - che l'avvenuta corresponsione al 17/12/2018 delle mensilità dovute per i mesi di novembre e dicembre abbia potuto incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza richiesto dall'art. 570, comma 2, c.p., e che l'obbligato deve fornire, tenuto conto che l'intera somma è stata versata in una unica soluzione, ancor prima della fine dello stesso mese di dicembre (per la mensilità di dicembre il ritardo è di soli 7 giorni) e che tutti versamenti precedenti e successivi sono stati regolarmente corrisposti.

Quanto al mancato pagamento del 50% delle spese straordinarie, la stessa P.O. ha ammesso di non averle mai richieste, di non avere alcuno scontrino o ricevuta né le ha in qualche modo illustrate.

Tanto che le stesse sono state in oggi corrisposte dall'imputato nella misura di Euro 1.000,00, che è stata indicata dalla P.O. in maniera forfettaria dalla P.O. e pagate dall'imputato a fini conciliativi.

Mancando qualsiasi documentazione al riguardo, non è possibile una esatta quantificazione delle stesse, né la P.O. ha saputo in alcun modo indicarle, anche al fine di capire la loro reale ed effettiva portata ed incidenza.

Fermo restando che secondo i protocolli vigenti presso lo stesso Tribunale di Genova sezione IV civile pacificamente le spese straordinarie devono essere documentate dalla parte che le richiede (v. verbale del 15/9/2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova - prod. difesa 23/10/23).

Si ritiene, inoltre, che non possa essere pronunciata sentenza di condanna neanche per il diverso reato di cui all'art. 570 bis c.p., (ritenuto nel D.C.G. assorbito nel reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p.) trattandosi come detto di un mero ritardo, e minimo nel pagamento di due mensilità (per la mensilità di dicembre di 7 giorni).

Invero, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta incriminata dall'art. 570 bis c. p. non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire, (v. Cass. Sez. VI, 20/10/2022, n. 1492 - 47158/22), fattispecie relativa al ritardo nel pagamento di due soli assegni mensili di mantenimento).

L'imputato deve, quindi, essere assolto quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. - con formula consequenziale.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p., assolve Ba.An. dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.

(... *Omissis*...)

Documenti

Omicidio preterintenzionale: tra colpevolezza e versari in re illicita.

Simone Parisi

Dottore specializzato presso la SSPL

Sommario: 1. *Premesse.* 2. *L'imputazione dell'evento morte e l'ombra costante della responsabilità oggettiva.* - 3. *Il parallelismo strutturale tra gli artt. 584 e 586 c.p.* - 4. *La portata espansiva dell'art. 584 c.p.: i fatti di piazza San Carlo.* - 5. *Verso letture costituzionalmente orientate della preterintenzione?* - 6. *Conclusioni: tra rispetto del principio di colpevolezza ed esigenze punitive.*

1. Premesse.

La variegata ed incerta giurisprudenza recentemente pronunciata in tema di omicidio preterintenzionale ha senza dubbio contribuito ad alimentare la mai sopita questione del *camouflage* della responsabilità oggettiva imputata al soggetto che abbia compiuto atti diretti a commettere i delitti di percosse o lesioni da cui ne sia derivato l'evento morte non voluto (1).

È questione nota che l'art. 27 c. 1 Cost. ed il significato della "responsabilità penale personale" abbiano sollevato divergenze dogmatiche prima che si addivenisse all'attuale configurazione della colpevolezza quale principio (2) attraverso le storiche sentenze numero 364 e 1085 del 1988 della Corte costituzionale (3): da qui, il nuovo volto del portato dell'art. 27 c.1 Cost. quale divieto di responsabilità per fatto altrui e, ad elevazione a rango costituzionale del principio, la statuizione secondo cui ciascun elemento delle fattispecie incriminatrici debba essere sorretto da un coefficiente soggettivo di colpevolezza.

Alla luce del combinato disposto tra il comma 1° e 3° dell'art. 27 Cost., la Consulta evidenzia il rischio di disattendere la funzione rieducativa della pena qualora l'ordinamento avanzi la pretesa di rieducare un soggetto che, in relazione ad un fatto tipico ed antiggiuridico, non sia rimproverabile. Soltanto la rimproverabilità consente dunque, alla pena, di assolvere ad una delle sue funzioni tipiche, ossia la funzione rieducativa. Occorre, a questo punto, domandarsi se in relazione alla casistica (4) in cui è tipico consumarsi il delitto di omicidio preterintenzionale sussistano margini per affermare che l'evento morte venga imputato su base colpevole o sulla scorta dell'antico canone del *qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu* (5).

2. L'imputazione dell'evento morte e l'ombra costante della responsabilità oggettiva.

Ripercorrendo la storia degli orientamenti giurisprudenziali in tema di omicidio preterintenzionale è possibile comprendere la ragione per la quale tale fattispecie sia stata recentemente definita come la roccaforte della responsabilità oggettiva (6).

Il più risalente filone, fedele alla logica del legislatore storico del 1930, rinveniva nell'art. 584 C.p. un criterio misto di imputazione soggettiva: una condotta sorretta dal dolo, diretta a commettere percosse o lesioni, cui seguisse un evento mortale, quest'ultimo imputato all'agente sulla base del mero nesso eziologico e, dunque, secondo un puro criterio di responsabilità oggettiva (7).

Il ricorso all'antico canone del *versari* (8), tuttavia, non è azzardato affermare non essere mai stato del tutto abbandonato nelle aule dei Tribunali: successivamente alle dirompenti pronunce del 1988 della Corte costituzionale, alcuni autori ebbero modo di osservare come, in relazione all'art. 584 C.p., la giurisprudenza di merito non volle affatto superare il criterio di imputazione oggettiva dell'evento morte – nonostante le manifeste prese di posizione da parte della Consulta – statuendo sull'incompatibilità strutturale della preterintenzione rispetto ai criteri di imputazione colposa, in quanto né l'art. 43, né l'art. 584 C.p. ne farebbero espressamente menzione (9).

Giova ricordare come il biennio successivo alle pronunce della Corte costituzionale fu portatore della riforma, compiuta mediante la l. 7 febbraio 1990 n. 19, volta al superamento dell'imputazione oggettiva delle circostanze aggravanti, prevedendosi che queste siano valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute, ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

A seguito di tale intervento legislativo, volto a erodere i residui di responsabilità obiettiva dalla legislazione penale, la giurisprudenza degli anni Novanta tentò di ricostruire la fattispecie di omicidio preterintenzionale alla luce di una "nuova" combinazione di elementi soggettivi: dolo per l'evento lesivo meno grave, più colpa specifica per violazione della legge penale per l'evento mortale, individuando però le norme a contenuto cautelare violate negli stessi delitti di lesioni e percosse. Tale tesi poggia, in primo luogo, sulla formulazione dell'art. 43, c. 1 terzo alinea del C.p., dove la colpa specifica viene individuata quale inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Siffatta ricostruzione giurisprudenziale, che trova antesignani nel pensiero penalistico precostituzionale, ammette che il reato presupposto non solo preveda una ipotesi incriminata dall'ordinamento, ma sarebbe altresì idoneo ad esprimersi quale norma a contenuto cautelare, con il precipuo fine di evitare gli eventi non voluti e più gravi di quelli in essa tipizzati – nel caso di specie le percosse e le lesioni – ed ammonendo sulla intrinseca pericolosità di tenere tali condotte (10).

Tuttavia, ampia dottrina ha rilevato come tale lettura renda la colpa per inosservanza di leggi un artificio concettuale per occultare ipotesi di responsabilità oggettiva: ciò in quanto essa giunge, sovente, a prefigurare una presunzione di colpa che prescindendo dalla concreta verifica della sussistenza dell'elemento psicologico nell'evento qualificante, di fatto limitando l'accertamento alla mera sussistenza del nesso eziologico (11). Ciò non significa possa aprioristicamente escludersi la possibilità che la norma penale configuri una specifica regola di condotta; tuttavia, è necessario che il precetto individuati a chiare lettere una finalità preventiva e non meramente repressiva come, invece, avviene per i delitti di percosse o di lesioni, fattispecie inidonee ad esprimere una precisa norma a contenuto cautelare in quanto strutturalmente concepite con il solo fine di incriminare fatti della vita che ledano beni giuridici (12).

La tesi dolo misto colpa specifica per inosservanza di leggi, a conferma di quanto illustrato dalla dottrina critica, si è dimostrata nulla più che un goffo tentativo (13) di debellare la presenza della responsabilità oggettiva poiché, oltre al mancato riscontro soggettivo in relazione all'evento morte, la giurisprudenza ha sovente giustificato tale orientamento ricorrendo a

motivazioni apodittiche, anche nei casi in cui nello sviluppo causale di produzione dell'evento si fosse inserito un fattore atipico ed imprevedibile (14).

La giurisprudenza dei primi anni del nuovo millennio, mediante l'uso di formule che di fatto annichiliscono il coefficiente psicologico dell'agente rispetto all'evento, ha sgretolato quella debole teoria che ricostruiva l'omicidio oltre l'intenzione quale combinazione soggettiva di dolo e colpa, affermando che «l'elemento psicologico del reato in questione sia costituito solamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni» dovendosi ritenere che «in tema di omicidio preterintenzionale, l'elemento soggettivo è costituito non già da dolo o responsabilità oggettiva, né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato» (15).

La fattispecie in esame scontrerebbe, dunque, una prevedibilità insita dell'esito mortale, in quanto la condotta del primo segmento della fattispecie – le percosse o le lesioni – sarebbe portatrice di una pericolosità *in rerum natura*, pienamente idonea a giustificare una punizione più severa nell'ottica «di una tutela avanzata della persona nei confronti di atti lesivi o aggressivi, che, secondo il legislatore, con valutazione espressa in termini generali, spesso possono sortire conseguenze non volute e nefaste» (16).

L'evento morte, dunque, secondo tale lettura rappresenterebbe *l'ad quod plerumque accidit* rispetto alle condotte incriminate dai delitti ex artt. 581 e 582 C.p.; tuttavia, tale assunto può essere agevolmente smentito facendo ricorso a due considerazioni: in primo luogo, se così fosse, vi sarebbe un numero elevatissimo di procedimenti penali pendenti a titolo di art. 584 C.p.; inoltre, attingendo dalla quotidianità e dai casi della vita, viene restituito un pacifico riscontro statistico sul fatto che le percosse e le lesioni non possano dirsi strettamente ed automaticamente collegate all'evento morte ma, al contrario, nella maggior parte delle ipotesi conducano ad esiti di scarsa rilevanza (17).

3. Il parallelismo strutturale tra gli artt. 584 e 586 c.p.

Sul piano dell'elemento oggettivo, gli artt. 584 e il 586 C.p. è ragionevole affermare che presentino la stessa struttura, una struttura a due segmenti: un delitto a monte che è doloso; poi, in entrambi i casi vi è la conseguenza non voluta (18).

Il distinguo tra le due fattispecie è rappresentato dal delitto a monte, poiché nell'omicidio preterintenzionale è necessario che si incorra in una violazione dei delitti di lesioni e di percosse, talvolta non dovendosi giungere alla forma del delitto tentato essendo stata ritenuta sufficiente anche la mera direzione degli atti (19); nell'articolo 586 C.p., invece, il delitto doloso presupposto è necessario sia diverso dalle lesioni e percosse.

Come avvenuto per l'art. 584 C.p., ove si afferma in via maggioritaria una presunzione *iuris et de iure* di prevedibilità dell'evento, anche con riguardo all'art. 586 C.p. la giurisprudenza è in passato giunta alle medesime conclusioni (20).

Il campo di applicazione tipico di tale delitto, strutturalmente gemello all'omicidio preterintenzionale, è il caso del tossicodipendente deceduto a seguito della cessione di sostanze stupefacenti successivamente assunte; in tale ambito era consueto, da parte della giurisprudenza, affermare la prevedibilità dell'evento morte già nell'atto di mera cessione all'assuntore: «in tema di morte come conseguenza di altro delitto, colui che cede la droga al tossicodipendente risponde del decesso di quest'ultimo, in quanto tale comportamento è prevedibile che possa conseguire un effetto letale a danno del consumatore, atteso che non è vicenda sconosciuta che l'assuntore di sostanze stupefacenti, di cui è tassativamente vietata la cessione, possa subire conseguenze dannose o letali dal loro uso» (21).

La fattispecie di morte o lesioni in conseguenza di altro delitto approda alle Sezioni Unite nel 2009 che, in ossequio al principio di colpevolezza ed alla sua portata liberal-garantistica, hanno imposto di verificare in capo all'agente la sussistenza della responsabilità per colpa, da accertarsi in concreto, in tutti i suoi requisiti ordinari (22).

Tale argomentazione si intreccia con il risalente dibattito relativo alla cd. colpa in attività illecita, ipotesi rigettata da parte della rigetta poiché, a differenza della colpa in attività lecita – ove il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento è parametrato alla luce del cd. agente modello – quello di *culpa in re illicita* sarebbe un concetto opposto a quello di regola cautelare e che porterebbe a considerare l'assurdo parametro valutativo del «delinquente modello» (23).

Le Sezioni Unite, tuttavia, ebbero modo di smentire tale ultima ricostruzione, precisando che si sarebbe dovuto fare riferimento non al cd. delinquente modello, ma all'agente modello, effettuando un giudizio di prognosi postuma da collocarsi in una prospettiva *ex ante*, ritagliando la condotta che da questi ci si poteva ragionevolmente attendere se posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale.

Tale ricostruzione costituzionalmente orientata, come accennato, non può dirsi aver fatto breccia nel delitto di omicidio preterintenzionale, incontrando quale principale ostacolo argomentativo la diversità del delitto doloso di base e l'eterogeneità dei beni giuridici da questo tutelati: secondo tale ermeneusi, quando la morte si innesti sul medesimo interesse giuridico tutelato dal delitto a monte saremmo in presenza di reato di natura strettamente preterintenzionale, dove l'evento più grave rappresenta una mera progressione dell'offesa già tenuta verso il bene giuridico vita.

Ciò giustificerebbe, di conseguenza, un diverso trattamento sanzionatorio tra le fattispecie di cui agli artt. 584 e 586 C.p., in quanto i beni giuridici tutelati dal «segmento condotta» e dal «segmento evento» del primo avrebbero natura omogenea, i secondi invece eterogenea.

Come se non bastasse, ad una simile lettura restrittiva volta a negare l'accesso dei criteri colposi alla preterintenzione, la V sezione della Corte di Cassazione ha al contrario espanso la portata applicativa (24) dell'art. 584 C.p. anche in presenza di fatti-base solo «a regresso» individuabili come lesioni. Al successivo paragrafo devolveremo l'analisi di quanto appena affermato.

4. La portata espansiva dell'art. 584 c.p.: i fatti di piazza San Carlo.

La nota sentenza riguarda i fatti avvenuti nell'affollatissima piazza San Carlo a Torino quando, durante la proiezione su maxischermo della finale di UEFA *Champions League*, un gruppo di quattro persone decise di compiere diversi furti e rapine, ricorrendo all'utilizzo dello spray urticante per agevolare la sottrazione dei beni altrui (25).

Il seguito della vicenda fattuale è questione conosciuta: alcuni sussulti nella folla, scatenati da alcune urla di panico nel timore fosse in corso un attentato terroristico, la conseguente fuga scomposta di decine di migliaia di persone, un bilancio complessivo di oltre milleseicento feriti e tre decessi.

In sede cautelare, il giudice di *primae curae* aveva disposto la restrizione della libertà personale di uno dei quattro imputati, applicando la misura custodiale in carcere, ma con una prima qualificazione di reato ai sensi dell'art. 586 C.p.; successivamente, il Tribunale del Riesame, su impugnazione del Pubblico Ministero, accoglieva le doglianze della pubblica accusa riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 584 C.p.; la difesa, ricorrendo

per Cassazione di ex art. 311 C.p.p. indicava, come motivo di ricorso, la manifesta illogicità in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 584 C.p.

Ad avviso del giudice di legittimità, tuttavia, *nulla quaestio* sulla ricostruzione formulata in sede di Riesame: il delitto di cui all'art. 586 C.p. sarebbe configurabile solo quando il primo segmento della fattispecie incriminatrice si concreti in delitto di diversa specie (26) rispetto alle percosse o le lesioni.

Fin qui, in realtà, nulla di particolarmente nuovo rispetto ad un filone giurisprudenziale dominante dal 2006; la novità rilevante è rappresentata dalla scomposizione del delitto – giunto, nel caso di specie, a piena consumazione – di rapina al fine di espandere la portata dell'omicidio preterintenzionale: «*allorquando viene commessa una rapina, che abbia come sviluppo non voluto la morte di una persona, viene senz'altro integrato il presupposto del delitto di cui all'art. 584 C.p., ponendosi l'evento morte in progressione criminosa con la violenza esercitata per impossessarsi del bene altrui*» (27).

La giurisprudenza, dunque, afferma come sia necessario verificare quale sia il preciso contenuto lesivo del delitto a monte: il delitto di rapina, trattandosi di reato complesso e plurioffensivo, non arrecherebbe dunque la sola offesa al patrimonio, ma anche all'incolumità individuale, poiché elemento costitutivo dell'art. 628 C.p. è rappresentato, appunto, dalla violenza alla persona e, nel caso in esame, non vi sarebbero altresì dubbi circa il fatto che le lesioni siano giunte a consumazione in quanto, a seguito della nebulizzazione della sostanza irritante da parte degli agenti, gli spettatori avvertirono difficoltà respiratorie, bruciori di gola e lacrimazioni oculari.

Resta ancora un nodo da sciogliere, che ha toccato in via diretta anche l'istituto del reato aberrante: la Corte ha affermato che gli atti diretti a commettere percosse o lesioni soggiacciono al pericolo che «*vengano causati processi causali in grado di degenerare nell'uccisione di colui che la subisce*» (28) facendo dunque riferimento all'identità tra destinatario del delitto doloso-base e il soggetto che deceda; tuttavia, il passo immediatamente successivo della sentenza ha definito come «*non indiretta*» la morte sofferta dai tre soggetti deceduti a causa della calca, nonostante essi non siano stati direttamente destinatari della condotta lesiva del delitto-base (29).

Oltre alla contraddizione letterale di tale ultimo assunto, questo può dirsi altresì illogico: la condotta di cui agli artt. 581 e 582 C.p. deve essere necessariamente sorretta dal dolo, il quale si esaurisce nei confronti della vittima designata; se, invece, per altra causa viene cagionata la morte di soggetti totalmente estranei alla direzione degli atti, difetterebbero *ab origine* i requisiti applicativi dell'art. 584 C.p., non essendo né giunto a consumazione l'omicidio verso la vittima designata, né essendo oggetto di rappresentazione e volizione rispetto alle reali vittime uccise. Analizzati i profili strutturali ed oggettivi del caso, resta da analizzare come la Corte ha argomentato in ordine alla componente più strettamente soggettiva degli imputati: punto di partenza, affinché possa configurarsi l'omicidio preterintenzionale, consta nell'esclusione del dolo – anche eventuale – rispetto l'evento morte; diversamente, la fattispecie concreta andrebbe sussunta nella diversa disposizione di omicidio ex art. 575 C.p. Ciononostante, nella sentenza in esame riappare la figura del dolo eventuale che, invece, la Cassazione ritiene sufficiente affinché possano essere ascritti i fatti lesivi in capo agli imputati, distaccandosi da quella giurisprudenza che richiedeva la sussistenza del dolo diretto o intenzionale in relazione ai delitti di lesioni o percosse (30). Parte della dottrina, in realtà, ha affermato come al di là della valutazione di compatibilità tra il dolo eventuale e gli atti diretti a commettere i delitti di percosse o lesioni, è

proprio dal raffronto con la giurisprudenza richiamata dalla stessa Corte che risulta apprezzabile come in relazione ai fatti di Piazza San Carlo la V Sezione abbia ulteriormente «*allargato le maglie*» (31) dell'art. 584 c.p.: infatti, le preve sentenze (32) in cui si è ammessa la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale anche nel caso di lesioni sorrette dal dolo eventuale riguardano fattispecie in cui, in realtà, le condotte degli agenti avevano già sostanzialmente integrato una lesione personale consumata, evoluta poi in morte della persona offesa; diversamente, nel caso in esame è ragionevole affermare che non sia stato neanche lambito il dolo eventuale di lesioni a danno della folla, in quanto a seguito del getto dello spray urticante non sarebbe decorso un rapporto causale diretto, bensì avrebbero interferito tutta una serie di fatti ulteriori come il panico della folla (33). Di diverso avviso la Corte, che ha individuato il dolo eventuale ravvisando nella condotta degli imputati una consapevole volontà di recare lesioni anche a soggetti terzi anche quale effetto collaterale rispetto al compimento della rapina (34), affermando altresì che gli imputati avrebbero aderito psicologicamente al rischio di verificazione dell'evento poiché, allontanandosi da Piazza San Carlo, ben consci dell'effetto panico generatosi registravano alcuni video con i propri cellulari per sghignazzare sulla situazione venutasi a creare (35).

Esaurita la disamina sul primo segmento della fattispecie, la Corte sposta l'attenzione sull'elemento soggettivo complessivamente considerato dell'art. 584 c.p.: ritenuta superata la teoria dalla combinazione soggettiva di dolo e colpa, si afferma che «*l'elemento psicologico del reato in questione sia costituito solamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni*» dovendosi ritenere che l'elemento soggettivo «*è costituito non già da dolo o responsabilità oggettiva, né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 c.p. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato*» (36).

Come rilevato da numerosi autori, la pronuncia in esame aderebbe alla tesi dell'imputazione obiettiva dell'evento morte (37); ciononostante, parte della dottrina (38) ha ravvisato un piccolo sforzo nel ragionamento elaborato dalla V Sezione ove si afferma che l'evento è parimenti da porre a carico dell'agente solo quando sia il prodotto della specifica situazione di rischio innescato.

Da ultimo, una riflessione sull'illogicità del ragionamento in termini di asettica analisi della preterintenzione rispetto ai delitti aggravati dall'evento non voluto: in primo luogo, se per reati-base *ictu oculi* più gravi rispetto al delitto di cui all'art. 581 C.p. – si pensi al delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, dove l'agente non versa certamente in una situazione di rischio lecito (39) – la giurisprudenza a Sezioni Unite si è pronunciata nel senso di doversi accertare la prevedibilità in concreto dell'evento qualificante, non si comprende per quale motivo si debba prescindere da tale accertamento in altre fattispecie *in re illicita*, come le percosse o le lesioni; in secondo luogo, il ricorso al criterio della differenza strutturale e all'assorbimento del giudizio di prevedibilità nel caso di delitto preterintenzionale giunge a confondere indebitamente il piano dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo del reato (40).

5. Verso letture costituzionalmente orientate della preterintenzione?

Una lettura costituzionalmente orientata dell'omicidio preterintenzionale giunge con la pronuncia 46467 del 2022 (41), sentenza che origina da una lite familiare tra il figlio e l'anziana madre, quest'ultima affetta da patologie a carico del miocardio e deceduta conseguentemente ad un arresto circolatorio.

Tale pronuncia apre a nuove riflessioni circa l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale: riflessioni che, seppur in parte aderenti all'orientamento consolidato ed alle affermazioni della V Sezione sui fatti di Piazza San Carlo, offrono, parte della dottrina ha definito come un ritorno dell'art. 584 C.p. all'interno dei «binari costituzionali» (42).

La Corte, nel caso di specie, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di colpevolezza, assume che sia da respingere la ricostruzione dell'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale sotto la struttura unitaria di dolo di percosse o lesioni, pena il rischio di addivenire ad una sorta di presunzione *iuris et de iure* sulla prevedibilità dell'evento; diversamente, sulla scorta delle Sezioni Unite Ronci, come per i delitti aggravati dall'evento anche i reati preterintenzionali *strictu sensu* devono essere connotati da un coefficiente di colpevolezza da doversi accertare in concreto.

In realtà, divergendo parzialmente dalle Sezioni Unite da ultimo richiamate, la pronuncia in esame afferma la necessità di intendere diversamente la colpa a seconda che si tratti di colpa in senso proprio – individuabile, a parere del collegio, nelle attività umane di rischio cd. consentito – o della colpa in attività illecita, di cui viene affermata la differente fisionomia. Su un piano ermeneutico, la pronuncia aderisce alla tesi che esclude la possibilità di individuare le regole cautelari per chi versi in una attività non lecita, sulla scorta della dottrina che già ammoniva dell'impossibilità di adottare, quale parametro valutativo, un delinquente che al contempo si comporti in maniera esemplare (43).

Invero, non potendosi assumere quale parametro valutativo la violazione di una vera e propria regola cautelare – né scritta, né non scritta – occorrerebbe far riferimento ad un generico ma ineludibile dovere e di astensione, riconoscendo una «immediata valenza profilattica alle norme che puniscono le lesioni e le percosse» (44).

La sentenza, in realtà, può dirsi in parte conforme ai coevi arresti della Sezione V in tema di omicidio preterintenzionale, poiché afferma come «*vada individuato un elemento ulteriore rispetto alla causazione non voluta dell'evento morte, in quanto deve anche essere riconducibile allo specifico rischio concretamente prodotto dall'azione lesiva*».

Quanto premesso è stato affermato essere un tentativo di scindere il *versari in re illicita* dall'*etiam tenetur pro casu* (45) e di fornire una corretta lettura costituzionalmente orientata dell'art. 584 C.p.: onde evitare un surrettizio camuffamento della responsabilità oggettiva, l'agente dovrà rispondere unicamente se, secondo un giudizio di prognosi postuma da collocarsi in una prospettiva *ex ante*, l'uomo ragionevole avrebbe potuto rappresentarsi il degenerare delle percosse o delle lesioni nell'evento morte della vittima.

Ad avviso della V Sezione, dunque, i principi espressi in sede nomofilattica nel caso Ronci risultano pienamente applicabili anche con riguardo all'omicidio preterintenzionale (46), del quale viene per la prima volta affermata l'identità strutturale rispetto alla fattispecie gemella ex art. 586 c.p.: entrambe, infatti, darebbero conto di una identica progressione criminosa, differenziandosi solamente per il diverso delitto del segmento a monte.

Tali affermazioni aprono alla possibilità di ricostruire, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale del 1988, l'elemento soggettivo del delitto preterintenzionale dalla sommatoria di dolo e colpa in concreto, parafrasando il criterio della prevedibilità non secondo un automatismo individuato dalla legge, bensì tenendo in considerazione tutte le circostanze della fattispecie concreta che siano conosciute o

conoscibili e, perciò, compiutamente valutabili da un agente modello. Nel caso di specie, proprio tenendo in considerazione le circostanze emerse nel corso del giudizio di merito, la Cassazione evidenzia come il soggetto agente fosse, anzitutto, mosso dal cd. *animus laedendi* e che, di conseguenza, l'evento nefasto giungesse proprio quale conseguenza dello specifico rischio innescato dalla condotta lesiva; altresì, si evidenzia come l'imputato fosse pienamente cosciente e consapevole delle comorbilità patite dall'anziana madre, tra cui quelle a carico del miocardio che, seppur in un contesto di morte non voluta, senza dubbio alcuno rappresentano la «prevedibile concretizzazione del rischio determinato dalla condotta» e che rendono non configurabile la fattispecie di omicidio *ex art. 589 c.p.*, bensì quella di cui all'art. 584 c.p.

Quanto premesso non può comunque sottrarci dalla necessità di sottolineare, nonché di verificare, se a tali affermazioni di principio – seppur dirompenti e idonee ad acuire un contrasto giurisprudenziale in seno alla V Sezione della Corte di Cassazione – segua nei fatti un reale *quid pluris* in grado, per l'appunto, di non rendere tali statuizioni una mera adesione ossequiale e formale ai *dicta* delle Sezioni Unite Ronci: non può infatti non darsi conto di come, nonostante il ritorno sulla carta dell'art. 584 C.p. all'interno dei ranghi costituzionali, le pronunce abbiano sovente abdicato al reale riscontro della responsabilità colposa, adottando un «meno impegnativo richiamo al giudizio di prevedibilità (47)» ed asserendo come il precetto penale dispieghi una funzione cautelare residuale laddove venga disatteso.

Nel solco del filone che avversa l'orientamento maggioritario della V Sezione, una recente pronuncia, allineandosi al diverso orientamento costituzionalmente orientato (48), introduce ulteriori specificazioni volte ad armonizzare al dettato costituzionale il profilo soggettivo dell'art. 584 C.p.

Occorre inquadrare il contesto concreto per meglio comprendere i successivi snodi argomentativi: il caso è quello di una lite condominiale tra due soggetti, uno più giovane e con prestanta fisica maggiore, l'altro un anziano signore con pregresse comorbilità. Quest'ultimo, durante l'alterco, viene attinto da diversi colpi al torace che danno luogo ad una emorragia polmonare ed il seguente decesso; la difesa dell'aggressore, tra i motivi di ricorso, denuncia vizio di motivazione circa la conoscenza, da parte dell'imputato, delle patologie pregresse sofferte dalla persona offesa, circostanze definite irrilevanti dal giudice di merito.

Il Collegio, ripercorrendo i diversi filoni interpretativi che, nel tempo, hanno dato luogo ad un conclamato contrasto giurisprudenziale (49), assume che la tesi della cd. intenzione di risultato sia da censurare, in quanto giunge a confondere l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio volontario sorretto dal dolo eventuale. In altri termini, dando credito alla teoria maggioritaria si giungerebbe alle seguenti conclusioni: omicidio volontario con dolo eventuale nel caso in cui l'agente si sia rappresentato ed abbia accettato la morte del soggetto passivo; per configurarsi l'omicidio preterintenzionale, al contrario, dovrebbe darsi una valutazione a carattere esclusivamente negativo, cioè quando l'agente non abbia in concreto preveduto l'evento morte come conseguenza delle proprie azioni, in quanto la «prevedibilità dell'evento, da cui dipende l'esistenza del reato, non sarebbe richiesta per il configurarsi dell'omicidio preterintenzionale essendo insita la relativa valutazione della norma che lo prevede» affermando come tale assunto non sia, però, conforme al principio di colpevolezza, in quanto al legislatore non è concesso comprimere garanzie fondamentali in materia penale quali la legalità, che si ritiene sacrificata nel

caso in cui all'agente vengano imputati «accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio» (50).

Dunque, si giunge all'analisi della teoria del dolo affiancato dalla colpa in concreto, ritenuta certamente più incline al dettato costituzionale, ma non comunque immune da alcuni profili critici: vengono riproposte, in primo luogo, quelle considerazioni della dottrina sull'accessibilità della colpa *tout-court* nel contesto di attività illecite; in tal senso, il richiamo indiretto è alla figura del delinquente diligente (51), di cui non si afferma una aprioristica contraddizione, bensì la necessità di valutare attentamente, volta a volta, la possibilità di pretendere il rispetto di una regola cautelare. Il caso posto a paradigma è limpido: durante un litigio tra due soggetti posti sull'orlo di un precipizio, che a seguito di percosse culmini con la caduta di uno dei due all'interno della scarpata, l'unica regola di condotta ipotizzabile sarebbe quella che si traduce nell'astensione in radice dalla condotta base. Ciò, però, finisce ineluttabilmente a tradursi nell'orientamento che ravvisava nell'omicidio preterintenzionale una ipotesi di dolo misto a colpa specifica.

Ed è qui che, allora, si innesta quell'intervento specificatore precedentemente accennato: a parere del Collegio, la ricostruzione che meglio coglie l'elemento soggettivo dell'omicidio preterintenzionale è da rinvenirsi nelle pronunce rese, dal giudice delle leggi, in relazione al cd. concorso anomalo (52), ove si è sancito come il criterio di imputazione ex art. 116 c.p. consiste «nella prevedibilità in concreto», avuto conto di «tutte le peculiarità del caso di specie» rendendosi parimenti necessario «un coefficiente di partecipazione anche psichica e che il reato diverso debba rappresentarsi come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.»

Sciolto tale nodo interpretativo, resta però da intendersi ove ravvisare tale coefficiente psichico: il Collegio incentra l'attenzione sull'identificazione degli «indici fenomenici della prevedibilità dell'evento» e, in particolar modo, come affermato dalle Sezioni Unite Ronci «a tutte le eventuali circostanze del caso concreto che facciano prevedere l'evento morte»: tale impostazione, dunque, ricalca gli orientamenti giurisprudenziali che, correttamente, individuano quale sia il confine, ad esempio, tra il tentativo di omicidio e le lesioni aggravate, dove il criterio discrezionale è rappresentato, ad esempio, dalla zona corporea attinta dai colpi, nonché dalla reiterazione di essi.

Non negandosi, tuttavia, come l'art. 584 c.p. rappresenti ipotesi particolare di *culpa in re illicita*, in quanto contrassegnata da una condotta base in sé violenta, occorre svolgere una puntuale verifica sulla concreta proiezione e sulla calcolabilità della condotta verso dell'evento morte: nel caso di specie, il giudice del merito, si ritiene abbia correttamente posto l'accento sulla diversa prestantia fisica dei soggetti litiganti, sulla diversa età, sulla diversa forza muscolare esercitabile da ciascuno di essi, trattandosi tali elementi di indici fenomenici – tuttavia, da individuare e parametrare alla luce dei singoli casi concreti – che pongono l'agente nelle condizioni di prevedere in concreto come l'azione lesiva posta in essere possa dar luogo all'evento morte (53).

6. Conclusioni: tra rispetto del principio di colpevolezza ed esigenze punitive.

Ben salde possono dirsi le ragioni che hanno condotto la dottrina a definire l'art. 584 C.p. sia stato come «roccaforte giurisprudenziale della responsabilità oggettiva»; tuttavia, il recente orientamento giurisprudenziale minoritario della Suprema Corte di Cassazione in tema di elemento soggettivo, *rectius* di criterio d'imputazione dell'evento morte dell'omicidio prete-

rintenzionale, trova accoglienza anche in recentissima giurisprudenza ligure di merito (54).

L'ermeneusi del Giudice, quanto alla qualificazione della fattispecie come omicidio preterintenzionale, pone quale premessa proprio il fatto che da parte della dottrina, abbia a più riprese, siano giunti moniti circa il fatto che l'art. 584 C.p. sia stato sovente esposto in limine all'imputazione oggettiva dell'evento morte, di cui la sentenza afferma senza remore il tassativo divieto nel sistema penale. La pronuncia in esame ripercorre puntualmente gli orientamenti espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, evidenziando come l'orientamento tradizionale abbia sviluppato, a partire dall'anno 2006, una tendenza che – pur non legittimando mai espressamente una ricostruzione in termini di responsabilità oggettiva, ma surrettiziamente dichiarati di discostarsene – ricostruisce la preterintenzione sulla scorta di un dolo unitario di lesioni o percosse, esonerando il giudice dalla prevedibilità della verifica dell'evento qualificante poiché tale prevedibilità risulta, per l'appunto, «assorbita dall'intenzione di risultato del delitto contro la persona fisica» (55).

È opinione del Giudice in parola che le formule della Cassazione, sovente, configurino l'omicidio preterintenzionale come delitto in grado di dispiegare una responsabilità rispondente al canone del *versari*, in quanto l'accertamento dell'elemento soggettivo sarebbe sorretto da un ragionamento deduttivo mediante il quale si giunge ad affermare l'assoluta prevedibilità dell'evento nefasto sulla base della mera volontà di percuotere o ledere; inoltre, tale meccanismo legittimerebbe l'introduzione della prevedibilità non in concreto, bensì in astratto, dando luogo ad un automatismo presuntivo che «opera sempre *in malam partem*» (56) prescindendosi quindi «dall'accertamento in concreto circa la colpevolezza dell'autore, per accontentarsi dell'unico elemento residuale che finirebbe per legare il delitto doloso di base con la conseguenza letale non voluta» (57), vale a dire il nesso causale.

Riversare in capo all'agente conseguenze ultronee incolpevoli, talvolta del tutto imprevedibili come ripetutamente accade riguardo all'art. 584 C.p., rappresenta un meccanismo pienamente idoneo a fornire nuova linfa vitale all'antico – e forse mai eradicato – brocardo del *versari in re illicita*, nonostante le chiare indicazioni espresse, in sede di giustizia costituzionale, dalle storiche sentenze del 1988.

La risoluzione del caso in esame, oltre a dichiarare espressamente di voler aderire all'orientamento della Suprema Corte che accoglie la ricostruzione dell'omicidio preterintenzionale in un'ottica costituzionalmente orientata (58), scongiura inoltre il rischio che recente dottrina ha ravvisato in tali pronunce del filone minoritario: ossia, è stato osservato come tale «inversione di rotta» della V Sezione, in relazione all'art. 584 c.p., rischi di arrestarsi in mere «petizioni di principio», in quanto nelle pronunce di Cassazione aderenti alla tesi che ricostruisce tale delitto preterintenzionale quale dolo misto a colpa generica «non è stata messa in dubbio la sussistenza della concreta prevedibilità dell'evento morte» in quanto, in sede giudiziaria, il riscontro *in re illicita* si sarebbe esaurito in una poco puntuale verifica «della concreta prevedibilità dell'evento ulteriore» (59); diversamente, la recentissima sentenza di merito proposta compie quel passo idoneo a scongiurare tale evenienza, in quanto viene dettagliatamente ricostruita la colpevolezza all'esito di dettagliata una valutazione della condotta degli imputati in relazione al caso concreto.

Nel caso di specie, la valutazione della condotta degli imputati ha concluso per una piena prevedibilità in concreto dell'evento qualificante, poiché risultano integrati quegli «indici fenome-

nici» recentemente richiamati giurisprudenza di Cassazione: tra questi, ad esempio, la reiterazione dei colpi inferti alla vittima ed il fatto che, nel mentre la vittima era percossa, questa avrebbe riferito agli aggressori di essere affetta da patologie pregresse.

La dinamica complessivamente considerata consente di ricollegarci, dunque, alla tesi che opportunamente afferma come nella valutazione della colpa *in re illicita* non sia necessario scomodare figure mistiche come il cd. delinquente modello, bensì sia ragionevole individuare quella regola di condotta che in capo al soggetto, pur agendo in contesto illecito, dovrebbe indurlo ad agire in diverso modo «per evitare la verifica di un determinato evento o, comunque, la realizzazione di un determinato fatto tipico di reato» (60); nel caso di specie, il comportamento diverso da tenere è facilmente individuabile nell'interruzione delle violente percosse, a maggior ragione considerando il fatto che la vittima abbia rappresentato agli agenti, durante il pestaggio, di essere affetto da patologie cardiache.

Ad ogni modo, volgendo nuovamente lo sguardo all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, può essere manifestato un cauto ottimismo circa la persuasività del filone minoritario:

due sono le successive pronunce della Sezione V in materia ed entrambe si inseriscono a pieno nel solco tracciato dalla pronuncia 23926 del 2024. (61)

Occorre, a questo punto, domandarsi a quale sorte sia destinato l'omicidio oltre l'intenzione: da una parte, vi è consapevolezza di come il trattamento sanzionatorio elevato sia pienamente idoneo a soddisfare esigenze di incriminazione, specie alla luce di un fatto che – oggettivamente considerato – è pur sempre di natura omicidiaria; per contro, l'esigenza di accertare una responsabilità pienamente colpevole in capo all'agente dovrebbe rappresentare un caposaldo nell'operato dell'apparato giudiziario, evitando ogni interferenza di carattere demagogico (62).

Alla luce del conclamato contrasto giurisprudenziale, la dottrina ha evidenziato come non sia «peregrino ipotizzare una rimessione alle Sezioni Unite, esattamente come accaduto per l'art. 586 c.p.» (63) ma evidenziando come l'auspicabilità dell'intervento non possa certo tradursi in un esito medesimo rispetto a quanto avvenuto, ormai quindici anni addietro, nel noto caso Ronci.

Ulteriore possibilità è data dal consolidarsi del filone minoritario, apparentemente saldo nelle ultime quattro pronunce del Supremo Collegio; tuttavia, tale ipotesi non può dirsi affatto scontata, poiché è risultata spesso preferita dalla giurisprudenza «una più agevole soddisfazione delle contingenti esigenze punitive» anche mediante il ricorso a presunzioni che, da un punto di vista probatorio, «apportando semplificazioni che esonerano i giudicanti dall'addentrarsi nella complessa dimostrazione della cd. *culpa in re illicita*». (64)

Il *tertium datur*, laddove venisse ulteriormente ostacolata una interpretazione costituzionalmente orientata ed un ipotetico intervento della Cassazione a Sezioni Unite dovesse propendere per l'adesione all'orientamento consolidato, sarebbe rappresentato dalla sollevazione della questione di legittimità costituzionale in via incidentale; come spesso osservato, però, la composizione dei Collegi di merito e di legittimità è variabile e, perciò, la proposizione dell'istanza da parte della difesa potrebbe tradursi nella declaratoria di manifesta infondatezza della questione. (65)

È altrettanto vero, però, come il giudizio incidentale possa essere attivato, oltre che su istanza di parte, anche mediante

sollevazione *ex officio* da parte dello stesso giudice a quo: ipotesi fino ad oggi scartata, probabilmente, nell'auspicio di non giungere ad una parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 584 C.p., nella parte in cui non prevede che la responsabilità dell'evento morte debba essere valutata secondo i requisiti della colpa, da accertarsi in concreto.

Note.

- (1) Pisa P., *Responsabilità oggettiva nell'omicidio preterintenzionale e per morte conseguente ad altro delitto doloso*, in *Dir. pen. e proc.*, fasc. 3/1997, p. 317 e ss.
- (2) Per un accurato e puntuale approfondimento degli orientamenti si rimanda a Nuvolone P., *Norme penali e principi costituzionali*, in *Giur. cost.*, vol. II, 1956, p. 1262;
- (3) V. Cort. cost. sent. 24.3.1988 n. 364 e Cort. cost. sent. 13.12.1988 n. 1085.
- (4) Per una compiuta analisi casistica sull'omicidio preterintenzionale e alla sua tipica configurazione quale «omicidio improvviso» si rimanda a Plantamura V., *L'omicidio preterintenzionale pure come species del genus «omicidio improvviso»*, Pisa, 2016.
- (5) Basile F., *Principio di colpevolezza e responsabilità oggettiva*, in Garofoli R., Treu T. (a cura di), *Il libro dell'anno del diritto*, Treccani, Padova, 2013, p. 113-114.
- (6) È l'espressione utilizzata da Masera L. in *Delitti contro la vita*, in Viganò F. (a cura di), *Reati contro la persona. Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2022, p. 112.
- (7) Tra i contributi più recenti Ponteprino G., *Elemento soggettivo nell'omicidio preterintenzionale: anatomia di un contrasto giurisprudenziale*, in *Dir. pen. e proc.*, fasc. 1/2024, p. 45;
- (8) Per una puntuale analisi storica è esaustivo Demuro G.P., *La combinazione dolo-colpa nella preterintenzione: contro il regresso al dolo indirectus*, in *Diritto@Storia*, fasc. 14/2016.
- (9) La giurisprudenza del tempo è analizzata puntualmente da Pisa P., *Responsabilità oggettiva nell'omicidio preterintenzionale*, cit., p. 319.
- (10) Leone G., *Appunti polemici in tema di aberratio ictus con pluralità di eventi*, in *Giur. pen.*, 1941, p. 216 ss.
- (11) Caterini M., *Il reato eccessivo*, cit. p. 232.
- (12) Per tutti, Antolisei F., *Manuale di diritto penale*, cit. p. 339.
- (13) Pisa P., *Responsabilità oggettiva nell'omicidio preterintenzionale*, cit., p. 324.
- (14) Caterini M., op. cit., p. 236., Dolcini E., *Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza. Qualche indicazione per l'interprete in attesa di un nuovo Codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 879.
- (15) Il richiamo è a Cass., Sez. V, sent. 8 marzo 2006, Haile, n. 13673.
- (16) Cass., Sez. I, 20 maggio 2021, n. 32803, in *www.foroitalliano.it*.
- (17) Icastico è Ponteprino G. in preterintenzione e culpa in re illicita, cit., p. 16, ove afferma: «Basta un fugace sguardo alla casistica in materia di lesioni e di percosse per comprendere l'irrazionalità di tale automatismo. In effetti, le condotte integranti il segmento doloso del delitto di cui all'art. 584 Cp – se isolatamente considerate – esprimono, molto spesso, un contenuto offensivo trascurabile, che di certo non autorizza a pronosticare – in via generale, astratta e non passibile di smentita – la probabile verifica di conseguenze nefaste. Si prendano, ad esempio, le percosse, che consistono nella «manomissione dell'altrui persona», nella produzione di apprezzabili sensazioni di dolore (ad esempio lievi spinte, sculaccioni, schiaffi, capelli tirati), da cui però non scaturisce neanche una malattia.
- (18) Sull'analisi delle fattispecie *lato sensu* preterintenzionali si rimanda a Canestrari S., *l'illecito penale preterintenzionale*, Padova, 1989.
- (19) Pisa P., *Giurisprudenza commentata di diritto penale. Volume primo. Delitti contro la persona e contro il patrimonio*, Padova, 2018, p. 84; inoltre, Basile F., *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, in Marinucci G., Dolcini E. (a cura di), *I delitti Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, tomo III, Padova, 2015, p. 180.
- (20) Cass., Sez. IV, 28 giugno 1991, n. 11965, Greco, CED 188768.

- (21) Cass., Sez. IV, 22 luglio 1996, Valerioti.
- (22) Diversi passi della sentenza sono riportati nel contributo di Basile F., *La responsabilità oggettiva nella più recente giurisprudenza della Cassazione relativa agli artt. 116, 584 e 586 c.p.*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 3/2013, p. 348.
- (23) Bartoli R., «*Colpa in attività illecita: un discorso ancora da sviluppare*», in *Dir. pen. proc.*, n. 9/2010, p. 1049.
- (24) Icastica è l'espressione utilizzata da Trashaj M. nel titolo di un suo contributo, *Le ampie maglie dell'omicidio preterintenzionale alla luce della Cassazione sulla finale di Champions League 2017*, in *Ius. pen.*, 2022, p. 4.
- (25) Amplia ricostruzione, tra gli altri, in Merlo A., *La tragedia di piazza San Carlo come banco di prova per l'omicidio preterintenzionale*, in *Foro it.*, vol. CXLVIII, fasc. 1/2023, pt. 2, c. 43 ss.
- (26) La Cassazione, pertanto, nel caso di specie aderisce all'orientamento che è stato definito come «il più remoto ma ancora oggi dominante» da parte di Canestrari S., in *Colpa e preterintenzione*, cit., p. 92.
- (27) Cass., Sez. V, sent. 11 dicembre 2018 (dep. 26 marzo 2019), n. 13192, in *DeJure*.
- (28) Con espresso richiamo a Cass., Sez. V, 3 maggio 2016, n. 35015, *CED* 267549.
- (29) In sede di giudizio cautelare, la Sezione V aveva svolto considerazioni in tema di omicidio preterintenzionale ed *aberratio ictus* poiché il getto dello spray urticante ricadeva, oggettivamente e soggettivamente, su persone diverse rispetto ai soggetti in seguito deceduti; ad avviso della Corte, da qui discenderebbe la necessità di affiancare la fattispecie di omicidio preterintenzionale alla disciplina dell'art. 82 c. 2 c.p. – *aberratio ictus* plurilesiva – poiché, nel caso in esame, la persona che si voleva ledere ha realmente subito l'offesa, mentre per altra causa – la situazione di panico generatasi – eziologicamente connessa alla condotta dell'indagato veniva cagionata, a causa di un «effetto domino» la morte di altri due soggetti. Tale ultima affermazione venne giustificata con il richiamo al principio *causa causae est causa causati*, in virtù del quale l'evento morte non è richiesto sia l'esito prossimo ed immediato delle percosse-lesioni, bensì anche lo sviluppo consequenziale di eventi «a catena», purché inseriti lungo il progressivo sviluppo causale generato dalla condotta originaria.
- (30) Cass., Sez. I, 5 luglio 1988, n. 4904.
- (31) È icastico il titolo dell'articolo di Trashaj M., «*Le ampie maglie dell'omicidio preterintenzionale*», cit.
- (32) Cass., Sez. V, 23 aprile 2018, n. 18048; Cass., sez. V., 12 novembre 2008, n. 44751.
- (33) Mastrolia P., *Il confine tra preterintenzione e dolo eventuale: i fatti di Piazza San Carlo*, in *Diritto.it*, 2022, p. 5.
- (34) Ponteprino G., *Preterintenzione e culpa in re illicita*, cit., p. 20.
- (35) Cass. Sez. V, 21 gennaio 2022, n. 15269, cit., p.to 11.
- (36) Il richiamo è a Cass., Sez. V, 8 marzo 2006, Haile, n. 13673.
- (37) Tra gli altri, Nicolini M., *La Cassazione riafferma e sviluppa l'orientamento consolidato*, cit., p. 230.
- (38) Merlo A., *La tragedia di piazza San Carlo*, cit., p. 60.
- (39) Ponteprino G., *Preterintenzione e culpa in re illicita*, cit., p. 21. L'A., con un esempio efficace, sottolinea come la casistica dei maltrattamenti contro i familiari cui consegue il decesso come conseguenza non voluta presenti una ben più intrinseca pericolosità rispetto ad un mero atto diretto a commettere le percosse che non giunga neanche alla soglia del delitto tentato.
- (40) Nicolini M., *La Cassazione riafferma e sviluppa l'orientamento consolidato*, cit., p. 230.
- (41) Cass., Sez. V, sent. 7 dicembre 2022, n. 46467, in *DeJure*.
- (42) Badalamenti V., *Il criterio di imputazione colpevole dell'omicidio preterintenzionale: la Cassazione segna un ritorno ai binari costituzionali*, in *Sist. pen.*, 2023. Resta da verificare, tuttavia, nonostante le importanti affermazioni di principio della sentenza 46467/2022, se l'accoglimento dei *dicta* delle Sezioni Unite Ronci si traducano nei fatti in un mero ossequio formale, vanificato da un mancato reale riscontro della prevedibilità in concreto.
- (43) Bartoli R., *Colpa in attività illecita*, cit., p. 1047-1049.
- (44) Ponteprino G., *Elemento soggettivo nell'omicidio preterintenzionale*, cit., p. 49.
- (45) Aspetto sottolineato già da Merlo A. in *La tragedia di piazza San Carlo*, cit., p. 60.
- (46) Cass., Sez. V, 27 settembre 2022, n. 46467, cit., p. 13.
- (47) Ponteprino G., *Preterintenzione e culpa in re illicita*, cit., p. 30.
- (48) Da ultimo, espresso in Cass., Sez. V, 13 dicembre 2023, n. 49667, cit.
- (49) Ponteprino G., *Elemento soggettivo nell'omicidio preterintenzionale*, cit., p. 1.
- (50) La Corte, dunque, accoglie lo sgomento della dottrina che recentemente aveva commentato Cass., Sez. V, 9 novembre 2023, n. 4564. Si rimanda a Granocchia N., *Prevedibilità ex lege dell'evento mortale e responsabilità oggettiva nell'omicidio preterintenzionale*, cit., p. 118.
- (51) Tra gli altri, Bartoli R., *Colpa in attività illecita*, cit., p. 1047-1049.
- (52) Cort. cost., sent. 31 marzo 2021, n. 55, con richiamo a Cort. cost., sent. 13 maggio 1965, n. 42, entrambe in *Giur. cost.* (www.consultaonline.it).
- (53) Nel caso di specie, tenuto conto di tali indici fenomenici, il ricorso dell'imputato è stato rigettato; è stata confermata, dunque, la condanna per omicidio preterintenzionale resa nel Giudizio presso la Corte d'Assise d'Appello di Napoli, ma nella piena aderenza ai canoni costituzionali.
- (54) Nicolini M., *La Corte d'Assise di Sassari supera la prevedibilità in astratto e apre alla colpa in concreto nell'omicidio preterintenzionale*, in *Sist. pen.*, 2022, p. 1 ss. All'orientamento minoritario aderisce una recente sentenza del Tribunale di Genova, Sent. n. (omissis). Trattasi di sentenza gentilmente concessa, in copia ad uso studio allo scrivente, da parte del Giudice pronunciato sulla vicenda. Pur essendo fatti noti alla cronaca, nonché dagli organi di informazione a più riprese divulgati, tenuta debita considerazione del contesto generale della vicenda – specie dell'età di uno degli imputati – si ritiene opportuno prestare necessarie cautele in ordine al diritto di riservatezza degli imputati stessi; a tal proposito, è omissis il numero progressivo della sentenza.
- (55) Il riferimento è all'orientamento maggioritario espresso a partire da Cass. Sez. V., 8 marzo 2006, (dep. 14 aprile 2006) n. 13673, in *Penale.it.*, confermato in Cass., Sez. V, 27 giugno 2012, Tarantino, n. 35582, *CED* 253536, più di recente anche in Cass., Sez. V, 31 agosto 2023, n. 36402, in *DeJure*.
- (56) Badalamenti V., *Il criterio di imputazione colpevole dell'omicidio preterintenzionale*, cit., p. 3.
- (57) *Ibidem*.
- (58) Il riferimento è a Cass., Sez. V., 27 settembre 2022, n. 46467.
- (59) Così Ponteprino G., in *Preterintenzione e culpa in re illicita*, cit., p. 32.
- (60) Basile F., *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in Bellantoni G., Vigoni D. (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. III, Piacenza, 2010, p. 21.
- (61) Si tratta di Cass., Sez. V, sent. 5 luglio 2024, n. 34342 e Cass., Sez. V, sent. 16 ottobre 2024 n. 43093.
- (62) Il richiamo è Grosso C.F., Pelissero M., Petri D., Pisa P., *Manuale di diritto penale*, cit., p. 80, in cui si fa riferimento al cd. fenomeno del populismo penale. Seppur con riferimento alle politiche legislative, sovente mosse dallo sbandieramento della sanzione penale come strumento di rassicurazione sociale, a parere di chi scrive non può non notarsi come alcune formule – da autorevole dottrina [Donini M.] definite del «non pensiero» – sembrano per lo più giustificare esigenze generalpreventive e di rassicurazione verso i consociati.
- (63) Così Ponteprino G., in *Preterintenzione e culpa in re illicita*, cit., p. 26.
- (64) Ponteprino G., op. ult. cit., p. 27.
- (65) Recentemente, Cass., Sez. V, 31 agosto 2023, n.36402, in *OneLegale*.

Sezione di deontologia forense

Sentenze, Ordinanze e Decreti

Consiglio Nazionale Forense, 7 maggio 2024, n. 171 - Pres. f.f. Corona - Rel. D'Agostino.

CODICE DEONTOLOGICO - obbligo formativo - sostituzione con attività auto formativa - esclusione.

(Artt. 15 e 70 comma 6 del Codice Deontologico Forense in relazione all'art 12 comma 4 del regolamento per la formazione continua approvata dal CNF il 16.07.2014 e modificato con delibera del 16.12.2016)

L'obbligo di formazione continua dell'avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento di generica attività autoformativa né attenuato dagli impegni professionali svolti dall'avvocato stesso.

A.B.

(...*Omissis*...)

Motivi della decisione.

(...*Omissis*...)

L'obbligo degli Avvocati di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale viene disciplinato dalla legge n. 247/2012, che all' art. 11 lo qualifica come finalizzato ad «assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio 3 della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia».

Il Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 (Regolamento per la formazione continua) nell'art. 12 comma 1 ha previsto - ai fini del rispetto dell'obbligo formativo sancito dall'art. 11 L.247/2012 - la partecipazione effettiva e documentata alle attività di aggiornamento e formazione, prevedendo un periodo di valutazione dell'obbligo di durata triennale e che «L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.».

Il Codice Deontologico Forense dispone nell'Art. 15 che «L'Avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente» e prevede nell'art. 70, comma 6, la sanzione edittale dell'avvertimento nei confronti dell'Avvocato che non abbia rispettato i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. «L'obbligo formativo non può essere surrogato dallo svolgimento dell'attività autoformativa dell'avvocato né attenuato dagli impegni professionali svolti dall'avvocato stesso» (Cassazione a SSUU n. 9547/2021).

La giurisprudenza domestica è univoca nel ritenere che l'intensa attività lavorativa non scrimina l'inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale («L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i «crediti formativi» richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall'iscritto all'albo che svolga la

propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo» (CNF, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204) e che la violazione dell'obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità (Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell'obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014» (CNF, sentenza del 3 maggio 2016, n. 117) La violazione del dovere di formazione, contemplata dall' art. 70, comma 6 CDF (Rapporti con il Consiglio dell'Ordine), che dispone: «L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi», prevede quale sanzione espressa, in via edittale, l'avvertimento che, secondo il disposto dell'art. 22 NCDF sub a) può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.

Nonostante le circostanze giustificative dedotte dall'Avv. [ricorrente] nelle difese dinanzi al 4 CDD non possano essere prese in considerazione al fine della dosimetria della sanzione da applicare, in quanto circostanze solo asserite e non comprovate, tuttavia neppure si ravvisa - diversamente da quanto deciso dal CDD - la sussistenza di circostanze aggravanti, solo genericamente e con formula di stile enunciate nell'impugnata decisione («avuto riguardo al comportamento complessivo dell'incolpato ed alla peculiarità della fattispecie concreta»), in assenza di concreta motivazione sul punto.

Per i suesposti motivi, non rinvenendosi nella specie circostanze tali da giustificare l'aggravamento della sanzione disciplinare adottata in relazione alla condotta contestata, appare fondata e meritevole di accoglimento la richiesta della ricorrente di affievolimento della sanzione da comminare, ritenendo questo Consiglio congrua la sanzione edittale dell'avvertimento in relazione alla fattispecie concreta, in applicazione di univoco orientamento della giurisprudenza domestica, secondo cui: «L'ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista sta incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell'incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità della stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti (Nel caso di specie, anche in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari e della particolare situazione personale dell'incolpato, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha mitigato in censura la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi comminata dal Consiglio territoriale» (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 7 marzo 2023) e «Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un'eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l'assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali

dell'incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l'assenza del danno per l'esponente, l'intervenuto risarcimento del danno, l'ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l'accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell'immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l'insussistenza di precedenti disciplinari" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 30 dicembre 2022). Nella specie, il riconoscimento di responsabilità dell'incolpata in relazione all'addebito contestato, il comportamento successivo dell'incolpata attraverso il conseguimento dei crediti formativi nel periodo successivo a quello oggetto del procedimento in corso, inducono in concreto a ritenere che la stessa in futuro si asterrà da condotte recidivanti e giustificano un affievolimento della sanzione comminata, con conseguente accoglimento del ricorso e - in parziale riforma dell'impugnata decisione - sostituzione della sanzione irrogata dal CDD di Milano della sospensione 5 dall'esercizio della professione forense di mesi due con la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e per l'effetto applica la sanzione disciplinare dell'avvertimento.
(... *Omissis*...)

Consiglio Nazionale Forense, 13 maggio 2024, n. 195 - Pres. Greco - Rel. Scarano.

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE - procedimento penale - sospensione del procedimento disciplinare - facoltatività.

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare "può" essere sospeso solo se ciò sia ritenuto "indispensabile", poiché esso "si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti". Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

A.B.

(... *Omissis*...)

Fatto.

Con esposto del 11.05.2017, il sig. [AAA], quale legale rappresentante della [BBB] s.r.l. unipersonale, rappresentava al COA di Brescia di essersi rivolto all'inizio dell'anno 2016 all'avv. [ricorrente], al fine di ricevere assistenza in merito a dei verbali di contestazione della Guardia di Finanza, notificati alla suddetta società.

Nel corso del primo incontro, l'esponente conferiva mandato al legale, senza che questi facesse riferimento a condizioni economiche, ovvero al proprio onorario; l'avv. [ricorrente], tuttavia, sottoponeva all'esponente alcuni moduli da sottoscrivere, specificando che essi andavano firmati proprio ai fini del conferimento del mandato, senza però rilasciarne copia al sig. [AAA]. Successivamente, l'esponente versava un acconto di € 10.668,00, in relazione al quale l'avv. [ricorrente] emetteva la fattura n. 131 del 29.3.2016.

In data 26.01.2017, nel corso di un successivo incontro, il legale, il quale nuovamente non faceva riferimento al proprio compenso, sottoponeva ulteriori moduli all'esponente, riferendogli che gli stessi erano necessari alla predisposizione del ricorso in Commissione Tributaria ed inducendolo a compilarli e sottoscriverli frettolosamente, ancora una volta senza rilasciare copia al sig. [AAA].

Il giorno successivo - 27.01.2017 -, poi, l'esponente riceveva dall'incolpato: (i) una nota proforma del 27.01.17 di € 20.051,40, oltre spese, IVA e CAP con causale "Saldo per consulenza e assistenza stragiudiziale"; (ii) preventivo n. 17 del 27.01.17 di € 40.585,25, oltre IVA e CAP per il contenzioso tributario, con riserva di ulteriori € 20.000,00 da versarsi in caso di accoglimento anche parziale del ricorso; (iii) nota proforma del 27.01.17 di € 3.000,00, oltre IVA per "attività di servizio funzionali alla esecuzione materiale della prestazione professionale del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria".

L'esponente riferiva di aver ripetutamente contattato l'avv. [ricorrente] al fine di ricevere chiarimenti circa le "proforma" ed il preventivo ricevuti, siccome ritenuti incongruenti ed abnormi. Le parti fissavano un incontro per il successivo 16.02.2017, nel corso del quale l'esponente manifestava le proprie perplessità rispetto alle richieste economiche dell'avv. [ricorrente], che, dal canto suo, concedeva uno sconto al cliente.

Infine, il sig. [AAA] revocava il mandato e, tramite nuovo legale, chiedeva la restituzione della documentazione relativa alla [BBB] s.r.l., denunciando la sproporzione dei compensi professionali e la mancanza di accordi al riguardo, manifestando la disponibilità ad addivenire ad un accordo bonario. Ciononostante, l'esponente si vedeva notificare d.i. per € 63.349,51, oltre interessi e spese; peraltro, fra la documentazione allegata al fascicolo monitorio, l'avv. [ricorrente] aveva prodotto due conferimenti di incarico firmati dal sig. [AAA], il quale disconosceva tali documenti.

L'esposto veniva comunicato in data 15.05.2017 all'avv. [ricorrente], il quale faceva pervenire memorie difensive ove, per un verso, chiariva l'attività espletata in favore della [BBB] s.r.l. e, per altro verso, confermava che i documenti prodotti in sede monitoria erano stati firmati dall'esponente. Pertanto, concludeva chiedendo l'archiviazione del procedimento disciplinare a suo carico. Veniva, dunque, deliberata la fase istruttoria preliminare, all'esito della quale, in data 27.03.2019, venivano approvati i seguenti capi di incolpazione:

"A. per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, in violazione degli artt. 9, comma 1, 27, commi 2 e 6 del codice deontologico, per non avere informato l'esponente sig. [AAA], sugli oneri ipotizzabili del contenzioso e per non aver comunicato il prevedibile costo della prestazione, come più volte richiesto dalla parte assistita, nonché per non aver fornito all'esponente la copia dei predetti incarichi professionali; B. per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, in violazione degli artt. 9, comma 1, 29, commi 4 e 5, del codice deontologico, per aver richiesto compensi sproporzionati e comunque maggiori rispetto a quelli indicati;

C. per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, in violazione degli artt. 9, comma 1, 33, comma 1 del codice deontologico, per non aver mai fornito la copia degli incarichi professionali più volte richiesti dalla parte assistita".

In data 15.05.2019 veniva deliberata la citazione a giudizio dell'avv. [ricorrente] e, all'udienza dibattimentale del 30.10.19, si procedeva in sua assenza.

In seguito, veniva accordato una parziale correzione del capo di incolpazione sub b, con riferimento ai commi 4 e 5, anziché 5 e 6 dell'art. 29 NCDF; inoltre, nel corso del dibattimento si procedeva all'escussione dell'esponente e del teste rag. [OMISSIS]. Dalle dichiarazioni rese emergeva una sostanziale conferma dell'esposto ed in particolare che i conferimenti di incarico erano stati compilati lasciando liberi i campi relativi all'oggetto ed al compenso.

Dal canto suo, l'incolpato reiterava le difese già svolte in precedenza.

Nella seduta del 22.04.2020, poi, veniva confermata l'approvazione dei capi di incolpazione innanzi indicati, nonché approvato l'ulteriore seguente capo:

“D. perché in violazione degli artt. 3, comma 3 e 17, comma 1 lett. h) legge 247/12 e 9, comma 1, e 20, comma 2 del codice deontologico forense, alterava i documenti denominati “conferimento dell'incarico”, alterazione consistita nell'avere, successivamente alla sottoscrizione degli stessi da part del sig. [AAA] ed all'insaputa di questi, inserito l'importo delle competenze, nonché l'oggetto dell'incarico professionale. Fatti commessi in Brescia dal 22/2/2016 ad oggi”.

In data 21.05.2021, dunque, veniva emesso un nuovo decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 30.06.2021; in vista dell'udienza, il 21.06.2019 l'incolpato depositava l'avviso di 3 conclusioni delle indagini del 09.02.2021, relativo al procedimento penale per truffa a carico dell'incolpato, avviato per effetto della denuncia del sig. [AAA], nonché la memoria difensiva ex art. 415 bis c.p.p. depositata in tale procedimento e chiedeva fosse sentito in qualità di teste un collaboratore di studio, avv. [CCC]. Inoltre, nel corso dell'udienza del 30.06.2021, l'incolpato chiedeva l'astensione del Collegio.

All'esito del dibattimento, il CDD rigettava tutte le eccezioni preliminari formulate dall'incolpato, siccome fondate su argomentazioni ritenute non condivisibili. Quanto al merito della vicenda, ovvero se i conferimenti di incarico fossero stati compilati successivamente ed arbitrariamente dall'avv. [ricorrente] nella parte relativa all'oggetto ed al compenso, il giudice disciplinare, valutate tutte le prove acquisite riteneva potesse ritenersi provato che: - si trattava di contratti prestampati e predisposti unilateralmente dall'incolpato; - tali modelli presentavano spazi bianchi, da compilarsi con i dati del cliente, l'oggetto dell'incarico ed il compenso; - gli spazi relativi all'oggetto ed al compenso erano stati compilati dalla segretaria dell'avv. [ricorrente], in assenza del sig. [AAA]; - al momento della sottoscrizione, non vi era stata alcuna interlocuzione sui compensi con il sig. [AAA]. Al contrario, non era emerso alcun elemento in grado di dimostrare che la segretaria dell'incolpato avesse compilato i campi relativi al compenso prima dell'incontro con il sig. [AAA]; conseguentemente, doveva ritenersi che la compilazione fosse avvenuta unilateralmente e soltanto dopo gli appuntamenti con il cliente.

Pertanto, il CDD riteneva che le condotte di cui al capo D dovessero ritenersi integrate e, quantomeno all'epoca, ancora in atto (in pendenza della relativa causa civile).

Allo stesso modo, dovevano ritenersi accertate la violazione sub C, da collocarsi tra il 17 ed il 31 marzo 2017, nonché la violazione sub B, con effetti permanenti sino all'epoca della decisione. In conclusione, alla luce degli elementi complessivamente valutati, il CDD, ritenuto che, alla luce della gravità della condotta, la sanzione della censura non fosse sufficiente, irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di due mesi.

L'avv. [ricorrente], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso in dinanzi al CNF contro la decisione del

CDD di Brescia, chiedendo: - in via preliminare, la dichiarazione di nullità del provvedimento disciplinare emesso a suo carico in riferimento al capo sub D), per mancato accoglimento della richiesta di astensione del collegio; - sempre in via preliminare, disporre la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 54 L. 247/12, per pendenza del procedimento penale; 4 - nel merito, disporre la riforma del provvedimento impugnato per insussistenza degli addebiti contestati; - rideterminare la sanzione disciplinare, siccome eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti contestati.

Per veniva poi, in data 08.05.2023, istanza di produzione documentale da parte del ricorrente, il quale allegava la remissione di querela del sig. [AAA] e la conseguente accettazione dell'avv. [ricorrente].

(... *Omissis*...)

“Erroneità del rigetto della richiesta di sospensione del procedimento disciplinare formulata dal difensore in data 15.09.2021 essendo pendente procedimento penale per l'accertamento dei medesimi fatti”.

Nella seconda censura, l'avv. [ricorrente] eccepisce l'erroneità della motivazione alla base del rigetto della propria istanza di sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale. Il CDD avrebbe, infatti, basato tale rifiuto sulla circostanza che il 5 procedimento penale si trovava ancora nella fase procedimentale, nel mentre la giurisprudenza del CNF, ai fini della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, ritiene sufficiente l'avvenuta contestazione in sede penale di un fatto sovrapponibile alla violazione oggetto di accertamento deontologico. Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata indicazione delle ragioni a sostegno dell'irrelevanza dell'acquisizione degli atti del procedimento penale.

(... *Omissis*...)

Diritto.

(... *Omissis*...)

Anche la seconda censura che attiene la mancata sospensione del procedimento disciplinare, nonostante la pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti oggetto dell'accertamento disciplinare non è meritevole di accoglimento.

Ebbene, se è vero che, ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare, è sufficiente l'avvenuta contestazione di un reato sovrapponibile ai fatti oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo necessario il concreto esercizio dell'azione penale, con l'entrata in vigore della L. 247/12, oggi la sospensione è facoltativa, siccome rimessa alla discrezionalità dei CDD.

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario (fra le altre: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 29 novembre 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 11 ottobre 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 13 maggio 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 23 febbraio 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza

n. 259 del 30 dicembre 2021 ; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 5 novembre 2021; Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 7336 del 16 marzo 2021).
(...*Omissis*...)

Cass., sez. un., 3 maggio 2025, n. 11464.

SOSPENSIONE CAUTELARE dall'esercizio della professione forense - natura - provvedimento autonomo provvisorio - tutela della dignità e prestigio dell'Ordine forense - necessità di apertura di autonomo procedimento disciplinare - esclusione.

(Art. 60, Legge n. 247/2012, Legge professionale forense).

La sospensione cautelare dall'esercizio della professione non integra una sanzione disciplinare, né costituisce un'anticipazione della stessa. Si tratta invece di un provvedimento amministrativo autonomo, con funzione interinale e provvisoria, volto a tutelare l'interesse pubblico connesso alla dignità e al prestigio dell'Ordine forense.

L'adozione della misura non richiede l'apertura di un procedimento disciplinare né l'osservanza delle sue garanzie, proprio perché la ratio sottesa è diversa: non sanzionare una condotta già accertata, ma intervenire tempestivamente per salvaguardare l'immagine della professione.

(Nel caso di specie il Consiglio distrettuale di disciplina forense sospendeva in via cautelare, ai sensi dell'art. 60 LF/32 Reg. disc, per mesi otto in seguito alla condanna da parte del Tribunale di Y in data 24 gennaio 2024, alla pena di anni sette di reclusione all'esito del procedimento penale n. 8324/2017 r.g.n.r., che Io vedeva imputato per molteplici e gravi fattispecie di bancarotta in concorso con altri soggetti ai danni di una pluralità di società -condanna non definitiva e gravata di appello-. La Corte di Cassazione, con decisione a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso, chiarendo la portata dell'art. 60 della legge n. 247/2012).

A.B.

(...*Omissis*...)

Fatti di causa.

1. Con decisione del Consiglio distrettuale di disciplina forense per il distretto della Corte di Appello di X del 7 maggio 2024, l'avvocato ricorrente veniva sospeso in via cautelare ai sensi dell'art. 60 LF/32 Reg. disc, per mesi otto in seguito alla condanna da parte del Tribunale di Y in data 24 gennaio 2024, alla pena di anni sette di reclusione all'esito del procedimento penale n. 8324/2017 r.g.n.r., che Io vedeva imputato per molteplici e gravi fattispecie di bancarotta in concorso con altri soggetti ai danni di una pluralità di società -condanna non definitiva e gravata di appello-.

Il sub procedimento cautelare era stato avviato nell'ambito di quello disciplinare n. 230/2019 già incardinato dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina ed iscritto al n. 230/2019, scaturito dalla vicenda oggetto del già menzionato procedimento penale n. 8324/2017 r.g.n.r. In particolare, a fondamento dell'adottata sospensione, era posta la gravità delle condotte di cui all'imputazione penale a carico dell'odierno ricorrente e per le quali quest'ultimo era stato dichiarato responsabile con conseguente condanna a pesante pena detentiva.

Inoltre, il Consiglio distrettuale riteneva conclamato lo "strepitus fori", in quanto la vicenda aveva destato sin dal suo esordio particolare attenzione da parte delle testate giornali-

stiche cittadine ed era tornata alla ribalta con la notizia della sentenza di condanna del Tribunale di Y.

Evidenziava l'insussistenza della violazione del principio del "ne bis in idem" in riferimento al fatto che all'avvocato era stata applicata, in sede penale, la misura cautelare degli arresti domiciliari, prima, e della interdizione dall'esercizio della professione, successivamente, per un complessivo periodo tra il 13.5.2019 ed il 27.1.2021, trattandosi di provvedimenti basati su presupposti del tutto differenti.

2. Avverso tale pronuncia l'incolpato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense che con decisione n. 336/2024 lo rigettava.

Il C.N.F. escludeva vizi motivazionali nella decisione del Consiglio distrettuale in punto di sussistenza dello "strepitus fori". Evidenziava che nella decisione impugnata si era dato atto della esistenza della sentenza penale di condanna, della assoluta gravità e della pluralità dei fatti, della loro inerenza con l'esercizio dell'attività professionale, oltre che dell'eco mediatica dei medesimi tale da collocare il comportamento di cui era accusato l'incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell'ambito (pii) vasto dell'opinione pubblica. Richiamava propri precedenti e la decisione di questa Corte a SS.UU, n. 10740 del 22 aprile 2021 secondo cui il fatto che la notizia sia stata pubblicata da un solo giornale e per un'unica volta non basta di per sé ad escludere il c.d. "strepitus fori", giacché la rilevanza mediatica suscitata dal comportamento imputato al professionista non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda e comunque riteneva che lo "strepitus fori" potesse essere determinato, in caso di sentenza di condanna penale, anche dalla naturale diffusività della notizia procurata dalla pubblicità del dibattimento.

Quanto allo "strepitus fori" riteneva legittima la sospensione cautelare anche nell'ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacché, ai fini dell'irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l'attualità dello "strepitus fori" anche se verificatasi dopo molto tempo dall'accadimento dei fatti eio dall'eventuale inizio del relativo procedimento disciplinare.

Escludeva la sussistenza della violazione del principio del "ne bis in idem", ritenendo che la sentenza di condanna penale, in relazione alla quale il Consiglio distrettuale di disciplina aveva adottato la sospensione cautelare, costituisse un "fatto nuovo" rispetto ad altre circostanze già vagliate in precedenza dagli organi di disciplina e non ritenute tali da giustificare l'emissione della misura interinale.

Riteneva, poi, possibile, sulla base del combinato disposto dell'art. 29, comma 1, lettera c), del Regolamento C.N.F. n. 2/2014 e dell'art. 35, comma 6, del medesimo Regolamento, che il professionista scontasse due periodi di sospensione cautelare dall'esercizio della professione, in ipotesi anche complessivamente superiori al limite massimo di un anno previsto dall'art. 60 della legge professionale, in conseguenza di una misura cautelare interdittiva adottata in sede penale e di una sospensione cautelare emessa dall'organo di disciplina forense, trattandosi di misure aventi natura, presupposti e finalità del tutto differenti.

Escludeva l'eccessività e la sproporzione della sospensione cautelare per otto mesi per essere i fatti penalmente rilevanti ancora sub iudice, valorizzando la diversa finalità e natura della sospensione cautelare rispetto alla sanzione irrogata a conclusione del procedimento disciplinare.

Escludeva, altresì, la violazione dell'art. 60 della legge professionale e dell'art. 32 del Regolamento C.N.F. n. 2/2014 per avere il Consiglio distrettuale effettuato una valutazione sul merito della condotta ascrivibile all'incolpato in assenza di contraddittorio e anticipando la pronuncia disciplinare sui fatti di cui alla sentenza penale ritenendo che le considerazioni espresse apparivano necessarie ai fini della legittima irrogazione della misura cautelare.

Riteneva, inoltre, insussistente la violazione dell'art. 60 della legge professionale e dell'art. 32, comma 1, lettera e), del Regolamento C.N.F. n. 2/2014, evidenziando che la sentenza penale, per costituire valido presupposto per l'irrogazione della sospensione cautelare, non doveva essere definitiva.

3. Contro tale sentenza l'avvocato condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

4. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

5. L'Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha presentato memoria chiedendo che questa Corte di cassazione voglia rigettare il ricorso dichiarandolo inammissibile o infondato.

Ragioni della decisione.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 36, comma 6, della L. n. 247/2012, violazione di legge e in particolare dell'art. 60 LF e 32 Reg. disc. e/o eccesso di potere nella valutazione dello "strepitus fori".

Sostiene che il C.N.F., senza contrastare la deduzione difensiva secondo la quale uno dei due articoli di stampa fondanti il provvedimento del Consiglio distrettuale non faceva menzione dell'incolpato quale avvocato (e che quindi non poteva essere lesivo della categoria professionale) ed attribuendo valore teorico ad un solo articolo di giornale come fondamento di un generico provvedimento di sospensione, sia incorso nella violazione delle norme che precludono al C.N.F. di poter valutare il merito del provvedimento di sospensione cautelare, oltre che incorso nel vizio di eccesso di potere nel motivare, o al posto del Consiglio distrettuale, la sufficienza di un solo articolo di giornale per fondare il giudizio di sospensione attribuito all'esclusiva discrezionalità del Consiglio distrettuale.

2. Il motivo è infondato.

Esso innanzitutto, ancorché formalmente prospetti la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, in realtà sollecita un rinnovato scrutinio di merito in ordine ai presupposti di fatto della disposta sospensione cautelare, inammissibile in sede di legittimità.

Inoltre, la sentenza impugnata ha rilevato l'assoluta gravità e la pluralità dei fatti e la loro inerenza con l'esercizio dell'attività professionale, oltre che l'eco mediatica dei medesimi collocano il comportamento di cui è accusato l'incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell'ambito più vasto dell'opinione pubblica, richiamando sul punto gli elementi di fatto acquisiti e valutati dal Consiglio distrettuale.

Il C.N.F. ha confermato la delibera del Consiglio distrettuale di disciplina, mettendo in rilievo che la sospensione cautelare è stata applicata a fronte di una sentenza di condanna alla pena della reclusione per anni sette e, dunque, al ricorrere di un'ipotesi espressamente prevista dal legislatore (la condanna

a pena detentiva non inferiore a tre anni) e in presenza dell'ulteriore presupposto dello "strepitus fori", quale effetto concreto ed attuale della condanna penale del professionista, motivato dal Consiglio distrettuale di disciplina in considerazione dell'oggettiva gravità dei reati commessi, ma con ricadute sull'immagine di avvocato iscritto all'ordine professionale e sull'intero ceto forense.

Il ragionamento è corretto.

Dispone il primo comma dell'art. 60 della legge n. 247/2012: «La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi; applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni».

L'art. 32 del Reg. disc. n. 2/2014, in larga parte ripetitivo del contenuto della norma primaria, non introduce elementi di utile valutazione per quel che qui rileva.

Come già affermato da questa Corte (v. Cass., sez. un., n. 10740 del 22 aprile 2021), si è in presenza, come d'usuale in simili casi, di una norma a contenuto aperto, nel senso che il "può" evocato dalla legge, indirizza verso l'esercizio da parte dell'autorità disciplinare d'una discrezionalità applicativa che, ragionevolmente collegata alla "ratio legis", determini presupposti e ambito della tutela cautelare.

Laddove il verbo potere non investe d'arbitrio la scelta, la quale, per contro, diviene obbligata ove ricorrano le circostanze che la impongono.

Per quel che qui è di rilievo, non è dubbio che trattasi di opzione che, in presenza di condanna penale, che quanto all'entità della pena inflitta, che al titolo dei reati addebitati (art. 640, cod. pen.), integra l'ipotesi normativa sopra riportata, attiene al vaglio motivazionale. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente (cfr. Cass., sez. un., n. 8053 del 7 aprile 2014; Cass., sez. un., n. 8054 del 7 aprile 2014; Cass., n. 21257 dell'8 ottobre 2014; Cass., n. 22598 del 25 settembre 2018; Cass., n. 7090 del 3 marzo 2022).

Nella specie il Giudice disciplinare, ben lungi dall'aver assegnato L. automaticità alla sospensione, e, peraltro ben conscio della gravità dei fatti (tutti maturati nell'esercizio della professione d'avvocato) addebitati al ricorrente con la sentenza di condanna penale, risponendendo a precisa censura del ricorso, ha compiutamente e razionalmente spiegato che lo "strepitus fori" può essere determinato, in caso di sentenza di condanna penale, anche dalla naturale diffusività della notizia procurata dalla pubblicità del dibattimento (richiamando, sul punto, un proprio precedente costituito dalla sentenza del C.N.F. n. 165 del 17 settembre 2020, confermata da questa Corte a Sezioni Unite proprio con la citata sentenza n. 10740/2021 che ha ripreso principi già affermati da Cass., sez. un., n. 26148 del 3 novembre 2017 e da Cass., sez. un., n. 18984 del 31 luglio 2017).

Inoltre, l'eco di notorietà dei fatti derivante dalla pronuncia

di pubblica condanna penale, a prescindere dall'epoca alla quale i fatti risalgono, e, come ovvio, dalla consistenza dell'inculpazione, di esclusivo dominio del giudice penale, rende attuale quello "strepitus fori" costituente la ragione della misura (v. Cass., sez. un., n. 19711 del 13 novembre 2012).

Tanto basta a sorreggere la decisione in punto di "strepitus fori", irrilevante essendo la pretesa erroneità della pronuncia là dove avrebbe attribuito diverso peso specifico ai due articoli di giornale posti a fondamento della decisione del Consiglio distrettuale.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 36, comma 6, della L. n. 247/2012, violazione di legge e in particolare dell'art. 60 LF, 29 e 32 Reg. disc. per eccesso di potere nella misura cautelare sotto il profilo del "ne bis in idem" e della durata massima della sospensione.

Rileva che la sentenza penale nel procedimento disciplinare avviato con la misura cautelare non è un fatto nuovo, ma l'epilogo di (soltanto alcuni e di molto minori) fatti sui quali il procedimento disciplinare era stato avviato.

Sostiene, quanto all'affermata indipendenza tra la sospensione comminata in sede penale e sospensione in sede disciplinare, che, anche a volerle considerare due misure autonome, le stesse sono unificate da una medesima ratio, che è quella di privare l'avvocato solo temporaneamente della possibilità di esercitare la professione.

Essendo, dunque, l'ambito professionale di applicazione delle due misure il medesimo, contrariamente a quanto ritenuto dal C.N.F., la sospensione (all'evidenza un provvedimento ablativo di natura temporanea) non deve superare complessivamente un anno.

4. Il motivo è infondato.

Esso non intercetta il *decisum* laddove ha attribuito alla sopravvenuta sentenza di condanna, in uno con la assoluta gravità e la pluralità dei fatti e la loro inerenza con l'esercizio dell'attività professionale, oltre che l'eco mediatica dei medesimi, la valenza di fatto idoneo a collocare il comportamento dell'inculpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione del comportamento dell'inculpato.

Per il resto la decisione del C.N.F. è conforme rispetto a quanto questa Corte ha da tempo affermato (si vedano Cass., sez. un., n. 29878 del 20 novembre 2018 e Cass., n. 2927 del 3 febbraio 2017, che hanno distinto il diverso ambito di operatività della sospensione cautelare disposta in sede disciplinare e di quella adottata dal giudice penale ed ulteriormente precisato che non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 CEDU in relazione al principio del "ne bis in idem" secondo le statuizioni della sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 4/3/2014, Grande Stevens ed altri c/ Italia, atteso che il provvedimento adottato in sede disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale, ed è preordinato all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad esso non può attribuirsi natura sostanzialmente penale).

Quanto detto consente di superare anche la questione, posta dal ricorrente, secondo cui il tempo della sospensione dall'esercizio della professione disposto in sede penale e quello della sospensione cautelare disciplinare non debbano nel complesso superare l'anno di cui all'art. 60.

È, infatti, errata la premessa da cui muove il ricorrente (ai fine della ritenuta necessità del contenimento complessivo del periodo di sospensione entro l'anno) e cioè che la misura della sospensione penale (meilus la misura cautelare penale

trasformata in misura interdittiva in ragione del fatto che l'indagato continuava ad esercitare la professione) e quella della sospensione cautelare disciplinare abbiamo la medesima ratio.

Va ribadito che i provvedimenti tendono a salvaguardare esigenze differenti (nel primo caso; di ordine pubblico; nel secondo caso, di protezione della funzione sociale dell'Ordine Forense, al fine di prevenire la ripetizione di illeciti legati all'esercizio della professione e di proteggere chi potrebbe interagire con un avvocato che ha abusato del suo ruolo per scopi estranei alla difesa) pur avendo l'identico effetto di impedire lo svolgimento della professione.

La sospensione adottata in sede disciplinare, che - si ricorda - non ha natura di sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo di carattere precauzionale e provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare (caratteristiche che sono rimaste immutate anche con la nuova formulazione dell'istituto di cui all'art. 60 della L. n. 247/2012: v. Cass., sez. un., n. 26148/2017 cit.), ha la propria ratio nell'esigenza di salvaguardare la dignità e il prestigio dell'Ordine forense (v. in tal senso già Cass., sez. un., n. 28505 del 23 dicembre 2005) ed il bene tutelato è l'immagine stessa della categoria, che è il risultato della reputazione di ognuno e che non può consentire che l'onore e la credibilità di tutti i professionisti vengano pregiudicati dal comportamento del singolo).

Ed allora, le indicate misure, disciplinate da norme specificamente dettate per ciascuna di esse, hanno autonome e distinte previsioni di durata.

Non può, dunque, parlarsi di consumazione del potere di cui all'art. 60 L. n. 247/2012 per il fatto dell'essere stato l'inculpato già sospeso cautelatamente in sede penale.

Del resto, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, la possibilità che l'avvocato sconti due periodi di sospensione cautelare dall'esercizio della professione, in ipotesi anche complessivamente superiori al limite massimo di un anno previsto dall'art. 60 della legge professionale, in conseguenza di una misura cautelare interdittiva adottata in sede penale e di una sospensione cautelare emessa dall'organo di disciplina forense, è desumibile dalla circostanza che il c.d. scomputo del presofferto di sospensione cautelare disposta sia dall'organo di disciplina forense sia dall'autorità giudiziaria penale è previsto solo con riguardo alla durata della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione, come detto ontologicamente diversa dalla sospensione cautelare (si vedano l'art. 29, comma 1, lettera c), Reg. disc. n. 2/2014 secondo il quale «la durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione» e l'art. 35, comma 6, del medesimo Regolamento secondo il quale «Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, Il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.»).

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 36, comma 6, della L. n. 247/2012, violazione di legge e in particolare dell'art. 60 LF e 32 Reg. disc. per eccesso di potere nella mancanza di motivazione della durata della sanzione disciplinare della sospensione.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto motivato il provvedimento con il quale è stata adottata la sospensione cautelare.

6. Il motivo è inammissibile perché con esso il ricorrente contrappone alla valutazione del C.N.F. una propria diversa lettura dell'atto di sospensione.

Il Consiglio ha, sul punto, affermato che, nel caso di specie, non v'è dubbio che la pluralità e l'assoluta gravità delle condotte contestate al professionista e la circostanza che egli abbia agito spendendo il titolo di avvocato o mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze professionali, ben avrebbe potuto comportare anche un provvedimento di sospensione di durata massima consentito dal legislatore" ed ancora che "il livello enorme di gravità dei fatti contestati si riverbera, del resto, anche sulla intensità del "danno" (o meglio, "streptus" che i fatti hanno suscitato nella collettività come comprovato dagli articoli di stampa del giorno seguente la sentenza penale di condanna di primo grado" (v. pag. 11 della sentenza impugnata), con ciò significando che una motivazione adeguata rispetto all'offesa al decoro professionale e rapportata al quantum del periodo di sospensione era già insita nel fatto contestato.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 36, comma 6, della L. n. 247/2012, violazione di legge e in particolare dell'art. 60 LpF, 11 e ss. e 32 Reg. disc. per eccesso di potere nella valutazione del merito della condotta.

Sostiene che tanto il Consiglio distrettuale quanto il C.N.F. hanno fatto genericamente riferimento a fatti e condotte, senza precisare di quali si stesse effettivamente parlando ed assume che ciò ha rilievo specie se si considera che i fatti sui quali è iniziato il procedimento penale sono ben 18, mentre i fatti presi in esame dalla sentenza penale sono solamente 4 di cui solo 3 hanno portato alla condanna (impugnata in appello).

8. Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, ad onta delle denunciate violazioni di legge, le censure scivolano nel merito dell'apprezzamento del C.N.F. che ha valutato in modo congruo la gravità e la pluralità delle condotte contestate al professionista e la circostanza che egli abbia agito spendendo il titolo di avvocato e mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze professionali, che hanno comportato la condanna per reati di bancarotta.

9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ex art. 36, comma 6, della L. n. 247/2012, violazione di legge e in particolare dell'art. 60 LF e 32 Reg. disc. per eccesso di potere. Censura la sentenza impugnata per aver interpretato l'espressione "condanna" di cui all'art. 60 lettera e) con condanna anche non definitiva.

10. Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte (Cass., sez. un. n. 26148/2017 cit.), l'interpretazione sistematica e la ratio dell'art. 60, comma 1, della legge n. 247 del 2012 inducono a ritenere che la «condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni» che giustifica l'applicazione della sospensione cautelare è la condanna in primo grado, non essendo richiesta l'irrevocabilità della sentenza. Per un verso, infatti, il citato art. 60, comma 1, indica, tra i casi nei quali la misura può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, la «condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice» e l'irrogazione, «con la sentenza penale di primo grado», della «pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena».

Da tale disposizione si ricava quindi che il legislatore mostra di considerare la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado in tutti i casi condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione della misura: per taluni reati a prescindere dall'entità della pena, e per tutti gli altri solo quando è stata irrogata la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione (art. 35 c.p.), anche se vi sia la sospensione condizionale della pena, ovvero in presenza di una condanna non inferiore a tre anni.

La mancanza, nella ipotesi che qui viene in considerazione della condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, della espressa specificazione «in primo grado» o «di primo grado», non esprime, dunque, un significato nel senso della necessità del passaggio in giudicato della pronuncia.

Questa interpretazione è l'unica coerente con la ratio della norma, che è quella di prevedere l'applicazione di una misura cautelare con un provvedimento amministrativo non giurisdizionale a carattere provvisorio ed urgente in ipotesi tipiche di accertata rilevante gravità.

Ove dovesse essere applicata solo in esito ad un accertamento definitivo e irrettrabile della responsabilità penale, la sospensione cautelare sarebbe priva di qualsiasi effetto concreto, divenendo un'inutile duplicazione della sanzione disciplinare, e non assolverebbe alla funzione di tutela dell'immagine della categoria professionale degli avvocati proprio nel momento dello "streptus fori", e quindi all'atto del verificarsi della lesione.

Non è dunque necessario che la condanna penale di cui agli artt. 60 C. L. n. 247/2012 e 32 Reg. disc. sia definitiva, in quanto ciò li contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell'incolpato.

8. Il ricorso è, pertanto, rigettato. (... *Omissis*...)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. (... *Omissis*...)

Documenti

La potenziale rilevanza disciplinare dell'inadempimento all'incarico istituzionale forense

Fabio De Santis*

Avvocato del Foro di Massa

Sommario: - 1. Premessa. - 2. Il caso disciplinare. - 3. Considerazioni e principi deontologici di riferimento. - 4. Conclusioni.

1. Premessa.

Una recente questione sottoposta al giudice disciplinare (1) dà modo di ritornare e approfondire un precedente contributo (2), che affrontava *trasversalmente* diversi temi sottesi al ruolo, incompatibilità e funzioni del Consigliere dell'Ordine. In tale contributo si affermava come l'avvocato che rivesta incarichi istituzionali o apicali, a prescindere dalla natura giuridica dell'ente o associazione forense, "[...] deve essere consapevole dell'alto ruolo che riveste, della funzione svolta nell'interesse degli iscritti e dell'avvocatura che rappresenta. Deve essere conscio di dover rispettare, non solo quelle regole di condotta imposte dalla legge e dalla deontologia, ma ancora con più rigore quelle norme dettate dalla legge forense per il buon funzionamento delle istituzioni forensi. Soltanto con una condotta irreprensibile, con dignità, diligenza e con una specifica competenza potrà adempiere correttamente all'incarico ricevuto, postergando i propri interessi a quelli dell'avvocatura [...]. La sua preparazione e consapevolezza del suo ruolo, insieme alla sua probità e dignità sarà il giusto contrappeso a quella ipotizzata posizione soggettiva di "svantaggio" rispetto ai singoli iscritti e colleghi e ciò sia dal punto di vista deontologico (dove una possibile sanzione disciplinare sarebbe aggravata per il ruolo che si riveste, sia dal punto di vista di perdite di chance professionali (per le incompatibilità previste dal nuovo sistema forense e/o per la sussistenza di potenziali conflitti d'interesse)" (3).

2. Il caso disciplinare.

La recente sentenza n.390/24 del CNF, partendo dalle condotte attuate dall'incolpato, nel caso di specie un consigliere dell'Ordine (Segretario e consigliere anziano), ha avuto modo di puntualizzare non solo quali siano le condotte deontologicamente rilevanti o "proprie" di un Consigliere dell'Ordine, ma più in generale, ha delineato alcuni principi disciplinari validi per tutti gli avvocati che rivestano incarichi istituzionali forensi.

Il CNF, in tale occasione, ha sottolineato che "Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi dell'art. 69 cdf, il comportamento del Consigliere dell'Ordine che, senza giustificato motivo, disertò le sedute consiliari e ometta di adempiere con diligenza gli incarichi e le attività di sua competenza, compromettendo così il buon funzionamento dell'Organo Collegiale e dimostrando di essere dimentico del proprio ruolo istituzionale" (4).

Nel caso specifico, il Consigliere anziano e segretario di un COA aveva volontariamente disertato per diversi mesi le sedute del proprio COA, sul presupposto dell'esistenza di un suo possibile conflitto d'interesse con il COA, trascurando così di svolgere le attività di sua competenza e assumendo invece incarichi giudiziari, invero in concreto conflitto d'interesse, contro lo stesso COA.

In realtà la questione sottesa a procedimento disciplinare era più complessa ed articolata ed aveva ad oggetto diversi capi d'incolpazione e contestazioni all'avvocato, nella sua veste sia di Segretario del COA e Consigliere Anziano, sia quale Responsabile dei procedimenti di iscrizione nella Sezione Speciale Avvocati Stabiliti per lo stesso COA. All'incolpato veniva in particolare contestato di aver:

- perorato l'iscrizione di oltre duecento *Avocat* rumeni con titolo abilitante rilasciato dalla cd "Struttura Bota" e, con la consapevolezza dell'illegittimità di tale titolo,
- promosso, pur rivestendo la carica di Consigliere, cause risarcitorie contro il proprio COA, assumendo altresì le difese di 116 iscritti alla Sezione Speciale, davanti al CNF per impugnare le successive delibere di cancellazione operate dal proprio COA,
- consentito che un'associazione, costituita per difendere gli asseriti diritti degli *Avocat* abilitati presso la cd. *struttura Bota*, (in contrasto con i deliberati del COA) avesse sede presso il proprio studio,
- condotto una strenua opposizione all'avvio dei procedimenti di verifica e cancellazione dei titoli "Bota" ed omesso di partecipare alle adunanze del Consiglio dell'Ordine, motivando l'esistenza di un conflitto di interessi (dovuto alla sua qualità di patrocinatore degli *Avocats* "Bota"), pregiudicando così il buon funzionamento del Consiglio.

Il CNF confermava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un anno, inflitta dal CDD territoriale che aveva: *correttamente definito il complessivo comportamento dell'incolpato «grave ed idoneo a ledere l'immagine dell'Avvocatura».*

3. Considerazioni e principi deontologici di riferimento.

È principio disciplinare consolidato che "l'avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l'immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l'ordinamento le attribuisce" (5). A tale principio si aggiunge, la recente sentenza del CNF in esame che afferma come "l'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità ex art. 69 co. 1, CDF. Peraltro, la sussumibilità della condotta nel disposto tipizzato dell'art. 69 cdf cit. non esclude la concorrente responsabilità disciplinare per la violazione di principi generali contenuti nel titolo I del Codice Deontologico Forense, ai sensi dell'art. 20 cdf (nella specie, art. 9 cdf)" (6).

La lealtà, correttezza, competenza e diligenza sono doti imprescindibili e strettamente associate a quei principi cardine di probità, dignità e decoro che l'avvocato deve possedere.

L'ordinamento professionale individua in tali principi le qualità essenziali dell'Avvocato per essere degno di fiducia e rispetto da parte della collettività.

(*) Consigliere dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Massa, Segretario dell'Associazione di Deontologia e Disciplina Forense (ADDF). Già Consigliere di Disciplina di Genova per il quadriennio 2015/2018 e Segretario dello stesso Consiglio di Disciplina di Genova per il quadriennio 2019/2022.

Ed è proprio la “fiducia”, uno dei requisiti fondamentali per l’avvocato, sia perché rappresenta il collante che lo lega al suo cliente, sia per il fatto che è il caposaldo su cui fonda la sua credibilità, il suo ruolo e la sua funzione sociale. La fiducia verso l’avvocato trova conforto nell’appartenenza alla professione forense e pertanto “non dovrà fare nulla che possa nuocere alla reputazione propria e dell’avvocatura in generale e che possa compromettere la fiducia del pubblico negli avvocati” (7).

Secondo i canoni disciplinari, la compromissione del rapporto fiduciario o dell’affidamento dei terzi verso gli avvocati per comportamenti deontologicamente scorretti, crea una lesione all’immagine della professione forense agli occhi dei terzi e tale pregiudizio rappresenta uno dei criteri (8) da prendere in considerazione per la determinazione in concreto della sanzione da irrogare.

La lesione dell’immagine forense può avvenire potenzialmente e in generale in un ambito più circoscritto, sia per quelle condotte realizzate dall’Avvocato nel “semplice” rapporto professionale con il cliente, sia per quei peculiari comportamenti della vita privata che incidono anche sulla sua reputazione.

Diversamente, l’avvocato, operando anche non necessariamente nella stretta attività professionale, nuoce all’immagine forense, con maggior eco, per gli interessi coinvolti, quando lo stesso riveste incarichi istituzionali o associativi e, in senso lato, amministratori patrimoniali o denari altrui su incarico di soggetti terzi “qualificati”. Infatti è utile osservare come la lesione dell’affidamento dei terzi o della fiducia riposta nell’avvocato nominato dal giudice come suo ausiliario o amministratore di sostegno, sia sempre stata valutata con un certo rigore dalla giurisprudenza disciplinare, poiché con il suo comportamento deontologicamente scorretto, l’avvocato quando assuma tali incarichi o funzioni, non solo lede gravemente l’immagine dell’intera classe forense verso la collettività in generale, ma crea altresì un potenziale (e concreto) *vulnus* verso la magistratura che gli ha dato fiducia e specifico mandato quale componente della classe forense.

Analogo ragionamento è valido per gli stessi avvocati i quali, eletti da colleghi, ricoprono cariche istituzionali e si identificano, per il loro ruolo e funzione, con l’Avvocatura stessa.

In tal caso il clamore del comportamento scorretto accertato è veicolato anche dall’incarico che rivestono, pregiudicando inesorabilmente così l’immagine dell’avvocatura che rappresentano con l’aggravio che la classe forense è identificata e assimilata al rappresentante istituzionale, che è il volto dell’Avvocatura che l’ha eletto.

In tal caso, con l’accertamento della responsabilità disciplinare, appare in *re ipsa*, che la credibilità e l’affidamento dell’immagine forense sia compromessa non soltanto verso i terzi e la collettività che identificano il soggetto istituzionale con l’intera classe forense, ma tale pregiudizio si proietta anche all’interno della stessa classe forense: da una parte compromettendo il rapporto fiduciario tra i colleghi ed iscritti, i quali hanno dato piena fiducia al loro rappresentante e dall’altra, si insinua e si alimenta una diffusa e strisciante apatia verso le Istituzioni forensi da parte degli stessi avvocati, per mancanza di credibilità delle stesse.

Oltre al deterioramento dell’immagine della classe forense e della sfiducia verso l’Avvocatura e verso le sue istituzioni, interna o esterna alla classe forense, dovuta ad un comportamento censurabile del singolo avvocato chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, occorre ricordare in questa sede come siano fondamentali anche altri principi deontologici (su cui si è soffermata anche da ultimo la richiamata giurisprudenza del CNF) a cui l’avvocato delle Istituzioni forensi deve attenersi con particolare attenzione quali: la diligenza e la correttezza, stretta-

mente collegate al principio di competenza, nonché i principi d’indipendenza e imparzialità.

Difatti, la diligenza e la correttezza, richiesta all’avvocato che ricopre incarichi Istituzionali, deve essere qualificata e adeguata al suo ruolo e alla funzione che riveste, poiché rappresenta in prima persona, l’immagine dell’avvocatura stessa. Tali canoni, insieme alla competenza e agli altri principi di dignità, decoro e probità, che la carica impone, devono essere oggetto di una attenta valutazione, “con maggior rigore” (9), come emerge dai provvedimenti adottati dalla giurisprudenza disciplinare, al fine dell’accertamento di eventuali responsabilità disciplinari. Le suindicate regole di condotta non possono rimanere parole vuote.

4. Conclusioni.

I principi deontologici, le regole di condotta, sono uguali per tutti gli Avvocati e si applicano “anche al di fuori dell’attività professionale” (10) o se si preferisce “anche ai comportamenti nella vita privata, quando risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense” (11).


Non vi sono eccezioni o “questioni istituzionali” che permettano di derogare a tali principi.

L’avvocato che riveste incarichi istituzionali, o di rappresentanza forense, come tutti gli avvocati deve “essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense” (12) e per il ruolo che riveste essere un punto di riferimento per la comunità forense.

La compromissione dell’immagine della classe forense, i canoni deontologici, quali la diligenza, la correttezza (e competenza) così come l’indipendenza e l’imparzialità richiamati espressamente per chi riveste incarichi istituzionali, così come i principi cardine della professione forense (art. 9.2 codice deontologico) devono essere rigorosamente ponderati nella valutazione di potenziali condotte scorrette, soprattutto quando l’avvocato è chiamato a svolgere la funzione rappresentativa dell’avvocatura, apicale o meno, sia essa Istituzionale o solo associativa, poiché il danno alla sua reputazione si sovrappone inesorabilmente con la lesione dell’immagine dell’Avvocatura che lo stesso rappresenta. Ad un siffatto comportamento pregiudizievole si aggiunge l’ulteriore danno alla credibilità e affidabilità rappresentativa ed istituzionale delle stesse Istituzioni forensi e ciò sia verso la collettività esterna alla classe forense sia verso l’interno dell’avvocatura che ha dato credito ed eletto i propri rappresentanti.

Note.

- (1) CNF, sent. n. 390 del 25 ottobre 2024.
- (2) F. De Santis “Consiglieri dell’Ordine e Deontologia” in NGL n.2/23, pag. 77 e segg.
- (3) Vedi nota precedente
- (4) CNF, sent. n. 390 del 25 ottobre 2024.
- (5) CNF sent. n. 370 del 9 ottobre 2024.
- (6) CNF sent. n.390 del 25 ottobre 2024.
- (7) Principio (d) – dignità, onorabilità e probità – Carta dei Principi fondamentali dell’Avvocato Europeo. Adottata nella sessione plenaria del Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) il 25 novembre 2006. La Carta enuncia i dieci principi fondamentali dell’avvocato. Non è concepita come un codice deontologico ed è destinata ad essere applicata non solo negli stati membri, associati e osservatori del CCBE ma in tutt’Europa.
- (8) Art. 21 quarto comma codice deontologico.
- (9) come ha avuto modo di sottolineare per il principio di indipendenza e conflitto d’interessi in capo al Consigliere dell’Ordine la sentenza del CNF n. 390 del 25 ottobre 2024.
- (10) art. 9 secondo comma codice deontologico.
- (11) art. 2 codice deontologico.
- (12) art. 17 comma 1 lett. h) Legge forense.



DE FERRARI EDITORE

nelle librerie e nei siti e-commerce

